

Michele Tiraboschi è professore ordinario di diritto del lavoro. Dirige il Centro Studi internazionali e comparati DEAL (Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro) del Dipartimento di Economia "Marco Biagi" della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (www.deal.unimore.it) ed è coordinatore scientifico della Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro di ADAPT (www.adapt.it).

Materiali di diritto del mercato del lavoro e relazioni industriali ordinati da Maurizio Del Conte e Michele Tiraboschi

Collana della Fondazione ADAPT

Scuola di alta formazione in
Transizioni occupazionali e relazioni di lavoro

Euro 35,00



Michele Tiraboschi - Persona e lavoro tra tutele e mercato

Persona e lavoro tra tutele e mercato

Per una nuova ontologia del lavoro
nel discorso giuslavoristico

di Michele Tiraboschi



Gli scenari aperti dalla innovazione tecnologica e dai cambiamenti demografici evidenziano che quella che chiamiamo «crisi del diritto del lavoro» è niente altro che una lenta quanto profonda trasformazione economica e sociale che sfida in radice il paradigma originario del diritto del lavoro e le tante ideologie che lo sostengono o lo contrastano. Nella dogmatica del diritto del lavoro è infatti sin qui mancato, a parere dell'Autore, uno statuto epistemologico del concetto di lavoro che è stato semmai recepito come una categoria derivata (e come tale meccanicamente introiettata nel contratto di lavoro) dalla analisi economica formatasi a seguito della prima rivoluzione industriale. Una ontologia del lavoro a senso unico, di tipo industrialista, incapace di dare conto e disciplinare la multiforme realtà del lavoro post-fordista e le emergenti forme di lavoro senza mercato o, comunque, senza ancora un valore di mercato. Ribadita la centralità del principio secondo cui «il lavoro non è una merce», il volume si propone pertanto di delineare nuove chiavi di lettura giuridica che consentano di inquadrare in termini più realistici il rapporto tra la persona e il lavoro oggi.

Michele Tiraboschi - **Persona e lavoro tra tutele e mercato**

Persona e lavoro tra tutele e mercato

Per una nuova ontologia del lavoro
nel discorso giuslavoristico

di **Michele Tiraboschi**

L'immagine di copertina, disegnata da Lavinia Serrani, è una libera interpretazione del dipinto Les trois camarades di Fernand Léger ed è stata scelta dall'Autore per tre motivi principali. Il primo motivo è per così dire affettivo: Les trois camarades è stato utilizzato dalla casa editrice Einaudi per la copertina originale de La chiave a stella di Primo Levi, a cui l'intero volume è ispirato nella convinzione che il diritto del lavoro possa e debba oggi sviluppare una dimensione relativa non solo alla libertà nel lavoro ma, prima ancora, alla libertà del lavoro. Perché, come scrive Levi, l'amore o rispettivamente l'odio per il lavoro sono un dato interno, originario, di ogni persona, che molto dipende dalla sua storia, dalle sue aspirazioni, competenze professionali e motivazioni e, meno di quanto di creda, dalle strutture produttive e giuridiche entro cui si sviluppa. Il secondo motivo è legato alla tecnica adottata da Léger, tra i primi artisti a liberare il colore da ogni vincolo, dissociandolo dalla forma che con esso ne viene riempita. In Léger vi è l'idea – e anche l'esigenza esistenziale – di una nuova libertà spaziale di cui il colore è l'elemento attivo. In questo l'arte di Léger si avvicina al tema di fondo del libro, che, appunto, vuole portare il diritto del lavoro nella dimensione piena (colorata) della libertà del lavoro e non nella utopia nera della libertà dal lavoro come alcuni scenari futuristici lasciano invece supporre. Una frase di Léger esprime bene questo concetto di adattamento e trasformazione nel senso che, per Léger, la pittura è «un'arte astratta che deve adattarsi ai muri... Se l'espressione pittorica è cambiata, è che la vita moderna l'ha reso necessario». E così vale anche per il diritto del lavoro, che, per non rinunciare alla sua funzione storica, deve essere capace di ripensare le sue tecniche di tutela a garanzia del giusto equilibrio tra le tutele della persona e l'efficienza del mercato, che è altra cosa dalla esaltazione o negazione del mercato. Il terzo è ultimo motivo è relativo all'uso stesso del colore, che in Léger è plurale e variegato, così come lo è il lavoro moderno una volta superato il paradigma totalizzante del «lavoro produttivo» emerso con la prima rivoluzione industriale. Certo, nell'arte di Léger il corpo e il volto delle persone lasciano ampio spazio alle macchine e alla tecnologia, espressione della civiltà moderna. Ma nella sua opera di dissoluzione delle forme, Léger recupera, in un certo senso, l'essenza e la profondità della figura umana: non più come sola presenza reale ma anche come simbolo di una intera epoca e di una cultura che cambia senza però perdere di vista la centralità della persona anche nel lavoro e nell'impiego delle nuove tecnologie.

**Materiali di diritto del mercato del lavoro e relazioni industriali
ordinati da MAURIZIO DEL CONTE e MICHELE TIRABOSCHI**

**Collana della FONDAZIONE ADAPT – Scuola di alta formazione in
*Transizioni occupazionali e relazioni di lavoro***

Comitato scientifico internazionale di ADAPT

LÁSZLÓ ANDOR (*Corvinus University of Budapest, Hungary*), GIUSEPPE BERTAGNA (*University of Bergamo, Italy*), JESÚS CRUZ VILLALÓN (*Universidad de Sevilla, Spain*), MARC DE VOS (*University of Ghent, Belgium*), ALFREDO SÁNCHEZ CASTAÑEDA (*Mexico National Autonomous University, Mexico*), JUAN RASO DELGUE (*University of the Republic, Uruguay*), DIETMAR FROMMBERGER (*Magdeburg University, Germany*), ANTHONY FORSYTH (*RMIT University, Australia*), JORDI GARCÍA VIÑA (*Universitat de Barcelona, Spain*), JOSÉ LUIS GIL Y GIL (*Universidad de Alcalá, Spain*), JULIO ARMANDO GRISOLÍA (*Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina*), JÓZSEF HAJDÚ (*University of Szeged, Hungary*), THOMAS HAIPETER (*Institute Work, Skills and Training at the University of Duisburg-Essen, Germany*), RICHARD HYMAN (*London School of Economics and Political Science, United Kingdom*), PATRICE JALETTE (*University of Montréal, Canada*), NICOLE MAGGI-GERMAIN (*Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, France*), LOURDES MELLA MÉNDEZ (*Universidad de Santiago de Compostela, Spain*), DAIVA PETRYLAITE (*Vilnius University, Lithuania*), SHYNIA OUCHI (*University of Kobe, Japan*), MICHAEL QUINLAN (*University of New South Wales, Australia*), WILLIAM ROCHE (*University College Dublin, Ireland*), MALCOLM SARGEANT (*Middlesex University, United Kingdom*), MICHELE TIRABOSCHI (*University of Modena and Reggio Emilia, Italy*), ERICK TUCKER (*York University, Canada*), MANFRED WEISS (*Goethe-Universität, Germany*)

@ 2019 ADAPT University Press (www.adapt.it)

ISBN 978-88-31940-24-5

I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di *double blind peer review*, secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con il Comitato scientifico internazionale e con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Persona e lavoro tra tutele e mercato

**Per una nuova ontologia del lavoro
nel discorso giuslavoristico**

di
Michele Tiraboschi

*A Lavinia che, con l'esempio e la costanza,
mi ha insegnato a riconoscere il valore del lavoro di cura*

*Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare,
l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi)
costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra:
ma questa è una verità che non molti conoscono.*

*Questa sconfinata regione, la regione del rusco, del boulot, del job,
insomma del lavoro quotidiano, è meno nota dell'Antartide,
e per un triste e misterioso fenomeno avviene che ne parlano di più,
e con più clamore, proprio coloro che meno l'hanno percorsa.*

*Per esaltare il lavoro, nelle cerimonie ufficiali viene mobilitata una retorica insidiosa,
cinicamente fondata sulla considerazione che un elogio o una medaglia
costano molto meno di un aumento di paga e rendono di più;
però esiste anche una retorica di segno opposto,
non cinica ma profondamente stupida, che tende a denigrarlo, a dipingerlo vile,
come se del lavoro, proprio od altrui, si potesse fare a meno,
non solo in Utopia ma oggi e qui:
come se chi sa lavorare fosse per definizione un servo,
e come se, per converso, chi lavorare non sa, o sa male, o non vuole,
fosse per ciò stesso un uomo libero.*

*È malinconicamente vero che molti lavori non sono amabili,
ma è nocivo scendere in campo carichi di odio preconcelto:
chi lo fa, si condanna per la vita a odiare non solo il lavoro, ma se stesso e il mondo.*

*Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa,
e perché il lavoro stesso non sia una pena,
ma l'amore o rispettivamente l'odio per l'opera sono un dato interno, originario,
che dipende molto dalla storia dell'individuo,
e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si svolge.*

(Primo Levi, *La chiave a stella*, Einaudi, Torino, 1978)

INDICE-SOMMARIO

POSIZIONE DEL PROBLEMA

Persona e lavoro oggi: una prospettiva giuslavoristica	3
--	---

Parte I

IL LAVORO NON È UNA MERCE

1. Ordine giuridico del mercato del lavoro e sistema dei valori.....	31
2. «Il lavoro non è una merce»: paradigma fondativo e finalità del diritto del lavoro.....	48
3. La tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto»: innovazioni, problemi e reticenze nella disciplina giuridica del mercato del lavoro	71

Parte II

PER UNA NUOVA ONTOLOGIA DEL LAVORO NEL DISCORSO GIUSLAVORISTICO

1. La stabilità del «posto di lavoro» come valore e l'ordine giuridico del mercato.....	81
2. Cosa è e cosa può o deve essere il mercato del lavoro: lavoro astratto, professionalità, mercati transizionali.....	97
3. Dal mercato del «lavoro salariato» ai «mercati transizionali del lavoro»: alla ricerca di una nuova chiave di lettura giuridica che consenta di inquadrare in termini più attuali il rapporto tra la persona e il lavoro	114

4. La sfida del «reddito di cittadinanza»: economia di mercato ed economia del sussidio	135
5. Il problema del lavoro senza mercato e il lavoro senza valore di mercato: dover essere giuridico e nuova ontologia del lavoro	152

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dal «posto di lavoro» al « <i>workplace within</i> »: la professionalità quale dimensione necessaria del rapporto tra la persona e il lavoro	195
--	-----

<i>Bibliografia</i>	221
---------------------------	-----

NOTA PER LA LETTURA

Il presente volume rappresenta uno sviluppo della relazione che ho scritto per le giornate di studio AIDLASS di Udine del 13-14 giugno 2019 su «Persona e lavoro tra tutele e mercato». Colgo questa occasione per ringraziare il Presidente e il Direttivo dell'AIDLASS per avermi offerto, in modo del tutto inaspettato, questa opportunità.

I riferimenti bibliografici, per quanto abbondanti, sono inevitabilmente parziali se non anche discutibili, come mi hanno confermato le utili riletture della Intervista a Luigi Mengoni curata da P. Ichino (in RIDL, 1992, I, qui pp. 115-116) e degli interventi su Tecnica e politica delle citazioni di A. Bellavista, M. Brollo, L. Castelvetri, F. Carinci, V. Leccese, F. Lunardon, M. Magnani, M. Marazza, M. Persiani, R. Pessi, T. Treu, A. Viscomi (Atti del IV Seminario di Bertinoro del 17 ottobre 2008, in Quaderni ADL, 2009, n. 9).

Ringrazio per l'utile confronto su una versione preliminare del testo e su alcune delle idee qui esposte:

- *Mark Bell, Juan Raso Delgue, José Gil y Gil, Lourdes Mella Méndez;*
- *Giuseppe Bertagna, Federico Butera, Massimo Pilati, Valeria Pulignano, Simone Scagliarini, Paolo Sestito, Stefano Zamagni;*
- *Vincenzo Bavaro, Alessandro Bellavista, Roberta Bortone, Guido Canavesi, Laura Castelvetri, Riccardo Del Punta, Donata Gottardi, Pietro Ichino, Riccardo Salomone, Lucia Valente, Gaetano Zilio Grandi.*

Resta inteso che lacune e difetti del testo sono da imputarsi esclusivamente al sottoscritto.

POSIZIONE DEL PROBLEMA

Persona e lavoro oggi: una prospettiva giuslavoristica

L'estensione e indeterminatezza del tema oggetto della nostra analisi impone, più che la semplice formulazione di una domanda di ricerca, un tentativo preliminare di meglio precisare cosa voglia dire per il giurista accostare *oggi* la «persona» al «lavoro». È la stessa complessità del problema a suggerire di procedere in questa direzione anche per evitare il rischio di riproporre, nel pieno di una nuova «grande trasformazione» ⁽¹⁾, schemi del passato e vecchie certezze ⁽²⁾.

Non che manchino, nel panorama della letteratura giuridica ⁽³⁾, robusti sforzi in questa direzione ⁽⁴⁾. Si può anzi affermare che il rapporto tra la

⁽¹⁾ L'espressione «grande trasformazione» è qui intesa nei termini di «cambio di paradigma» economico e sociale e si ricollega alla nota elaborazione di K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Beacon Press, 2001 (ma 1944), spec. pp. 171-186, dove si affrontano i temi del rapporto tra persona e lavoro, del ricorso al principio del libero contratto e della invenzione del mercato del lavoro. Sul rapporto tra persona e lavoro all'epoca di quella che è stata già definita come la quarta rivoluzione industriale si veda la ricostruzione proposta da F. SEGHEZZI, *La nuova grande trasformazione*, ADAPT University Press, 2017. Per le nuove sfide ai sistemi di regolazione del lavoro si veda invece T. TREU, *Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, Working Paper CSD-LE “Massimo D’Antona”.IT, 2018, n. 371.

⁽²⁾ È questa del resto l'impostazione metodologica che proviene anche da altre discipline che si sono poste il problema del rapporto tra la persona e il lavoro. Si veda, in particolare, F. TOTARO, *La persona e il lavoro oggi*, in *Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica*, 2008, qui p. 101.

⁽³⁾ L'accostamento tra persona e lavoro può sembrare scontato, ma così non è se si volge lo sguardo alla fase antecedente alla promulgazione della nostra Carta costituzionale. Scriveva L. BIGLIAZZI GERI, *Persona e lavoro*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti*, Giuffrè, 1998 (ma 1994), qui pp. 454-455: «ho cercato le tracce della persona all'interno dell'universo giuridico creato dal Codice Civile, non solo nel Libro V. Con scarsi risultati. Ciò che ho trovato – nonostante l'intitolazione del Libro di apertura (anche) alle persone, in realtà dedicato ai soggetti del diritto – è stato l'individuo, solo occasionalmente la persona: un individuo irreggimentato nel suo ruolo di produttore; e una persona tutelata solo occasionalmente e in funzione strumentale rispetto a un siffatto “tipo sociale” di individuo produttore».

⁽⁴⁾ Tra i tanti contributi significativi si veda la riflessione interdisciplinare promossa da P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, Zanichelli, 2009. Si vedano altresì M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?*, in *QCost*, 2011, pp. 969-985; M. MISCIONE, *L'uomo e il lavoro*, in *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani*, Cedam, 2005, I, pp. 193-216, e C. SMURAGLIA, *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, 1967.

persona (la sua libertà e dignità) e il lavoro sia al centro della intera elaborazione della dottrina ⁽⁵⁾ che più ha contribuito alla emersione e al consolidamento di «quel diritto che dal lavoro prende il nome» ⁽⁶⁾: non solo e non tanto alla stregua di una autonoma disciplina scientifica, ma anche e soprattutto nei termini di una essenziale condizione di «civiltà giuridica» del lavoro ⁽⁷⁾. Tanto meno si ritiene plausibile e meritevole di considerazione, in questa fase della evoluzione dei rapporti economici e sociali, uno scenario *disruptive* da fine del lavoro ⁽⁸⁾, dove cioè il lavoro diventa prerogativa delle macchine e di sofisticate tecnologie di nuova generazione e non più delle persone.

Piuttosto, è l'oggetto stesso della nostra indagine ⁽⁹⁾ che lascia trasparire, almeno tra le righe, una sorta di contrapposizione o comunque una tensione, neanche troppo latente sia per il giurista del lavoro di impostazione

⁽⁵⁾ Si legga, tra i tanti, Luigi Montuschi (in E. DAGNINO, *Dialoghi con l'Accademia: a confronto con i Maestri*, in *Bollettino ADAPT*, 2 marzo 2017, p. 1, dove racconta il suo "incontro" col diritto del lavoro): «È stata, come si suol dire, una passione immediata, indotta sia dalle splendide lezioni alle quali ho avuto l'opportunità di assistere sia dalla consapevolezza, poi progressivamente maturata, della centralità del lavoro nel nostro ordinamento giuridico, a partire dalla Carta costituzionale [...]. Mi ha colpito il fatto che, pur nascendo con una matrice patrimoniale, il contratto coinvolgesse la "persona" del lavoratore e l'insieme dei suoi diritti fondamentali. Oggi può apparire tutto scontato, ma all'epoca dei miei studi doveva ancora maturare il convincimento che i diritti della Costituzione hanno una valenza *erga omnes*. Si trattava di concepire un "contratto" nel quale una delle parti fosse tenuta non solo ad adempiere un'obbligazione di natura economica ma anche a rispettare i diritti inviolabili dell'altra parte, diritti spesso negati e comunque non ancora pienamente realizzati nel diritto e neppure nel senso comune».

⁽⁶⁾ Il riferimento è a U. ROMAGNOLI, *Quel diritto che dal lavoro prende il nome*, in *il Mulino*, 2018, pp. 690-702.

⁽⁷⁾ Si veda M. DELL'OLIO, *Civiltà del diritto del lavoro (Gli ultimi saggi di Francesco Santoro Passarelli)*, in *DL*, 1989, I, pp. 3-5, cui adde P. TULLINI, *Lavorare non stanca (Persona, lavoro, libertà nella teoria delle fonti di Matteo Dell'Olio)*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Giappichelli, 2008, II, pp. 1755-1762.

⁽⁸⁾ Del tutto rituale sarebbe il richiamo a Jeremy Rifkin se non fosse per precisare (ma si veda, *infra*, Parte II, § 5), che l'Autore non ha mai prospettato la fine del lavoro in sé, quanto il superamento del «valore di mercato del lavoro umano». Cfr. J. RIFKIN, *The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, Putnam's Sons, 1995.

⁽⁹⁾ Indagine che ha preso avvio dalla redazione della relazione presentata alle giornate di studio AIDLASS di Udine del 13-14 giugno 2019 dedicate, appunto, alla persona e al lavoro nel rapporto tra le tutele e il mercato.

tradizionale che per il cultore della analisi economica del diritto ⁽¹⁰⁾, tra le «tutele» della persona che lavora e le dinamiche di un «mercato» che reclama (e sempre più spesso ottiene) spazi di autoregolazione. Conduce in questa direzione anche una delle correnti di pensiero più innovative della giuslavoristica che, negli ultimi anni, ha posto al centro del dibattito i complessi temi della giuridificazione e della deregolazione del mercato del lavoro ⁽¹¹⁾; temi certamente non nuovi ⁽¹²⁾, collocati tuttavia, questa volta, lungo un orizzonte di tipo esistenziale che, quando non evoca o denuncia i rischi di uno strisciante ritorno alle logiche del libero mercato e la morte ⁽¹³⁾ o destrutturazione del diritto del lavoro ⁽¹⁴⁾, quantomeno

⁽¹⁰⁾ Sul punto, nei termini di una verifica della ragionevolezza e sostenibilità sociale delle istanze economiche di efficienza e di deregolazione del mercato del lavoro, si veda la densa analisi di B.E. KAUFMAN, *Il contributo al diritto del lavoro della analisi economica secondo l'approccio neoclassico e istituzionale*, in *DRI*, 2009, pp. 272-325. Nella letteratura italiana d'obbligo il rinvio a P. ICHINO, *Il dialogo tra economia e diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2001, I, pp. 165-198 (e anche nel manuale di *Economia del lavoro*, il Mulino, 2001, pp. 505-528, curato da un gruppo di economisti con lo pseudonimo Brucchi Luchino), cui *adde*, per tutti, R. DEL PUNTA, *L'economia e le regioni del diritto del lavoro*, in P. ICHINO, *Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics*, Giuffrè, 2004, pp. 35-79 e, in particolare, p. 75, dove parla espressamente di una tensione tra il diritto del lavoro («nato per correggere il mercato a tutela della persona») e l'economia.

⁽¹¹⁾ Cfr., per una analisi comparata, i contributi raccolti in R. YAMAKAWA, T. ARAKI (eds.), *Deregulation and Labour Law. In Search of a Labour Concept for the 21st Century*, Bulletin of Comparative Labour Relations, 2000, n. 38, cui *adde* L. BACCARO, C. HOWELL, *Trajectories of Neoliberal Transformation: European Industrial Relations Since the 1970s*, Cambridge University Press, 2017, spec. il cap. 9 in relazione al meccanismo istituzionale della «deregulation through changes in legislation».

⁽¹²⁾ Ancora centrale la riflessione di G. GIUGNI, *Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, il Mulino, 1989 (ma 1986), pp. 337-365. Cfr. altresì: LORD K.W.WEDDERBURN, *Deregulation and Labour Law In Britain and Western Europe*, in *IJCLLR*, 1988, pp. 191-205.

⁽¹³⁾ Cfr. K. EWING, *The Death of Labour Law?*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1988, pp. 293-300, e, a seguire, C.L. ESTLUND, *The Death of Labor Law?*, NYU Law School, Public Law Research Paper, 2006, n. 06-16; M. VRANKEN, *Death of Labour Law? Comparative Perspectives*, Melbourne University Press, 2009, e M. FINKIN, *The Death and Transfiguration of Labor Law: The Idea of Labour Law*, Book Review, in *CLLPJ*, 2011, pp. 177-179. Sul rischio che il diritto del lavoro perda la propria identità per finire con l'essere assorbito nel diritto dell'impresa si veda, nella letteratura italiana, G. SANTORO-PASSARELLI, *La funzione del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2018, I, qui pp. 339-340. Per un autorevole invito a non cedere alla «riaffiorante retorica della definitiva vulnerazione o, addirittura, della morte del Diritto del lavoro» si veda tuttavia R. DE LUCA TAMAJO, *Il problema dell'inderogabilità delle regole a tutela del lavoro, ieri e oggi*, in AIDLASS, *La crisi economica e i fondamenti del diritto del lavoro. Atti delle*

sollecita una rinnovata attenzione al suo statuto epistemologico quale autonomo terreno di indagine giuridica ⁽¹⁵⁾ e, più ancora, una profonda riconsiderazione delle finalità, della natura e dei confini della relativa disciplina di tutela ⁽¹⁶⁾.

Sviluppato in questi termini, il tema oggetto della nostra riflessione si collocherebbe, a ben vedere, lungo un solco già da tempo tracciato, a partire dalle prime elaborazioni dottrinali sulle modalità di inquadramento giuridico e di legittimazione sociale dei modi di produzione capitalistici incentrati sull'impiego del lavoro umano nella fabbrica ⁽¹⁷⁾: quello di una

Giornate di studio nel Cinquantenario della nascita dell'Associazione. Bologna, 16-17 maggio 2013, Giuffrè, 2014.

⁽¹⁴⁾ Nella letteratura italiana si veda recentemente M. RUSCIANO, *Sul metodo delle riforme del diritto del lavoro*, in *DLM*, 2018, pp. 199-209. Sul tema della destrutturazione del diritto del lavoro si vedano già, alla vigilia della approvazione della legge Biagi (l. n. 30/2003), i contributi raccolti in C. ROMEO (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, in *DL*, 2003, quaderno n. 8, pp. 9-137.

⁽¹⁵⁾ In questa direzione cfr. R. DEL PUNTA, *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *LD*, 2013, pp. 37-57.

⁽¹⁶⁾ Per un riepilogo dello stato dell'arte e per alcune proposte di ripensamento della materia che saranno riprese più avanti nel testo cfr., per tutti, G. DAVIDOV, *A Purposive Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2016, spec. pp. 13-112; G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2012, e K.V.W. STONE, H.W. ARTHURS (eds.), *Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment*, Russell Sage, 2013. In questa direzione di analisi si veda già S. DEAKIN, F. WILKINSON, *The Law of the Labour Market*, Oxford University Press, 2005, spec. pp. 264-271 e pp. 275-353. Nella letteratura italiana cfr., per tutti, M. MAGNANI, *Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche del lavoro*, Cedam, 2006, *passim* e p. 2, circa il rilievo secondario («o, più precisamente, secondo») dello statuto epistemologico della disciplina «rispetto alla questione sostanziale sulla direzione che la regolazione del lavoro sta prendendo o dovrà prendere». Si veda anche A. PERULLI, *L'idea di diritto del lavoro, oggi*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, pp. XLI-LXII e p. XLII, dove sottolinea come «il cambiamento in corso non può essere ricondotto ad un processo di de-regolazione».

⁽¹⁷⁾ Relativamente alla operazione dottrinale delle origini, diretta ad ascrivere al diritto romano, in termini di necessità logica, la fattispecie del moderno contratto di lavoro, la bibliografia è sterminata. Per origini accademiche e, dunque, per impostazione culturale e debito di riconoscenza mi limito a ricordare l'indagine storico-critica di L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici*, Morano, 1967, cui *adde* L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, 1994, spec. pp. 217-290 e p. 235, quando ricorda che nel diritto del lavoro delle origini fosse «in discussione la natura privatistica o pubblicistica delle deroghe (al diritto comune dei contratti) nonché la loro incidenza su principi come l'autonomia negoziale e

progressiva contrapposizione alla ideologia e ai fondamenti legali del capitalismo (¹⁸). Una conferma delle (buone) ragioni storiche, filosofiche e culturali del diritto del lavoro per garantire una piena e compiuta tutela della libertà e dignità del lavoratore che, tuttavia, appare poco utile per provare a ripensare oggi, nel mezzo di una crisi che induce a dubitare della stessa tenuta di questo sistema economico (¹⁹), la dimensione giuridica e normativa del rapporto tra la persona e il lavoro. Si tratterebbe infatti di ribadire con determinazione, una volta di più, l'indissolubile nesso tra lavoro e dignità umana (²⁰) e, conseguentemente, riconoscere «la superiorità dei diritti fondamentali della persona rispetto alle “ragioni dell'economia”, che sta scritta a chiare lettere nella nostra Costituzione» (²¹). Salvo poi forse prendere atto della (pre)potenza della economia o

l'uguaglianza formale, insensibili ad uno squilibrio di forze connesso alla struttura sbilanciata del mercato del lavoro».

(¹⁸) Su cui si veda J.R. COMMONS, *The Legal Foundation of Capitalism*, MacMillan Company, 1924, che tuttavia già rilevava (p. 311) come, rispetto alla contrattazione del salario, «the restraints which laborers place on free competition in the interests of fair competition, begin to be taken over by employers and administered by their own labor managers. Even organized labor achieves participation with the management in the protection of the job, just as the barons and the capitalists achieved participation with the King in the protection of property and business».

(¹⁹) Si veda W. STRECK, *How Will Capitalism End?*, in *New Left Review*, 2014, pp. 35-64 e p. 52, dove evidenzia che «the commodification of human labour may have reached a critical point». Si veda, altresì, con riferimento al nuovo paradigma della produzione e del lavoro, A. ETZIONI, *The Next Industrial Revolution Calls for a Different Economic System*, in *Does capitalism have a future?*, sezione *Discussion forum* di *Socio-Economic Review*, 2016, spec. p. 179, dove, dopo aver evidenziato che «the new 'industrial revolution' is driven by artificial intelligence—that is, by advanced computers that can replace not only manual labour, but also skilled labour», conclude nel senso che «capitalism in the near future will be unable to provide many more millions of people with the amount and kind of work-jobs they need in order to purchase the goods and services whose production by capitalism has made it a popular economic system [...]. Moreover, the expected loss of jobs also means that those people who build an important part of their identity around their work, derive meaning from it, and structure their life around it, will be alienated». Nella letteratura economica italiana, da diversa prospettiva culturale e valoriale, si veda ora S. ZAMAGNI, *Come e quanto la quarta rivoluzione industriale ci sta “toccando”*, Mimesis, 2018.

(²⁰) È questo del resto il tratto della disciplina che, più di tutti, ancora affascina i nostri studenti universitari. Ne parla, tra gli altri, Luigi Montuschi in E. DAGNINO, *Dialoghi con l'Accademia: a confronto con i Maestri*, cit., 1. Si veda anche L. MONTUSCHI, *La Costituzione e i lavori*, in *RIDL*, 2009, I, pp. 153-175.

(²¹) Cfr., tra i tanti interventi in materia, G. DE SIMONE, *Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro*, Giappichelli, 2001, qui p. 20. Da ultimo si veda A. PERULLI, *I valori del diritto e il diritto come valo-*

anche, più facilmente, della approssimazione del legislatore che, volta per volta, ne asseconda le istanze o cerca con fatica di limitarne il raggio di azione ⁽²²⁾; e denunciare, in parallelo, il perdurante stato di crisi ⁽²³⁾ di quel ramo del diritto che nella tutela della persona ha individuato il suo tratto fondativo e valoriale al punto da reclamare e conquistare, in un periodo storico relativamente breve e quale risposta alle teorie neoclassiche del mercato del lavoro ⁽²⁴⁾, una autonomia rispetto al diritto dei contratti che, tuttavia, appare oggi sempre più incerta e debole.

Pur nei limiti di una riflessione che si propone di indagare la dimensione giuridica del multiforme rapporto tra persona e lavoro, non è del resto affatto secondario ricordare che la formazione del diritto del lavoro, come area normativa speciale e autonoma dal diritto civile, è un fenomeno storico ⁽²⁵⁾ tipico, almeno nel nostro Paese ⁽²⁶⁾, del Novecento industriale.

re. *Economia e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno*, in RGL, 2018, I, pp. 681-704.

⁽²²⁾ Sulla retorica della legge malfatta si veda G. GIUGNI, *I tecnici del diritto e la legge "malfatta"*, in PD, 1970, pp. 479-485. Ne parla anche Luigi Montuschi in E. DAGNINO, *Dialoghi con l'Accademia: a confronto con i Maestri*, cit., pp. 4-5.

⁽²³⁾ Cfr., tra i tanti, M.G. GAROFALO, *Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, spec. pp. 141-144.

⁽²⁴⁾ «Among economists, it is not obvious at all that labor as a commodity is sufficiently different from artichokes and rental apartments to require a different mode of analysis». D'obbligo il rinvio a R. SOLOW, *The Labor Market As a Social Institution*, Blackwell, 1990, qui p. 4 per la citazione. Sulla natura di «merce molto particolare» della forza lavoro cfr. anche E. REYNERI, *Sociologia del mercato del lavoro*, il Mulino, 1986.

⁽²⁵⁾ Che il diritto del lavoro sia parte di un processo storico è stato bene dimostrato dai contributi raccolti in B.A. HEPPLÉ (ed.), *The Making of Labour Law in Europe: A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Hart Publishing, 2009 (ma 1986), dove si veda, in particolare, l'introduzione del curatore. Che il diritto del lavoro, per essere tale, non possa collocarsi fuori dalla storia dovrebbe essere un imprescindibile punto di partenza nella riflessione lavoristica, almeno per chi rifiuti la difesa di una idea astratta di tutela che diventerebbe altrimenti più ideologica delle concezioni neo-liberiste che si fondano sul mercato e che, paradossalmente, da questo punto di vista risultano più aderenti a un dato di realtà. In tema si veda R. SCOGNAMIGLIO, *La «storicità» del diritto del lavoro*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, il Mulino, 2006, pp. 209-222. Nella teoria generale del diritto, per una riflessione sul cambio di paradigma, dal diritto come regola dei rapporti al diritto come dinamica storica del potere giuridico, si veda da ultimo G. DI GASPARE, *Il diritto post moderno, dalle meta narrazioni allo storytelling*, in G. GRISI, C. SALVI (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno*, Roma TrE-Press, 2018, pp. 135-146.

⁽²⁶⁾ Si veda G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit., qui p. 245 e p. 257.

Quella che è stata definita la «insostenibile leggerezza del passato» non fornisce oggi a noi giuslavoristi, nell'era del post-fordismo se non anche del post-mercato (*infra*, Parte II, § 5), «appigli solidi con cui affrontare le incertezze del presente», al punto da rappresentare la «causa non remota della crisi di identità del diritto del lavoro»⁽²⁷⁾. Non poco incidono anche la perdita di autorevolezza e credibilità della rappresentanza politica e, più in generale, il declino di quelle forze sociali intermedie tra Stato e persona che si erano fatte garanti di un “patto sociale” fondato sulla accettazione del sistema capitalistico di mercato in cambio della stabilità e sicurezza del lavoro⁽²⁸⁾.

Eppure è esattamente in questa prospettiva, di orgogliosa difesa delle soluzioni tecniche e ordinamentali adottate in risposta alle questioni sociali emerse durante il «secolo del lavoro»⁽²⁹⁾, che pare porsi una parte non trascurabile della giuslavoristica italiana a partire da non poche opere impegnate, e senza dubbio appassionate, della più giovane dottrina, che finiscono con l'assegnare all'interprete compiti correttivi del più recente (e non gradito) assetto normativo⁽³⁰⁾. Come se l'unica via praticabile, rispetto al ricorrente rilancio di soluzioni di deregolazione della materia, fosse la critica del mercato e del legislatore che ne sposa, in modo più o

⁽²⁷⁾ Così: G. CAZZETTA, *Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1996, qui spec. p. 543 e p. 551, e ivi gli opportuni riferimenti bibliografici con richiami testuali, tra gli altri, rispettivamente a Gino Giugni, Massimo D'Antona e Jeremy Rifkin.

⁽²⁸⁾ Sul patto sociale che sta alla base (in termini di accettazione e sostenibilità) del moderno capitalismo si veda, tra i tanti, W. STREECK, *Le relazioni industriali oggi*, in *DRI*, 2009, pp. 255-270 e spec. p. 257. Tra gli autori maggiormente impegnati a sostenere le ragioni di un nuovo patto sociale quale risposta alla crisi del sistema economico capitalistico e al declino dei diritti dei lavoratori si veda T.A. KOCHAN, L. DYER, *Shaping the Future of Work: A Handbook for Action and a New Social Contract*, MIT Press, 2017.

⁽²⁹⁾ Cfr. A. ACCORNERO, *Era il secolo del lavoro*, il Mulino, 1997. Sostanzialmente negli stessi termini anche J. FUDGE, *Labour as a 'Fictive Commodity': Radically Reconceptualizing Labour Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, cit., spec. p. 121, dove afferma: «a specific form of regulation at a particular moment in time has come to be seen as *the* form, rather than *a* form, of labour law» (corsivo dell'Autrice).

⁽³⁰⁾ Tra le tante si segnala l'appassionata monografia di S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, ESI, 2018, spec. pp. 203-205, dove si propone programmaticamente di rinvenire nella Carta costituzionale, contro il «dogma *mainstream* (dell'intangibilità) delle libertà economiche» di mercato, «strumenti di protezione dei diritti fondamentali, almeno nel loro contenuto essenziale, a tutela della dignità sociale dei lavoratori».

meno consapevole, le ragioni. Una critica condotta mediante una plastica quanto poco appagante ⁽³¹⁾ contrapposizione tra la luminosità dei valori scolpiti nella Carta costituzionale e la desolante oscurità di un lavoro che, nelle esperienze di vita quotidiana e reale per milioni di persone, fatica a trovare nei sacri principi lavoristici e nelle tecniche di tutela che ne sono derivate nel corso del suo sviluppo storico (*in primis* la norma inderogabile) una adeguata ed effettiva protezione. Ben noti, del resto, sono i rischi di «un uso “estremistico” dei principi e dei valori che li “alimentano”» e delle «derive ideologiche e soggettive che tutte queste dinamiche possono generare» ⁽³²⁾.

Ribadire oggi l'attualità del cosiddetto «principio lavoristico» ⁽³³⁾ è possibile e doveroso proprio a partire da chi ritenga, come chi scrive, che il valore del lavoro per la persona dipenda meno di quanto si creda dalle strutture produttive e normative entro cui concretamente si svolge ⁽³⁴⁾;

⁽³¹⁾ Poco appagante, beninteso, non certo per chi si appella, più o meno ritualmente, ai valori ma, nel complesso e al di là di qualche vittoria sul campo (si pensi alla recente vicenda dei *riders* di Foodora), in termini pratici per quella moltitudine invisibile di persone in carne e ossa le cui sofferenze e vulnerabilità nel lavoro si intendono evidenziare con contributi pure di spessore e della cui validità scientifica e progettuale di certo non si ha titolo di dubitare, che tuttavia faticano ad uscire dal circuito autoreferenziale della dottrina e che al più incidono, *ex post*, nelle dinamiche del processo per quei pochi che sono in condizione di affrontarne i tempi e i costi (non necessariamente economici) di un contenzioso.

⁽³²⁾ Per l'impostazione del problema si veda, recentemente, P. VERONESI, "Valori", "principi" e "regole": tra dimensione positiva e metapositiva della Costituzione, in *Ars interpretandi*, 2014, n. 1, pp. 37-50, e, rispettivamente, p. 48 e p. 47, per le citazioni nel testo. Si veda altresì G. PINO, *Tre concezioni della Costituzione*, in B. MONTANARI (a cura di), *Il diritto dopo il '900*, Teoria e Critica della Regolazione Sociale, 2015, pp. 31-52, e soprattutto l'inquadramento storico-comparatistico di L. MEZZETTI, *Valori, principi, regole*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, 2011, pp. 1-178 e pp. 132-152 per il caso italiano. Si veda altresì G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Giuffrè, 2006.

⁽³³⁾ Sul principio lavoristico, da intendersi modernamente e dunque depurato da connotazioni classiste e di antagonismo al mercato si veda, per tutti, G. DI GASPARE, *Il principio lavoristico nella Costituzione della Repubblica*, nota per il Gruppo di studio Astrid su *La Costituzione economica a 60 anni dalla Costituzione* (coord. T. TREU), 2 settembre 2009.

⁽³⁴⁾ Lo spunto è tratto dalle intense pagine de *La chiave a stella* di Primo Levi (Einaudi, 2014, ma 1978, qui pp. 78-79); pagine storicamente collocate in un contesto culturale, politico e sindacale di contestazione radicale del sistema di produzione fordista che, tuttavia, non traspare dalle parole di Levi; pagine che ci faremo carico di rileggere e ripro-

non è del resto un caso se il principio lavoristico si sia più recentemente – e opportunamente – sganciato dalla originaria matrice classista ⁽³⁵⁾ per incanalarsi nel solco del «principio personalista» ⁽³⁶⁾, dove la parola lavoro finisce per indicare la *pars pro toto* ⁽³⁷⁾ e cioè il primato della persona nella sua dimensione sociale e relazionale. Ma questo a condizione di resistere alla tentazione di riproporre ⁽³⁸⁾, in risposta alle cicliche fasi di recessione e trasformazione dei processi produttivi e delle relative normative del lavoro, uno sterile cliché ⁽³⁹⁾ o, detto in termini ancora più efficaci, un vecchio feticcio ⁽⁴⁰⁾: quello della crisi del diritto del lavoro rispetto alla egemonia del mercato e della cosiddetta cultura d'impresa ⁽⁴¹⁾.

porre in termini giuridici nelle riflessioni che seguono quale filo rosso attraverso cui sviluppare, in termini critici e anche progettuali, il tema del rapporto tra persona e lavoro.

⁽³⁵⁾ Cfr., per tutti, C. MORTATI, *Principi fondamentali: art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, vol. I, Artt. 1-12: *principi fondamentali*, Zanichelli-II Foro italiano, 1975, pp. 1-50.

⁽³⁶⁾ Per il passaggio da una concezione “operaista” a una personalista del principio lavoristico si veda, per tutti, L. NOGLER, *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica “fondata sul lavoro”?*, in *LD*, 2009, spec. pp. 427-438. Sul principio personalistico cfr., in generale e per tutti, A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, cit., pp. 274-290.

⁽³⁷⁾ Così L. NOGLER, *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica “fondata sul lavoro”?*, cit., p. 436, dove si richiamano, in particolare, G. DOSSETTI, *I valori della Costituzione*, in G. DOSSETTI, *La Costituzione. Le radici. I valori. Le riforme*, Edizioni Lavoro, 1996 (ma 1994), qui p. 27, e L. MENGONI, *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Vita e Pensiero, 1998, qui p. 7.

⁽³⁸⁾ Tentazione frequente anche nella letteratura internazionale. Cfr., tra i tanti, il pur robusto e convincente studio di K.E. KLARE, *The Horizons of Transformative Labour and Employment Law*, in J. CONAGHAN, R.M. FISCHL, K.E. KLARE (eds.), *Labour Law in an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities*, Oxford University Press, 2002, qui p. 10.

⁽³⁹⁾ «It is almost a cliché to say that labour law is in crisis. It seems that labour law is always in crisis». Così G. DAVIDOV, *A Purposive Approach to Labour Law*, cit., p. 1 (corsivo dell'Autore). Nella letteratura italiana cfr., tra i primi a ricorrere alla espressione, G. MAZZONI, *Crisi o evoluzione del diritto del lavoro?*, in *RDL*, 1954, I, pp. 9-19.

⁽⁴⁰⁾ In questi termini si veda già L. MARIUCCI, *Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali*, Franco Angeli, 1979, qui p. 11.

⁽⁴¹⁾ In questa prospettiva di analisi si veda invece M.G. GAROFALO, *Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, qui p. 140 (per l'egemonia della cultura cosiddetta d'impresa) e p. 141 (per la crisi o scomparsa del diritto del lavoro). Per ulteriori riferimenti bibliografici, anche comparati, si veda M. D'ANTONA, *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità*, in *RGL*, 1998, p. 328.

Ed in effetti se è vero, come sostenuto in termini ancora oggi insuperabili da Gino Giugni, che il diritto del lavoro trova la sua stessa ragion d'essere «nell'attitudine, ad esso intrinseca, di richiamare costantemente il giurista al difficile compito di qualificare realtà nuove, se non, addirittura, realtà in movimento»⁽⁴²⁾, ciò è proprio perché questo particolare ramo dell'ordinamento giuridico viene storicamente forgiato e alimentato da tensioni economiche e sociali che impongono continui adattamenti. È nella essenza stessa del diritto del lavoro la continua ricerca di un punto di incontro accettabile tra la tutela della persona e le dinamiche del mercato, perché la sua funzione storica è stata – e ancora di più sarà in futuro, in ragione di imponenti cambiamenti non più solo tecnologici ma anche demografici e ambientali – quella di sostenere i costi sociali causati dalle trasformazioni⁽⁴³⁾. Ben si comprende allora non solo la centralità della contrattazione collettiva come processo dinamico di normazione sociale, ma anche perché la dottrina che ha offerto alcuni tra i più preziosi e robusti materiali su cui è edificata la nostra disciplina abbia sempre fatto esercizio di umiltà nel riconoscere la legge dello Stato come una forza secondaria nelle relazioni tra persone, specialmente quelle incentrate su un rapporto di lavoro: «the law can only make a modest contribution to the people's standard of life»⁽⁴⁴⁾.

Del pari inappagante sarebbe tuttavia limitarsi a registrare l'assenza, già ampiamente denunciata nel pieno della stagione del disincanto e delle riforme senza progetto⁽⁴⁵⁾, di nuovi apparati teorici e di più efficienti tec-

⁽⁴²⁾ G. GIUGNI, *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Giuffrè, 1977 (ma 1960), qui p. 20.

⁽⁴³⁾ Cfr. U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, il Mulino, 1995, p. 41, pp. 196-197. Per una rilettura complessiva del diritto del lavoro in termini di sostenibilità si veda ora P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, 2018, spec. pp. 49-59, che si aggancia, tra gli altri, al filone internazionale della cosiddetta *Just Transition Law*. In tema si veda già A. GOLDMAN, *La transizione da sicurezza e benessere sul lavoro a sicurezza personale e assistenza sociale*, in *DRI*, 2003, qui pp. 602-610.

⁽⁴⁴⁾ «I regard law as a secondary force in human affair, and especially in labour relations». È la celebre affermazione di Otto Kahn-Freund (*Labour and the Law*, 1977 ma 1972, Stevens & Sons, qui p. 2) riportata da intere generazioni di giuristi. Meno noto – e comunque meno citato – è tuttavia il passaggio dove Kahn-Freund dichiara di formulare questa considerazione in termini di «confession of humility».

⁽⁴⁵⁾ Il riferimento è a U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro tra disincanto e riforme senza progetto*, in *RTDPC*, 1983, pp. 11-23.

niche di tutela in sostituzione di quelle precedenti messe a dura prova, in termini di effettività ⁽⁴⁶⁾, dalle trasformazioni in atto. I contraddittori e incerti esiti delle più recenti riforme del lavoro spingono del resto a dubitare, quantomeno con riferimento alla esperienza italiana, della possibilità di superare la (presupposta) contrapposizione tra le tutele e il mercato seguendo una linea di politica del diritto volta, semplicisticamente, a liberalizzare la disciplina dei rapporti di lavoro a fronte di più evolute reti di protezione offerte dalle istituzioni dello stesso mercato del lavoro (un tempo il sindacato, oggi i servizi per il lavoro e le misure pubbliche o sussidiarie di sostegno al reddito) ⁽⁴⁷⁾.

Anche in questa direzione, pure rappresentata nei termini di un suggestivo e articolato cambio di paradigma ⁽⁴⁸⁾, si percorrerebbe invero poca strada; quella strettamente necessaria a ribadire, come già fatto efficacemente da altri prima di noi, che una politica di cosiddetta *flexicurity*, ammesso che sia una risposta adeguata ai bisogni dei moderni mercati del lavoro (*infra*, Parte II, § 3), debba necessariamente partire dal pavimento delle (nuove) tutele più che dallo smantellamento puro e semplice delle (vecchie) sicurezze ⁽⁴⁹⁾. È la stessa Commissione europea ad affermare

⁽⁴⁶⁾ Sulla centralità del profilo della effettività della esperienza giuridica, oltre la dimensione puramente normativa del diritto, sempre suggestiva la lettura di A. ROSS, *Diritto e giustizia*, Einaudi, 1965 (ma 1958).

⁽⁴⁷⁾ Non è secondario sottolineare che di politiche attive si sia iniziato a parlare nel nostro Paese già all'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso senza che, tuttavia, si possa ancora oggi affermare di avere costruito neppure le premesse per il loro funzionamento. Si veda L. FREY, *Sindacato, mercato del lavoro, occupazione*, in G.P. CELLA, T. TREU (a cura di), *Relazioni industriali. Manuale per l'analisi della esperienza italiana*, il Mulino, 1992, qui pp. 302-304.

⁽⁴⁸⁾ Si veda R. MUFFELS, T. WILTHAGEN, *Flexicurity: A New Paradigm for the Analysis of Labor Markets and Policies Challenging the Trade-Off Between Flexibility and Security*, in *Sociology Compass*, 2013, pp. 111-122. Sui limiti del paradigma lavoristico del Novecento si veda anche S.B. CARUSO, *Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea: il caso italiano*, in S.B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), *Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi*, il Mulino, 2015, qui p. 57.

⁽⁴⁹⁾ Sugli squilibri della *flexicurity* all'italiana si veda, tra gli altri, T. TREU, *Una seconda fase della flexicurity per l'occupabilità*, in *DRI*, 2017, spec. pp. 619-622. Cfr. altresì le notazioni critiche di M.T. CARINCI, *Il rapporto di lavoro al tempo della crisi*, in AIDLASS, *Il diritto del lavoro al tempo della crisi. Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro*. Pisa, 7-9 giugno 2012, Giuffrè, 2013, qui spec. pp. 182-224, e di A. OLIVIERI, *Le tutele dei lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro*, Giappichelli, 2017. Per le possibili chiavi di declinazione della *flexicurity* in una prospettiva di genere, sul presupposto che le donne sono le principali vittime della cattiva flessibilità, si

che la *flexicurity* «è un concetto integrato che si regge su elementi interdipendenti e su di una complementarità tra le differenti istituzioni del mercato del lavoro»⁽⁵⁰⁾. La *flexicurity*, per essere tale, e cioè adeguatamente bilanciata e non tutta spostata sulla flessibilità, impone pertanto come imprescindibile punto di partenza⁽⁵¹⁾, e non come mera opzione⁽⁵²⁾, l'operatività sul mercato del lavoro di un livello sufficiente di protezione sociale per chi perde il lavoro, o per chi (inattivi, inoccupati) fatica a trovarne uno, mediante una rete di servizi per il lavoro e percorsi for-

veda anche D. GOTTARDI, *La flexicurity al vaglio del Parlamento europeo*, in *DLM*, 2007, qui p. 481. Cfr. altresì R. ESCUDERO RODRIGUEZ, *Un Requiem per la flessicurezza. Teoria e pratica del modello in alcuni paesi dell'Europa del Sud*, in *RGL*, 2013, pp. 503-519; F. BERTON, M. RICHIARDI, S. SACCHI, *Flex-insecurity. Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà*, il Mulino, 2009. Per l'esperienza inglese si veda S. FREDMAN, *The Ideology of New Labour Law*, in C. BARNARD, S. DEAKIN, G.S. MORRIS (eds.), *The Future of Labour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC*, Hart Publishing, 2004, pp. 9-39. Sul "brodo di coltura" della *flexicurity* si veda E. ALES, *Modello sociale europeo e flexicurity: una sorta di "patto leonino" per la modernizzazione*, in *DLM*, 2007, pp. 523-534. Per un tentativo di valorizzare, nelle più recenti riforme del lavoro, elementi di autentica *flexicurity* si veda tuttavia Bruno Caruso, secondo cui, con riferimento al capitolo del *Jobs Act* dedicato alle politiche attive e in particolare alla disciplina dell'assegno di ricollocazione, «può dirsi, qui e ora, che con la riforma delle istituzioni del mercato del lavoro e relativi strumenti, l'ordinamento del lavoro italiano ha compiuto un passo decisivo verso l'adozione del modello europeo di *flexicurity*, avviandosi a superare la pregressa impostazione di estraneità all'attivazione, alla responsabilizzazione e alla tutela nel mercato, in ragione della preminenza e della enfasi, quasi esclusiva, posta su un sistema di tutela del singolo posto di lavoro». Cfr., in particolare, S.B. CARUSO, M. CUTTONE, *Verso il diritto del lavoro della responsabilità: il contratto di ricollocazione tra Europa, Stato e Regioni*, in *DRI*, 2016, pp. 63-118, qui p. 71.

⁽⁵⁰⁾ Così i *Key policy messages from the Peer Review on Flexicurity* elaborati nell'ambito del *Mutual Learning Programme* promosso dalla Commissione. Ma si veda già EUROPEAN COMMISSION, *Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs through Flexibility and Security*, COM(2007)359 final, 27 giugno 2007. In dottrina cfr., tra gli altri, R. MUFFELS, C. CROUCH, T. WILTHAGEN, *Flexibility and Security: National Social Models in Transitional Labour Markets*, in *Transfer – European Review of Labour and Research*, 2014, n. 1, pp. 99-114.

⁽⁵¹⁾ La Commissione (p. 2 dei *Key policy messages*) sottolinea che «a basic level of security is important. This is a fundamental starting point in flexicurity policy. Without a basic level of security, there is no flexibility and vice versa. Labour markets must be both dynamic and inclusive».

⁽⁵²⁾ La Commissione (p. 12) si esprime in termini di «key element in successful flexicurity models which produce positive labour market outcomes».

mativi ad integrazione dell'intervento degli ammortizzatori sociali e delle altre misure pubbliche o sussidiarie ⁽⁵³⁾ di sostegno al reddito.

Più robusto e acuto – sempre se inteso nei termini di un necessario «cambio di paradigma» scientifico, prima ancora che di puntuali indicazioni di *policy* e di conseguenti modifiche legislative – è stato semmai il tentativo di quella dottrina che, nell'indagare le connessioni tra subordinazione e democrazia industriale, ha sollevato «il problema dell'integrazione teorica del diritto del lavoro» ⁽⁵⁴⁾. È stato Harry Arthurs ad aver autorevolmente ammonito i «giuslavoristi idealisti», nel loro rituale e talvolta retorico richiamo ai valori («alla giustizia distributiva, alla demercificazione del lavoro, alla dignità, alla cittadinanza, alla inclusione sociale»), in merito al rischio di una sterile rincorsa al *lapis philosophorum*, proprio mentre i lavoratori conoscono, negli ultimi decenni e in tutte le economie più avanzate, un drastico peggioramento delle loro condizioni economiche e sociali ⁽⁵⁵⁾. Perché il vero problema del diritto del lavoro, già enunciato dai padri fondatori della nostra disciplina ⁽⁵⁶⁾, risiede nel rapporto (sbilanciato) di potere e autorità che discende dalla fattispecie del contratto di lavoro subordinato.

E così si spiega l'impostazione, definita da Arthurs con l'espressione «*muscle and blood*» ⁽⁵⁷⁾, secondo cui la risposta alla debolezza della per-

⁽⁵³⁾ Come nel caso italiano degli ammortizzatori sociali garantiti da organismi bilaterali. Sul punto cfr. S. RENGÀ, *Bilateralità e sostegno del reddito*, in *RDSS*, 2018, pp. 433-454.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro*, Giuffrè, 1985, *passim* e p. 13 per la citazione.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. H.W. ARTHURS, *Mining the Philosophers' Stone: Sixteen Tons and What Do You Get? Another Day Older and Deeper in Doubt*, in H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU (eds.), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 2018, qui p. V.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, cit., qui p. 259, con riferimento in particolare alla elaborazione di Hugo Sinzheimer. Si veda altresì, per una rassegna della letteratura economica, B.E. KAUFMAN, *The Evolution of Thought on the Competitive Nature of Labor Markets*, in C. KERR, P. STAUDOHR (eds.), *Labor Economics and Industrial Relations: Markets and Institutions*, Harvard University Press, 1993, spec. pp. 147-150, dove dimostra che persino Adam Smith divideva questo assunto.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. H.W. ARTHURS, *Mining the Philosophers' Stone: Sixteen Tons and What Do You Get? Another Day Older and Deeper in Doubt*, cit., qui p. VII.

sona sul mercato ⁽⁵⁸⁾ non può essere trovata in una legge dello Stato che, nel riconoscere diritti, finirebbe per rilegittimare e ratificare questa posizione di sottomissione personale anche sul piano giuridico, snaturando, al tempo stesso, la funzione del sindacato ⁽⁵⁹⁾. Una impostazione pienamente coerente con la tradizione pragmatica della cultura anglosassone ⁽⁶⁰⁾ che, non a caso, vede non nella norma inderogabile di legge ma nel diritto sindacale il *proprium* del diritto del lavoro ⁽⁶¹⁾. Decisamente meno, tuttavia, rispetto alla cultura lavoristica del nostro Paese ⁽⁶²⁾, aspramente

⁽⁵⁸⁾ Sul lavoratore come contraente debole sul mercato del lavoro si veda già J.R. COMMONS, J.B. ANDREWS, *Principles of Labor Legislation*, Harper & Brothers Publishing, 1916, *passim* e spec. p. 2, dove individuano il fondamento della legislazione sociale del lavoro nel superamento del principio di uguaglianza proprio del diritto dei contratti al fine di riequilibrare «the bargaining power which precedes the contract».

⁽⁵⁹⁾ Per un approfondimento di questa posizione, d'obbligo il rinvio a K.E. KLARE, *Labor Law as Ideology: Toward a New Historiography of Collective Bargaining Law*, in *Berkeley Journal of Employment & Labor Law*, 1981, pp. 450-482 e spec. p. 452, dove si precisa il senso del ragionamento: «we argue that collective bargaining law articulates an ideology that aims to legitimate and justify unnecessary and destructive hierarchy and domination in the workplace. The second theme is that collective bargaining law has evolved an institutional architecture, a set of managerial and legal arrangements, that reinforces this hierarchy and domination. Viewed as a component of public policy, the two central goals of the collective bargaining laws are to integrate the labor movement into the mainstream contours of pressure-group politics and to institutionalize, regulate and thereby dampen industrial conflict. Viewed as a component of managerial practice, the collective bargaining laws seek to formalize industrial dispute-resolution and thereby to reinforce management control over enterprise goals and the direction of the work process. In fulfilling its public policy and managerial functions, collective bargaining law frequently aims to restrain labor unions from serving as vigorous, uninhibited representatives of employee interests».

⁽⁶⁰⁾ A. FOX, *Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations*, Faber and Faber, 1974. Per la letteratura americana si vedano invece J.W. BUDD, R. GOMEZ, N. MELTZ, *Why Balance is Best: The Pluralist Industrial Relations Paradigm of Balancing Competing Interests*, in B.E. KAUFMAN (ed.), *Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship*, IRRA, 2004, pp. 195-227.

⁽⁶¹⁾ Così: M. MAGNANI, *Il diritto del lavoro e le sue categorie*, cit., p. 5, dove si ricorda come nella cultura anglosassone la denominazione *labour law* sia riservata «alla normativa che regola le organizzazioni sindacali e la loro caratteristica attività». Sulla filosofia del cosiddetto *collective laissez-faire* si veda, con riferimento al caso del Regno Unito, P. DAVIES, M. FREEDLAND, *Labour Legislation and Public Policy*, Clarendon Press, 1993, pp. 8-59.

⁽⁶²⁾ Cfr. H.W. ARTHURS, *Mining the Philosophers' Stone: Sixteen Tons and What Do You Get? Another Day Older and Deeper in Doubt*, cit., qui p. VII. Sugli esiti della elaborazione dottrinale italiana sul contratto di lavoro che, nel negare un controbilanciamento di poteri a livello di fattispecie costitutiva, finisce per rilegittimare l'assenza di autonomia del prestatore di lavoro sul mercato e il disvalore della subordinazione, cfr.

divisa tra i seguaci della teoria del «*countervailing power*» e i cultori della tradizione civilistica, e dove forse proprio per questo motivo la legislazione promozionale della contrattazione collettiva si è sviluppata in modo non del tutto lineare⁽⁶³⁾, opponendo al potere dell'imprenditore non uno ma due contropoteri, peraltro non sempre in sintonia o comunque comunicanti tra di loro: «uno [...] quello del sindacato, l'altro quello del giudice»⁽⁶⁴⁾. Una legislazione promozionale, è stato detto da un autorevole osservatore, a tal punto impregnata da «un culto del pluralismo giuridico» e da «una concezione proprietaria della contrattazione collettiva»⁽⁶⁵⁾ che avrebbe poi finito per innescare – una volta avviata la stagione del decentramento e della conseguente diversificazione funzionale del contratto collettivo, da norma regolatrice della concorrenza tra i lavoratori a norma re-distributrice dei vantaggi ottenibili a livello aziendale grazie a tecnologia e produttività⁽⁶⁶⁾ – l'attuale deriva del diritto del lavoro: valo-

M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro*, cit., pp. 39-108 e spec. p. 105, p. 107 e anche p. 261 e p. 346.

⁽⁶³⁾ Al punto da legittimare al suo interno tanto la visione della corrente del contropotere sindacale rappresentata da Gino Giugni e Giuseppe Federico Mancini, quanto l'impostazione del "garantismo" e dei diritti rappresentata dal gruppo dei giuristi raccolti attorno alla *Rivista Giuridica del Lavoro*. Sul punto cfr. la ricostruzione proposta da P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, 2009, qui p. 38 e p. 41.

⁽⁶⁴⁾ Così, con specifico riferimento alla vicenda dello Statuto dei diritti dei lavoratori, G. GIUGNI, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80*, in AIDLASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, 3-42, ora in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit., con il titolo *Il diritto del lavoro negli anni '80*, qui p. 303.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. U. ROMAGNOLI, *La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato)*, in G. ALPA, V. ROPPO (a cura di), *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Laterza, 2013, pp. 138-158, e, per le citazioni riportate nel testo, rispettivamente, p. 153 e p. 141. L'Autore (p. 139) imputa, in particolare, alla elaborazione progettuale di Gino Giugni e Giuseppe Federico Mancini i semi dell'attuale deriva della materia di cui l'art. 8 della l. n. 148/2011 rappresenterebbe la norma simbolo più «ustionante».

⁽⁶⁶⁾ Cfr. R. DEL PUNTA, *Il contratto collettivo aziendale*, in M. D'ANTONA (a cura di), *Lecture di diritto sindacale*, Jovene, 1990, qui pp. 293-294, con espresso riferimento a G.F. MANCINI, *Libertà sindacale e contratto collettivo "erga omnes"*, in *RTDPC*, 1963, qui pp. 591-592. Invero, si può anche ricordare come, in una delle prime monografie che hanno concorso a delineare i contorni del contratto aziendale come fenomeno giuridico, lo stesso Umberto Romagnoli parlasse della nascita del contratto aziendale per "invenzione" del sistema sindacale collocando la fattispecie nel contesto della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici come rielaborata per il fenomeno sindacale da

rizzando la dimensione «patrimoniale e mercatistica degli interessi in gioco» questa legislazione – e la dottrina che l’ha sostenuta ⁽⁶⁷⁾ – non potrebbe insomma dirsi estranea «al processo di decostituzionalizzazione che ha fatto defluire e allontanare il lavoro, le sue regole e la sua rappresentanza sociale dalla sfera di un superiore interesse presidiato dallo Stato» ⁽⁶⁸⁾.

Il tema della autorità e della distribuzione del potere resta indubbiamente centrale, anche in una fase storica di diminuita importanza del lavoro nella fabbrica industriale, nella messa a fuoco degli elementi che concorrono a delineare, con più precisione e in termini operativi, il rapporto giuridico tra la persona e il lavoro nel mercato e, più ancora, nella esecuzione giorno dopo giorno della prestazione dedotta in contratto. Il tentativo di contribuire alla «emancipazione della teoria della subordinazione da quella del contratto di lavoro», mediante gli elementi di bilanciamento e contro-potere normativo offerti da una democrazia industriale riconosciuta dalla Carta costituzionale ⁽⁶⁹⁾, ha indubbiamente il pregio di recuperare spazi reali di autonomia e, dunque, di piena soggettività contrattuale ⁽⁷⁰⁾ della

Gino Giugni. Si veda U. ROMAGNOLI, *Il contratto collettivo di impresa*, Giuffrè, 1963, qui p. 5. In tema cfr. anche F. LUNARDON, *Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia*, in AIDLASS, *La relazioni sindacali nell’impresa. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Copanello, 24-25 giugno 2011*, Giuffrè, 2012, spec. pp. 73-79, e P. ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberalizzazione alla legge sui licenziamenti*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2009, qui pp. 44-45.

⁽⁶⁷⁾ L’impressione, pur senza mai essere citato, è che il saggio di Umberto Romagnoli si riferisse (anche) al mio *L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello Statuto dei lavori di Marco Biagi*, in *DRI*, 2012, pp. 78-92, dove, rispetto alla genesi e agli obiettivi dell’art. 8, si richiamava la produzione scientifica di Marco Biagi che molto deve, sul piano della ispirazione e della elaborazione progettuale, al pluralismo ordinamentale di Gino Giugni e Giuseppe Federico Mancini.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. U. ROMAGNOLI, *La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato)*, cit., p. 141.

⁽⁶⁹⁾ Ci si riferisce alla lettura offerta da R. FLAMMIA, *Contributo all’analisi dei sindacati di fatto*, Giuffrè, 1963, pp. 63-76, considerando il complesso degli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 35, 39, primo comma, e 40 Cost. Per un significativo sviluppo di questa linea di pensiero si veda S. LIEBMAN, *Contributo allo studio della contrattazione collettiva nell’ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, 1986, qui pp. 61-66.

⁽⁷⁰⁾ Per le origini della immagine, risalente a Lujo Brentano e Philipp Lotmar, del contratto collettivo come «strumento di “riconquista collettiva” della soggettività contrattuale, persa dal singolo lavoratore sul piano della contrattazione individuale», si veda G.

persona e non di un semplice individuo isolato ⁽⁷¹⁾ sul mercato; spazi che sarebbero per contro irrimediabilmente compressi dall'impiego della tecnica di tutela propria della norma inderogabile di matrice eteronoma ⁽⁷²⁾ e più ancora da quelle logiche di *status* di chi invoca il primato dello Stato sulla contrattazione. Più di un dubbio emerge tuttavia – ben oltre i limiti di una impostazione che è stata ritenuta «troppo sofisticata» ⁽⁷³⁾ – con riferimento alla persistente attualità di una (ipotesi di) teoria generale del rapporto di lavoro fondata su due elementi costitutivi della fattispecie in evidente declino come la nozione giuridica di subordinazione e la rappresentanza sindacale dei lavoratori intesi alla stregua di classe sociale. Non pochi sono i fattori di ordine economico e sociale che tendono oggi, per un verso, «ad affrancare l'attività d'impresa complessivamente considerata da buona parte dei vincoli giuridici (legali e contrattuali), politici e sindacali costruiti in un secolo di conflitto tra i contrapposti interessi organizzati» ⁽⁷⁴⁾ e, per l'altro verso, ad affidare alle dinamiche del mercato la regolazione di relazioni di lavoro «incentrate sull'individuo e non più sul collettivo» ⁽⁷⁵⁾. Sta di fatto che, proprio nel momento in cui la ri-

VARDARO, *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, Franco Angeli, 1985, qui p. 41 e p. 79, nota 33.

⁽⁷¹⁾ Nella letteratura pubblicistica e nella filosofia del diritto è del resto netta la distinzione concettuale tra «persona» (intesa come essere in relazione con gli altri e la società) e «individuo» (inteso come monade chiusa nel suo egoismo). Con riferimento alle considerazioni svolte nel testo si veda P. RESCIGNO, *Le società intermedie*, in *il Mulino*, 1958, pp. 3-34, dove si giunge ad affermare che l'esistenza singolare si fa persona soltanto attraverso la socialità e l'appartenenza alle cosiddette «società intermedie». Contro questa impostazione si veda S. COTTA, voce *Persona* (Filosofia del diritto), in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, 1983, qui pp. 163-164. Cfr. altresì M.A. CATTANEO, *Persona e Stato di diritto*, Giappichelli, 1994, qui pp. 66-82.

⁽⁷²⁾ Giova ricordare che M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione*, cit., qui p. 346, «attribuisce alla democrazia industriale un ruolo non eteronomo, ma di contro-bilanciamento della autonomia» che è invece negata all'interno della categoria della subordinazione.

⁽⁷³⁾ Così: G. FERRARO, *Gli anni '80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2009, qui p. 206.

⁽⁷⁴⁾ Così: M.G. GAROFALO, *Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale*, cit., qui p. 139.

⁽⁷⁵⁾ In questi termini, e proprio con riferimento alla proposta di Marcello Pedrazzoli, L. ZOPPOLI, *Contratto, contrattualizzazione, contrattualismo: la marcia indietro del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2011, I, qui p. 176 e nota 5. Segnala il ritardo storico della teoria di Pedrazzoli anche F. CARINCI, *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.IT, 2007, n. 54, qui p. 33.

flessione giuridica sul lavoro in Italia giungeva a segnalare quella ineliminabile continuità tra «individuale» e «collettivo» negata dalla fattispecie della subordinazione, la letteratura sociologica sentenziava, con le ricerche di Alain Touraine sulla coscienza di classe, che se anche il ruolo del sindacalismo non è ancora terminato certamente «la storia del movimento operaio sta finendo»⁽⁷⁶⁾.

Anche a voler prescindere dalle ricostruzioni del contratto collettivo come espressione di eteronomia⁽⁷⁷⁾, la narrativa del «*countervailing power*» non pare in effetti in grado di spiegare le ragioni della perdita di effettività⁽⁷⁸⁾ – e tanto meno della supposta deriva⁽⁷⁹⁾ – del diritto del lavoro a fronte delle più recenti trasformazioni demografiche e tecnologiche che, in uno con la «grande crisi» di inizio millennio⁽⁸⁰⁾, hanno profondamente cambiato le logiche di potere e gli interessi (sempre più eterogenei) che si confrontano nei moderni mercati del lavoro⁽⁸¹⁾. Del resto, seppure rimane ancora forte una domanda di tutela e protezione della persona che lavora, si può più a fondo dubitare che oggi il mercato del lavoro sia ancora il luogo in cui, per dirla con Karl Marx e Max Weber, si

⁽⁷⁶⁾ Si veda, in particolare, A. TOURAINE, M. WIEVIORKA, F. DUBET, *Le mouvement ouvrier*, Fayard, 1984 (trad. it. *Il movimento operaio*, Franco Angeli, 1988, p. 373 per la citazione riportata nel testo).

⁽⁷⁷⁾ Sul processo di tendenziale equiparazione o, comunque, assimilazione funzionale e dunque fungibilità, tra le norme imperative di legge e le manifestazioni della autonomia collettiva si veda, per tutti, G. FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Cedam, 1981; M. RUSCIANO, *Contratto collettivo e autonomia sindacale*, Utet, 1984; G. VARDARO, *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, cit.

⁽⁷⁸⁾ Come bene ha rilevato R. FLAMMIA, *Contributo all'analisi dei sindacati di fatto*, cit., p. 36, «il legislatore [...] in tanto può e deve tutelare statualmente gli interessi del lavoro, in quanto l'autotutela extra statuale non sia effettiva».

⁽⁷⁹⁾ Ancora U. ROMAGNOLI, *La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato)*, cit.

⁽⁸⁰⁾ Per una suggestiva lettura della «grande crisi» nella ottica del valore del lavoro si veda R. FREEMAN, *Nuovi ruoli per i sindacati e per la contrattazione collettiva dopo l'implosione del capitalismo di Wall Street*, in *DRI*, 2012, pp. 267-294, che sottolinea la necessità che «il lavoro abbia una voce più forte anche sulle questioni economiche che esulano dal mercato del lavoro».

⁽⁸¹⁾ In questo senso si veda ancora H.W. ARTHURS, *Mining the Philosophers' Stone: Sixteen Tons and What Do You Get? Another Day Older and Deeper in Doubt*, cit., qui p. VIII.

formano quelle «classi sociali»⁽⁸²⁾ che hanno dato corpo alla contesa industriale del Novecento e su cui la Scuola di Oxford ha fondato la teoria della contrapposizione tra potere (impresa) e contropotere (sindacato)⁽⁸³⁾. A ben vedere, anzi, si può persino dubitare che il mercato e il lavoro salariato rappresentino il meccanismo centrale della distribuzione sociale nelle moderne economie⁽⁸⁴⁾ in presenza di robuste sperimentazioni di forme di reddito di base (*infra*, Parte II, § 4), manifestazione tangibile di quella «dissociazione progressiva tra lavoro e cittadinanza» – di cui parlava già Ralf Dahrendorf sul finire degli anni Ottanta⁽⁸⁵⁾ – in una prospettiva ritenuta «sempre più realistica di un mondo senza lavoro», dove cioè «il lavoro, da essere un peso, è diventato un privilegio» per pochi⁽⁸⁶⁾.

Possiamo certamente convenire con quanti affermano che ci sia ancora molto fordismo nel post-fordismo⁽⁸⁷⁾ e che, nonostante tutto, persista nella società una forte domanda di sicurezza del «posto di lavoro». È tuttavia l'esito applicativo dell'estremo quanto controverso tentativo di rivitalizzare il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante generosi incentivi economici e normativi⁽⁸⁸⁾, a confermare come

⁽⁸²⁾ Cfr. R. DAHRENDORF, *Classi e conflitto di classe nella società industriale*, Laterza, 1971. Sulla «sparizione della classe sociale» si veda C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza, 2009, spec. pp. 60-78.

⁽⁸³⁾ Cfr. H.A. CLEGG, A. FLANDERS, A. FOX, *La contesa industriale. Contrattazione, conflitto, potere nella scuola di Oxford*, Edizioni Lavoro, 1980.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. E. REYNERI, *Mercato e politiche del lavoro*, in G.P. CELLA, T. TREU (a cura di), *Le nuove relazioni industriali*, il Mulino, 1998, qui p. 407.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. R. DAHRENDORF, *Il conflitto sociale nella modernità. Saggio sulla politica della libertà*, Laterza, 1992 (ma 1989), spec. il cap. 7 e, rispettivamente, pp. 176, 170 e 171 per le tre citazioni riportate nel testo.

⁽⁸⁶⁾ Si veda ancora, con considerazioni oggi più attuali e incisive di quanto si potesse intuire sul volgere del Novecento, R. DAHRENDORF, *Il conflitto sociale nella modernità*, cit., spec. il cap. 7 (*Il conflitto dopo la classe*), e pp. 170 e 171 per le citazioni riportate nel testo.

⁽⁸⁷⁾ Così: A. ACCORNERO, *Lectio doctoralis. Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti*, in *Annali dell'Università di Ferrara, Scienze giuridiche, Nuova serie*, 2000, vol. 14, qui p. 31. Nella letteratura giuridica si veda, per tutti, L. ZOPPOLI, *Emancipazione e biodiversità nel diritto del lavoro*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi*, cit., qui p. 474.

⁽⁸⁸⁾ In tema si veda G. LUDOVICO, *Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele crescenti: gli obiettivi e i risultati del Jobs Act tra flessibilità e incentivi economici*, in *DRI*, 2018, pp. 63-104. Per le ragioni di questa impostazione di politica legislativa si veda M. DEL CONTE, *Premesse e prospettive del Jobs Act*, in *DRI*, 2015, pp. 939-960.

quell'ideale giuridico del lavoro stabile e a tempo pieno, rispondente al concetto giusnaturalistico di proprietà del posto lavoro⁽⁸⁹⁾, non sia più oggi in grado di interpretare, in termini di effettività, le trasformazioni del lavoro e della impresa (*infra*, Parte II, § 1). E questo non solo perché pare lecito dubitare – una volta superato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – del regime di stabilità di un lavoro tutelato da più o meno robusti regimi risarcitori di natura monetaria⁽⁹⁰⁾. Rilevano piuttosto le dinamiche reali di un mercato che, nel registrare l'esplosione di una pluralità di forme di lavoro a tempo e non di rado senza contratto o persino senza un mercato⁽⁹¹⁾, si mostrano più forti di ogni soluzione tecnica adottata, tra gli opposti del garantismo e della deregolazione, nelle alterne vicende della legislazione del lavoro.

Il quadro sopra descritto risulta poi, come noto, ulteriormente complicato dalla globalizzazione della economia, dei mercati e delle catene di produzione del valore, che, inevitabilmente, ha cambiato «the way we think about labor law and labor policy»⁽⁹²⁾ e la funzione stessa della contrattazione collettiva nazionale come istituzione di governo del mercato del lavoro⁽⁹³⁾. Se la funzione storica della norma lavoristica è stata quella di

⁽⁸⁹⁾ Parla di «ideologia giusnaturalistica della *job property*» Luigi Mengoni nella già ricordata Intervista pubblicata sulla *Rivista Italiana di Diritto del lavoro* del 1992.

⁽⁹⁰⁾ Luigi Montuschi in E. DAGNINO, *Dialoghi con l'Accademia: a confronto con i Maestri*, cit., p. 5, dove si legge «mettere al centro della disciplina del mercato del lavoro un “contratto a tempo indeterminato”, che sostanzialmente non è più tale perché non è più assistito dalla stabilità reale, introduce una sorta di finzione».

⁽⁹¹⁾ Tra i primi a segnalare queste modificazioni, tra mercato e non mercato, che sfidano le tradizionali categorie giuridiche di classificazione e inquadramento del lavoro a fronte di una crescente domanda di rispetto della dignità umana si veda R. BLANPAIN, *Work in The 21st Century*, in R. BLANPAIN (ed.), *Law in Motion*, Kluwer Law International, 1997, pp. 883-911.

⁽⁹²⁾ Così: H.W. ARTHURS, *Reinventing Labor Law for the Global Economy: The Benjamin Aaron Lecture*, in *Berkeley Journal of Employment & Labor Law*, 2001, qui p. 281. Tra i primi ad occuparsi della questione, A. PERULLI, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, Cedam, 1999, cui *adde* A. LASSANDARI, *La tutela collettiva nell'età della competizione economica globale*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.INT, 2005, n. 25, e anche J.L. GIL Y GIL, *Globalización y universalidad del derecho: la lex mercatoria y el derecho internacional del trabajo en el mercado global*, in *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 2016, pp. 3-47.

⁽⁹³⁾ Si veda G.P. CELLA, *Mercato senza pluralismo. Relazioni industriali e assetti liberal-democratici*, in *Sociologia del Lavoro*, 2013, pp. 19-36, che a sua volta rinvia alla elaborazione di Karl Polanyi sul contratto collettivo come istituzione del mercato finalizzata ad interferire sulle leggi dell'offerta e della domanda relativamente al lavoro umano. Sugli effetti della globalizzazione rispetto alle manifestazioni di tutela collettiva

imporre, già nelle fasi di incontro tra la domanda e l'offerta, un riequilibrio tra le diverse posizioni di potere delle parti individuali del rapporto di lavoro alla stregua di una «*common rule*»⁽⁹⁴⁾, ciò è potuto avvenire nella misura in cui il campo di applicazione della regolazione risultava coincidente con il mercato del lavoro di riferimento per le singole imprese. È acquisizione risalente – e quasi rassegnata – della dottrina giuslavoristica la consapevolezza che la perdita di sovranità statale sulle regole che governano i meccanismi di produzione e di trasferimento della ricchezza abbia inciso «indirettamente, ma in modo decisivo sulla disciplina del lavoro», aggirandone efficacia ed effettività⁽⁹⁵⁾. V'è chi ha parlato, in proposito, di un diritto del lavoro senza Stato⁽⁹⁶⁾ per denunciare lo sviluppo di un mercatismo globale e senza regole che spiazza la applicazione dei cosiddetti *core labour standards* e la piena operatività nella realtà effettuale dei valori espressi nelle Carte costituzionali e nei sempre più numerosi trattati internazionali.

I limiti del presente lavoro non consentono di procedere oltre su questo punto nevralgico della riflessione sulle tutele nei nuovi mercati globali; tema che di per sé meriterebbe uno studio a se stante. L'urgenza di un nuovo ordine giuridico globale è in ogni caso evidente⁽⁹⁷⁾. È del resto un crudo dato di fatto che l'integrazione della Cina, dell'India e degli ex Paesi del blocco sovietico nel sistema commerciale internazionale abbia drasticamente raddoppiato, nell'arco di pochi anni, l'offerta di lavoro sui mercati globali aggiungendo relativamente poco capitale⁽⁹⁸⁾ e che la pressione dei flussi migratori (destinata ora ad aumentare a causa dei

si veda A. LASSANDARI, *La tutela collettiva nell'età della competizione economica globale*, cit.

⁽⁹⁴⁾ S. WEBB, B. WEBB, *Industrial Democracy*, Longmans, 1926 (ma 1897), p. 715 e p. 732.

⁽⁹⁵⁾ Così T. TREU, *L'internazionalizzazione dei mercati: problemi di diritto del lavoro e metodo comparato*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, Giuffrè, 1994, qui p. 1122.

⁽⁹⁶⁾ Così già H.W. ARTHURS, *Labour Law Without the State*, in *University of Toronto Law Review*, 1996, pp. 1-45, e ora K. BANKS, *Workplace Law Without the State?*, in S. ARCHER, D. DRACHE, P. ZUMBANSEN (eds.), *The Daunting Enterprise of the Law: Essays in Honour of Harry W. Arthurs*, McGill-Queen's University Press, 2017.

⁽⁹⁷⁾ In tema si veda già U. ROMAGNOLI, *Per un diritto del lavoro post-industriale e soprannazionale*, in *LD*, 1999, pp. 209-219.

⁽⁹⁸⁾ Si vedano le considerazioni di R. FREEMAN, *The Great Doubling: The Challenge of the Growing Globalization of Labor Markets to Economic and Social Policy*, in E. PAUS (ed.), *Global Capitalism Unbound: Winners and Losers from Offshore Outsourcing*, Palgrave MacMillan, 2007, pp. 23-39.

cambiamenti climatici) abbia destabilizzato i vecchi equilibri dei mercati nazionali e locali del lavoro e delle filiere della produzione, incrementando la quota di quella «manodopera di riserva» disposta a tutto – e, dunque, anche ad accettare un lavoro non dignitoso – pur di sopravvivere⁽⁹⁹⁾.

In questi termini pare pertanto ancora oggi corretto parlare, più che di crisi del diritto del lavoro, di «diritto della crisi e/o della trasformazione»⁽¹⁰⁰⁾: una trasformazione che sta ancora a metà del percorso storico tra un prima che conosciamo e un dopo che è ancora tutto da decifrare e costruire. Gli scenari aperti dalla quarta rivoluzione industriale, in uno con l'esplosione di una questione demografica e ambientale senza precedenti e che pone nuove pressioni sui sistemi di relazioni industriali e di welfare, confermano che quella che chiamiamo crisi è niente altro che una lenta quanto profonda trasformazione economica e sociale che, questa volta, sfida in radice il paradigma originario del diritto del lavoro (*infra*, Parte I, § 2) e non più solo le tante ideologie che lo sostengono o lo contrastano. Una trasformazione che, come già si poteva intuire sul volgere del secolo breve, ha preso le mosse non tanto e non solo dal superamento dell'archetipo industrialista del lavoro salariato, quanto dalla emersione in termini oggi quantitativamente rilevanti di forme di lavoro non produttivo o, comunque, di un lavoro senza un mercato o un valore di mercato (*infra*, Parte II, § 5).

Tutto questo non vuol dire che le regole del lavoro non influenzino più le dinamiche di potere e di libertà dentro l'arena dello scontro politico e sindacale, così come nei luoghi di lavoro, a partire dalla determinazione dei salari. Non rappresentano, da questo punto di vista, una vera e neppure risolutiva novità le recenti proposte di regolazione per legge dei trattamenti salariali minimi⁽¹⁰¹⁾, che pure cercano di fornire una soluzione al

⁽⁹⁹⁾ Cfr. W. STREECK, *How Will Capitalism End?*, cit., p. 54.

⁽¹⁰⁰⁾ Così, in termini quanto mai attuali, G. GIUGNI, *Il diritto del lavoro negli anni '80*, cit., p. 304. Sul problema della regolazione del lavoro che cambia nel «lungo attraversamento del post-fordismo» si veda, per tutti, M. CARRIERI, *La regolazione del lavoro. Dopo l'era dell'instabilità*, Ediesse, 2011, spec. pp. 15-43 e p. 16 per la citazione.

⁽¹⁰¹⁾ Sulla via italiana al salario minimo e le proposte di disciplina per via legislativa si vedano M. DELFINO, *Salario legale, contrattazione collettiva e concorrenza*, Editoriale Scientifica, 2019; P. PASCUCCI, *Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?*, Franco Angeli, 2018, e E. MENEGATTI, *Il salario minimo legale. Aspettative e prospettive*, Giappichelli, 2017.

fenomeno relativamente nuovo dei lavoratori poveri e dei poveri da lavoro (¹⁰²). Ma certamente deve fare riflettere in profondità la comunità dei giuslavoristi la sperimentazione, al di fuori del tradizionale sistema di protezione sociale, di forme di reddito di cittadinanza sociale non direttamente legate al lavoro che sfidano frontalmente la storia e i fondamenti filosofici del diritto del lavoro.

Per collocare la nostra riflessione in una dimensione realistica, ci pare che il diritto del lavoro debba insomma prendere coscienza dei propri limiti rispetto alla complessità dei problemi che emergono nell'accostare oggi la persona e il lavoro lungo il limitato orizzonte delle tutele una volta messe in conflitto con le dinamiche del mercato. Le determinanti economiche e sociali della crescente disuguaglianza e l'esplosione di forme di lavoro povero sono infatti sempre più lontane dai luoghi di lavoro e dalle giurisdizioni dei governi nazionali (¹⁰³) e dipendono, in misura sempre più prevalente, dalla ristrutturazione del sistema commerciale internazionale, dal governo di flussi migratori alimentati da guerre e da un imponente cambiamento climatico, dalle politiche demografiche e ambientali, dalla tassazione del capitale, dalla pressione fiscale e contributiva, dalla regolazione della finanza, dal buon funzionamento e dai poteri delle istituzioni sovranazionali.

In termini di messa a fuoco del problema, le considerazioni che precedono ci consentono in ogni caso di sgombrare il campo dalla retorica insidiosa (¹⁰⁴) di quei discorsi di valore che, non troppo paradossalmente, diventano via via più numerosi e insistenti – anche nella recente legislazione del lavoro enfaticamente intitolata alla dignità del lavoro (¹⁰⁵) – a mano a mano che cresce il tasso di ineffettività delle regole e con esso anche la distanza tra chi lavora e chi parla del lavoro. Un monito questo di cui

(¹⁰²) In tema si veda C. SARACENO, *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Feltrinelli, 2015, qui pp. 51-65.

(¹⁰³) Sono lontani i tempi in cui, nel riflettere sui rapporti tra disciplina giuridica e mercato del lavoro, la dottrina giuslavoristica italiana individuava i limiti di ogni intervento legislativo di controllo pubblico del mercato del lavoro «nel quadro di un'economia programmata» e cioè dentro precise politiche economiche nazionali. Si veda L. MENGONI, *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro*, in AIDLASS, *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979*, Giuffrè, 1980, qui p. 32.

(¹⁰⁴) Lo spunto è tratto ancora una volta da P. LEVI, *La chiave a stella*, cit., qui p. 79.

(¹⁰⁵) Cfr. il d.l. 12 luglio 2018, n. 87, *Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*.

la comunità dei giuslavoristi dovrebbe essere ben consapevole se è vero che la nostra disciplina è uno dei rarissimi casi in cui l'impegno intellettuale per il cambiamento è stato pagato nella carne di chi ha osato immaginare e progettare il nuovo ⁽¹⁰⁶⁾.

In questo senso, la citazione di Primo Levi riportata in testa al volume vuole essere una sorta di manifesto della linea di analisi che si intende sviluppare nel corso della presente riflessione. Perché se è malinconicamente vero che aumentano le insicurezze, le diseguaglianze e le ingiustizie sul lavoro, è altrettanto ragionevole e plausibile per il giurista del lavoro ricercare una risposta e una reazione, «oggi e qui» e non nel regno di Utopia ⁽¹⁰⁷⁾, senza farsi carico di quelle promesse rivoluzionarie e di quelle istanze totalizzanti che tanto hanno condizionato l'evoluzione recente del nostro diritto del lavoro più nei termini di un diritto al servizio di valori affermati solo sulla carta – e delle contese politiche e sociali ad essi sottostanti – che delle persone reali fatte di carne e ossa. Contro quelle che Mario Napoli chiamava «le ideologie forti del lavoro» ⁽¹⁰⁸⁾ ci pare, in effetti, più fruttuosa e densa di ricadute pratiche e progettuali una riflessione che metta al centro del diritto del lavoro non più un concetto astratto di lavoro, ma l'idea della persona che lavora ⁽¹⁰⁹⁾ e, dunque, la sua soggettività e la sua intera personalità. Un diritto promozionale ⁽¹¹⁰⁾ capace di coltivare, anche per le attività più umili e prive di qualificazione, la dimensione della libertà *del* lavoro come «frontiera della difesa

⁽¹⁰⁶⁾ Il riferimento nel testo è a J. GUITTON, *Il lavoro intellettuale*, San Paolo, 1987, p. 19, dove si legge: «nei mestieri puramente intellettuali generalmente ci si impegna senza rischiare. Ed io ho spesso pensato che ciò che molti apprezzano nella libertà di opinione è la certezza di non dover rispondere nella carne dei loro pensieri».

⁽¹⁰⁷⁾ P. LEVI, *op. loc. ult. cit.*

⁽¹⁰⁸⁾ M. NAPOLI, *La filosofia del diritto del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, cit., qui p. 57.

⁽¹⁰⁹⁾ Ancora M. NAPOLI, *La filosofia del diritto del lavoro*, cit., qui pp. 57-58.

⁽¹¹⁰⁾ È stato questo il cuore del progetto riformatore di Marco Biagi ispirato alla visione proattiva della Strategia europea per l'occupazione. Cfr. M. BIAGI, *L'impatto della Employment European Strategy sul ruolo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, in L. MONTUSCHI, M. TIRABOSCHI, T. TREU (a cura di), *Marco Biagi, un giurista progettuale*, Giuffrè, 2003 (ma 2000), spec. p. 71, dove scrive: «lontani dal considerarlo ideologicamente responsabile della mancanza di nuova occupazione, il diritto del lavoro deve orientarsi di più verso il suo nuovo ruolo in una prospettiva promozionale». Vedi anche M. BIAGI, *Progettare per modernizzare*, in T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, il Mulino, 2001, pp. 269-395.

della persona» *anche* nelle sue scelte lavorative ⁽¹¹¹⁾ e che, per questo, necessita oggi di una nuova ontologia del lavoro (*infra*, Parte II, § 5). Un diritto del lavoro inteso, nei termini che preciseremo (*infra*, Parte I, § 1), come *regolazione* (e non negazione) del mercato ⁽¹¹²⁾; un diritto capace di pensare e progettare quelle grandi «reti di protezione che rendono umano il lavoro», anche quando si svolga in «una realtà organizzativa aliena» ⁽¹¹³⁾ e che sappia in parallelo offrire sostegno e prospettive a quanti un lavoro non lo hanno mai avuto, lo stanno perdendo o semplicemente vogliono cambiarlo perché non rispondente ai propri desideri di felicità e realizzazione.

⁽¹¹¹⁾ Sul punto si veda già A. CATAUDELLA, M. DELL'OLIO, *Il lavoro e la produzione*, in N. LIPARI (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Laterza, 1974, spec. p. 229, dove, con riferimento all'art. 4 della Carta costituzionale, si legge: «la rispondenza del lavoro, congiuntamente, alle attitudini e alle scelte del singolo [...] deve considerarsi [...] una sorta di frontiera della difesa della persona, giacché anche la vera o presunta rispondenza alle attitudini, in mancanza della libertà delle scelte, potrebbe determinare o coprire nuove forme di coazione della persona».

⁽¹¹²⁾ «Labour Law as Labour Market Regulation» come affermano R. MITCHELL, C. ARUP, *Labour Law and Labour Market Regulation*, in A. ARUP, J. HOWE, R. MITCHELL, P. GAHAN, R. JOHNSTONE, A. O'DONNELL (eds.), *Labour Law and Labour Market Regulation. Essays on the Construction, Constitution and Regulation of Labour Markets and Work Relationships*, The Federation Press, 2006, pp. 3-6. Si vedano anche R. MITCHELL, C. ARUP, *Dal diritto del lavoro al diritto del mercato del lavoro*, in *DRI*, 2008, pp. 293-310, e J. HOWE, *The Broad Idea of Labour Law: Industrial Policy, Labour Market Regulation, and Decent Work*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *op. cit.*, pp. 295-314. Nella letteratura italiana cfr. R. DEL PUNTA, *Ipotesi sul diritto del lavoro*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, cit., qui pp. 252-253.

⁽¹¹³⁾ M. NAPOLI, *La filosofia del diritto del lavoro*, cit., pp. 58-59. Vedi anche P. OLIVELLI, *Il lavoro come valore*, in *Scritti in onore di Giuseppe Suppiej*, Cedam, 2005, pp. 761-770.

PARTE I
IL LAVORO NON È UNA MERCE

1. Ordine giuridico del mercato del lavoro e sistema dei valori

«È merito del liberalismo l'aver configurato il contratto di lavoro come contratto di scambio e la forza-lavoro come merce. Ma è colpa del liberalismo l'aver configurato il contratto di lavoro *soltanto* come contratto di scambio e la forza-lavoro *soltanto* come merce». In queste due proposizioni – come ha efficacemente sostenuto Franz Neumann in una conferenza tenuta a Düsseldorf l'8 settembre 1950 presso la Commissione sociopolitica del DGB ⁽¹⁾ – «è racchiusa l'intera problematica del diritto del lavoro» e, aggiungiamo noi, anche la sua evoluzione storica.

Ricollegandoci al ragionamento svolto in precedenza nella posizione del problema, in questa affermazione di Neumann – e in analoghe asserzioni di John Commons ⁽²⁾, il padre delle relazioni industriali – possiamo infatti cogliere, in termini di estrema sintesi, tanto le ragioni di un intervento statale volto a governare le dinamiche – e le possibili degenerazioni – di uno scambio contrattuale del tutto particolare, in ragione del fatto che «un uomo esercita il proprio dominio su altri uomini» ⁽³⁾, quanto l'importanza del riconoscimento e della promozione del fenomeno sindacale – dello sciopero e del contratto collettivo – come forma di controllo sociale e di regolazione condivisa del mercato del lavoro ⁽⁴⁾. La regolazione del mercato del lavoro altro non è, allora, che una possibilità storica, accolta e favorita dai compromessi e dai valori che fondano le Carte costituzionali post-liberali ⁽⁵⁾, di composizione giuridica di un conflitto

⁽¹⁾ F.L. NEUMANN, *Il diritto del lavoro nella società moderna*, in F.L. NEUMANN, *Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura*, il Mulino, 1983 (ma 1950), qui p. 397 (corsivo dell'Autore).

⁽²⁾ J.R. COMMONS, *Industrial Goodwill*, McGraw-Hill, 1919, spec. p. 17, dove, al pari di Franz Neumann, afferma: «The machinery theory, like the commodity theory of labor, is not false, it is incomplete. You cannot, it is true, overcome the law of supply and demand. But you can modify it, if you know how, within limits». Nella letteratura italiana d'obbligo il rinvio a P. ICHINO, *Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics*, Giuffrè, 2004, qui p. 33: «capire il lavoro *come merce*, ovvero studiare i meccanismi del mercato, è indispensabile per poter fare sì che il lavoro non sia *soltanto* una merce, per difendere la persona di cui esso è espressione dal pericolo a cui il mercato può esporla» (corsivo dell'Autore).

⁽³⁾ F.L. NEUMANN, *Il diritto del lavoro nella società moderna*, cit., p. 400. Per un ulteriore parallelo con l'istituzionalismo nord-americano della Scuola del Wisconsin si veda S. PERLMAN, *A Theory of the Labor Movement*, Kelley, 1979 (ma 1928).

⁽⁴⁾ F.L. NEUMANN, *Il diritto del lavoro nella società moderna*, cit., p. 400 e p. 404.

⁽⁵⁾ Nel ripercorrere la vicenda politico-costituzionale del lavoro nella repubblica di Weimar, G. VARDARO, *Introduzione alla edizione italiana*, in F.L. NEUMANN, *Il diritto*

sociale aperto tra lavoratori e imprese ⁽⁶⁾ che, nelle società democratiche e pluraliste, vede coinvolto anche lo Stato in termini di arbitro o pacificatore ⁽⁷⁾. Che è tuttavia cosa ben diversa da una presunta contrapposizione ontologica tra l'essere naturale del «mercato» e il dover essere giuridico della normativa che ne consegue di «tutela» della persona che lavora.

L'ordine giuridico del mercato – come ha spiegato Natalino Irti ⁽⁸⁾ – può dirsi schiettamente liberale solo nel senso che «consegna alla libertà degli uomini, quale si svolge nelle lotte politiche e nelle scelte legislative, il potere di conformare l'economia, e di volerne questo o quell'assetto». Accostare, nei limiti di un ragionamento giuridico, la persona e il lavoro non può pertanto significare opporre le tutele o le regole al mercato, perché l'economia di mercato è una costruzione sociale, non un ordine trovato nella originaria natura degli uomini ⁽⁹⁾: la sua configurazione e il suo assetto dipendono storicamente non da astratti quanto generici valori, ma da precise scelte politiche di valore ⁽¹⁰⁾, oggi orientate dalle Carte co-

del lavoro fra democrazia e dittatura, il Mulino, 1983, p. 26 e p. 34, sottolinea, rispetto al pensiero di Neumann, la forza (e non la debolezza) del costituzionalismo sociale nel fatto di comporsi la Costituzione «di proposizioni generiche e suscettibili di una molteplicità di interpretazioni contrastanti», tale da consentirne «un continuo adattamento alla mutabilità della storia».

⁽⁶⁾ E infatti la critica mossa da Mattia Persiani alle ricostruzioni del contratto di lavoro come contratto a causa associativa poggia sul presupposto che «la coscienza sociale e quella delle parti interessate, riflessa nella legge, escludano categoricamente siffatto interesse», essendo capitale e lavoro sempre valutati dall'ordinamento in termini oppositivi. Cfr. M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, 1966, qui p. 59, ma si vedano anche pp. 100-148.

⁽⁷⁾ Si veda A. SUPLOT, *The Dogmatic Foundations of the Market*, in *ILJ*, 2000, spec. pp. 334-336. Nella letteratura italiana si veda il classico studio di F. GALGANO, *Le istituzioni dell'economia capitalista*, Zanichelli, 1974, *passim*, qui p. 1.

⁽⁸⁾ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, 2004 (ma 1998).

⁽⁹⁾ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., qui IX. Nello stesso ordine di idee si veda la complessa lettura offerta sul versante della antropologia economica e della filosofia politica da K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Beacon Press, 2001 (ma 1944). Nella letteratura italiana si veda già G. GIUGNI, *Introduzione*, a S. PERLMAN, *Ideologia e pratica dell'azione sindacale*, La Nuova Italia, 1956, p. XII, dove ricorda che «per tutto il secolo XIX la scienza ufficiale manteneva salda una concezione meccanica dei rapporti economici [...], il mondo economico veniva osservato *sub specie aeternitatis*, e compito dell'economista era individuare la chiave della sua comprensione in un sistema di leggi fisse e universali».

⁽¹⁰⁾ Contro il normativismo (che, come noto, vede nella elaborazione di Hans Kelsen la sua massima espressione) già C. SCHMITT, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, il Mulino, 1972 (ma 1934), pp. 247-275, aveva magi-

stituzionali, e da conseguenti soluzioni tecniche e normative che conferiscono *forma* alla economia ⁽¹¹⁾. Risolvendosi il mercato in un insieme di norme, che spetta ovviamente all'interprete ricondurre a sistema, e non in una realtà presente *in rerum natura*, conseguentemente «alla pluralità degli statuti normativi fa riscontro la pluralità dei mercati». Non si dà dunque un unico mercato «ma tanti mercati quante sono le conformazioni giuridiche dei rapporti di scambio» ⁽¹²⁾.

Non rientra nei limiti del presente contributo sviluppare le pur dense implicazioni di questa ipotesi ricostruttiva nell'ambito della teoria dei cosiddetti micro-sistemi normativi ⁽¹³⁾, del resto già più volte applicata, con risultati di indubbio interesse ⁽¹⁴⁾, dalla dottrina giuslavoristica. Può essere sufficiente limitarsi a osservare, a questo riguardo e in questa fase della nostra riflessione, che l'ordinamento giuridico posto dal diritto del la-

stralmente indicato come dietro la previsione normativa vi sia sempre la determinazione dell'atto di scelta e la relativa responsabilità politica. Sulla controversa evoluzione del pensiero di Carl Schmitt si veda comunque M. BENVENUTI, *Dal decisionismo alla dottrina dell'ordinamento concreto: il pensiero di Carl Schmitt alla prova del nazismo*, in *Diritto e Cultura*, 2005, pp. 137-168. Sulle connotazioni di valore che sottintendono il fenomeno giuridico e «il suo farsi nella dialettica della storia» si veda per tutti N. LIPARI, *Per un tentativo di definizione del «diritto»*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, tomo III, Giuffrè, 1995, pp. 1987-2013, p. 2007 per la citazione.

⁽¹¹⁾ Ancora N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., qui p. V e spec. p. 11 (corsivo dell'Autore). Si veda già N. IRTI, *Persona e mercato*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1995, I, 89-298.

⁽¹²⁾ Ancora N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., qui p. 91 (corsivo dell'Autore), con una affermazione di particolare importanza, una volta calata nei meccanismi reali di regolazione del lavoro, posto che ogni contratto collettivo, nel definire un insieme coerente e inscindibile di regole, ha l'aspirazione di disciplinare uno specifico mercato, come può essere il mercato del lavoro di un dato settore merceologico (nel caso di un contratto collettivo nazionale di lavoro) o anche un mercato interno del lavoro (nel caso di un contratto aziendale). Considerazione questa che ci porterà a parlare dei mercati del lavoro al plurale (si veda, *infra*, Parte II, § 3).

⁽¹³⁾ Si veda N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Giuffrè, 1989 (ma 1978), e ancora N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., pp. 90-93.

⁽¹⁴⁾ Si veda, in particolare, F. SCARPELLI, *Lavoratore subordinato e autotutela collettiva*, Giuffrè, 1993, spec. pp. 22-31, che ricostruisce in termini di (micro)sistema, sulla scorta dei principi e valori costituzionali, i già richiamati punti di connessione tra la dimensione individuale e quella collettiva di regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato. Si veda anche la suggestiva proposta di E. ALES, *Diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritti di cittadinanza sociale: per un "sistema integrato di micro-sistemi"*, in *ADL*, 2001, pp. 981-1007, che propone di conglobare nel diritto del lavoro la tutela a tutto campo della persona.

voro ⁽¹⁵⁾ non può comunque essere, per definizione e per sviluppo storico, un diritto del (solo) rapporto individuale di lavoro perché, prima ancora, è un sistema di norme di regolazione di un preciso mercato: il mercato dove si scambia una “merce” del tutto particolare quale è il lavoro umano. Un *diritto del mercato del lavoro*, dunque, come abbiamo ipotizzato nella posizione del problema; questo pur consapevoli di tutte le complicazioni normative che sorgono oggi, nel pluralismo ordinamentale che insiste sulla regolazione giuridica di un fattore mobile come il lavoro ⁽¹⁶⁾, a causa della globalizzazione delle filiere e delle catene di produzione del valore ⁽¹⁷⁾ e non più solo dei mercati di destinazione dei prodotti come avveniva nella prima fase del fenomeno.

Riconoscere che il mercato non è un ordine naturale che il diritto ha il compito di garantire o correggere, ma una istituzione sociale governata da regole giuridiche, ci consente di lasciare sullo sfondo quelle suggestioni ed emotività soggettive e collettive che troppo spesso condizionano, in negativo, la cultura giuslavoristica nell'accostare la persona e il lavoro nel prisma delle norme di tutela e delle logiche di mercato. È esattamente in questa direzione, di organizzazione e disciplina giuridica del mercato del lavoro ⁽¹⁸⁾, che per il giuslavorista è possibile esaltare e mettere al servizio della persona che lavora (e non di una idea astratta di lavoro) il sistema dei valori e dei principi costituzionali sottostante agli atti

⁽¹⁵⁾ L'espressione «ordinamento posto dal diritto del lavoro» è utilizzata nella classica accezione proposta da L. RIVA SANSEVERINO, *Diritto del lavoro*, Cedam, 1978, qui pp. 35-36, e cioè con riferimento al lavoro nell'impresa quale campo «istituzionale» di applicazione del diritto del lavoro «nel quale è possibile individuare e disciplinare tutti i vari elementi del rapporto nella loro specifica ed integrale forma di attuazione».

⁽¹⁶⁾ Sul tema della ineffettività degli standard internazionali di regolazione del lavoro nelle catene globali del valore e la debolezza di alternative come l'autoregolazione che si esprime nei codici di condotta delle imprese multinazionali, si veda R.M. LOCKE, *The Promise and Limits of Private Power Promoting Labor Standards in a Global Economy*, Cambridge University Press, 2013.

⁽¹⁷⁾ Quello delle catene globali del valore è un concetto introdotto, con riferimento alla economia dello sviluppo, da G. GEREFFI, *The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US Retailers Shape Overseas Production Networks*, in G. GEREFFI, M. KORZENIEWICZ (eds.), *Commodity Chains and Global Capitalism*, Praeger, 1994, pp. 95-122. Per l'evoluzione del concetto si veda R. BALDWIN, *How Building and Joining a Supply Chain Are Different and Why it Matters*, NBER Working Paper, 2011, n. 17716.

⁽¹⁸⁾ Per il primo tentativo legislativo, quantomeno consapevole, di predisporre in Italia una precisa «organizzazione e disciplina del mercato del lavoro» si veda il titolo II del d.lgs. n. 276/2003 di attuazione della legge Biagi.

di normazione statale che, direttamente o indirettamente, per il tramite dei sistemi di relazioni industriali, regolano l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Ed infatti – come ha sottolineato un giurista come Luigi Mengoni ⁽¹⁹⁾ che ben prima di Irti ha fornito un contributo decisivo per assegnare al diritto la funzione di strumento attivo dei processi economici, in virtù del quale l'ordine economico riceve impulso dalla volontà umana – se l'interprete «si arrestasse di fronte alla constatazione che quelle norme non configurano concreti istituti giuridici, ma prospettano soltanto la possibilità di porre limiti ad alcuni diritti fondamentali dell'individuo, diritto di proprietà, libertà di iniziativa economica, ecc., sulla base di principi generali indecifrabili in termini di qualificazioni giuridiche, egli lascerebbe il compito di determinazione dei loro contenuti alla politica pura, cioè all'ideologia» ⁽²⁰⁾.

Forse nulla di nuovo per il giurista del lavoro che è da sempre addestrato a rinvenire nel diritto la risposta dell'ordinamento giuridico alla questione sociale sollevata dal conflitto tra capitale e lavoro. Senonché ora, alla luce delle acquisizioni teoretiche che precedono, cambia (o dovrebbe cambiare) radicalmente per il giurista la prospettiva di analisi e anche di militanza o, meglio, di adesione a una precisa linea di politica del diritto. Perché il diritto del lavoro non disciplina conflitti tra valori o tra principi, ma, piuttosto, *conflitti di interessi* per come essi si manifestano nella dimensione storica della esperienza umana ⁽²¹⁾, e dunque in un determinato spazio economico e nel tempo alla luce delle trasformazioni del lavoro, della impresa e della società in generale. Parafrasando Irti ⁽²²⁾ – ma anche le riflessioni sul rapporto tra ordinamento giuridico e processi economici a cui erano pervenuti lo stesso Mengoni ⁽²³⁾ e, prima di lui, Tullio Ascarelli ⁽²⁴⁾ – potremmo concludere che le forme attraverso cui il diritto del

⁽¹⁹⁾ L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, il Mulino, 1985 (ma 1963), chiaramente a p. 156 e poi p. 148 e p. 161 per le citazioni nel testo.

⁽²⁰⁾ L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, cit., qui p. 161.

⁽²¹⁾ In tema cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *La «storicità» del diritto del lavoro*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, il Mulino, 2006, qui spec. p. 221.

⁽²²⁾ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 99.

⁽²³⁾ Si veda L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, cit., p. 162, dove parla di «analisi concreta degli interessi in gioco» e di «razionalizzazione degli interessi in conflitto».

⁽²⁴⁾ Si veda T. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, in T. ASCARELLI, *Problemi giuridici*, Giuffrè, 1959 (ma 1958), tomo I, spec. p. 47, dove critica

lavoro si appropria della persona e del mercato e ne dispiega i relativi valori nella concretezza mediatrice della legge – o dei corpi intermedi che concorrono all'esercizio del potere politico dello Stato ⁽²⁵⁾ – consistono dunque «nella *selezione analitica degli interessi* (considerati, di caso in caso, meritevoli o immeritevoli di tutela) e nella *costruzione artificiale del mercato*» ⁽²⁶⁾.

Quanto basta, in ogni caso, per respingere l'idea, questa volta da una prospettiva culturale e metodologica diversa da quella del pluralismo ordinamentale, che il diritto del lavoro sia storicamente chiamato a riconoscere e tutelare *dall'esterno* il lavoro quale espressione della libertà e dignità della persona e come parte integrante della sua vita. Infatti, e come verificheremo anche da altro punto di analisi, il paradigma fondativo del diritto del lavoro non è – e non poteva essere – programmaticamente contro il mercato ⁽²⁷⁾, l'impresa o l'iniziativa economica privata ⁽²⁸⁾ che, non a caso, entrano nelle Carte costituzionali come condizione di espressione e manifestazione concreta della persona e pre-condizione materiale dello stesso lavoro umano ⁽²⁹⁾.

l'idea di un «equilibrio economico considerato naturale» invitando piuttosto a pensare alle «regole vigenti», in un dato luogo e in un dato tempo storico, come a elementi di un ordine che, mediante quello sviluppo che solo il diritto può disegnare, è diretto a garantire «un equilibrio economico non più inteso come divinamente posto né come naturalmente necessario».

⁽²⁵⁾ Il riferimento è a L. MENGONI, *La partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, cit., pp. 177-208.

⁽²⁶⁾ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 99.

⁽²⁷⁾ Così, invece, U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato*, in *RTDPC*, 2005, *passim*, spec. p. 73, dove parla della «tendenza del diritto del lavoro a preconstituire regole *contro* il mercato» (corsivo dell'Autore).

⁽²⁸⁾ Sul punto si veda L. ZOPPOLI, *Lavoro, mercato e regole: alla ricerca di nuovi equilibri*, in *DML*, 1999, p. 423, dove, pur contrastando la tesi di uno spostamento delle tutele dal rapporto al mercato, sottolinea l'importanza di una riconciliazione tra diritto del lavoro e mercato: se è vero che «il lavoro non è una merce, (esso) non può essere valorizzato senza o contro il mercato».

⁽²⁹⁾ In questo senso si veda già M. MAZZIOTTI, *Diritto al lavoro*, Giuffrè, 1956, qui p. 73 e p. 151. Cfr. anche M. NAPOLI, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, in *Jus*, 2008, spec. p. 75, dove sottolinea che «il Diritto del lavoro dalle origini ai giorni nostri nel suo statuto epistemologico non ha mai ritenuto che il lavoro fosse un *prius*. Nella visione del Diritto del lavoro il *prius* logico e ontologico è costituito dall'impresa perché senza impresa non vi può essere lavoro subordinato». Nella letteratura anglosassone si veda A. HYDE, *What is Labour Law?*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *Boundaries and Frontiers in Labour Law*, Hart Pu-

Ha dunque pienamente ragione Mario Giovanni Garofalo ⁽³⁰⁾ quando critica lo slogan, che molti di noi hanno utilizzato, «meno tutele nel rapporto, più tutela nel mercato». Come altri prima di noi hanno bene precisato, lo spostamento dell'enfasi giuridica dalla regolamentazione del rapporto individuale a quella del mercato non può infatti essere affrontato nei termini semplicistici di un mutamento di ottica ⁽³¹⁾: anche le leggi di disciplina del rapporto individuale, nel determinare il giusto salario e le condizioni dello scambio, non possono infatti non influire sulle dinamiche di funzionamento dello stesso mercato del lavoro e sulle relative tutele, per la semplice ragione che il mercato è un sistema di regole che direttamente o indirettamente incidono sulle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Non si può, invece, condividere il suo ragionamento laddove contrappone le tutele al mercato rinvenendo nella cultura di impresa niente altro che «gli interessi di ciascun singolo imprenditore» ⁽³²⁾: opporre economico e sociale, ovvero microeconomia aziendale a macroeconomia, è certamente possibile ma, appunto, solo se si pensa al mercato del lavoro come a un ordine naturale oggetto di regolazione esterna da parte della sovrastruttura giuridica ⁽³³⁾. L'errore – concettuale prima ancora che giuridico – sta anche nel negare il valore costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, al punto da ridurla a mero interesse del singolo datore di lavoro, degradando così il mercato del lavoro da istituzione sociale e ordine giuridico dei processi economici e produttivi ⁽³⁴⁾ a regno incontrastato del (potere) capitalista e terreno privilegiato del conflitto di classe.

blishing, 2006, spec. p. 54. dove afferma: «when labour law addresses [...] market failures, it does not stand against the market. It enables it».

⁽³⁰⁾ M.G. GAROFALO, *Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, qui p. 141.

⁽³¹⁾ Così: G.G. BALANDI, *Dove va il diritto del lavoro? Le regole e il mercato*, in *Scritti in onore di Giuseppe Suppiej*, Cedam, 2005, qui p. 2.

⁽³²⁾ M.G. GAROFALO, *Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale*, cit., qui p. 140.

⁽³³⁾ Sul rapporto tra struttura economica e sovrastruttura ideologica cfr. C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Adelphi, 2008 (ma 1960).

⁽³⁴⁾ Sul mercato del lavoro come «costruzione sociale» («luogo, istituzione, ideologia, paradigma [...], uno strumento che ordina») si leggano le chiarissime e dense pagine di A. ACCORNERO, *Il mondo della produzione*, il Mulino, 1994, qui pp. 39-47.

Non è secondario rilevare, a questo proposito, come parte della dottrina – non solo giuslavoristica⁽³⁵⁾ – abbia inteso l’evoluzione storica del diritto del lavoro come una opposizione tra un «ordine naturale delle cose» e un «ordine artificiale creato dal diritto pubblico»⁽³⁶⁾ e dunque, ancora una volta, niente altro che nei termini di una lineare quanto frontale contrapposizione tra le tutele e il mercato. E questo fino al punto di denunciare un «singolare corto-circuito tra gius-privatistica e gius-pubblicistica»⁽³⁷⁾, che – complice un padre fondatore come Lodovico Barassi⁽³⁸⁾ – avrebbe poi portato alla affermazione del diritto del lavoro «non *contro* ma *entro* i confini tradizionali del diritto privato»⁽³⁹⁾. Una frattura mai composta e chiaramente visibile a quegli storici del diritto che si collocano in una linea di pensiero che, più o meno consapevolmente, fa propria la concezione del mercato come ordine naturale delle cose. Meno forse agli occhi della dottrina giuslavoristica formatasi nella fase post-costituzionale⁽⁴⁰⁾, che ha finito con il dare per scontata la convivenza, più o meno forzata, tra l’anima tradizionale, «privatistica, microeconomica e conflittuale, incentrata sulla tutela della persona del lavoratore implicata nel rapporto mediante norme inderogabili poste dalla legge e dall’autonomia collettiva a sua volta garantita o sostenuta dalla legge stessa», e una diversa anima

⁽³⁵⁾ G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1988, pp. 155-262.

⁽³⁶⁾ U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato*, cit., qui p. 61.

⁽³⁷⁾ Così: U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato*, cit., qui p. 59.

⁽³⁸⁾ Si veda tuttavia L. MENGONI, *L’evoluzione del pensiero di L. Barassi dalla prima alla seconda edizione del «Contratto di lavoro»*, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent’anni dopo*, Vita e Pensiero, 2003 (ma 2001), p. 13, dove precisa, «con buona pace di chi ha recentemente scritto il contrario», che Barassi non era affatto «un giurista inconsapevole dei grandi mutamenti che pur si stanno svolgendo sotto i suoi occhi». Nello stesso ordine di idee si veda M.V. BALLESTRERO, *Le “energie del lavoro” tra soggetto e oggetto*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2010, n. 99, qui p. 6, dove sottolinea come Barassi fosse «conservatore, certo, ma non inconsapevole degli eventi che si stavano svolgendo intorno a lui».

⁽³⁹⁾ G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., qui p. 156 (corsivo dell’Autore).

⁽⁴⁰⁾ Ma si veda già F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto industriale – Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Cedam, 1928 (ma 1927), p. 116, a cui si deve la celebre qualificazione del contratto collettivo nei termini di «un ibrido che ha il corpo del contratto e l’anima della legge» poiché «attraverso il meccanismo contrattuale gioca una forza che trascende il diritto soggettivo e si sprigiona un movimento che va oltre il rapporto giuridico tra le parti».

«pubblicistica, macroeconomica e partecipativa, attenta alle interrelazioni tra la disciplina del lavoro da un lato ed il funzionamento dell'impresa e del complessivo sistema economico dall'altro, nella consapevolezza che tale funzionamento condiziona la stessa possibilità di effettiva soddisfazione delle esigenze dei lavoratori [...] considerati dall'ordinamento non solo come parti del rapporto, ma anche come soggetti del mercato alla ricerca di un rapporto, non solo come produttori interessati al conseguimento e all'accrescimento del proprio reddito, ma anche come consumatori e utenti interessati all'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzazione di tale reddito e come cittadini interessati al buon andamento dell'economia»⁽⁴¹⁾.

La retorica della contrapposizione tra la componente pubblicistica (le tutele) e quella privatistica (il mercato), tramandata tralaticciamente per intere generazioni di giuslavoristi a partire dalla manualistica e dalla organizzazione degli stessi corsi universitari nelle facoltà di diritto e di economia, nasconde in realtà una disputa che va oltre la contrapposizione tra l'essere e l'avere e cioè il principio della personalità del lavoro contro la concezione patrimoniale di un contratto a prestazioni corrispettive. A essere in gioco non sono solo, semplicemente, logiche di sistema, principi ordinatori e tecniche di tutela di una disciplina giuridica⁽⁴²⁾, ma, più a fondo, precise visioni della società industriale e conseguenti teorie dello Stato sociale⁽⁴³⁾, che, sin dal diritto del lavoro delle origini⁽⁴⁴⁾, sono diventate il terreno privilegiato di uno scontro ideologico tra i garanti

⁽⁴¹⁾ Così, in termini particolarmente efficaci, A. VALLEBONA, *Il diritto del lavoro: uno spirito e due anime*, in *RIDL*, 1996, I, pp. 351-353.

⁽⁴²⁾ In questa prospettiva si veda M. RUSCIANO, *Il diritto del lavoro tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, tomo II, Giuffrè, 1995, qui pp. 1206-1207 e p. 1220. Si veda già R. SCOGNAMIGLIO, *La specialità del diritto del lavoro*, in *RGL*, 1960, pp. 83-95.

⁽⁴³⁾ Fondamentale, in questa prospettiva, il denso contributo di K.E. KLARE, *The Public/Private Distinction in Labour Law*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1982, pp. 1358-1422.

⁽⁴⁴⁾ Per questa lettura della contrapposizione diritto pubblico/diritto privato si veda la ricostruzione storica del diritto delle origini proposta da G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, cit. In tema cfr. L. GAETA, *Pubblico e privato alle origini del diritto del lavoro. Storie di uomini e di schieramenti*, in *LD*, 1994, pp. 207-222.

dell'ordine capitalistico e di mercato e i fautori di una visione classista e conflittuale del lavoro ⁽⁴⁵⁾.

Giusto pertanto richiamare ⁽⁴⁶⁾ uno storico come Franz Wieacker, che ha indicato nel diritto del lavoro uno dei pochi indubbi esempi del progresso della cultura giuridica del Novecento. Meno condivisibile, tuttavia, è il riferimento a questo Autore in un contesto argomentativo volto a denunciare la parabola discendente di un diritto del lavoro che, con il progressivo superamento della società industriale, sarebbe tornato a cedere spazi al contratto di diritto privato e con esso al mercato senza per contro riuscire a costruire un nuovo paradigma di tutele incentrato non più sul lavoro, ma su quella cittadinanza di cui il diritto pubblico è artefice e garante ⁽⁴⁷⁾. Questo non tanto e non solo perché, rispetto alle fasi di fondazione del diritto del lavoro, gli stessi concetti di diritto privato e di diritto pubblico sono oggi profondamente cambiati, tanto dall'essere l'uno sempre meno lontano dall'altro al punto che «diviene ogni giorno più arduo ritrovare nella realtà di oggi le ragioni e le occasioni intorno alle quali venne edificandosi la distinzione» ⁽⁴⁸⁾. E neppure perché, come effica-

⁽⁴⁵⁾ Rinvio, per tutti, a F. CARINCI, *Saluto dell'AIDLASS*, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro*, Vita e Pensiero, 2003, p. 10, dove invita a «liberarsi da un certo sovraccarico ideologico "classista", percepibile in molte ricostruzioni della storia del diritto del lavoro, legislativa, dottrinale e giurisprudenziale; sovraccarico per cui ci sarebbe sempre stata una stretta correlazione fra struttura socio-economica e sovrastruttura giuridica».

⁽⁴⁶⁾ Come fa U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato*, cit., pp. 53-54.

⁽⁴⁷⁾ Ancora U. ROMAGNOLI, *op. ult. cit.*, p. 65, nota 24. Cfr. altresì, più compiutamente, U. ROMAGNOLI, *Il lavoro e le sue regole*, in *Eredità del Novecento*, Enciclopedia italiana. Appendice, Treccani, 2001, pp. 805-821.

⁽⁴⁸⁾ Così già S. RODOTÀ, *Ipotesi sul diritto privato*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Il diritto privato nella società moderna*, il Mulino, 1971, p. 9. Sulle ragioni del declino della dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato si vedano i contributi raccolti in G.A. BENACCHIO, M. GRAZIADEI (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015*, Università degli Studi di Trento, 2016. D'obbligo anche il rinvio a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, ESI, 2006. Per uno sviluppo della riflessione di Stefano Rodotà si veda invece S. CASSESE, *Diritto pubblico e diritto civile: «separate but equal»?», in G. ALPA, V. ROPPO (a cura di), *La vocazione del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Laterza, 2013, pp. 254-264. In termini critici si veda tuttavia I. PUPOLIZIO, *Pubblico, privato, comune*, in *Sociologia del diritto*, 2014, pp. 7-33. Il dibattito è peraltro presente anche a livello internazionale: l'*International Journal of Constitutional Law* ha dedicato al tema un intero volume monografico (per un inquadramento della sezione ricerche e per una sintesi degli interventi, cfr. M. ROSENFELD, *Rethinking the boundaries between public law and**

cemente dimostrato dalla dottrina rispettosa di quello che dicono i fatti e i testi (⁴⁹), lo stesso Lodovico Barassi – nel passaggio dalla prima alla seconda edizione del suo *Contratto di lavoro* – aveva alla fine individuato nella legislazione sociale dell'epoca un momento di evoluzione del diritto privato e delle sue tecniche e non più un vincolo esterno del diritto pubblico alla autonomia negoziale privata. Vero, piuttosto, che è lo stesso Wieacker ad aver sottolineato il tratto di innovazione culturale del diritto del lavoro – in contrapposizione a quanto può avvenire in una economia dirigista o pianificata dominata dal diritto pubblico come nella esperienza storica della Unione Sovietica (⁵⁰) – proprio nell'essere riuscito, per un verso, a «conserva(re) in linea di massima la libertà contrattuale, concedendola tuttavia, diversamente che nel sistema economico liberale, come principio in funzione dell'intero ordine sociale» (⁵¹) e, per l'altro verso, a guidare le trasformazioni «attraverso la cooperazione dei gruppi sociali o il compromesso mediato dei pubblici poteri» (⁵²).

private law for the twenty first century: An introduction, in *International Journal of Constitutional Law*, 2013, pp. 125-128), nel quale interviene anche Alain Supiot riconoscendo la necessità di una riconfigurazione dei termini del rapporto tra (diritto) pubblico e privato ma al contempo paventando il rischio di una deriva “neo-feudale” che il definitivo superamento della linea di demarcazione tra i due termini comporterebbe. Cfr. A. SUPIOT, *The public-private relation in the context of today's refeudalization*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2013, pp. 129-145.

(⁴⁹) Cfr. L. MENGONI, *L'evoluzione del pensiero di L. Barassi dalla prima alla seconda edizione del «Contratto di lavoro»*, cit., qui p. 18.

(⁵⁰) Si vedano i contributi raccolti in W.E. BUTLER, B.A. HEPPLE, R.W. RIDEOUT, *The Right to Work Under English and Soviet Law*, *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, University of Leicester, 1988.

(⁵¹) F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, Giuffrè, 1980, qui p. 293.

(⁵²) F. WIEACKER, *op. ult. cit.*, p. 290. Sul diritto del lavoro come «campo fertile di esperienze e di rinnovamento della cultura giuridica» si veda altresì G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, il Mulino, 1989 (ma 1986), pp. 251-252, cui *adde* G. GIUGNI, *Introduzione*, *ivi*, p. 10, dove si segnala come per lungo tempo il diritto del lavoro fu considerato «ancillare al diritto pubblico o a quello privato, e quantità d'inchiostro furono versate nella futile disputa circa la sua appartenenza a questo o quel ramo del diritto». Quanto al riferimento di Franz Wieacker in merito al coinvolgimento dei corpi sociali nella produzione del diritto riemerge la suggestione, su cui ci siamo soffermati nel paragrafo che precede, di M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro*, Giuffrè, 1985, circa il disvalore della subordinazione e il problema della integrazione teorica fra individuale e collettivo. Sulla ricerca delle connessioni tra fattispecie sindacale e problema della subordinazione cfr. anche F. SCARPELLI, *Lavoratore subordinato e autotutela collettiva*, cit.

La dissoluzione dell'unità interna del diritto privato evolve dunque, grazie al diritto del lavoro, in quello che Massimo D'Antona indicherà, sul volgere del Novecento industriale⁽⁵³⁾, ma con considerazioni in realtà applicabili sin dalle sue tormentate origini⁽⁵⁴⁾, nei termini di un «esteso e composito diritto dell'economia o se si preferisce della razionalizzazione economico sociale»⁽⁵⁵⁾. Non si possono certo affrontare in questa sede la controversa questione del diritto del lavoro delle origini e le colpe presunte o reali dei suoi padri fondatori⁽⁵⁶⁾. Nella prospettiva del ragionamento sin qui condotto è però certamente molto più di una semplice suggestione il richiamo alle elaborazioni di Otto von Gierke⁽⁵⁷⁾ e di Hugo Sinzheimer⁽⁵⁸⁾, che, proprio muovendo, con larghissimo anticipo rispetto

⁽⁵³⁾ Cfr., con riferimento al diritto del lavoro degli anni Ottanta, M. D'ANTONA, *L'anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1990, qui p. 212. In questa prospettiva si veda anche F. SCARPELLI, *La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia delle parti sociali, politica del diritto*, in *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, Cacucci, 2008, tomo II, spec. pp. 1127-1136. *Contra*: M. DELL'OLIO, *Intervento*, in AIDLASS, *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Trento, 4-5 giugno 1999*, Giuffrè, 2000, qui p. 332.

⁽⁵⁴⁾ Si veda infatti F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, cit., qui pp. 285-305 e spec. p. 287, con riferimento al «nuovo diritto sociale e dell'economia» di inizio Novecento, che darà poi corpo al diritto del lavoro che conosciamo oggi. In tema cfr. altresì la ricostruzione storico-giuridica di G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *PD*, 1986, p. 85 (dove sottolinea come «il diritto del lavoro è, al tempo stesso, strumento di razionalizzazione giuridica dell'economia e di razionalizzazione economica del diritto») e p. 112.

⁽⁵⁵⁾ Così: M. D'ANTONA, *L'anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo*, cit., qui p. 212.

⁽⁵⁶⁾ Si rinvia alla ricostruzione di L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, 1994, che più di altri ha compiuto lo sforzo (riconosciuto da G. PERA, *Lecture: L. Castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini*, in *RIDL*, 1995, III, qui p. 78) di ricostruire il punto di partenza della disciplina, «quando non c'era nulla di quello che oggi, bene o male, c'è, con l'immensa miseria delle moltitudini, nello strapotere incontrollato delle classi dominanti, quando il proletario era un animale da lavoro».

⁽⁵⁷⁾ Richiamato con riferimento agli sviluppi della legislazione sociale da F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, cit., qui p. 290.

⁽⁵⁸⁾ Si veda H. SINZHEIMER, *Die Fortentwicklung des Arbeitsrechts und die Aufgaben der Rechtslehre*, in *Soziale Praxis*, 1910-11, c. 1237, *non vidi*, citato sul punto da B.A. HEPPLE, *Quattro modalità di approccio alla modernizzazione dei diritti individuali in materia di lavoro*, in *DRI*, 2003, qui p. 628, e *ivi*, p. 629, anche una rappresentazione della diversa impostazione seguita nel Regno Unito che affidava al *laissez-faire* collettivo la composizione delle tensioni sociali legate alla società industriale.

allo stato attuale della riflessione giuridica ⁽⁵⁹⁾, dal superamento della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, giungevano a individuare nel nuovo «diritto sociale» un progetto di razionalizzazione giuridica dei fenomeni economici attraverso cui assicurare la composizione delle lacerazioni ingenerate nella società e nello Stato dalla rivoluzione industriale. Un progetto attento alla realtà giuridica effettuale più che ad aride contrapposizioni intellettuali ⁽⁶⁰⁾ che è stato ripreso, in tempi relativamente recenti, anche da Bob Hepple, là dove ha indicato nella unificazione delle norme pubbliche e private in materia uno dei (quattro) pilastri su cui fondare la modernizzazione del diritto del lavoro in una epoca di globalizzazione e di superamento della centralità del lavoro subordinato ⁽⁶¹⁾.

Insistere oggi sulla dicotomia pubblico/privato per interpretare – e criticare – la più recente evoluzione storica del diritto del lavoro risulta così più funzionale a una rappresentazione ideologica del contratto individuale di lavoro – del suo oggetto e delle sue regole – che, come da altri opportunamente suggerito ⁽⁶²⁾, a una rinnovata riflessione del diritto del la-

⁽⁵⁹⁾ Nella letteratura italiana si veda U. PROSPERETTI, voce *Lavoro (fenomeno giuridico)*, in *Enc. dir.*, XXIII, 1973, qui § 7.

⁽⁶⁰⁾ In questa prospettiva è interessante notare come Gino Giugni (*Introduzione*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit., pp. 13-14, nota 5, e p. 18) richiami l'influenza sulla evoluzione del diritto del lavoro italiano – a partire dal suo personale percorso culturale e progettuale di riformismo sociale – di Tullio Ascarelli e del suo *Su un diritto comune del lavoro*, in T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Giuffrè, 1952 (ma 1951), pp. 135-153.

⁽⁶¹⁾ Cfr. B.A. HEPPLÉ, *Quattro modalità di approccio alla modernizzazione dei diritti individuali in materia di lavoro*, cit., qui p. 637. Si veda anche, nella letteratura italiana, G. ALPA, *Le 'autonomie contrattuali' tra mercato e persona*, in G. ALPA, V. ROPPO (a cura di), *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, cit., qui p. 232 e anche p. 224, dove l'Autore richiama la nota proposta di H. COLLINS, *Regulating Contracts*, Oxford University Press, 1999, su un moderno modo di intendere il diritto privato che superi la contrapposizione col diritto pubblico.

⁽⁶²⁾ Cfr. M. RUSCIANO, *Il diritto del lavoro tra diritto pubblico e diritto privato*, cit., spec. p. 1220. Più recentemente: L. ZOPPOLI, *Contratto, contrattualizzazione, contrattualismo: la marcia indietro del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2011, I, qui p. 186, dove si sottolinea come la scelta del contratto di lavoro, quale strumento di regolazione di relazioni socio-economiche, impone di spiegare come il fondamento valoriale e funzionale della autonomia negoziale privata possa essere coniugato «con un'effettiva espressione di volontà negoziale bilaterale, che non si limiti alla genesi del rapporto e non paralizzi però i necessari poteri autoritativi del creditore/organizzatore». Su questo punto si veda l'analisi storico-comparata di B. VENEZIANI, *Libertà contrattuale e contratto di lavoro. Lineamenti di diritto comparato*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 429-461 e p. 429 per

voro in termini di sistema di regole e di valori. Una rappresentazione in ogni caso parziale e che, più o meno consapevolmente, finisce poi per assegnare al diritto del lavoro compiti unicamente redistributivi e di tutela⁽⁶³⁾ e non anche di disciplina della concorrenza propri di un moderno diritto della produzione⁽⁶⁴⁾, concependo così ancora una volta il mercato a prescindere dall'ordine giuridico⁽⁶⁵⁾ e dunque dalle scelte politiche sottostanti alle leggi e dal complessivo sistema di valori delineato nelle Carte costituzionali.

Dovrebbe essere oramai chiaro, a questo punto del nostro ragionamento, che i mercati del lavoro non sono niente altro che «social institutions structured by law and that these laws can be made to reflect a different set of social values from those driven solely by economic self-interest»⁽⁶⁶⁾. Compito del diritto che regola il mercato del lavoro, come provveremo a dimostrare per altra via anche nel paragrafo che segue, è pertanto quello di consentire un bilanciamento o razionalizzazione degli *interessi*

la tesi (già formulata in B. VENEZIANI, *The Evolution of Contract of Employment*, in B.A. HEPPLE (ed.), *The Making of Labour Law in Europe: A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Hart Publishing, 2009) secondo cui «la storia della idea del “contratto di lavoro” può essere letta come la storia di una falsa aspirazione [...], la promessa della libertà di contratto nel rapporto di lavoro non è mai stata completamente mantenuta».

⁽⁶³⁾ Non è un caso che U. ROMAGNOLI, *Eguaglianza e differenza nel diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Lavoro e discriminazione. Atti dell'XI Congresso nazionale di diritto del lavoro. Gubbio, 3-5 giugno 1994*, Giuffrè, 1996, abbia finito col teorizzare, a fronte della crisi del diritto del lavoro, una distinzione di compiti: alla regolamentazione del rapporto di lavoro quello di valorizzare la diversità e alla regolamentazione della distribuzione del reddito quello di garantire l'eguaglianza.

⁽⁶⁴⁾ «Proporsi l'obiettivo di integrare il diritto del lavoro in un più ampio ed equilibrato diritto dell'impresa»: era questa la raccomandazione rivolta ai giovani giuslavoristi da Luigi Mengoni nella intervista realizzata nel 1992 da Pietro Ichino per la *Rivista Italiana di Diritto del lavoro*, ora in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2008, qui p. 422. Nello stesso senso M. NAPOLI, *I paradigmi del diritto del lavoro*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, 2009, pp. 274-275.

⁽⁶⁵⁾ Per una serrata critica a questa visione del mercato del lavoro si veda, da una prospettiva culturale e valoriale profondamente diversa da quella di Natalino Irti e di Luigi Mengoni, anche K.E. KLARE, *The Public/Private Distinction in Labour Law*, cit., qui pp. 1417. Si veda altresì H. COLLINS, *Employment Law*, Oxford University Press, 2003, 5.

⁽⁶⁶⁾ B.A. HEPPLE, *Economic Efficiency and Social Rights*, in R. BLANPAIN (ed.), *Law in Motion*, Kluwer Law International, 1997, qui p. 870.

in conflitto contribuendo alla efficienza così come al conseguimento degli obiettivi della giustizia sociale e della tutela della persona, che richiedono di intervenire sulla iniqua distribuzione esistente di ricchezza e potere nella società ⁽⁶⁷⁾.

Ritornando alle parole di Franz Neumann richiamate all'inizio di questo paragrafo, possiamo pertanto concludere che il diritto del lavoro trova il suo fondamento valoriale nel superamento di una concezione liberista del lavoro inteso *solo* come una merce e non *anche* come la persona che lavora. E che, tuttavia, sarebbe solo una visione parziale persistere nel continuare a delinearlo come un diritto unilaterale di *tutela* della persona implicata nel rapporto di lavoro ⁽⁶⁸⁾ *contro* il mercato, senza sottolineare che, al tempo stesso, è un diritto della produzione «cioè a dire una disciplina dei ruoli e delle modalità di produrre» ⁽⁶⁹⁾. Come ordine giuridico del mercato, il diritto del lavoro (inteso ovviamente come disciplina e non come oggetto di studio) non può che essere partecipe (anche) dei valori della cultura d'impresa che, giova precisare, non sono gli interessi materiali del singolo imprenditore. Quale che sia l'impronta della disciplina lavoristica, variabile nel tempo a seconda di condizioni politiche e visioni economiche ⁽⁷⁰⁾, il lavoro presuppone pur sempre, «logicamente e ontologicamente, [...] che vi sia l'impresa. E l'impresa presuppone il mercato» ⁽⁷¹⁾. Considerazione questa che certo non sminuisce la dimensione della tutela ma che, piuttosto, sollecita la ricerca di punti di convergenza tra lavoro e impresa, valorizzando le competenze delle persone, la

⁽⁶⁷⁾ B.A. HEPPLER, *op. loc. ult. cit.* Si veda anche J. FUDGE, *Labour as a 'Fictive Commodity': Radically Reconceptualizing Labour Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2013, qui p. 123, e, nella letteratura italiana, R. PESSI, *Persona e impresa nel diritto del lavoro*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Giappichelli, 2008, tomo II, qui spec. p. 1242.

⁽⁶⁸⁾ Come fa la generalità della manualistica del diritto del lavoro ancora oggi prevalentemente orientata a rappresentare le tutele del lavoro come limite esterno alle (altrimenti libere) dinamiche del mercato. Per una diversa impostazione si veda M. BIAGI, *Istituzioni di diritto del lavoro*, Giuffrè, 2001.

⁽⁶⁹⁾ Così: F. CARINCI, R. De LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, 1992, p. 5. In questa stessa prospettiva F. SCARPELLI, *La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia delle parti sociali, politica del diritto*, cit., qui p. 1133.

⁽⁷⁰⁾ Ancora F. SCARPELLI, *op. loc. ult. cit.*

⁽⁷¹⁾ Così: M. NAPOLI, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, cit., qui p. 75.

loro professionalità e il loro coinvolgimento attivo nei processi produttivi⁽⁷²⁾.

È sulla base di questa concezione del diritto e del mercato che la relazione tra la persona e il lavoro può essere opportunamente affrancata da quelle ideologie che, nel giusto sforzo di rendere effettivi i principi costituzionali volti a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, hanno finito col sottoporre non solo l'impresa ma, prima ancora, lo stesso lavoro a penetranti limitazioni come se si trattasse *solo* di uno scambio tra retribuzione e attività lavorativa e come tale funzionale alla soddisfazione di una essenziale esigenza di sussistenza materiale. Ideologie che, complice una organizzazione del lavoro che lo privava del suo senso e del suo valore più profondo⁽⁷³⁾, hanno poi concorso a comprimerne la dimensione più piena, in termini valoriali, di promozione e valorizzazione della persona, dei suoi desideri di felicità e delle sue capacità. Dimenticando così che, nella vita reale, «non esiste il lavoro in sé, ma esistono le persone che lavorano»⁽⁷⁴⁾.

Il diritto non può insomma limitarsi a disciplinare il lavoro dentro una visione classista⁽⁷⁵⁾ che affida cioè alla nostra materia la funzione di correggere *dall'esterno* la relazione della attività lavorativa con il mercato, la produttività e il profitto «considerati infallibili segnalatori di capitalismo». Lo spiegano chiaramente quelle letture riduttive dell'articolo 35 della Carta costituzionale che, a partire dalla stessa produzione legislati-

⁽⁷²⁾ B.A. HEPPLÉ, *Economic Efficiency and Social Rights*, cit., qui p. 875.

⁽⁷³⁾ E questo non solo nei Paesi occidentali orientati alla organizzazione scientifica del lavoro. «Che cosa è stata quella rivolta della Polonia nell'agosto 1980? Contro chi e contro che cosa era diretta? Oggi lo possiamo vedere chiaramente: contro il tradimento che si annidava nel cuore stesso del nostro lavoro. Qualcuno qui ha tradito qualcun altro, e da questo tradimento è nata la mancanza di senso del nostro lavoro. Il lavoro privo di un senso è la forma culminante dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Esso è semplicemente l'umiliazione della dignità umana del lavoratore. Se il lavoro umano diventa un lavorare senza senso, l'unico comportamento sensato in una situazione del genere diventa lo sciopero. Lo sciopero diventa la testimonianza di una fedeltà. Si sciopera allora per restituire nuovamente un senso umano al lavoro e perché il lavoro diventi a sua volta la forma della fedeltà umana». Così: J. TISCHNER, *Etica della solidarietà e del lavoro*, Itaca, 2010.

⁽⁷⁴⁾ Così: M. NAPOLI, *La filosofia del diritto del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, Zanichelli, 2009, qui p. 57.

⁽⁷⁵⁾ Così: P. OLIVELLI, *Il lavoro come valore*, in *Scritti in onore di Giuseppe Suppiej*, cit., qui p. 761.

va, hanno cercato di circoscriverne il raggio di azione della nostra disciplina al solo lavoro dipendente, enfatizzando altresì unicamente la funzione di tutela (comma 1) e non anche quella imprescindibile componente di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori (comma 2), che – al di là della pur importante esperienza storica delle 150 ore ⁽⁷⁶⁾ – resta ancora una enfatica dichiarazione di principio senza alcun esito pratico. Tutto questo senza peraltro comprendere che il vero limite di una considerazione puramente oggettiva del lavoro, come bene economico suscettibile di un prezzo di mercato dentro un determinato sistema di rapporti economici, sta proprio nel valore della dignità umana di una persona, da intendersi però, come bene evidenziato da Bruno Trentin ⁽⁷⁷⁾, non più come una figura astratta, ma nella sua dimensione reale, relazionale e anche professionale ⁽⁷⁸⁾. Una persona che, dunque, può essere oggetto di interesse per il discorso giuridico anche al di fuori degli spazi, sempre più ristretti, di una relazione contrattuale di scambio e di mercato (*infra*, Parte II, § 5).

⁽⁷⁶⁾ Sulla vicenda storica delle 150 ore, che è «uno dei temi “rimossi” della memoria sindacale», si vedano per tutti F. LAURIA, *Le 150 ore per il diritto allo studio. Analisi, memorie, echi di una straordinaria esperienza sindacale*, Edizioni Lavoro, 2011, e P. CAUSARANO, «La scuola di noi operai». *Formazione, libertà e lavoro nell'esperienza delle 150 ore*, in *Rivista di Storia dell'Educazione*, 2016, pp. 141-158.

⁽⁷⁷⁾ Si veda, sin da ora, B. TRENTIN, *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, Feltrinelli, 1977, pp. 227-228, cui *adde* i contributi raccolti in A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro dopo il Novecento. Da produttori ad attori sociali*, Firenze University Press, 2016.

⁽⁷⁸⁾ Si veda L. MENGONI, *L'enciclica «Laborem exercens» e la cultura industriale*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, cit., pp. 412-417. Tralascio, in questo scritto, i riferimenti a tutto il filone della dottrina sociale della Chiesa cattolica non fosse altro per evitare la critica, mossami recentemente da S. GASPARRI, *Studying Work in Theory and Practice: Insights for a Globalising Academia from the IR Trajectory in Italy*, in *Industrial Relations Journal*, 2017, p. 319, di fondare la mia visione del lavoro e delle relazioni industriali su una pregiudiziale ideologica di matrice cristiano-cattolica funzionale a una visione liberista del lavoro. In tema cfr., comunque, F. TOTARO, *Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà*, Vita e Pensiero, 1998, pp. 209-260, cui *adde* G. COSTA, P. FOGLIZZO, *Il lavoro è dignità. Le parole di Papa Francesco*, Ediesse, 2018, e, se vuoi, il mio *Reviewing the Idea of Work and its Regulatory Framework from an Anthropological Perspective. Building on John XXIII's Pacem in terris on its 50th Anniversary*, in *EJICLS*, 2004, pp. 1-17.

2. «Il lavoro non è una merce»: paradigma fondativo e finalità del diritto del lavoro

Possiamo ora interrogarci su quale sia, tra i tanti ipotizzati o astrattamente ipotizzabili, il paradigma fondativo del diritto del lavoro ⁽⁷⁹⁾, così da assumerlo, in termini consapevoli e soprattutto trasparenti, quale chiave di lettura giuridica e normativa della complessa relazione tra la persona e il lavoro. A questo punto del nostro ragionamento una precisazione di metodo appare scontata e anche decisiva: collocata la nostra analisi nella prospettiva storica del «*making of labour law*» ⁽⁸⁰⁾ e, dunque, dentro l'orizzonte dell'ordine giuridico del mercato, dobbiamo ricercare non quale sia il paradigma preferibile, a seconda delle opzioni di politica del diritto dell'interprete, ma piuttosto e più correttamente, almeno in termini scientifici, quale sia quello «più rispondente alla *funzione storica* svolta dalla disciplina» ⁽⁸¹⁾ dalle origini a oggi.

Un importante contributo, in questa direzione, si deve indubbiamente al fertile confronto tra quei giuristi del lavoro e quegli storici del diritto che si sono confrontati sull'essenza del paradigma giuslavoristico ⁽⁸²⁾ inteso

⁽⁷⁹⁾ Nella economia del presente lavoro l'espressione «paradigma» è utilizzata nella sua accezione lata e atecnica di *modello* utile a delineare in forma sintetica *la funzione delle norme* che compongono l'ordinamento giuridico posto dal diritto del lavoro. Altra cosa è quella nozione tecnica, impiegata nella sociologia e nella filosofia della scienza, per indicare il complesso di regole metodologiche, modelli esplicativi e criteri di soluzione di problemi che caratterizza una comunità di scienziati. In tema si veda T.S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago, Second Edition Enlarged, 1970 (ma 1962). Per una applicazione delle teorie di Kuhn alla «esperienza settoriale, ma [...] per molti aspetti illuminante, del diritto del lavoro» cfr. M. D'ANTONA, *L'anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo*, cit., qui pp. 207-208.

⁽⁸⁰⁾ E cioè nella prospettiva secondo cui il diritto del lavoro è parte di un processo storico come bene è stato dimostrato dai contributi raccolti in B.A. HEPPLÉ (ed.), *The Making of Labour Law in Europe*, cit.

⁽⁸¹⁾ Cfr. R. DEL PUNTA, *L'economia e le regioni del diritto del lavoro*, in P. ICHINO, *Lezioni di diritto del lavoro*, cit., p. 39 (corsivo nostro) che, una volta richiamata la categoria weberiana del «diritto materiale», pone la questione della centralità del paradigma fondativo della nostra disciplina proprio in funzione del rapporto tra diritto del lavoro ed economia nella sua evoluzione storica.

⁽⁸²⁾ Si vedano i preziosi materiali frutto dell'incontro di studio di Ferrara del 24 ottobre 2008 raccolti in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, cit. Cfr. altresì, con riferimento tuttavia a un periodo di tempo storico più limitato e dentro i confini della riflessione giuslavoristica, i contributi raccolti in P.

come l'insieme di «enunciati capaci di definire il “campo teorico” (l'oggetto e il metodo) di una disciplina e come tali implicitamente o esplicitamente condivisi dai cultori di quel sapere specialistico» o, anche, in termini più suggestivi, come «la finestra con la quale la disciplina guarda al mondo, una sorta di interfaccia fra l'“interno” e l'“esterno”, fra le strategie cognitive di un sapere specialistico e l'intreccio magmatico dell'interazione sociale»⁽⁸³⁾. In questa linea di analisi, concentrata sulla emersione del diritto del lavoro tanto come autonoma disciplina scientifica che come progetto di politica del diritto⁽⁸⁴⁾, è fuori discussione la dimensione costitutiva antropologica⁽⁸⁵⁾ della nostra materia, che – diversamente dal diritto commerciale⁽⁸⁶⁾ e nella prospettiva dell'inquadramento giuridico del nuovo *operari* dipendente o lavoro salariato⁽⁸⁷⁾ – si

ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, cit.

⁽⁸³⁾ Così, con riferimento alla elaborazione di Thomas S. Kuhn (citato *supra* alla nota 79), P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, cit., qui p. 23, e anche la nota 1.

⁽⁸⁴⁾ Si veda sul punto M. MAGNANI, *Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche del lavoro*, Cedam, 2006, spec. p. 2, dove distingue il diritto del lavoro «assunto nel significato di disciplina scientifica» dal diritto del lavoro inteso come «progetto di politica del diritto».

⁽⁸⁵⁾ Ancora P. COSTA, *op. ult. cit.*, p. 24, p. 26, p. 29 e pp. 34-45. Nella dottrina giuslavoristica italiana cfr., tra i tanti, U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, il Mulino, 1995, qui p. 25, e A. PERULLI, *Diritto del lavoro e diritto dei contratti*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, cit., tomo II, qui p. 1220 e anche p. 1237. In tema, d'obbligo il rinvio a A. SUPIOT, *Homo juridicus: Essai sur la fonction anthropologique du Droit*, Seuil, 2005, e anche A. SUPIOT, *Critique du droit du travail*, PUF, 1994, spec. p. 51, dove si sviluppa una analisi critica del lavoro come attributo della persona implicata nel rapporto di lavoro.

⁽⁸⁶⁾ Sul lento processo di «industrializzazione del diritto commerciale», che a lungo ha faticato a vedere nella impresa un complesso organizzato di mezzi e persone, si veda, per tutti, F. MAZZARELLA, «Afferrare» l'economia. *Percezioni e proiezioni dell'impresa nel diritto dell'età industriale*, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI (a cura di), «Afferrare l'inafferrabile». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Giuffrè, 2013, spec. pp. 185-194. Sulla persistente «reciproca sordità fra il diritto del lavoro e il diritto dell'impresa» si veda M. BARBERA, *L'idea di impresa. Un dialogo con la giovane dottrina giuslavorista*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, pp. 671-688 e p. 672 per la citazione.

⁽⁸⁷⁾ Per una «storia minima di una razionalizzazione giuridica» che conduce al paradigma giuslavoristico si veda M. PEDRAZZOLI, *Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, cit., spec. pp. 297-312. Sulla emersione giuridica di

pone per prima il problema della impresa come organizzazione unitaria e collettiva di persone e mezzi finalizzata allo scopo economico della creazione di valore. Come scriveva in termini ancora oggi insuperabili Francesco Santoro-Passarelli nel suo *Lo spirito del diritto del lavoro* ⁽⁸⁸⁾ «il lavoro dell'uomo libero per un altro uomo libero pone nei termini più crudi all'economia e al diritto il problema della libertà e della personalità umana del lavoratore con l'avvento della grande industria manifatturiera e della grande impresa. Questo è l'atto di nascita del diritto del lavoro. [...] Se tutti gli altri contratti riguardano l'avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l'avere per l'imprenditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce l'essere, il bene che è condizione dell'avere e di ogni altro bene».

Quale che sia la posizione ideologica o ideale che accompagna le singole voci del confronto scientifico e dello scontro tra le diverse “visioni del mondo”, è la tutela della persona del prestatore di lavoro che viene individuata come il tratto caratterizzante e la ragion d'essere del diritto del lavoro inteso quale «insieme di restrizioni alla libertà contrattuale nei mercati del lavoro» ⁽⁸⁹⁾ e, pertanto, come «diritto unilaterale o a binario unico, in significativo raffronto con il diritto civile, considerato invece come tipicamente bilaterale» ⁽⁹⁰⁾. Un diritto di tutela «diseguale» ⁽⁹¹⁾, dunque, in quanto pensato e modellato a favore di una sola delle parti del rapporto, quella economicamente e socialmente più debole. Non è peral-

un «lavoro salariato», espropriato dall'imprenditore capitalista dal controllo della tecnica, d'obbligo il rinvio anche a G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, cit., pp. 75-140.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Spirito del diritto del lavoro*, in *DL*, 1948, I, pp. 273 ss., ora in ID., *Saggi di diritto civile*, Jovene, 1961, II, p. 1069, p. 1071. In termini analoghi si veda, nella dottrina francese, G. LYON-CAEN, *Les fondements historiques et rationnels du Droit du travail*, in *Droit Ouvrier*, 1951, pp. 1 ss., riprodotto anche in appendice a G. LYON-CAEN, *Permanence et renouvellement du Droit du travail dans une économie globalisée*, in *Droit Ouvrier*, 2004, pp. 52-56.

⁽⁸⁹⁾ Così: H. SPECTOR, *Philosophical Foundations of Labor Law*, in *Florida State University Law Review*, 2006, qui p. 1120.

⁽⁹⁰⁾ Così: R. SCOGNAMIGLIO, *Per una nuova filosofia del diritto del lavoro*, in AID-LASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, qui p. 45, in una linea di ragionamento pure volta a domandarsi (p. 46) se la «spinta evolutiva a senso unico del diritto del lavoro» fosse in via di esaurimento almeno temporaneamente nello scenario di crisi economica degli anni Ottanta del secolo scorso.

⁽⁹¹⁾ Si veda per tutti O. MAZZOTTA, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, 2019, qui pp. 165-168.

tro superfluo precisare, in risposta a quanti individuano oggi la crisi (di questa visione) del paradigma fondativo del diritto del lavoro nel tramonto del fordismo e del lavoro industriale ⁽⁹²⁾, che oggetto della normativa di tutela è il lavoro. Sicuramente, per lungo tempo, il solo lavoro salariato inteso come forza o energia produttiva che il prestatore di lavoro mette a disposizione del proprietario dei mezzi di produzione per realizzare un valore di scambio. Ma non di certo il sistema di organizzazione del lavoro entro cui esso si manifesta, nel corso della evoluzione storica dei processi produttivi, come può essere stato il sistema fordista-tayloristico di organizzazione scientifica del lavoro. Semmai, le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni del lavoro contribuiscono alla emersione di taluni equivoci e pregiudizi che hanno concorso a consegnarci l'immagine di un diritto del lavoro ideale, nobilmente proteso alla tutela del contraente debole del rapporto di lavoro, che è decisamente lontana dalla realtà dei processi storici e normativi ⁽⁹³⁾.

L'obiettivo, largamente condiviso dalla comunità dei giuslavoristi, è quello di correggere – nello sviluppo della tensione dialettica tra l'uguaglianza (del contratto) e la differenza (economica, sociale e antropologica del lavoro) ⁽⁹⁴⁾ – la condizione di sotto-protezione sociale e lo squilibrio di potere contrattuale tra chi detiene la proprietà dei mezzi di produzione capitalistici e chi trae dal lavoro i mezzi per vivere ⁽⁹⁵⁾. Si spiega così la polemica della comunità scientifica dei giuslavoristi delle origini, o di larga parte di essa, contro il diritto positivo storicamente vigente (il diritto comune dei contratti) in funzione di una linea di politica del diritto più o meno esplicitamente finalizzata a ribaltare uno *status quo*

⁽⁹²⁾ Non si può non concordare con V. BAVARO, *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, in *RGL*, 2018, qui pp. 41-42, quando critica l'opinione, abbastanza diffusa, secondo cui «il paradigma classico e identitario del diritto del lavoro sarebbe la fabbrica fordista con la sua organizzazione del lavoro taylorista». In tema si veda anche A. SALENTO, *Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme di impresa e crisi del diritto del lavoro*, Franco Angeli, 2003, ove si sostiene che la crisi del paradigma giuslavoristico sia il frutto di una ideologia giuridica appiattita in modo acritico sulle rappresentazioni economico-manageriali delle trasformazioni del lavoro.

⁽⁹³⁾ Così: G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, cit., qui pp. 107.

⁽⁹⁴⁾ Sul punto si veda, per tutti, A. SUPLOT, *Principi di uguaglianza e limiti della razionalità giuridica*, in *DLRI*, 1992, pp. 211-221.

⁽⁹⁵⁾ *Ça va sans dire* che la nozione di contraente debole verrà costruita dalla dottrina giuslavoristica in totale sovrapposizione con quella di subordinazione o dipendenza. Si veda per tutti G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, cit., qui p. 261.

di massima sfavorevole al prestatore di lavoro ⁽⁹⁶⁾; e si spiega così anche la più recente diffidenza rispetto ai progetti di modernizzazione del diritto del lavoro degli ultimi decenni «vissuti soltanto come cedimenti della disciplina nei confronti di istanze *estrane*» ⁽⁹⁷⁾ e per questo accusati di alimentare un ritorno al mercato ⁽⁹⁸⁾.

In questa prospettiva, e in perfetta coerenza con l'elaborazione teorica di Thomas S. Kuhn, si comprendono anche le visioni eretiche ⁽⁹⁹⁾, che sono tali fino a quando non diventano il nuovo paradigma. Le visioni di chi

⁽⁹⁶⁾ In tema si veda, recentemente, R. DUKES, *Critical labour law: then and now*, in E. CHRISTODOULIDIS, R. DUKES, M. GOLDONI (eds.), *Research Handbook on Critical Legal Theory*, Edward Elgar, 2019, p. 2 dell'estratto, dove si evidenzia che la «labour law scholarship was critical primarily of the substance of laws and legal systems which placed workers in a situation of vulnerability and subordination relative to their employers». Per la dottrina francese si veda l'analisi di M. BONNECHÈRE, *Doctrine et droit du travail: éléments pour un débat*, in *Droit Ouvrier*, 2002, pp. 471-485.

⁽⁹⁷⁾ In questi termini, con riferimento al progetto di riforma delineato nel *Libro Bianco sul mercato del lavoro* del 3 ottobre 2001, R. DEL PUNTA, *Ipotesi sul diritto del lavoro*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, cit., qui p. 247.

⁽⁹⁸⁾ Cfr., per tutti, L. ZOPPOLI, *Emancipazione e biodiversità nel diritto del lavoro*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi*, cit., spec. p. 475, dove parla di un diritto del lavoro che ha innestato la retromarcia. Si veda anche la premessa dei curatori a R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema: dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Editoriale Scientifica, 2004, spec. 8, dove, con riferimento alla legge Biagi, parlano di «una linea di politica economica ultraliberista», progettata dall'allora governo di centro-destra, senza peraltro neppure immaginare, in quella fase storica, cosa avrebbe poi realizzato, solo una decina d'anni più tardi con il *Jobs Act*, il governo di centro-sinistra, tale da fare apparire oggi la l. n. 30/2003 un intervento tutto sommato moderato e che, come già riconosciuto in numerosi interventi alle giornate di studio AIDLASS di Abano Terme-Padova del 21-22 maggio 2004 (*Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme*, Giuffrè, 2005), a partire dalle due relazioni principali, non aveva affatto scardinato i «vincoli di sistema» dell'ordinamento.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. R. DEL PUNTA, *Il diritto del lavoro tra due secoli: dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, cit., qui pp. 306-314 con riferimento alle «eresie» di Pietro Ichino, che è stato indubbiamente tra i primi a sollevare la questione di ripensare il paradigma tradizionale del diritto del lavoro cercando sponde culturali e progettuali anche al di fuori della stretta cerchia della comunità dei giuslavoristi e, in particolare, nella analisi economica del diritto. Cfr., in particolare, P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, Mondadori, 1996.

per primo ⁽¹⁰⁰⁾ ha contestato – alla luce della evoluzione dei rapporti economici e sociali – il modello antropologico del lavoro stabile attorno a cui si riconosce larga parte della comunità scientifica dei giuslavoristi. Una comunità che si ritrova oggi sempre più tormentata dall'«abisso di incomprensioni» ⁽¹⁰¹⁾ tra i sostenitori di quelli che appaiono ora due paradigmi profondamente differenti della nostra materia. Eppure è da tempo che è stato segnalato nel diritto del lavoro «un mutamento antropologico che tocca il soggetto del diritto del lavoro, che impone di rivisitare l'*immagine di uomo* che sta al fondo del suo impianto normativo e del suo sistema di valori» ⁽¹⁰²⁾. Certo è che diventa sempre più patrimonio comune l'idea che «il paradigma lavoristico del Novecento appa[ia] ormai inadeguato e insufficiente per affrontare la complessità dei problemi posti dalla globalizzazione, dalla trasformazione tecnologica e dell'organizzazione d'impresa» al punto da imporre una «riconsiderazione, prima ancora che dei suoi strumenti, della sua funzione e della sua “giurisdizione”» ⁽¹⁰³⁾.

Altra cosa tuttavia è riflettere – anche a prescindere dalle brusche accelerazioni indotte dalla crisi economico-finanziaria di inizio millennio che,

⁽¹⁰⁰⁾ Si vedano, su tutti, i contributi di Pietro Ichino e di Marco Biagi. A titolo puramente esemplificativo, per il loro carattere progettuale, cfr. P. ICHINO, *Appunti per una riforma della disciplina dei licenziamenti*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, cit., pp. 223-268, e M. BIAGI, *Progettare per modernizzare*, in T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, il Mulino, 2001, pp. 269-395.

⁽¹⁰¹⁾ Per questa immagine cfr. A. PERULLI, *L'idea di diritto del lavoro. Oggi*, cit., qui p. XLIV.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. M. D'ANTONA, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e rapporto di lavoro. Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro. Udine, 10-12 maggio 1991*, Giuffrè, 1994, qui p. 67 (corsivo dell'Autore). Sulla riscoperta della persona nel diritto del lavoro, «essenzialmente la libertà di scegliere la propria differenza», si veda la puntuale e appassionata ricostruzione offerta da A. MARESCA, *Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (Rileggendo «L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro»)*, in DLRI, 2009, qui p. 99.

⁽¹⁰³⁾ Così: S.B. CARUSO, *Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea: il caso italiano*, in S.B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), *Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi*, il Mulino, 2015, qui pp. 57-58, e ivi ampi riferimenti alla abbondante letteratura internazionale che è concorde sul punto. Si veda anche R. DEL PUNTA, *Un diritto per il lavoro 4.0*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0, La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, qui p. 225.

di per sé, non appaiono sufficienti a giustificare un cambio di paradigma⁽¹⁰⁴⁾ – sulla *funzione storica* effettivamente svolta dal paradigma giuslavoristico fuori dalla prospettiva, importante ma comunque limitata, del dibattito interno a una comunità scientifica o, anche, di quella che Giorgio Ghezzi ha definito nei termini di «analisi del rapporto tra pensiero giuridico, di cui [...] si assume portatrice la classe accademica, e la classe politica»⁽¹⁰⁵⁾. Appare infatti discutibile sostenere, alla stregua dei principi e delle previsioni normative che compongono un ordinamento giuridico storicamente dato, che «il paradigma fondante del diritto del lavoro è la necessità dell'intervento eteronomo e inderogabile (di legge ovvero di contratto collettivo) al fine di correggere lo squilibrio di potere contrattuale tra chi (per esprimersi sociologicamente) è detentore dei mezzi di produzione e chi trae dal lavoro unicamente i mezzi per vivere»⁽¹⁰⁶⁾. Questo non tanto perché sia possibile sostenere che il ruolo della norma inderogabile sia stato indebitamente amplificato dalla giuslavoristica italiana al punto da assegnarle una «funzione tanto centrale e simbolica nell'architettura del diritto del lavoro» che probabilmente non le compete⁽¹⁰⁷⁾. E neppure perché sembrerebbe scontato relegare la norma inderogabile a livello di mera tecnica normativa (presente, peraltro, anche in altri rami dell'ordinamento giuridico)⁽¹⁰⁸⁾ piuttosto che di paradigma

⁽¹⁰⁴⁾ In tema si veda F. SANTONI, *Le metamorfosi del diritto del lavoro*, in *DML*, 2015, pp. 3-24.

⁽¹⁰⁵⁾ Si veda G. GHEZZI, *Giuristi e legislatori nel diritto sindacale e del lavoro italiano*, in *RIDL*, 1997, I, qui p. 4.

⁽¹⁰⁶⁾ In questi termini – ma fuori da una logica ordinamentale o di sistema giuridico e, anzi, in una prospettiva volta a evidenziare «la retorica della visione tradizionale dell'inderogabilità» – M. MAGNANI, *Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche del lavoro*, cit., qui pp. 3-4 e anche pp. 19-20 e pp. 68-69. Cfr. altresì, tra i tanti, C. CESTER, *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, in *AIDLASS*, *Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Modena, 18-19 aprile 2008*, Giuffrè, 2009, e in *DLRI*, 2008, spec. pp. 341-342, dove parla di norma inderogabile come fondamento del diritto del lavoro, «perché l'ordinamento giuridico difficilmente potrà cessare di assicurare tutela, e di assicurarla imperativamente, anche in virtù dei vincoli di carattere costituzionale, a chi più di qualsiasi altro contraente impegna nel rapporto la sua stessa persona, secondo la indimenticata lezione di Francesco Santoro Passarelli», ma anche come problema, «perché l'intensità e l'estensione di quella tutela possono portare ad esiti opposti rispetto alle intenzioni del legislatore».

⁽¹⁰⁷⁾ Così: M. NOVELLA, *Considerazioni sul regime giuridico della norma inderogabile nel diritto del lavoro*, in *ADL*, 2003, qui p. 514.

⁽¹⁰⁸⁾ Il tema è affrontato da A. ALBANESE, *La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e tutela della persona*, in *RGL*, 2008, I, pp.

fondante e costitutivo dell'ordinamento posto dal diritto del lavoro. È stato giustamente evidenziato, in proposito, come la norma inderogabile sollevi non solo una questione di diritto positivo, in relazione agli effetti giuridici della sua violazione, ma anche più complesse valutazioni finalistiche «in relazione a scelte su valori ed interessi» che, nel complesso, forniscono appunto una chiave interpretativa «di identificazione e di lettura dello stesso ordinamento generale»⁽¹⁰⁹⁾. Da tecnica di tutela e presidio storico della effettività dei diritti fondamentali nei rapporti di lavoro, «l'inderogabilità come valore» è stata così ricondotta al «meta-principio della dignità umana»⁽¹¹⁰⁾.

Chi si interroga oggi sul futuro della nostra disciplina, muovendo da un angolo visuale particolarmente propizio come quello offerto dai punti di ricaduta giuridica e normativa del rapporto tra la persona e il lavoro, non può piuttosto trascurare le lezioni del passato e, dunque, non riconoscere che, come processo storico, il diritto del lavoro non è niente altro che il precario punto di equilibrio «di un *conflitto* tra diversi gruppi sociali e contrapposte ideologie»⁽¹¹¹⁾. Sono la comparazione giuridica⁽¹¹²⁾ e la

165-181, spec. p. 173, dove si critica la “presunzione” generale di inderogabilità di tutte le norme lavoristiche (R. DE LUCA TAMAJO, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, Jovene, 1976, ora in L. CALCATERRA (a cura di), *La norma inderogabile e altri scritti scelti. Studi in onore di Raffaele de Luca Tamajo. Volume III*, Editoriale Scientifica, 2018, p. 1783) in assenza di una analisi puntuale, caso per caso, del dato di diritto positivo. Sui limiti alla autonomia negoziale privata nel diritto civile alla luce delle più recenti evoluzioni normative si veda G. GRISI, *L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Giuffrè, 1999, spec. pp. 49-112.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. C. CESTER, *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, cit., p. 343. Nella stessa prospettiva si veda, più recentemente, G. FONTANA, *Inde-rogabilità, derogabilità e crisi dell'uguaglianza*, in L. CALCATERRA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo. Volume II*, Editoriale Scientifica, 2018, qui pp. 1151-1152, dove parla della stessa norma inderogabile in termini di «valore» ovvero di «valore ordinante». Per una analisi comparata cfr. S. SCIARRA, *Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.INT, 2006, n. 44.

⁽¹¹⁰⁾ G. FONTANA, *Dall'inderogabilità alla ragionevolezza*, Giappichelli, 2010 (ma 2008), qui 176, cui adde V. PAPA, *Per una rilettura personalistica del diritto del lavoro. Uguaglianza e inderogabilità nel prisma della dignità*, CUECM, 2011, qui p. 92.

⁽¹¹¹⁾ Così: B.A. HEPPLER, *The future of Labour Law*, in *ILJ*, 1995, qui p. 305.

⁽¹¹²⁾ Ovviamente ci riferiamo alla comparazione come quella scienza giuridica che «tende a conoscere il diritto» e come raccolta di dati storici che «contesta e distrugge le generalizzazioni affrettate [...] e conduce alla conoscenza». D'obbligo il rinvio a R.

ricerca storica a indicare come la norma inderogabile, per quanto indubbiamente funzionale alla implementazione di un determinato sistema di valori e di tutela del cosiddetto «contraente debole»⁽¹¹³⁾, non possa essere considerata alla stregua del paradigma originale del diritto del lavoro nella accezione ristretta (ordinamentale e non filosofica) che stiamo ora analizzando.

Già si è detto che in un numero non trascurabile di Paesi, quelli di cultura anglosassone, il diritto del lavoro si è sviluppato attorno alla ideologia del «*collective laissez faire*», la cui funzione storica è stata quella di costruire, esattamente nei termini di un ordine giuridico del mercato, le condizioni di bilanciamento dei diversi rapporti di forza. Non è superfluo ricordare, a questo riguardo, la critica condotta da Allan Flanders⁽¹¹⁴⁾ all'*Industrial Democracy* di Sidney e Beatrice Webb⁽¹¹⁵⁾, per l'aver considerato la contrattazione collettiva semplicemente come l'equivalente di una trattativa individuale e non invece nei termini di una istituzione politica per la regolazione congiunta del mercato del lavoro di una determinata impresa o di un determinato ambito locale o settoriale. Per Flanders la contrattazione collettiva non disciplina direttamente il rapporto individuale di lavoro. Piuttosto, come processo di produzione normativa («*a rule-making process*»), fissa le condizioni, i termini e le modalità per la negoziazione e la stipulazione dei contratti individuali di lavoro al pari di quanto fa il legislatore statale. Difficile, dunque, ritenere «l'inderogabilità come caratteristica logicamente e storicamente coesistente alla normativa di tutela del lavoratore»⁽¹¹⁶⁾, quando ordinamenti giuridici

SACCO, *Introduzione al metodo comparato*, Giappichelli, 1990, IV ed., qui p. 8 e p. 18 per le citazioni.

⁽¹¹³⁾ In tema si veda comunque P. ICHINO, *Lezioni di diritto del lavoro*, cit., qui p. 29, che, in una prospettiva di *labour law and economics*, suggerisce di parlare di «disfunzioni del mercato» piuttosto che ricorrere alla «nozione, assai imprecisa e per certi aspetti fuorviante, di “squilibrio di potere contrattuale”».

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. A. FLANDERS, *Collective Bargaining: a Theoretical Analysis*, in *BJIR*, 1968, pp. 1-26, qui p. 3. Sul punto cfr. anche B.E. KAUFMAN, *Labor's Inequality of Bargaining Power: Changes over Time and Implication for Public Policy*, in *Journal of Labor Research*, 1989, spec. p. 293 e, nella letteratura italiana, S. LIEBMAN, *Contributo allo studio della contrattazione collettiva nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, 1986, qui pp. 2-11.

⁽¹¹⁵⁾ S. WEBB, B. WEBB, *Industrial Democracy*, Longmans, 1926 (ma 1897).

⁽¹¹⁶⁾ Così invece R. DE LUCA TAMAJO, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, cit., qui pp. 1781-1785. Nella stessa prospettiva si veda, tra i tanti e più recentemente, A. ZOPPOLI, *Verso il tramonto dell'inderogabilità*, in L. CORAZZA, R. ROMEI (a cura

tutt'altro che marginali nel panorama internazionale e comparato hanno individuato nel «*countervailing workers' power*»⁽¹¹⁷⁾ una strategia opposta a quella della protezione eteronoma offerta dalla norma inderogabile di legge che, come già intuito da Lodovico Barassi in Italia⁽¹¹⁸⁾, finisce col confermare e legittimare, anche sul piano giuridico, la posizione di diseguaglianza economica e sociale tra imprenditore e prestatore di lavoro.

Con specifico riferimento all'ordinamento giuridico italiano è poi una rigorosa analisi storica condotta, in termini di diritto positivo e senza pregiudiziali ideologiche, sui contenuti e sulle motivazioni della prima legislazione sociale a smentire in modo netto «l'assunto, tradizionalmente indiscusso, secondo il quale, fin dalle sue prime origini, il diritto del lavoro sarebbe nato e cresciuto come complesso di norme provviste di una funzione unitaria» riconducibile complessivamente «ad una *ratio* protet-

di), *Diritto del lavoro in trasformazione*, il Mulino, 2014, spec. p. 38, dove parla della norma inderogabile nei termini di «caratteristica *ineludibile* della materia in ragione dei valori fondamentali implicati» (corsivo dell'Autore). *Contra*: S. HERNANDEZ, *Una rilettura dell'inderogabilità nella crisi dei principi del diritto del lavoro*, in C. ROMEO (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, in *DL*, 2003, quaderno n. 8, spec. p. 20, dove afferma che «la norma inderogabile conserva la sua natura strumentale e non rappresenta, di per sé, un principio ma una tecnica legislativa», e C. ZOLI, *Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004*, cit., p. 138, dove rileva che, sul versante del rapporto tra legge e contratto individuale, l'inderogabilità «non è un attributo naturale della norma lavoristica» e neppure «una tecnica necessitata».

⁽¹¹⁷⁾ Cfr., recentemente, H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU, *Introduction: Does Labour Law Need Philosophical Foundations?*, in H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU (eds.), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 2018, spec. pp. 7-10, dove affrontano il nodo dei paradigmi (al plurale) del diritto del lavoro. Si veda altresì K.E. KLARE, *Countervailing Workers' Power as a Regulatory Strategy*, in H. COLLINS, P. DAVIES, R. RIDEOUT (eds.), *Legal Regulation of Employment Relations*, Kluwer Law International, 2000, pp. 63-70.

⁽¹¹⁸⁾ Evidenzia e documenta questa affermazione L. CASTELVETRI, *L. Barassi e l'ideologia liberale*, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro*, cit., p. 113 (sul rischio di cristallizzare una volta per sempre la debolezza socioeconomica del prestatore di lavoro), p. 114 (sulla fecondità della lotta e degli strumenti sociali di riequilibrio delle posizioni di potere dei contraenti) e p. 121, nota 27 (dove prospetta una linea di continuità tra Barassi e, tra gli altri autori, il pluralismo ordinamentale di Giu-
gni).

tiva del lavoratore come contraente debole»⁽¹¹⁹⁾. Anche taluni dei più convinti difensori della norma inderogabile come vera e propria chiave di volta del sistema delle tutele non esitano a riconoscere che la legislazione sociale nasce non in funzione della protezione della persona del lavoratore ma in termini di pacificazione sociale, per «allentare le tensioni generate dagli effetti devastanti del nuovo modo di produrre», e, comunque, per «garantire l'utilità generale della nascente società industriale, a cominciare da un più razionale e corretto sfruttamento della forza-lavoro»⁽¹²⁰⁾. Semmai, almeno se inteso in senso weberiano, quale programma di razionalizzazione giuridica di istanze politico-economiche, il diritto del lavoro si struttura originariamente e per lungo tempo «più come il catalogo degli strumenti per l'esercizio legittimo dei poteri dell'imprenditore-organizzatore che non come il "contro-diritto" dei lavoratori»⁽¹²¹⁾.

È sufficiente leggere, senza i condizionamenti della storia più recente del diritto del lavoro, il Codice Civile del 1942 – la nozione di imprenditore come «capo dell'impresa» e l'asettica definizione di «prestatore di lavoro subordinato» ivi contenute, rispettivamente, agli articoli 2086 e 2094 – per rendersi conto di come la disciplina lavoristica abbia svolto prioritariamente, almeno fino alla prima legislazione di limitazione dei più importanti poteri unilaterali del datore di lavoro (*in primis* il licenziamento) e di promozione della presenza sindacale in azienda⁽¹²²⁾, una funzione strumentale alla soddisfazione sul piano giuridico, in un sistema di produzione capitalistico, dell'interesse creditorio dell'imprenditore-organizzatore⁽¹²³⁾. Ma il dato normativo è comune anche agli altri ordi-

⁽¹¹⁹⁾ Si rinvia alla indagine storica di L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, cit., *passim*, qui p. 271.

⁽¹²⁰⁾ In questi termini R. VOZA, *L'autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro*, Cacucci, 2007, qui pp. 14-15.

⁽¹²¹⁾ In questi termini G. VARDARO, *Subordinazione ed evolucionismo*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Lavoro subordinato e dintorni. Comparazioni e prospettive*, il Mulino, 1989, qui p. 108.

⁽¹²²⁾ Si veda, con riferimento ai poteri del datore di lavoro-organizzatore, la critica di U. ROMAGNOLI, *Per una rilettura dell'art. 2086 c.c.*, in *RTDPC*, 1977, pp. 1048-1061. Si veda anche U. ROMAGNOLI, *Autorità e democrazia in azienda: teorie giuridico-politiche*, in *PD*, 1971, pp. 531-541.

⁽¹²³⁾ Sul punto si veda M. PERSIANI, *Considerazioni sulla nozione e sulla funzione del contratto di lavoro subordinato*, in *RIDL*, 2010, I, spec. pp. 460-461, dove, rispetto a quelle opinioni dottrinali secondo cui il rapporto di lavoro «sarebbe l'effetto del contratto di lavoro, ma comprenderebbe anche posizioni giuridiche che non derivano da quel contratto in quanto deriverebbero, piuttosto, dall'organizzazione di cui il lavoratore en-

namenti al punto da indurre Gérard Lyon-Caen a sentenziare che «le droit du travail est mal dénommé: il est proprement le droit du capital»⁽¹²⁴⁾. Detta in altri termini, «si tratta di un diritto che non può essere del lavoro più di quanto sia del capitale»⁽¹²⁵⁾.

Oggetto di una «elaborazione dottrinale “matura”»⁽¹²⁶⁾, ancorché sviluppata in una stagione decisamente breve⁽¹²⁷⁾, il concetto di inderogabilità, per quanto rappresentato dalla dottrina italiana in termini di tecnica unitaria e coerente⁽¹²⁸⁾, poggia in realtà su una sfasatura tra dogma e dato normativo reale che ha probabilmente finito per tradursi, nella fase post-Statuto dei lavoratori, «in una consapevole e comoda finzione, strumentale a obiettivi di politica interpretativa o di politica del diritto dell'interprete»⁽¹²⁹⁾. Si spiega così, una volta assegnata alla norma inderogabile la funzione principale di rimediare al differente potere contrattuale delle parti e di neutralizzare la supremazia contrattuale del datore di

tra a far parte», parla di «tendenza che trova la sua motivazione nel tentativo di creare un presupposto per indebolire la posizione del datore di lavoro al fine di prospettare una più intensa ed efficace tutela di chi lavora». Cfr. M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, 1966, cui adde M. MARAZZA, *Saggio sull'organizzazione del lavoro*, Cedam, 2002.

⁽¹²⁴⁾ G. LYON-CAEN, *Le droit du travail. Une technique réversible*, Dalloz, 1995, pp. 7. Si veda anche A. JEAMMAUD, *Propositions pour une compréhension matérialiste du droit du travail*, in *DS*, 1978, qui pp. 338, e la ricostruzione storico-giuridica di G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, cit., spec. p. 85 e anche p. 84, dove si evidenzia come «i principi del diritto del lavoro vengono inizialmente formulati per esaltare e non limitare il potere del moderno Unternehmer».

⁽¹²⁵⁾ Così: U. ROMAGNOLI, *Quel diritto che dal lavoro prende il nome*, in *il Mulino*, 2018, p. 690.

⁽¹²⁶⁾ In questi termini M. NOVELLA, *L'inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale*, Giuffrè, 2009, qui p. 11.

⁽¹²⁷⁾ Che si colloca tra il miracolo economico degli anni Sessanta e l'emanazione della l. 20 maggio 1970, n. 300, per poi essere subito turbata e messa in discussione dalla stagione dell'emergenza e, a seguire, dalla stagione di una crisi che sembra essere senza fine. Cfr. R. DEL PUNTA, *Ragioni economiche, tutela dei lavoratori, libertà del soggetto*, in *RIDL*, 2002, I, qui p. 406.

⁽¹²⁸⁾ D'obbligo il rinvio a R. DE LUCA TAMAJO, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, cit.

⁽¹²⁹⁾ In questi termini ancora M. NOVELLA, *L'inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale*, cit., qui p. 11. Nella letteratura internazionale cfr. R. DUKES, *Ugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, cit., spec. p. 57, dove l'Autrice evidenzia efficacemente i rischi di una caricatura o comunque di una eccessiva semplificazione del paradigma del contraente debole.

lavoro, non solo la polemica antistorica con la dottrina civilistica delle origini⁽¹³⁰⁾, ma anche la reazione critica verso tutti quei dati normativi o quelle posizioni dottrinali, frutto delle più recenti riforme del lavoro, che si pongono in contraddizione non tanto con il sistema dei valori, per sua natura funzionale ad attività *teleologicamente orientate*⁽¹³¹⁾, quanto piuttosto col paradigma fondativo che ha caratterizzato la giuslavoristica, intesa come comunità scientifica e non come ordinamento posto dal diritto. Con la conseguenza che la crisi della (teorica della) inderogabilità finisce per tradursi nella crisi stessa del diritto del lavoro come sistema normativo⁽¹³²⁾; o, il che è lo stesso, che ogni intervento legislativo volto ad attenuare o superare la tecnica della inderogabilità finisce con l'essere vissuto dalla comunità scientifica come un attacco al patrimonio genetico⁽¹³³⁾ di un diritto necessariamente «ad evoluzione unidirezionale, tendenzialmente sempre migliorabile e difficilmente suscettibile, invece, di subire arretramenti o peggioramenti (se non di carattere provvisorio)»⁽¹³⁴⁾. Questo al punto di dubitare, a fronte dei mutamenti economici e sociali che hanno eroso la figura idealtipica del contraente debole propria del lavoro subordinato nella impresa industriale, della persistente attualità e

⁽¹³⁰⁾ La letteratura è sterminata. Si vedano, a titolo esemplificativo, i contributi raccolti in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro ecc.*, cit., e ivi, in particolare, ai fini del ragionamento condotto nel testo, l'intervento (invero tra i più equilibrati) di R. DE LUCA TAMAJO (pp. 547-551) su *L. Barassi e la norma inderogabile*.

⁽¹³¹⁾ «Il valore-fine giustifica qualunque mezzo e tutti i mezzi possono, nelle diverse circostanze, essere (spacciati) per utili. Tra l'inizio e la fine dell'agire "per valori", può esserci di tutto, perché il valore copre di sé qualsiasi azione e interesse corrispondente. Il più nobile valore può giustificare la più abietta delle azioni [...]. Perciò chi, nel diritto, troppo spesso sbandiera valori è spesso un lestofante. [...] L'agire e il giudicare "per valori" sono infatti refrattari a criteri regolativi e delimitativi oggettivi, non essendo riconducibili a ragioni razionalmente controllabili». Così: G. ZAGREBELSKY, *Diritto per: valori, principi o regole*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2002, qui p. 872.

⁽¹³²⁾ Cfr., per tutti, G. FONTANA, *Inderogabilità, derogabilità e crisi dell'uguaglianza*, cit., p. 1161, secondo cui «volendo si potrebbe ripercorrere la storia del diritto del lavoro come storia dell'ascesa e della caduta dell'inderogabilità».

⁽¹³³⁾ In questi termini, per esempio, R. DE LUCA TAMAJO, *L. Barassi e la norma inderogabile*, cit., qui p. 547, con riferimento al progetto di modernizzazione contenuto nel *Libro Bianco* del 2001.

⁽¹³⁴⁾ In questi termini il classico studio di G. FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Cedam, 1981, p. 7 e anche p. 19, dove evidenzia come, a fronte di interventi normativi di segno opposto, «l'atteggiamento dottrinale (almeno inizialmente più frequente) sia stato quello di ridimensionarne la portata considerandoli deviazioni episodiche, ed a carattere eccezionale, da un assetto normativo e dogmatico predefinito».

utilità della normativa lavoristica e così giustificare o imporre la ricerca di nuove finalità e di un nuovo campo di applicazione da assegnare al diritto del lavoro.

Richiamando ancora una volta le parole di Franz Neumann⁽¹³⁵⁾ sulla essenza del “problema” sollevato dal diritto del lavoro, possiamo per contro affermare che, sul piano ordinamentale e in termini di diritto positivo, il paradigma esplicativo della legislazione del lavoro si sviluppa storicamente attorno a un diverso e ben più comprensivo principio fondativo originario, coerente con lo spirito del tempo ma ancora oggi dotato di una forte carica di modernità. Non direttamente quello della tutela del contraente debole e, tanto meno, quello della tutela della dignità del lavoratore che risulta privo di qualunque radicamento storico una volta che ci si voglia collocare alle *origini* della nostra disciplina⁽¹³⁶⁾; piuttosto quello secondo cui il lavoro non può essere inteso *soltanto* nei termini di un contratto di scambio, e chi presta lavoro *soltanto* come una merce, per quanto “merce” speciale, almeno per come il lavoro umano è stato inteso e rappresentato nel corso del tempo dalla dottrina economica, dalla sociologia e dalla filosofia politica e morale.

È precisamente in questi termini che si delinea, nel corso di una evoluzione storica tormentata e certo fortemente differenziata nei diversi Stati nazionali, l’ordine giuridico del mercato del lavoro che, secondo la lettura offerta da Karl Polanyi ne *La grande trasformazione*, non può certo essere inteso alla stregua di una emancipazione spontanea della sfera economica dal controllo pubblico e da precise scelte politiche volte a conferire forma al fenomeno economico⁽¹³⁷⁾. Un ordine uniforme – ga-

⁽¹³⁵⁾ F.L. NEUMANN, *Il diritto del lavoro nella società moderna*, cit., p. 397.

⁽¹³⁶⁾ Così invece V. PAPA, *Per una rilettura personalistica del diritto del lavoro. Uguaglianza e inderogabilità nel prisma della dignità*, cit., p. 5, dove, con riferimento al paradigma fondativo del diritto del lavoro, parla di «disciplina giuridica le cui radici risiedono nella tutela della dignità del lavoratore». Vero è tuttavia che l’analisi condotta dall’Autrice non si sviluppa in chiave storica e prende avvio (cap. II) dai principi della Costituzione del 1948.

⁽¹³⁷⁾ Sulle implicazioni giuridiche della tesi del cosiddetto doppio-movimento polanyiano, in contrapposizione alle tesi neo-istituzionaliste invalse nella analisi economica del diritto, si veda G. RESTA, *North v. Polanyi. Due paradigmi per un dialogo tra giuristi ed economisti*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2018, pp. 511-535, spec. §§ 4 e 5. L’Autore rileva come la lettura di Polanyi consegna al giurista la corretta chiave interpretativa dal ruolo svolto dalle istituzioni giuridiche, «le quali se per un verso contribuiscono alla progettazione di circuiti efficienti di produzione e di scambio, dall’altro pre-

rantito dalla «*common rule*» del contratto collettivo come fenomeno spontaneo di normazione sociale e dalla norma inderogabile di legge⁽¹³⁸⁾ – che è stato ed è ancora oggi capace di contemplare al suo interno, in chiave di razionalità economica e sociale, sicuramente *anche* la tutela del contraente debole unitamente però ad altre e non meno complesse finalità legate allo sviluppo e al consolidamento di un sistema produttivo capitalistico⁽¹³⁹⁾, quali la pacificazione sociale, la regolamentazione della concorrenza tra le imprese, la mobilità della manodopera, la promozione della occupazione, la redistribuzione della ricchezza creata.

Come evidenziato da Hugo Sinzheimer nel suo *Die Krisis des Arbeitsrechtes* del 1933⁽¹⁴⁰⁾, ben prima di Franz Neumann, «il problema del diritto del lavoro [era] diventato il problema di un intero ordine economico. Il rinnovamento del diritto del lavoro non [sarebbe stato] possibile senza un rinnovamento di quell'ordine economico», ponendosi così ben oltre il paradigma della sola tutela del lavoratore rispetto al potere di supremazia dell'imprenditore⁽¹⁴¹⁾. Né più né meno della lettura che diamo oggi del

siedono al mantenimento di sfere sociali schermate dalla logica della mercificazione universale e operano come indispensabili fattori di controllo delle pulsioni anarchiche del mercato» (qui p. 535).

⁽¹³⁸⁾ Riconosce questo profilo C. CESTER, *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, cit., qui spec. p. 349, dove parla di «un possibile, diverso fondamento dell'inderogabilità nel diritto del lavoro, disomogeneo rispetto a quelli ora evidenziati ed anzi ispirato ad una logica per molti versi opposta: l'esigenza o anche solo l'opportunità di assicurare uniformità all'autonomia contrattuale privata, sulla base della indivisibilità di talune situazioni e della conseguente disciplina giuridica. Uniformità e indivisibilità che per un verso sono [...] in natura (interessi indivisibili non suscettibili di regolazione se non per tutti, con esclusione della competenza dell'autonomia individuale); per altro verso sono [...] create in relazione alle regole di concorrenza».

⁽¹³⁹⁾ Il punto è evidenziato, tra gli altri, da R. HYMAN, *Il futuro del principio «il lavoro non è una merce» tra mercato e stato sociale*, in *DRI*, 2007, spec. p. 1003. Si veda anche R. MITCHELL, C. ARUP, *Dal diritto del lavoro al diritto del mercato del lavoro*, in *DRI*, 2008, qui p. 301, e G. LYON-CAEN, *Le droit du travail. Une technique réversible*, cit., qui pp. 3-8.

⁽¹⁴⁰⁾ H. SINZHEIMER, *Die Krisis des Arbeitsrechtes*, in *Arbeitsrecht*, 1933, pp. 1-9, non vidi, citato sul punto da LORD K.W. WEDDERBURN, *Labour Law and the Individual: Convergence or Diversity*, in LORD K.W. WEDDERBURN, *Labour Law and Freedom*, Lawrence & Wishar, 1995 (ma 1993), qui p. 286.

⁽¹⁴¹⁾ Evidenzia efficacemente questo punto R. DUKES, *Hugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law*, cit., p. 57, dove parla del vecchio paradigma giuslavoristico della «inequalities of bargaining power», e soprattutto p. 59, dove si precisa: «it is important to emphasise that for Sinzheimer the role of labour law was not exhausted

principio personalistico contenuto nella nostra Carta costituzionale, individuando cioè nel lavoro la parte del tutto e con esso la centralità della persona in un ordine economico e sociale di tipo democratico ⁽¹⁴²⁾; dove le scelte di valore che ricadono sulla vita delle persone non sono unilaterali o arbitrarie, ma frutto di precise valutazioni e responsabilità politiche che scaturiscono dai processi di esercizio della sovranità popolare di composizione degli *interessi* in conflitto che, nelle società pluraliste e aperte, non possono ovviamente limitarsi unicamente al diritto di voto e agli stretti confini delle aule parlamentari ⁽¹⁴³⁾. Tradotto in termini concreti, non il semplice diritto del rapporto di lavoro, ma un più ampio e comprensivo diritto del mercato del lavoro inteso come ordine giuridico del mercato e, indirettamente, della stessa società che concorre a tratteggiarne la direzione di marcia e i contenuti caratterizzanti ⁽¹⁴⁴⁾.

with fulfilment of the task of securing freedom for workers in the face of employer power; the task, in other words, of protecting workers from abuses of such power. It was not exhausted by rules directed at securing fair wages and working hours, and at providing social insurance against periods of sickness or unemployment. Labour law was best understood more widely as a tool to be employed in the process of democratising the economy. This process was central to the achievement of a truly democratic society».

⁽¹⁴²⁾ Ancora R. DUKES, *Hugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law*, cit., qui p. 65, dove, sulla scorta della elaborazione scientifica e progettuale di Hugo Sinzheimer, sottolinea «the contribution of labour law to the constitutional task of establishing a particular economic and social order». Cfr. altresì, più approfonditamente, R. DUKES, *The Labour Constitution: The Enduring Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2014.

⁽¹⁴³⁾ Ancora attuale la ricostruzione offerta da G. FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, cit., spec. pp. 137-145 e spec. p. 142, dove, citando Mario Nigro, sottolinea che «mentre in una società omogenea, quale la società liberale, l'interesse generale costituiva lo strumento tecnico e formale in grado di vincolare l'ordinamento giuridico al rispetto dei valori fondamentali [...], in una società pluralista, invece, frantumata nelle sue aggregazioni sociali e divisa negli interessi politici, [...] in mancanza di valori costanti di comune accettazione, l'interesse generale si presenta come «un intervento di composizione, di compromesso, cioè non un vero interesse generale»».

⁽¹⁴⁴⁾ In tema cfr. M. PEDRAZZOLI, *Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale*, cit., p. 312 e p. 325, che, nell'ambito di una analisi sulla crisi del tradizionale paradigma giuslavoristico, riconosce come «la scoperta dell'acqua calda» l'individuazione della «funzione di *regolazione del mercato del lavoro*» propria del diritto del lavoro (corsivo dell'Autore).

Ci pare questa la strada più sicura per affrancarsi dalla polemica sulla tirannia di quei valori potenzialmente distruttrice di altri valori ⁽¹⁴⁵⁾, che, nell'imporci di rilanciare sul piano teorico la indubbia centralità per il discorso giuslavoristico della persona e della sua dignità ⁽¹⁴⁶⁾, sconta tuttavia un forte dualismo tra valore economico e dimensione assiologica del valore ⁽¹⁴⁷⁾ che è invece compito della scienza giuridica e della politica del diritto ricomporre, in un dato tempo e in un dato luogo storico, dando ordine e forma, e cioè *regola*, ai processi economici e sociali sulla scorta dei principi contenuti nella Carta costituzionale ⁽¹⁴⁸⁾. È del resto la espressione più avanzata di quella filosofia dei valori a escludere la possibilità di riproporre oggi una metafisica dei valori, sollecitando piuttosto il loro recupero a partire dalla esperienza umana e sociale, che è tutt'altra

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, cit., dove si denuncia la logica distruttiva del valore quando fuoriesce dalla economia e viene applicata al campo etico, politico e giuridico. Per una precisazione del senso più profondo della tesi di Schmitt si vedano P. BECCHI, *La critica schmittiana alla filosofia dei valori e il dibattito giusfilosofico italiano nell'immediato dopoguerra*, in *Filosofia Politica*, 2009, pp. 253-264, e T. GAZZOLLO, «Valore» e «limite» in *Carl Schmitt. Per una lettura della «Tirannia dei valori»*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2010, pp. 417-444.

⁽¹⁴⁶⁾ Si veda, per tutti, A. PERULLI, *Il valore del lavoro e la disciplina del licenziamento illegittimo*, in AA.VV., *Il Libro dell'anno del diritto 2019*, Treccani, 2019, pp. 339-350, qui p. 340, in relazione alla più recente evoluzione della disciplina del lavoro, a suo parere pervasa da «concezione puramente economicistica del lavoro, il quale assume una forma "reificata"» che fa perdere il «nesso fondativo tra valore e dignità».

⁽¹⁴⁷⁾ Sul punto si veda P. TOSI, *La sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale e il suo "dopo"*, in *DRI*, 2019, p. 245, nota 2, in risposta alla dottrina giuslavoristica impegnata nella propria personale battaglia contro la *law & economics* che «pare spesso dimenticare che la politica "valoriale" del diritto, non diversamente da quella economica, quando pervade, con la sua fisiologica carica ideologica, l'ermeneutica giuridica la fa troppo spesso deviare dalla sua intrinseca funzione, che non è speculativa ma pratica, deputata a fornire credibili suggerimenti applicativi delle norme, nell'ambito del sistema dell'ordinamento positivo, agli operatori della giustizia».

⁽¹⁴⁸⁾ Si veda G. ZAGREBELSKY, *Diritto per: valori, principi o regole*, cit., qui p. 873, dove evidenzia (rispetto a quanto già evidenziato *supra* alla nota 131) che, al contrario dei valori, il principio «è un bene iniziale che richiede di realizzarsi attraverso attività consequenzialmente orientate. Esso ha contenuto normativo rispetto all'azione o al giudizio. Il criterio di validità dell'azione e del giudizio è la riconducibilità logica al principio. [...] I valori (positivi o negativi) si esprimono attraverso predicati che fanno appello all'agire "sentito" soggettivamente (buono o cattivo, giusto o ingiusto, utile o inutile); i principi, attraverso predicati orientati alla prassi che fanno appello all'agire "ragionato" obbiettivamente (intangibile, inviolabile, responsabile, punibile)».

cosa rispetto a una etica astratta e formalista ⁽¹⁴⁹⁾. I valori non sono entità fisse e immateriali che si collocano fuori dalla storia della umanità: per guidare e orientare concretamente l'azione dell'uomo richiedono, nel sociale come nell'economico, un costante sforzo di comprensione, riformulazione e perfezionamento mediato dal diritto ⁽¹⁵⁰⁾ e guidato dalla azione politica nelle ampie forme riconosciute dalla stessa Costituzione ⁽¹⁵¹⁾. Nessuna tirannia dei valori, dunque. Ma certamente il rischio, da tempo denunciato ⁽¹⁵²⁾, che la retorica dei valori finisca col trascinare la riflessione sul futuro del diritto del lavoro sui binari di una contrapposizione manichea fra il male (il mercato) e il bene (i valori), il cui vincitore morale sarebbe scontato ma, questo, solo sulla carta e cioè in un ambito ideale lontano dalle dinamiche reali del lavoro e della vita delle persone.

Bene dunque lo sforzo di rilanciare e rivisitare il tema della inderogabilità della norma giuslavoristica nella prospettiva di un valore centrale come l'uguaglianza ⁽¹⁵³⁾. Ma questo a condizione di non pretendere di avviare un discorso unilaterale e autoreferenziale o anche «classista», che, nel dare per sottinteso il disvalore del mercato come (dis)ordine naturale e non come istituzione sociale storicamente data ⁽¹⁵⁴⁾ e per questo non solo mutevole, ma anche capace di incorporare i valori della giustizia e

⁽¹⁴⁹⁾ Si veda M. SCHELER, *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism*, Northwestern University Press, 1973 (ma 1913-1916).

⁽¹⁵⁰⁾ Ancora G. ZAGREBELSKY, *Diritto per: valori, principi o regole*, cit., p. 877, dove precisa che non c'è principio che non si ricollegli a un valore, ma è il principio «il medium nel quale troviamo un'apertura "morale" al valore e un'apertura "pratica" alla regola».

⁽¹⁵¹⁾ Cfr. F. CARINCI, *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, spec. pp. 6-7, dove si denuncia «il problema del metodo, quale dato dal suo progressivo decadimento [...] accantonato a favore di un approccio che tende a declassare lo *jus conditum* a dato auto-referenziale, posto al servizio di un ordine assiologico o di un progetto politico oppure costruito a rispecchio di un modello socio-economico considerato prevalente. Il che riesce evidente nell'autentico spreco di appelli ai valori, con un ricorso martellante e forzato al testo costituzionale, per saltare a piè pari l'ostacolo costituito da un intervento del Parlamento non condiviso, senza passare attraverso il sindacato del Giudice delle leggi».

⁽¹⁵²⁾ Si veda già R. DEL PUNTA, *Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto*, in *RIDL*, 2002, I, qui p. 421.

⁽¹⁵³⁾ Così: G. FONTANA, *Inderogabilità, derogabilità e crisi dell'uguaglianza*, cit., pp. 1151-1179, e già ID., *Dall'inderogabilità alla ragionevolezza*, cit.

⁽¹⁵⁴⁾ Insiste sul punto W. STREECK, *Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy*, Oxford University Press, 2009, spec. pp. 237-246.

della solidarietà ⁽¹⁵⁵⁾, preclude poi la formulazione di soluzioni capaci di incidere effettivamente sui processi reali perché «non tengono conto di tutti i punti di vista dai quali possono, e debbono, essere considerati anche i fenomeni sociali» ⁽¹⁵⁶⁾, compreso quello della libertà che pure è contemplato dall'articolo 3 della nostra Costituzione a fianco di quello della uguaglianza ⁽¹⁵⁷⁾. Ogni idea o proposta sul diritto del lavoro, proprio perché orientata ai valori e alla persona, non può insomma tradursi in uno sterile esercizio retorico sui valori ma, come chiarito da Lord Wedderburn, «richiede una visione della totalità» ⁽¹⁵⁸⁾ e deve comunque

⁽¹⁵⁵⁾ Si veda S. ZAMAGNI, *Dal liberalismo welfarista al welfare sussidiario: la sfida dell'economia civile*, I Quaderni dell'Economia Civile, 2017, qui pp. 9-10: «chiediamoci, infatti, che cosa c'è alla radice della crisi irreversibile del welfare State? C'è che questo modello si è retto su un presupposto fragile, vale a dire sulla logica dei due tempi di ascendenza kantiana: "Facciamo la torta più grande e poi ripartiamola con giustizia". È da qui che discende la ben nota divisione di ruoli: al mercato (capitalistico) si chiede di produrre quanta più ricchezza possibile, dato il vincolo delle risorse e della tecnologia, e senza soverchie preoccupazioni circa il modo in cui questa viene ottenuta, perché *business is business* e *competition is competition*, come a dire che la dimensione etica ben poco ha a che vedere con il momento della produzione; allo Stato poi il compito di provvedere alla redistribuzione della ricchezza secondo un qualche criterio di equità, quale quello di Rawls o di altri ancora. [...]. Il grave limite teorico del welfare State è stato quello di accettare, più o meno supinamente, che il mercato capitalistico seguisse appieno la sua logica, salvo poi intervenire *post factum*, mediante interventi *ad hoc* a opera dello Stato, per mitigarne gli effetti indesiderati, senza intervenire però sulle radici profonde di quella logica. Si osservi che il modello dicotomico di ordine sociale Stato-mercato ha prodotto conseguenze nefaste anche a livello culturale, facendo credere a studiosi e *policy makers* che l'etica, mentre avrebbe qualcosa da dire per quanto concerne la sfera della distribuzione della ricchezza, nulla c'entrerebbe con la sfera della produzione, perché quest'ultima sarebbe governata dalle "ferree leggi del mercato" (che non esistono proprio)».

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. M. PERSIANI, *Raffaele De Luca Tamajo e la mediazione sindacale quale strumento di equilibrio tra "sociale" ed "economico"*, in L. CALCATERRA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione*, cit., qui p. 3, e anche p. 10 con riferimento allo sforzo a cui è chiamato il giurista di fare i conti con la realtà anche quando l'obiettivo è quello di cercare di cambiarla mediante il dover essere giuridico.

⁽¹⁵⁷⁾ Insiste giustamente su questo punto R. DEL PUNTA, *Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto*, cit., qui pp. 417-422 e spec. p. 417, dove l'Autore individua nella libertà «l'unico possibile punto di sintesi fra le istanze di efficienza proprie delle allocazioni di mercato, e le istanze di protezione dei diritti della persona, che rappresentano l'apporto tradizionale del diritto del lavoro».

⁽¹⁵⁸⁾ Così LORD K.W. WEDDERBURN, *Laski's Law Behind the Law. 1906 to European Labour Law*, in R. RAWLINGS (ed.), *Law, Society and Economy*, Clarendon Press, 1997, qui p. 26, a sua volta in riferimento a H. SINZHEIMER, *Philipp Lotmar und die deutsche Arbeitsrechtswissenschaft*, in *Arbeitsrecht*, 1922, pp. 587-600.

essere testata in termini concreti con riferimento all’impatto su persone reali, sulla loro condizione e qualità di vita, sulla loro prosperità e sulla loro – reale, non puramente teorica – libertà ⁽¹⁵⁹⁾.

Se ricercare, attraverso le regole giuridiche, un equilibrato contemperamento tra l’evoluzione storica dell’economico e del sociale resta la principale finalità del diritto del lavoro, si può invece dubitare della reale efficacia del paradigma della norma inderogabile (nazionale), quale che sia la funzione che ad essa si voglia assegnare ⁽¹⁶⁰⁾, per governare un mercato divenuto oramai globale e anche per dare risposte concrete a quanti sono ai margini o esclusi dal mercato del lavoro istituzionale ⁽¹⁶¹⁾. Questo ovviamente evitando che il tema della disoccupazione e del non-lavoro diventi poi “il cavallo di Troia” per tradire l’anima di una intera disciplina ⁽¹⁶²⁾.

Che il paradigma del diritto del lavoro, inteso come sistema giuridico storicamente dato, sia stato quello di escludere una considerazione del lavoro – e quindi della persona che lavora – alla stregua di una merce, al pari di tutte le altre merci presenti sul mercato, lo dimostra chiaramente non solo il contributo decisivo di chi ha disegnato e costruito «l’agognato ponte tra diritto ed economia» ⁽¹⁶³⁾, ma anche, sul piano normativo, il principio etico-giuridico su cui poggia esattamente da un secolo l’Organizzazione internazionale del lavoro. Inizialmente, con il Trattato

⁽¹⁵⁹⁾ Così testualmente LORD K.W. WEDDERBURN, *Worker and the Law*, Penguin, 1986, III ed., p. 860.

⁽¹⁶⁰⁾ Sulle possibili funzioni storiche della norma inderogabile si veda ancora C. CESTER, *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, cit., qui pp. 350-354.

⁽¹⁶¹⁾ Si vedano i saggi raccolti nel volume, dal titolo emblematico e suggestivo per l’epoca in cui è stato pensato, *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, a cura di M. BIAGI e Y. SUWA, cit.

⁽¹⁶²⁾ Sulla disoccupazione come “cavallo di Troia” che ha favorito la «paralisi culturale» del diritto del lavoro nello scontro tra le ragioni degli insider e quelle degli outsider si veda R. DEL PUNTA, *Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto*, cit., qui p. 405. Si veda altresì C. CESTER, *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, cit., spec. p. 385, dove ricorda che la norma inderogabile «come in fondo tutto il diritto del lavoro, è nata per evitare che il prestatore di lavoro, pur di ottenere e poi di conservare l’occupazione, accetti qualunque condizione di svolgimento del rapporto».

⁽¹⁶³⁾ Così G. GIUGNI, *Introduzione*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit., qui p. 13, con riferimento all’istituzionalismo nord-americano della Scuola del Wisconsin che si era fatto carico di integrare la teoria economica con una teoria del diritto.

di Versailles del 1919⁽¹⁶⁴⁾, quello secondo cui «il lavoro non debba essere considerato *semplicemente* alla stregua di una merce o di un articolo di commercio» (corsivo nostro); successivamente, quello più inequivocabile e incondizionato secondo cui «il lavoro non è una merce» contenuto nella *Dichiarazione sugli scopi e sugli obbiettivi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro* e sui principi che devono ispirare l'azione degli Stati che ne fanno parte, adottata il 10 maggio 1944 dalla Conferenza internazionale del lavoro a Filadelfia⁽¹⁶⁵⁾.

Con questo principio fondativo non si è infatti inteso recepire la critica marxista al sistema di produzione capitalistico⁽¹⁶⁶⁾. E neppure semplicemente evidenziare che il rapporto di lavoro è una relazione sociale, governata da diritti e obbligazioni reciproche, «con la conseguenza che il contenuto del contratto di lavoro sarebbe necessariamente iniquo se la sua determinazione si fondasse esclusivamente sullo squilibrio di potere fra lavoratore e datore di lavoro»⁽¹⁶⁷⁾. Piuttosto, come ho provato a documentare in altra sede⁽¹⁶⁸⁾, dietro questa formula si cela un ben più ampio e articolato progetto di difesa della sovranità dei diversi Stati nazio-

⁽¹⁶⁴⁾ Cfr. la prima delle «clausole sociali» enunciate dal Trattato di Versailles del 1919, con cui si costituiva l'Organizzazione internazionale del lavoro, e anche l'art. 427, parte XIII. Su come l'avverbio «solamente» («*merely*») nel testo inglese, «*simplement*» in quello francese) sia entrato nel Trattato, nel passaggio dalla commissione che negoziava le questioni del lavoro alla conferenza plenaria del 28 aprile 1919, si veda S. EVJU, *Labour is not a commodity. A Reappraisal*, Arbeidsnotater – Working Papers in Labour Law, 2012, n. 6, p. 9.

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr., nella letteratura italiana, la puntuale e suggestiva ricostruzione offerta da M. GRANDI, «*Il lavoro non è una merce*»: una formula da rimeditare, in *DLRI*, 1997, pp. 557-579, cui adde G. LOY, *Sul rapporto capitale-lavoro. Parafrasi del preambolo della dichiarazione di Filadelfia*, in *Foro per un derecho social mundial*, Buenos Aires, 2003. Pur una rilettura del principio secondo cui il lavoro non è una merce alla luce della recente mutazione genetica del diritto del lavoro nella prospettiva di una «funzionalizzazione del diritto del lavoro in senso economico» si veda V. SPEZIALE, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2017, n. 322.

⁽¹⁶⁶⁾ Pare tuttavia sostenere questa ipotesi, o comunque l'influenza della elaborazione di Karl Marx, P. O'HIGGINS, «*Il lavoro non è una merce*». *Un contributo irlandese al diritto del lavoro*, in *DLRI*, 1996, qui p. 297.

⁽¹⁶⁷⁾ Così R. HYMAN, *Il futuro del principio «il lavoro non è una merce» tra mercato e stato sociale*, cit., qui p. 991.

⁽¹⁶⁸⁾ Sia consentito rinviare a M. TIRABOSCHI, *Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera*, Giappichelli, 1999, spec. pp. 134-143. In tema si veda anche la puntuale ricostruzione contenuta in B.E. KAUFMAN, *The global evolution of industrial relations: Events, Ideas and the IIRA*, International Labour Office, 2004, qui pp. 203-215.

nali che, attraverso il controllo del mercato del lavoro e la razionalizzazione del sistema di produzione e circolazione della ricchezza, cercavano con la normativa di regolazione del lavoro e il riconoscimento del sindacato di comporre i conflitti e le tensioni sociali legati al processo di industrializzazione: quei conflitti e quelle tensioni che non solo avevano contribuito a destabilizzare gli assetti giuridico-istituzionali dello Stato nazionale, ma che avevano anche concorso ad alimentare la Prima Guerra Mondiale del 1915-1918 e rivoluzioni come quella bolscevica del 1917. Di qui la connessione logica e storica ⁽¹⁶⁹⁾, nella definizione di un ordine giuridico sostenibile del mercato del lavoro, tra i fondamenti giuridici del capitalismo ⁽¹⁷⁰⁾, la disciplina della concorrenza tra le imprese e la normativa di (auto)tutela e promozione della persona che lavora ⁽¹⁷¹⁾. A conferma che il mercato – anche in una fase di integrazione o ravvicinamento dei sistemi a livello sovranazionale ⁽¹⁷²⁾ – non è aprioristicamente per

⁽¹⁶⁹⁾ Sulla connessione logica e storica tra regolazione del mercato, disciplina della concorrenza e persona cfr. N. LIPARI, *Diritto e mercato della concorrenza*, in N. LIPARI, I. MUSO (a cura di), *La concorrenza tra economia e diritto*, Laterza, 2000, pp. 27-43, spec. pp. 41-43. Nella letteratura giuslavoristica si veda recentemente, e in termini evolutivi rispetto a precedenti elaborazioni, R. DE LUCA TAMAJO, *Concorrenza e diritto del lavoro*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi*, cit., qui pp. 13-14, e anche G. LYON-CAEN, *Droit du travail et concurrence*, ivi, pp. 3-12.

⁽¹⁷⁰⁾ Si veda J.R. COMMONS, *Industrial Goodwill*, cit., spec. pp. 26-27, dove giunge a rendere il concetto tecnico di «goodwill», tecnicamente l'«avviamento» della impresa, in chiave di armonia quale alternativa, per l'aspettativa imprenditoriale di un futuro profitto, al conflitto di classe proposto dal socialismo ma anche agli stessi limiti di un capitalismo senza limiti e regole.

⁽¹⁷¹⁾ Emblematico, da questo punto di vista, il caso degli Stati Uniti, che già nel 1890 (con lo *Sherman Antitrust Act*) si erano dotati di una legislazione di regolazione della concorrenza tra le imprese che rendeva sostanzialmente superflua una utilizzazione per così dire strumentale del diritto del lavoro in termini di razionalizzazione del sistema economico e uniformazione delle regole del lavoro. Si spiega così, in questo ordinamento, il richiamo al principio secondo cui il lavoro non è una merce proprio in funzione del riconoscimento del fenomeno sindacale (con il *Clyton Antitrust Act* del 1914, non a caso inteso dal sindacalismo americano quale *Magna Charta* del lavoro) quale fattore del processo di razionalizzazione del sistema economico nella già ricordata prospettiva del bilanciamento di potere e in chiave di riconoscimento, da parte del sistema capitalistico, del monopolio sindacale del mercato del lavoro. Ho ricostruito i passaggi storici di questa vicenda, nella legislazione e nella giurisprudenza delle Corti federali e della Corte Suprema degli Stati Uniti in M. TIRABOSCHI, *Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera*, cit., spec. pp. 140-142.

⁽¹⁷²⁾ Sul punto si veda S. SCIARRA, *Globale e locale: prove di razionalità per il diritto del lavoro*, in *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani*, Cedam, 2005, I, pp. 285-302, secondo cui (p. 287) «la perdita di autorità del punto di vista giuridico [...] potrebbe essere recuperabile a livello nazionale attraverso

la persona o contro di essa, ma lo diventa in relazione a come storicamente è organizzato e disciplinato ⁽¹⁷³⁾ e, soprattutto, a come concretamente funziona sul piano dei processi normativi reali, che è poi il grande tema della effettività del diritto del lavoro ⁽¹⁷⁴⁾.

L'essenza della razionalità giuridica nel lavoro è, in effetti, quella di «una razionalità di sintesi, che assorbe la razionalità economica all'interno di un quadro di riferimento più ampio» ⁽¹⁷⁵⁾ di regole, principi e valori attraverso cui svolgere – direttamente o, più facilmente, per il tramite dei sistemi di relazioni industriali ⁽¹⁷⁶⁾ – una funzione fondamentale e ancora oggi attuale: la funzione di offrire una soluzione tecnicamente ragionevole ⁽¹⁷⁷⁾ e socialmente sostenibile ⁽¹⁷⁸⁾ ai problemi del lavoro in una economia di mercato ⁽¹⁷⁹⁾. Ci pare questa la strada maestra da percorrere, in

una “visione di sistema della normativa”, che riconduca ad armonia il valore dell'impresa e quello del lavoro».

⁽¹⁷³⁾ Cfr., per una rassegna degli orientamenti dottrinali più recenti, M. MINOJA, *Merca- to ed etica*, Cedam-Wolters Kluwer, 2014, pp. 415-434.

⁽¹⁷⁴⁾ Nella letteratura giuslavoristica italiana cfr., sul punto, L. MARIUCCI, *Il lavoro de- centrato. Discipline legislative e contrattuali*, Franco Angeli, 1979, rispettivamente p. 27 e p. 25, dove giustamente si sottolinea, a fronte della «percezione del rapporto con- traddittorio tra momento normativo e dato strutturale», che «la storia reale del diritto del lavoro coincide largamente con la ricostruzione storica delle ragioni della sua ineffetti- vità».

⁽¹⁷⁵⁾ Così: R. DEL PUNTA, *L'economia e le regioni del diritto del lavoro*, cit., qui p. 76.

⁽¹⁷⁶⁾ Si veda, in particolare, B.E. KAUFMAN, *Il principio essenziale e il teorema fonda- mentale delle relazioni industriali*, in *DRI*, 2006, pp. 1107-1133, spec. p. 1127, dove sottolinea come «il concetto di problema del lavoro è fondamentale per le relazioni in- dustriali. L'essenza del problema del lavoro è costituito dal mancato adattamento o dai difetti causati dal mercato del lavoro e dal rapporto di lavoro, così come la *raison d'être* delle relazioni industriali è costituita dall'offrire una soluzione ai problemi del lavoro». Cfr. altresì T.A. KOCHAN, H.C. KATZ, *Collective Bargaining and Industrial Relations: From Theory to Policy and Practice*, Irwin, 1988, qui p. 6.

⁽¹⁷⁷⁾ Sul punto si veda A. PERULLI, *Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro*, in *DLRI*, 2005, pp. 1-32.

⁽¹⁷⁸⁾ Cfr. K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, cit.

⁽¹⁷⁹⁾ In argomento, si veda anche R. PESSI, *Valori e “regole” costituzionali*, Aracne, 2009, qui pp. 7-8, secondo cui la «crisi d'identità» del diritto del lavoro «è conseguenza, anche e soprattutto, della mancanza di una visione sistematica delle norme costituzionali sul lavoro e sull'impresa, nonché, forse ancor più, del rifiuto di accettare l'insegnamento della dottrina giuspubblicistica, laddove la stessa si è preoccupata di non operare una sistemazione gerarchica dei valori costituzionali, ma di garantirne il più possibile la convivenza, mediante la tecnica del bilanciamento». L'esito di questo bilan- ciamento «non potrà mai sacrificare i diritti inviolabili dell'uomo che lavora; ma non

linea con la funzione storica del paradigma giuslavoristico, per recuperare pienamente, nell'inquadramento del rapporto tra la persona e il lavoro, l'«autorità del punto di vista giuridico»⁽¹⁸⁰⁾; ferma restando la consapevolezza che il necessario bilanciamento di interessi non può che mantenere come sua stella polare la centralità dei valori umani rispetto alle attività economiche. Una centralità indiscutibile anche solo se si considera che, nella nostra Carta costituzionale, «i diritti dell'uomo non soggiacciono ai limiti che, invece, sono previsti per le libertà economiche»⁽¹⁸¹⁾.

3. La tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto»: innovazioni, problemi e reticenze nella disciplina giuridica del mercato del lavoro

Non è possibile ripercorrere in questa sede le molteplici declinazioni normative, nei processi legislativi e sindacali, del principio secondo cui il lavoro non è una merce⁽¹⁸²⁾. È sufficiente ricordare come l'obiettivo di stabilizzare i mercati e definire un punto di equilibrio tra le istanze di tutela del lavoro e quelle di efficienza del sistema produttivo industriale⁽¹⁸³⁾ sia stato per lungo tempo raggiunto, non troppo paradossalmente

potrà non considerare come, proprio per tutelare quei diritti, essi dovranno essere temperati con quelli dell'impresa, in quanto strumentali al benessere della persona ed al suo equilibrato sviluppo nella società civile» (qui p. 28).

⁽¹⁸⁰⁾ Cfr. M. PERSIANI, *Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico*, in M. PERSIANI, *Diritto del lavoro*, Cedam, 2004, pp. 45-87. Si colloca in questa prospettiva anche S. SCIARRA, *Globale e locale: prove di razionalità per il diritto del lavoro*, cit., qui p. 287.

⁽¹⁸¹⁾ Così, emblematicamente, anche M. PERSIANI, *Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico*, cit., p. 86, che a sua volta richiama (alla nota 86) A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, 1997, p. 93 e p. 105. Si veda altresì R. PESSI, *Valori e "regole" costituzionali*, cit., qui pp. 8-9, il quale rimanda a A. PACE, *Corte Costituzionale e «altri» giudici tra «garantismo» e «sensibilità politica»*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, Cedam, 1985, pp. 590 ss.

⁽¹⁸²⁾ Di questo tema mi sono occupato venti anni fa nella prospettiva dei limiti all'impiego di forme di lavoro temporaneo e all'intervento degli operatori privati sul mercato del lavoro. Cfr., se vuoi, M. TIRABOSCHI, *Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera*, cit.

⁽¹⁸³⁾ Sulle caratteristiche del lavoro industriale e del mondo della produzione prese a riferimento dalla legislazione del lavoro cfr., per tutti, A. ACCORNERO, *Il lavoro come ideologia*, il Mulino, 1980, qui p. 182. Dello stesso Autore, più recentemente, si veda *Il mondo della produzione*, cit., *passim* e p. 19 con specifico riferimento a «una società "post-industriale" e, tuttavia, sempre capitalistica. Capitalistica nel senso che, rimanen-

nell'interesse anche delle stesse imprese⁽¹⁸⁴⁾, attorno alla idea di un «diritto di proprietà» del posto di lavoro secondo la fortunata definizione di Frederick Meyer⁽¹⁸⁵⁾, tanto efficace sul piano retorico ed evocativo⁽¹⁸⁶⁾, quanto imprecisa e discutibile in termini tecnico-giuridici⁽¹⁸⁷⁾. È in que-

do fondata sul lavoro salariato, continua a basarsi sul rapporto fra capitale e lavoro». Nella letteratura nord-americana si veda J. BUDD, *Employment with a Human Face: Balancing Efficiency, Equity and Voice*, Cornell University Press, 2004.

⁽¹⁸⁴⁾ Parla di paradosso R. HYMAN, *Il futuro del principio «il lavoro non è una merce» tra mercato e stato sociale*, cit., spec. p. 1003, dove l'Autore comunque evidenzia, rispetto ai modi di produzione fordisti, l'affinità elettiva tra le istanze di tutela del contraente debole e la standardizzazione del lavoro voluta e imposta dai datori di lavoro attorno al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si veda anche W. STREECK, *Le relazioni industriali oggi*, in *DRI*, 2009, pp. 255-270 e spec. p. 257, dove ricorda come il fordismo sia stato «un tentativo di combinare modernismo e tradizionalismo, capitalismo e socialismo, l'espansione dei mercati e il progresso dei diritti sociali, nell'ambito di una tecnologia industriale di larga scala e di una produzione di massa. Si è trattato di un vero e proprio compromesso storico» che vede il suo elemento di scambio tra accettazione del sistema capitalistico contro stabilità del posto di lavoro e sicurezza sociale rispetto «alle inefficienze derivanti dall'auto-regolazione dei mercati del lavoro».

⁽¹⁸⁵⁾ Cfr. F. MEYERS, *Ownership of Jobs: a Comparative Study*, UCLA Press, 1964, spec. p. 1 e p. 112, dove, a conclusione di una comparazione tra Regno Unito, Messico, Stati Uniti e Francia, l'Autore parla di un diritto analogo al diritto di proprietà nel senso che «se l'occupazione significa proprietà o qualcosa di simile, il possesso indisturbato indica il diritto del lavoratore di continuare nella stessa occupazione a sua discrezione». Più recentemente si veda W. NJOYA, *Property in Work: The Employment Relationship in the Anglo-American Firm*, Ashgate, 2007.

⁽¹⁸⁶⁾ Così H. COLLINS, *Justice in Dismissal: The Law of Termination of Employment*, Clarendon Press, 1992, qui p. 88, con riferimento a un assetto di tutele della sicurezza del posto di lavoro superiore a quella garantita dalla cosiddetta «*common law's doctrine*», e anche S. ANDERMAN, *Termination of Employment: Whose Property Rights?*, in C. BARNARD, S. DEAKIN, G.S. MORRIS (eds.), *The Future of Labour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC.*, Hart Publishing, 2004, pp. 101-128. In termini critici si veda P. LOI, *La sicurezza. Diritto e fondamento dei diritti nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, 2000, pp. 75-85 e spec. p. 80, dove sottolinea come questa concezione derivi «dalla considerazione del lavoro come merce, su cui appunto si può vantare un diritto di proprietà» e che, pertanto, «si pone in contrasto con la considerazione della sicurezza del lavoro come diritto fondamentale della persona».

⁽¹⁸⁷⁾ Cfr. G. GIUGNI, *Il diritto del lavoro negli anni '80*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit., p. 328, dove parla di «terminologia non tecnica ma certamente efficace». Si veda tuttavia, a dimostrazione della penetrazione di questa assimilazione, Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 2141, secondo cui il diritto alla stabilità del posto di lavoro «subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma». Negli stessi termini di «espropriazione» si veda anche L. CAVALLARO, *Costituzione e diritto del lavoro: un'interpretazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, in *RIDL*, 2003, I, qui p. 247. In tema cfr. A. PERULLI, *Una questione di "valore": il Jobs Act alla prova di costituzionalità*, in *DRI*, 2017, qui p. 1060.

sta prospettiva compromissoria che si consolida la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ⁽¹⁸⁸⁾, fino ad allora ritenuto incompatibile col principio che vieta vincoli obbligatori perpetui ⁽¹⁸⁹⁾: un lavoro «stabile» e normalmente per una «carriera» ⁽¹⁹⁰⁾, sostenuto da trattamenti salariali uniformi (di legge e/o contratto collettivo) ⁽¹⁹¹⁾, da tipologie più o meno robuste di ammortizzatori sociali tra cui la famiglia (in ragione di una divisione tra lavoro produttivo e lavoro non produttivo secondo una rigida logica di genere) ⁽¹⁹²⁾ e da altri strumenti di protezione

⁽¹⁸⁸⁾ È di sicuro interesse notare, ai fini della nostra riflessione, che in Italia la disciplina limitativa dei contratti a termine viene introdotta prima della disciplina limitativa dei licenziamenti e che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge che porterà alla approvazione della l. 18 aprile 1962, n. 230, si colloca nella prospettiva non della tutela ma del bilanciamento degli interessi. Si veda CAMERA DEI DEPUTATI, *Relazione delle Commissioni permanenti IV e XIII, Atti Parlamentari, III Legislatura – Disegni di legge e relazioni, n. 1893-132-135-A*, p. 2, dove si legge: «Si è ormai tutti concordi nel ritenere che il criterio fondamentale cui deve ispirarsi la riforma del contratto a termine non può che concretarsi in un equo contemperamento e in una giusta considerazione degli interessi del prestatore d'opera e di quelli tecnico-organizzativi dell'impresa» (corsivo nostro). Sul significato originario della l. n. 230/1962 si veda L. MENGHINI, *Il lavoro a termine. Linee interpretative e prospettive di riforma: gli anni Ottanta*, Giuffrè, 1980, pp. 1-59.

⁽¹⁸⁹⁾ L'accostamento della disciplina in tema di tutela del posto di lavoro al diritto dei «beni» è stato di recente riproposto in Italia da O. MAZZOTTA, *I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.IT, 2012, n. 159, qui p. 4. Ma si veda già O. MAZZOTTA, *Autonomia individuale e sistema del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e rapporto di lavoro. Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro. Udine, 10-12 maggio 1991*, cit., e in *DLRI*, 1991, qui p. 502. *Contra*, tra i tanti: R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Laterza, 1990, p. 490, secondo cui «occorre prendere le distanze dalle ricorrenti affermazioni di giudici e scrittori che attribuiscono alla svolta legislativa (art. 18, l. n. 300/1970) il senso dell'instaurazione del regime di stabilità piena del rapporto di lavoro, su cui si innestano i germogli di una sorta di diritto reale del prestatore di lavoro sul posto di lavoro». In tema si veda anche L. MONTUSCHI, *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, Giuffrè, 1967, pp. 283-284 e ivi riferimenti alla dottrina tedesca, la quale più che al concetto di proprietà del posto di lavoro fa riferimento al concetto non meno significativo di possesso.

⁽¹⁹⁰⁾ La vicenda legislativa è bene tratteggiata, in termini comparati, nel volume di F. DURÁN LÓPEZ, *El trabajo temporal (La duración del contrato de trabajo)*, Instituto de Estudios Sociales, Ministerio de Trabajo, Villaverde, 1980, qui spec. pp. 13-18.

⁽¹⁹¹⁾ Sulla retribuzione come «diritto fondamentale per antonomasia della persona che lavora» difficilmente bilanciabile con altri diritti si veda P. PASCUCCI, *La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi*, in AIDLASS, *La retribuzione. Atti XIX Congresso nazionale di diritto del lavoro. Palermo, 17-19 maggio 2018*, Giuffrè, 2019, pp. 65-66.

⁽¹⁹²⁾ Cfr. G.S. BECKER, *A Treatise on the Family*, Harvard University Press, Enlarged Edition, 1991 (ma 1981), spec. pp. 54-79, nella parte dedicata a *Human Capital, Effort*,

dal bisogno che hanno indotto scienziati politici e sociologi a parlare di «*welfare capitalism*»⁽¹⁹³⁾. La giuridificazione del lavoro salariato si è sviluppata, conseguentemente, attraverso un impressionante *corpus* normativo che, nel tempo e nei diversi ordinamenti giuridici, ha condotto a limitazioni più o meno penetranti della autonomia contrattuale delle parti con riferimento (seguendo lo schema dell'articolo 1321 del Codice Civile) alla *costituzione, regolazione ed estinzione* del rapporto di lavoro nella direzione certamente di tutelare il contraente debole, ma anche di neutralizzare il lavoro come fattore di competizione (distruttiva) tra le imprese e come fonte di tensioni e conflitti sociali⁽¹⁹⁴⁾.

Si tratta di passaggi noti, a più riprese analizzati dalla letteratura di riferimento tanto a livello nazionale che comparato; altrettanto note e dibattute sono le complesse ragioni economiche, sociali e anche geo-politiche che hanno portato, in un primo tempo, alla erosione e, successivamente, alla crisi conclamata di un modello di regolazione del lavoro largamente mitizzato⁽¹⁹⁵⁾ e che, purtuttavia, è ancora oggi indicato come dominante o prevalente in non pochi testi normativi, a partire dalla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato⁽¹⁹⁶⁾ e dalla legislazione italiana contenente la disciplina organica dei contratti di lavoro⁽¹⁹⁷⁾. Poco vi sarebbe da aggiungere, in questa sede, per spiegare le contraddittorie e controverse tendenze da tempo in atto – caratterizzate da più o meno marcati processi di deregolazione, riregolazione e revisione del garantismo – e con esse gli sforzi degli attori del sistema di relazioni industriali per pervenire, sotto la pressione di una crisi economica e occupazionale divenuta

and the Sexual Division of Labor. Sul punto torneremo più avanti (si veda, *infra*, Parte II, § 5).

⁽¹⁹³⁾ Cfr. G. ESPING-ANDERSEN, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, 1990. Nella letteratura giuslavoristica si veda R. PESSI, *Ripensando il welfare*, in *RDSS*, 2013, pp. 473-490.

⁽¹⁹⁴⁾ Si veda la ricostruzione storica offerta da B.E. KAUFMAN, *Il contributo al diritto del lavoro della analisi economica secondo l'approccio neoclassico e istituzionale*, in *DRI*, 2009, pp. 272-325, qui spec. p. 315.

⁽¹⁹⁵⁾ Si veda A. ACCORNERO, *Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti*, in *Annali dell'Università di Ferrara, Scienze giuridiche*, 2000, vol. 14, in particolare il § 6, intitolato *Mito e realtà del posto fisso*.

⁽¹⁹⁶⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, su cui sia consentito rinviare a M. TIRABOSCHI, *Glancing at the Past: An Agreement for the Markets of XXIst Century*, in *IJCLIR*, 1999, pp. 105-120.

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. l'art. 1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

oramai strutturale, a un (nuovo) patto sociale che ricomponga in un (altrettanto nuovo) ordine economico e sociale i molteplici interessi in gioco.

Per chi resta convinto che il diritto del lavoro, come processo storico (¹⁹⁸), «non è il commento tecnico di questa o quella legge nazionale, ma è un campo fertile di esperienze e rinnovamento della cultura giuridica» e anche della società (¹⁹⁹), pare ancora possibile accogliere l'invito rivolto da Gino Giugni, sul volgere del Novecento, alla dottrina giuslavoristica, di non appagarsi, di fronte ai drammatici problemi dei nuovi tempi moderni, «di glossare le realizzazioni avvenute, e neppure di prepararne di nuove da valere però solo nella sottile crosta del mondo avanzato» (²⁰⁰). Eviteremo pertanto di prendere in considerazione direttamente, pur con tutti i limiti di questa scelta, le più recenti riforme del lavoro che pure hanno ribadito, almeno nelle intenzioni del legislatore, la centralità del lavoro dipendente a tempo indeterminato (²⁰¹), la lotta al precariato, la dignità dei lavoratori e (curiosamente) anche delle imprese (²⁰²). Considerate le emergenze attuali, quelle di un mercato del lavoro come il nostro che ancora fatica a dare sostanza a espressioni, oggi degradate allo stato di semplici slogan, come «politiche attive», «formazione» e «occupabilità», eviteremo anche di approfondire l'indirizzo interpretativo del momento e cioè le applicazioni della riflessione di Amartya Sen e Martha C. Nussbaum sulle «capabilities» al discorso giuslavoristico: non certo per disinteresse o sfiducia in questo modello fondativo di un nuovo diritto del lavoro, ma perché già oggetto – tra le tante e superflue citazioni di stile presenti in letteratura e anche alcune autorevoli notazioni critiche

(¹⁹⁸) Cfr. S. SCIARRA, *The 'Making' of EU Labour Law and the 'Future' of Labour Lawyers*, in C. BARNARD, S. DEAKIN, G.S. MORRIS (eds.), *The Future of Labour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC*, cit., pp. 201-211, con riferimento al già richiamato studio storico-comparato promosso da Bob Hepple in *The Making of Labour Law in Europe*, cit., dove si argomenta, appunto, la natura del diritto del lavoro come processo piuttosto che come sistema statico e neutrale di regole e istituzioni.

(¹⁹⁹) G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per una enciclopedia)*, cit., qui pp. 251-252.

(²⁰⁰) Ancora G. GIUGNI, *Introduzione*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit., qui p. 25.

(²⁰¹) Il rilievo è di A. SUPLOT, *Beyond Employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe*, Oxford University Press, 2001, qui p. 1 (con riferimento, in particolare, al lavoro di G. ESPING-ANDERSEN, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, cit.).

(²⁰²) Cfr. V. FILÌ, *Decreto legge n. 87 del 2018 convertito nella legge n. 96 e dignità dei lavoratori*, in *LG*, 2018, pp. 869-882.

(²⁰³) – di importanti e suggestive riflessioni (²⁰⁴) che ne hanno adeguatamente colto, e anche valorizzato (²⁰⁵), i punti di possibile ricaduta per gli sviluppi della nostra disciplina rispetto ai quali non sapremmo ora cosa aggiungere di originale.

Giunti a questo punto di una riflessione sulla relazione tra la persona e il lavoro condotta dall'angolo visuale dei mercati, delle regole e dei valori, ci pare per contro di maggiore urgenza concentrare la nostra attenzione su quella che Mario Grandi, parlando degli «itinerari, sempre più contorti, di un diritto del lavoro il cui futuro non è assicurato», aveva già definito negli esatti termini di una tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto» (²⁰⁶): una tensione latente, formalmente superata dalla Dichiarazione di Filadelfia, ma sempre pronta a emergere nella realtà del lavoro, che nella nuova grande trasformazione trova ora un potente e pericoloso detonatore che potrebbe innescare un processo questa volta sì esiziale per il paradigma storico del diritto del lavoro, almeno nei termini che abbiamo provato a ricostruire nel paragrafo che precede. Come bene

(²⁰³) Su tutti si veda E. TUCKER, *Renorming Labour Law: Can We Escape Labour Law's Recurring Dilemmas?*, in *ILJ*, 2010, spec. pp. 118-126, con riferimento a S. DEAKIN, F. WILKINSON, *The Law of the Labour Market*, Oxford University Press, 2005, che sono stati tra i primi a introdurre e recepire nella riflessione giuslavoristica la prospettiva delle *capabilities*. Perplexità e utili *caveat* anche in H.W. ARTHURS, *Labour Law after Labour Law*, Research Report, Osgoode Hall Law School, Toronto, Comparative Research in Law and Political Economy, 2011, n. 15, spec. pp. 24-26.

(²⁰⁴) Si vedano, da ultimo, i contributi raccolti in B. LANGILLE (ed.), *The Capability Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2019, tra cui l'intervento della stessa M.C. NUSSBAUM, *Labour Law and the Capabilities Approach*.

(²⁰⁵) Per la dottrina italiana cfr. R. DEL PUNTA, *Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?*, in B. LANGILLE (ed.), *The Capability Approach to Labour Law*, cit., pp. 82-102, e S.B. CARUSO, *Occupabilità, formazione e "capability" nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in AIDLASS, *Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa. Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro. S. Margherita di Pula (Cagliari), 1-3 giugno 2006*, Giuffrè, 2007, e in *DLRI*, 2007, *passim*, spec. pp. 10-20.

(²⁰⁶) Cfr. M. GRANDI, «Il lavoro non è una merce»: una formula da rimeditare, cit., qui p. 577. Si veda anche M. GRANDI, *Problemi e tendenze del diritto del lavoro nelle società industriali*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, cit., spec. pp. 100-101, per una esemplificazione di alcune possibili situazioni di «rimercificazione» di un lavoro degradato «a semplice bene di scambio», e M.V. BALLESTRERO, *Le "energie del lavoro" tra soggetto e oggetto*, cit. Parla di contraddizione irrisolta tra *commodification/decommodification* del lavoro nelle economie di mercato anche E. TUCKER, *Renorming Labour Law: Can We Escape Labour Law's Recurring Dilemmas?*, cit., qui pp. 99-100.

è stato detto, con specifico riferimento alla «oggettivizzazione del lavoro» quale punto di equilibrio della finzione attraverso cui il diritto del lavoro separa il soggetto-lavoratore dall'oggetto-lavoro, «si tratta ora di riconoscere che quell'equilibrio attraversa una crisi forse irreversibile cui la tecnica tradizionale non riesce compiutamente a porre rimedio»⁽²⁰⁷⁾.

Per superare i rischi di relegare l'asserzione secondo cui il lavoro non è una merce a una dimensione puramente retorica e di «pomposa ufficialità»⁽²⁰⁸⁾ ci muoveremo, pertanto, in questa direzione di analisi, toccando, con particolare (anche se non esclusivo) riferimento alle peculiarità della esperienza italiana, quelli che ci paiono essere alcuni degli snodi centrali attorno a cui ruotano i moderni problemi del lavoro, delle regole e del mercato, nella prospettiva di quei valori irrinunciabili che costituiscono, ancora oggi, la ragion d'essere della nostra disciplina:

- (a) cosa resta della stabilità del posto di lavoro e quali sono i vincoli di sistema, nel bilanciamento tra interessi e valori, rispetto alle fasi di ingresso e uscita dal mercato del lavoro (lavoro temporaneo e licenziamenti per motivi economici);
- (b) cosa intendiamo esattamente per mercato del lavoro, cosa si scambia oggi su questo particolare mercato, ammesso che vi sia un solo mercato del lavoro, e, conseguentemente, che cosa è il lavoro nelle moderne economie e società;
- (c) come leggere, nel rapporto tra persona e lavoro, la sfida del reddito di cittadinanza e se questa novità segna l'inizio di un passaggio dalla economia del lavoro alla economia del sussidio;
- (d) come si inquadra giuridicamente – e quali tutele o riconoscimenti merita – un lavoro caratterizzato per debolezza, precarietà e fragilità quando si colloca al di fuori del lavoro salariato e del lavoro produttivo e cioè del perimetro tradizionale del diritto del lavoro;

⁽²⁰⁷⁾ Così: V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla deoggettivizzazione del tempo-lavoro*, Cacucci, 2008, qui p. 67.

⁽²⁰⁸⁾ Così: G. GIUGNI, *Commento alla Critique du droit du travail di Supiot*, in *DLRI*, 1995, qui p. 472. Si veda anche R. DEL PUNTA, *I valori del diritto del lavoro: una rivisitazione (anche alla luce del Capability Approach)*, in corso di pubblicazione, secondo cui si tratta di una asserzione «da sempre in bilico tra l'essere un nobile slogan e un principio dotato di effettiva operatività, fermo il dato di realtà che un mercato del lavoro esiste» (p. 2 del dattiloscritto).

- (e) come si affronta il problema emergente del non-lavoro ovvero del lavoro senza un mercato e, più in generale, del lavoro senza un valore di mercato che sia mediato dal denaro.

Sarà infatti solo a seguito di questo percorso di ricerca che risulterà possibile (*infra*, § 5) tratteggiare una nuova ontologia del lavoro attraverso cui cercare di adattare, in risposta alle trasformazioni del lavoro, un paradigma fondativo della nostra disciplina che, per come ricostruito nel paragrafo che precede, mantiene ancora oggi tutta la sua attualità. Tutto ciò nella ricerca di una dimensione giuridica del rapporto tra la persona e il lavoro che non si limiti a coltivare la sola libertà *nel* lavoro e tanto meno l'illusione (che si pagherebbe a caro prezzo) di una più totalizzante libertà *dal* lavoro resa magari possibile dalle tecnologie di più nuova generazione.

PARTE II
PER UNA NUOVA ONTOLOGIA DEL LAVORO
NEL DISCORSO GIUSLAVORISTICO

1. La stabilità del «posto di lavoro» come valore e l'ordine giuridico del mercato

Le più recenti riforme del lavoro e le relative politiche di incentivazione economica, se non sono riuscite a riportare al centro delle dinamiche del mercato del lavoro il contratto a tempo indeterminato – inteso ora come «contratto dominante» ⁽¹⁾ ora come «forma comune dei rapporti di lavoro» ⁽²⁾ – hanno comunque contribuito a invertire quel «diffuso clima di declino che circonda le riflessioni giuslavoristiche sul tema dei licenziamenti individuali» ⁽³⁾ denunciato, poco più di dieci anni fa, nel corso delle Giornate di studio AIDLASS di Venezia. Un impulso ulteriore, in questa direzione, è stato ora fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, che, in un breve arco di tempo, ha fatto registrare un numero impressionante di commenti – e momenti pubblici di confronto – dove, in nome dei “valori”, è stato possibile sostenere tutto e il contrario di tutto ⁽⁴⁾. A conferma non solo di una persistente frattura, proprio sul modo di intendere il paradigma storico del diritto del lavoro, tra il legislatore e larga parte del ceto accademico-forense ⁽⁵⁾, ma soprattutto anche all'interno dello stesso confronto dottrinale dove la corretta applicazione del metodo giuridico risulta fortemente condizionata da quell'abisso di incomprensioni di cui abbiamo parlato precedentemente. Non si può in ogni caso sostenere che i numerosi e recenti interventi sulle tematiche del licenziamento individuale abbiano contribuito a compiere qualche significativo passo in avanti rispetto alle acquisizioni maturate proprio durante le Giornate di studio AIDLASS di Venezia. L'impressione, piuttosto, è quella di un deciso passo indietro; quantomeno con riferimento alla con-

⁽¹⁾ Così, testualmente, l'art. 1 della l. n. 91/2012.

⁽²⁾ Così, testualmente, l'art. 1 del d.lgs. n. 81/2015.

⁽³⁾ Così: L. NOGLER, *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i «principi» costituzionali*, in AIDLASS, *Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Venezia, 25-26 maggio 2007*, Giuffrè, 2008, e in *DLRI*, 2007, p. 675.

⁽⁴⁾ Per una sintesi della prima e già considerevole riflessione a commento della sentenza si veda E. DAGNINO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018: il dibattito dottrinale*, in *DRI*, 2019, p. 654-668.

⁽⁵⁾ Si veda A. TURSI, *Dalla riforma dell'art. 18 al Jobs Act: riproposizione o ricomposizione della frattura tra il legislatore e i suoi interpreti*, in M.T. CARINCI, A. TURSI (a cura di), *Jobs Act: il contratto a tutele crescenti*, Giappichelli, 2015, XXIV-XXXII. Si veda, anche, A. TURSI, *Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (e “decreto dignità”)*, in *DRI*, 2019, qui p. 274.

divisione di un metodo attraverso cui inquadrare una tematica così delicata e complessa, come quella della cessazione del rapporto individuale, nella prospettiva di un corretto bilanciamento tra *interessi* che, se non è ancora al centro del paradigma dottrinale del diritto del lavoro per come lo abbiamo precedentemente sintetizzato ⁽⁶⁾, lo è certamente nell'impianto e nelle previsioni della nostra Costituzione come confermato da una costante e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nei limiti di una riflessione sul rapporto tra le tutele e il mercato rileva, in particolare, il problema del licenziamento economico, e cioè «il licenziamento non disposto in ragione di un fatto imputabile al lavoratore» ⁽⁷⁾. Problema che tuttavia non può più essere inteso, oggi, unicamente nella prospettiva – già oggetto delle Giornate di studio AIDLASS di Firenze del 1968 – della coerenza strumentale tra l'interesse della impresa e le «implicazioni logiche in punto di conservazione del rapporto di lavoro» ⁽⁸⁾. Consapevoli che non esistono valutazioni univoche ⁽⁹⁾, neppure tra

⁽⁶⁾ Di particolare interesse, in questa prospettiva e ai fini del ragionamento che ci apprestiamo a sviluppare in questo paragrafo, è indubbiamente il contributo di L. ZOPPOLI, *Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2016, pp. 415-439, che, una volta richiamato con alcuni importanti distinguo (418, nota 8) l'«efficace scritto» di A. CESSARI, *Iura e Leges nella disciplina dei licenziamenti individuali*, in *RDL*, 1979, pp. 77-98, sviluppa una riflessione fortemente critica sul paradigma legislativo originario e attuale della legislazione in materia di lavoro in termini divergenti dai principi (*iura*) propri del paradigma tradizionale della dottrina giuslavoristica.

⁽⁷⁾ Così già G. PERA, *Il licenziamento nell'interesse dell'impresa*, in AIDLASS, *I licenziamenti nell'interesse dell'impresa. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Firenze, 27-28 aprile 1968*, Giuffrè, 1969, ora in *Scritti di Giuseppe Pera. I. Diritto del lavoro*, Giuffrè, 2007, qui p. 195, nel tentativo di delimitare una tematica, quella dell'«interesse della impresa, [...] suscettiva di critica sotto diversi profili [...] secondo le contrastanti teoriche e dell'impresa in sé e del contratto di lavoro volto all'inserimento del lavoratore nella medesima». In tema si veda ora, con riferimento alla nota sentenza n. 25201/2016 della Corte di Cassazione, P. ICHINO, *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e il contenuto assicurativo del contratto di lavoro*, in *RIDL*, 2018, I, pp. 545-560 e ivi ulteriori riferimenti dottrinali.

⁽⁸⁾ Ancora G. PERA, *Il licenziamento nell'interesse dell'impresa*, cit., qui p. 200.

⁽⁹⁾ In termini fortemente critici si vedano, tra i tanti, V. SPEZIALE, *Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra Costituzione e diritto europeo*, in *RIDL*, 2016, I, qui pp. 111-113, e A. PERULLI, *Il valore del lavoro e la disciplina del licenziamento illegittimo*, in AA.VV., *Il libro dell'anno del diritto 2019*, Treccani, 2019, p. 345 e nota 35, che però richiama a sostegno, tra gli economisti, solo un breve contributo di C. DE VIL-LANOVA, *A note on the measurement of the employment protection legislation: The case of Italy*, in G. CASALE, A. PERULLI, *Compliance with labour legislation: its efficacy and*

gli economisti ⁽¹⁰⁾, circa l'impatto della normativa in materia di protezione contro i licenziamenti sui livelli occupazionali e i tassi di disoccupazione ⁽¹¹⁾, resta pur sempre da tenere in considerazione, nel bilanciamento degli interessi e alla luce delle motivazioni sottostanti ai più recenti processi di riforma del mercato del lavoro, anche quello, sempre più pressante, degli esclusi dal mercato del lavoro ⁽¹²⁾, con particolare riferimento ad alcuni gruppi cosiddetti svantaggiati destinati, al più, a trovare occupazioni precarie o a operare nel mercato del lavoro non istituzionale.

efficiency – Respect de la législation du travail: effectivité et impact, International Labour Organization, 2010, pp. 81-85.

⁽¹⁰⁾ Sulle principali linee della critica economica ortodossa alla legislazione del lavoro, che vengono portate a sostegno delle politiche di deregolazione, ancora attuale il contributo di S. DEAKIN, F. WILKINSON, *Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione*, in *DLRI*, 1999, pp. 587-622. Con riferimento alla letteratura italiana cfr. A. ALESINA, F. GIAVAZZI, *Il liberismo è di sinistra*, Il Saggiatore, 2007, pp. 19-20, secondo cui «ridurre i vincoli ai licenziamenti riduce la disoccupazione, non l'aumenta come molti vorrebbero far credere. [...] Nessun economista serio potrebbe argomentare il contrario». In termini contrari cfr. A. PACELLA, R. REALFONZO, G. TORTORELLA ESPOSITO, *Flessibilità del lavoro e competitività in Italia*, in *DLM*, 2014, pp. 57-85. Per una recente rivisitazione del dibattito politico e scientifico sull'impatto delle tutele del lavoro sull'occupazione cfr. S. BENTOLILA, J. DOLADO, J.F. JIMENO, *Dual Labour Markets Revisited*, CEPR Discussion Paper, 2019, DP13475.

⁽¹¹⁾ Chi scrive appartiene a una scuola di pensiero che ha sempre sostenuto non esservi «prove che una semplice modificazione delle regole di disciplina dei rapporti di lavoro – neppure una modificazione nel segno della più spinta deregolamentazione – sia di per sé idonea, quantomeno nel lungo periodo, alla creazione di nuova occupazione non meramente precaria o interstiziale». Così M. BIAGI, *Un diritto in evoluzione. Riflessioni sulla legge n. 196/1997, norme in materia di promozione dell'occupazione*, in M. BIAGI (a cura di), *Mercati e rapporti di lavoro. Commentario alla legge 24 giugno 1997, n. 196*, Giuffrè, 1997, qui p. 22, dove si precisava anche che «l'idea di inseguire costantemente l'evoluzione del ciclo economico e/o del mercato del lavoro attraverso una riforma radicale della strumentazione offerta dal diritto del lavoro potrebbe rivelarsi una operazione inutile, se non addirittura controproducente, in assenza di interventi strutturali di politica economica e industriale».

⁽¹²⁾ In tema si veda, per tutti, M. MAGNANI, *Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche del lavoro*, Cedam, 2006, spec. p. 75, dove parla di «una lettura più disincentata (e attualizzata) della Carta costituzionale (dove) assume rilievo giuridico [...] non solo la posizione di chi ha un lavoro in atto ma anche di chi lo cerca e di chi lo ha perso». Si vedano altresì le appassionante considerazioni di A. VALLEBONA, *Autonomia collettiva e occupazione: l'efficacia soggettiva del contratto collettivo*, in AIDLASS, *Autonomia collettiva e occupazione. Atti del XII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Milano, 23-25 maggio 1997*, Giuffrè, 1998, spec. pp. 79-91 e p. 89, dove evidenzia come «l'interesse generale, ed anche quello di molti lavoratori, non sempre coincide con l'accrescimento o la conservazione delle tutele, potendo anche prevalere esigenze di compatibilità economica».

Nel dibattito internazionale possiamo ricondurre ai lavori di Olivier Blanchard e Jean Tirole le proposte – progressivamente penetrate in non poche legislazioni nazionali – di liberalizzare la materia dei licenziamenti per motivi economici limitando, per un verso, il ruolo dei giudici nella valutazione delle motivazioni addotte dal datore di lavoro ⁽¹³⁾, ma stabilendo, per l'altro verso e in termini di compensazione, una tassa di licenziamento (*layoff tax*) «così che il costo della disoccupazione venga internalizzato dalle aziende» e in modo tale «da rendere proporzionalmente più oneroso licenziare i dipendenti con maggiore anzianità di servizio» ⁽¹⁴⁾. È a queste tesi che, una volta avviato con la cosiddetta legge Fornero, il processo di riscrittura e superamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si è ispirato il legislatore italiano nel delineare la fattispecie del «contratto a tutele crescenti» ⁽¹⁵⁾, costruita, in realtà, attorno non a una vera e propria tassa di licenziamento ⁽¹⁶⁾ ma, comunque, a un regime di compensazione economica predeterminata del costo del licenziamento illegittimo, stabilito in ragione della anzianità di servizio del prestatore di

⁽¹³⁾ Così: O. BLANCHARD, J. TIROLE, *Contours of Employment Protection Reform*, MIT Department of Economics Working Paper, 2003, n. 35 (ora anche in *RIDL*, 2004, I, pp. 161-211, con il titolo *Profili di riforma dei regimi di protezione del lavoro*), qui p. 4 e p. 38, dove si legge: «The heavy hand of the judicial system, as it now exists, seems however largely unjustified. We do not see why an arbitrator, the Prud'hommes or the other tribunals, the appeals court, and the Cour de cassation, should be asked to second guess the decision of the firm, if the firm goes through the proper administrative steps and is willing to pay both contributions to the state and severance payments to its workers. The role of the tribunals should therefore be much more limited than it is today».

⁽¹⁴⁾ Ancora O. BLANCHARD, J. TIROLE, *Contours of Employment Protection Reform*, cit., p. 4 e p. 38.

⁽¹⁵⁾ Si veda per tutti M.P. POTESTIO, *Il Jobs Act e il modello di Blanchard e Tirole*, in *il Mulino*, 2015, pp. 444-451, cui adde, tra i tanti, C. ZOLI, *I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla legge n. 604 del 1966 al d.lgs. n. 23 del 2015*, in L. CALCATERRA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo. Volume I*, Editoriale Scientifica, 2018, spec. p. 600, dove evidenzia come il legislatore italiano abbia esteso la proposta di Blanchard e Tirole anche ai licenziamenti per giustificato motivo soggettivo al fine di prevenire comportamenti opportunistici del datore di lavoro.

⁽¹⁶⁾ Nella proposta di Olivier Blanchard e Jean Tirole, come noto, il diritto del lavoratore a un indennizzo spetta in qualunque caso di licenziamento economico a prescindere cioè dalla legittimità o meno dell'atto di recesso datoriale. Per la formulazione in Italia della teoria del cosiddetto *firing cost*, d'obbligo il rinvio a Pietro Ichino a partire dal suo *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, Mondadori, 1996, pp. 81-106. In termini critici si veda A. PERULLI, *Efficient breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice sui licenziamenti economici in Italia, Francia e Spagna*, in *RGL*, 2012, I, pp. 561-586.

lavoro entro determinati tetti massimi e minimi, da cui sono poi scaturiti gli interventi correttivi del cosiddetto «decreto dignità»⁽¹⁷⁾ e, a seguire, la citata sentenza della Corte costituzionale.

L'obiettivo di individuare i punti di tensione irrisolti tra le spinte alla mercificazione del lavoro e le misure a presidio del valore della persona ci impone, a questo punto, di concentrare la nostra attenzione su uno specifico profilo: quello della esatta ricostruzione dei diversi *interessi* in conflitto in modo da verificare, nella prospettiva del bilanciamento, la ragionevolezza della soluzione tecnica su cui si è recentemente attestato il legislatore italiano, in punto di controllo giudiziale e regimi sanzionatori, in caso di licenziamento economico. È questo uno dei pochi profili non ancora pienamente emersi nel dibattito che ha fatto seguito alla sentenza n. 194/2018, che si è fatta carico di esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla disciplina del contratto a tutele crescenti. Mi riferisco, in particolare, al punto 4 delle considerazioni in diritto della decisione, dove la Corte evidenzia come la lavoratrice, colpita da un licenziamento giustificato da «crescenti problematiche di carattere economico-produttivo», avesse dedotto, nel proprio atto di costituzione in giudizio, l'irragionevolezza delle disposizioni censurate *anche* «sotto il profilo, ulteriore rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, che esse sarebbero inidonee a conseguire lo scopo dichiarato di “rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione”».

Nel paragrafo che precede abbiamo provato a dimostrare come il paradigma storico della legislazione del lavoro non consista nel superamento della legge della domanda e dell'offerta ma, piuttosto, nella sua correzione entro determinati limiti, storicamente variabili e affidati a scelte politiche, di ragionevolezza e sostenibilità contemplati dall'ordine giuridico che dà forma al mercato. Resta allora da capire fino a quale punto il legislatore sia abilitato a intervenire sui regimi di tutela esistenti, posti a salvaguardia della stabilità del lavoro di chi è già occupato, al fine di rendere più dinamico e inclusivo il mercato del lavoro a favore degli outsider,

⁽¹⁷⁾ Cfr. l'art. 3 del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in l. 9 agosto 2018, n. 96, su cui si veda V. FILÌ, *Decreto legge n. 87 del 2018 convertito nella legge n. 96 e dignità dei lavoratori*, in *LG*, 2018, pp. 878-879, e A. SARTORI, *Prime osservazioni sul decreto «dignità»: controriforma del Jobs Act con molte incognite*, in *RIDL*, 2018, I, pp. 666-668.

dei precari e dei cosiddetti atipici. La domanda è di centrale importanza e, tuttavia, nel ragionamento della Corte costituzionale non trova risposta per il semplice fatto di non essere stata sollevata dal giudice rimettente e, per questo motivo, ritenuta inammissibile in conformità a una costante giurisprudenza della stessa Corte. Eppure si tratta di un aspetto non secondario, ai fini della ricostruzione dell'iter argomentativo e della coerenza interna del ragionamento della Corte costituzionale: esclusa la prospettiva del *governo del mercato del lavoro*, e dunque la valutazione dell'interesse (anche) degli outsider così come di un più generale interesse di ordine pubblico economico⁽¹⁸⁾, la questione di ragionevolezza della disciplina del contratto a tutele crescenti non poteva che essere impostata, ancora una volta, in termini di poteri e limiti alla autonomia negoziale privata (del datore di lavoro) in funzione della tutela del contraente debole nell'ambito di un *rapporto individuale* di lavoro subordinato⁽¹⁹⁾.

Beninteso e a scanso di equivoci: ogni licenziamento solleva una questione di potere. E questo a prescindere dalla circostanza che, sul piano delle motivazioni aziendali, si tratti di un licenziamento per colpa o di un licenziamento per motivi obiettivi. Altra cosa, tuttavia, sono l'entità e/o la tipologia delle sanzioni in relazione ai beni tutelati dall'ordinamento e ai danni effettivamente causati al prestatore di lavoro⁽²⁰⁾. Già da tempo, e prima dei più recenti interventi di riforma, la dottrina più equilibrata

⁽¹⁸⁾ È questa, per esempio, la prospettiva accolta dal Conseil constitutionnel francese, con la sentenza 5 agosto 2015, n. 715, che, come subito evidenziato in dottrina, ha affermato «l'esatto contrario» di quanto stabilito dalla nostra Corte costituzionale. Così: A. TURSI, *Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (e "decreto dignità")*, cit., qui p. 257. Si veda anche P. ICHINO, *Il rapporto tra il danno prodotto dal licenziamento e l'indennizzo nella sentenza della Consulta (nota a Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194/2018)*, in *RIDL*, 2018, II, qui p. 1052.

⁽¹⁹⁾ «L'affermazione sempre più netta del "diritto al lavoro" (art. 4, primo comma, Cost.), affiancata alla "tutela" del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, Cost.), si sostanzia nel riconoscere [...] che i limiti posti al potere di recesso del datore di lavoro correggono un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro». Così: C. cost. n. 194/2018, punto 9.1 del considerato in diritto.

⁽²⁰⁾ In questa prospettiva appare di particolare importanza il contributo di M. PEDRAZZOLI, *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: da (corno di una) dicotomia a fattispecie*, in *DRI*, 2018, spec. p. 995, dove si legge: «se la priorità della persona sull'impresa può mettere tutti d'accordo, vien però da osservare che nella ponderazione di tali beni e dei relativi principi con riguardo al licenziamento dovrà giocare un qualche ruolo pure il tipo di motivo che lo sorregge. Non venendo ciò rimarcato, quando si parla di giustificato motivo oggettivo, si torna d'accapo a confliggere».

aveva messo in evidenza, in uno studio sui valori e sulle tecniche del diritto del lavoro, come la stessa concezione del licenziamento come abuso di potere privato ⁽²¹⁾, riflessa nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fosse in linea generale anacronistica: «il licenziamento dovrebbe essere considerato nulla più che una rottura di un vincolo contrattuale che, in quanto illecita, provoca danni che devono essere risarciti» ⁽²²⁾. Naturalmente questa linea di pensiero, ancora fortemente contrastata da chi teme una «deriva risarcitoria» ⁽²³⁾, non esclude affatto – come del resto stabilito ancora oggi dalla legislazione vigente in materia – il ricorso a una sanzione reintegratoria «là dove possa venire in considerazione un profilo di dignità della persona» ⁽²⁴⁾. È questo il caso del licenziamento che, indipendentemente dalla motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro, sia riconducibile a una discriminazione nei confronti del prestatore di lavoro ⁽²⁵⁾.

Indubbiamente più complesso è il caso del licenziamento economico. Se resta controversa la correlazione, sostenuta da un numero rilevante di economisti ⁽²⁶⁾, tra una maggiore libertà e certezza delle conseguenze del licenziamento e una maggiore efficienza del mercato del lavoro anche a favore degli esclusi, decisamente più discutibile è sostenere che «la stabilità è la garanzia della dignità del lavoratore, la quale è a sua volta un va-

⁽²¹⁾ In tema si veda la ricostruzione proposta da M.T. CARINCI, *Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, 2005, spec. pp. 95-162, e la critica di P. ICHINO, *La Corte costituzionale e la discrezionalità del legislatore ordinario in materia di licenziamenti (note sulla sentenza 7 febbraio 2000, n. 36 e su alcuni suoi precedenti)*, in *RIDL*, 2006, I, spec. pp. 367-368.

⁽²²⁾ Si veda M. MAGNANI, *Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche del lavoro*, cit., spec. pp. 113-134 e p. 133 per la citazione riportata nel testo.

⁽²³⁾ Si veda R. SANTUCCI, *“Quel che resta” della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: un colpo mortale all'effettività del diritto leso*, in *DLM*, 2016, qui pp. 224-225.

⁽²⁴⁾ *Ibidem*. Per una ricostruzione del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro quale regola generale rispetto alla tutela meramente risarcitoria si veda M. MARINELLI, *L'onere della prova del requisito dimensionale nel rapporto di lavoro*, in *GI*, 2014, pp. 210-211.

⁽²⁵⁾ Per una ricostruzione dei divieti di discriminazione nella prospettiva della stabilità del posto di lavoro cfr., per tutti, G. DE SIMONE, *Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro*, Giappichelli, 2001, pp. 104-158.

⁽²⁶⁾ Ancora O. BLANCHARD, J. TIROLE, *Contours of Employment Protection Reform*, cit., qui pp. 2-3.

lore sul quale non sono costituzionalmente consentite transazioni»⁽²⁷⁾. Volendo ora dare concretezza alle riflessioni sviluppate nei paragrafi che precedono sull'ordine giuridico del mercato, possiamo certamente convenire con chi rivendica il costo (sociale e non solo economico) dei valori e che, conseguentemente, non sia proponibile un abbassamento incontrollato dello standard di tutela a garanzia del lavoro per incrementare le opportunità occupazionali degli esclusi. Così come possiamo riconoscere, sul piano della riflessione accademica, la piena legittimità di una posizione di politica del diritto volta a promuovere il valore della stabilità del posto di lavoro. E tuttavia dovrebbe essere oramai condiviso dalla comunità dei giuslavoristi che, nella valutazione di costituzionalità di uno specifico intervento legislativo, «l'esigenza di non disconoscere l'influsso dei valori ed al contempo di tenere questo influsso sotto il controllo argomentativo»⁽²⁸⁾ impone l'ancoraggio delle scelte e dei giudizi di valore al complesso dei principi costituzionali che incidono sul tema dei licenziamenti economici al fine di un loro corretto bilanciamento. Una cosa, infatti, è ritenere che la stabilità del lavoro sia riconducibile a un generico principio di civiltà giuridica evocabile nei termini di irrinunciabili conquiste politiche e sindacali⁽²⁹⁾. Tutt'altra cosa sarebbe invece pretendere

⁽²⁷⁾ Così invece: G. DE SIMONE, *I licenziamenti economici tra legge e mercato*, in *D&L*, 1997, qui p. 232. Questa tesi è poi ribadita in G. DE SIMONE, *Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro*, cit., 106, dove si afferma che «l'intera disciplina dei licenziamenti, in fondo, potrebbe essere letta come la più formidabile tutela contro il disconoscimento dei diritti fondamentali del lavoratore, volta a garantire la dignità della persona». In questa linea di pensiero si veda anche, più recentemente, O. MAZZOTTA, *I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2012, n. 159, qui pp. 4-5, e A. PERULLI, *Una questione di "valore": il Jobs Act alla prova di costituzionalità*, in *DRI*, 2017, qui p. 1061, che ricollega la tutela della stabilità del posto di lavoro a una dimensione valoriale (quella della dignità della persona) che si oppone alla rimercificazione del lavoro.

⁽²⁸⁾ Così: L. NOGLER, *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i «principi» costituzionali*, cit., qui p. 595, in un intervento che ha avuto il merito di «mettere a fuoco i contenuti dei principi costituzionali in tema di licenziamenti e la questione centrale del loro bilanciamento» (p. 597). Sul bilanciamento tra art. 4, art. 41, comma 1, e art. 41, comma 2, Cost. si veda, più recentemente, la ricostruzione degli orientamenti dottrinali proposta da M. FERRARESI, *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dalla legge 604 del 1966 al contratto a tutele crescenti*, Giappichelli, 2016, qui pp. 12-19.

⁽²⁹⁾ Così, tra i tanti, L. GAETA, *La dialettica stabilità-precarietà*, in L. CORAZZA, R. ROMEI (a cura di), *Diritto del lavoro in trasformazione*, il Mulino, 2014, qui pp. 146-147. In tema si veda anche L. MENGONI, *Il contratto di lavoro nel secolo XX*, in AID-LASS, *Il diritto del lavoro alla svolta del secolo. Atti delle Giornate di studio di diritto*

di sostenere in termini tecnici che la stabilità del posto, nella sua manifestazione storica più compiuta, realizzata nel nostro ordinamento attraverso l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, corrisponda a un «principio giuridico» o «valore» di rango costituzionale come può essere quello della dignità della persona.

La differenza tra le due posizioni è stata ampiamente – e ritengo definitivamente – chiarita nel corso delle più volte ricordate Giornate di studio AIDLASS di Venezia, dove il tema del bilanciamento è stato correttamente prospettato in funzione dei *principi* costituzionali⁽³⁰⁾ e non dei *valori* in coerenza con la posizione assunta dalla più autorevole dottrina giuspubblicistica⁽³¹⁾. È il nucleo essenziale del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata, stabilito all'articolo 41, comma 1, della Costituzione, ad implicare, per un verso, una «libera valutazione dell'imprenditore in ordine al dimensionamento della impresa [...] e alla scelta del personale impiegato nell'azienda»⁽³²⁾. È altresì indubitabile, per l'altro verso, che detto principio trovi precisi limiti «ai sensi del secondo comma dell'art. 41 della Costituzione, nel suo estrinsecarsi attraverso l'autonomia contrattuale in materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato»⁽³³⁾, non potendo detta libertà svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o, comunque, in modo tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E tuttavia, come chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il *valore* della conservazione o stabilità del posto di lavoro, sebbene sia chiara «manifestazione di

del lavoro. Ferrara, 11-12-13 maggio 2000, Giuffrè, 2002, p. 18, secondo cui «il principio della dignità umana deve essere definito distinguendo le qualità etico-sociali che lo costituiscono come valore assoluto, intangibile, dalle qualità empiriche (nella specie: titolarità di un posto stabile di lavoro) socialmente ritenute, in certe contingenze storiche, condizioni di realizzazione di tale valore», e M. NAPOLI, *La stabilità reale del rapporto di lavoro*, Franco Angeli, 1980, spec. p. 14, dove, nel dichiarare «la piena adesione al significato che la regola della stabilità acquista nell'ambito di una linea capace di tutelare e sviluppare l'occupazione», l'Autore parla di «personale esplicita opzione ideologica». Si veda anche ID., *Elogio della stabilità*, in *QDLRI*, 2002, pp. 9-18.

⁽³⁰⁾ Ancora L. NOGLER, *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i «principi» costituzionali*, cit., pp. 598-602. Si veda altresì P. ALBI, *Garanzie dei diritti e stabilità del rapporto di lavoro*, Giuffrè, 2013, spec. pp. 198-211.

⁽³¹⁾ Si vedano le precisazioni di G. ZAGREBELSKY, *Diritto per: valori, principi o regole*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2002, riportate *supra*, alle note 131, 148 e 150 nella Parte I.

⁽³²⁾ C. cost. n. 356/1993, punto 3 del considerato in diritto.

⁽³³⁾ C. cost. n. 45/1965, punto 2 del considerato in diritto.

quell'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione»⁽³⁴⁾, non assume lo *status* di *principio* costituzionale, non rientrando tra i limiti alla iniziativa economica privata indicati espressamente al comma 2 dell'articolo 41 della Costituzione.

Non è dunque possibile sostenere che la disciplina di tutela della conservazione del posto di lavoro contro i licenziamenti illegittimi sia indissolubilmente connessa alla dignità sociale dei lavoratori. Già nella sentenza n. 45/1965 la Corte costituzionale aveva del resto chiarito che «l'art. 4 della Costituzione, come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione (il che è reso evidente dal ricordato indirizzo politico imposto allo Stato, giustificato dall'esistenza di una situazione economica insufficiente al lavoro per tutti, e perciò da modificare), così non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto»⁽³⁵⁾. Così come va anche precisato – e non è un dettaglio formale – che per la Corte costituzionale il principio di giustificazione del licenziamento ha fondamento costituzionale in quanto integra il nucleo minimo insopprimibile del diritto non alla «stabilità del lavoro», come pure sostiene parte della dottrina⁽³⁶⁾, ma alla «stabilità della occupazione», che è concetto molto diverso. Per la Corte costituzionale «non si vuol dire che la disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto diverso da quello proprio dell'articolo 4 della Costituzione. Se, infatti, è vero che l'indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al lavoro, dettato nell'interesse di tutti i cittadini, non comporta la immediata e già operante stabilità di quelli di essi che siano già occupati, ciò non esclude, ma al contrario esige che il legislatore nel quadro della politica prescritta dalla norma costituzionale adegui, sulla base delle valutazioni di sua competenza, la disci-

⁽³⁴⁾ C. cost. n. 46/2000, punto 2 del considerato in diritto.

⁽³⁵⁾ C. cost. n. 45/1965, punto 3 del considerato in diritto.

⁽³⁶⁾ Così infatti, con espresso riferimento alla sentenza n. 194/2018, M.T. CARINCI, *La Corte costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel Jobs Act: una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema (nota a Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194/2018)*, in *RIDL*, 2018, II, qui p. 1060, citando a sostegno (alla nota 3) C. cost. n. 46/2000, la quale, tuttavia, non richiama mai, neppure indirettamente, un presunto «diritto, di rilievo costituzionale, alla stabilità del lavoro». La sentenza n. 194/2018, non solo non riafferma alcun principio di «stabilità del lavoro», ma precisa piuttosto, al punto 9.2. del considerato in diritto, che «il diritto alla stabilità del posto, infatti, “non ha una propria autonomia concettuale, ma è nient'altro che una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall'invalidità dell'atto non conforme” (sentenza n. 268 del 1994, punto 5, del Considerato in diritto)».

plina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine intimo di assicurare a tutti la *continuità del lavoro*»⁽³⁷⁾. In conclusione: «i principi generali di tutela della persona e del lavoro (cfr. sentenza n. 541 del 2000; ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di *un determinato posto di lavoro* [...] dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario»⁽³⁸⁾.

Tenuto saldo il quadro dei principi costituzionali, così come ricostruito nel tempo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale⁽³⁹⁾, si può poi ovviamente discutere – e anche dividersi – sui passaggi logici e tecnici della sentenza n. 194/2018 e del regime di tutela contro i licenziamenti ingiustificati che ne è scaturito. Rispetto alle attuali criticità del nostro mercato del lavoro⁽⁴⁰⁾ il dibattito rischia, tuttavia, di rimanere per lungo tempo ancora con lo sguardo rivolto al passato, in un poco appagante compiacimento per il «precoce *de profundis* per la *law & economics* all'italiana»⁽⁴¹⁾, senza tuttavia riuscire a cogliere e valorizzare la indicazione, presente sin dalla sentenza n. 45/1965 della Corte costituzionale

⁽³⁷⁾ C. cost. n. 45/1965, punto 4 del considerato in diritto (corsivo nostro), testualmente richiamata da C. cost. n. 194/2018, punto 9.1 del considerato in diritto.

⁽³⁸⁾ C. cost., ordinanza n. 56/2006. La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata negli stessi termini con riferimento alla soppressione del Corpo forestale dello Stato e alla sua incorporazione nell'Arma dei Carabinieri. Si veda C. cost. n. 170/2019 e, in particolare, § 6.2.1 del considerato in diritto.

⁽³⁹⁾ Non mancano tuttavia ancora oggi autorevoli posizioni dottrinali che contestano «le deboli fondamenta» della disciplina in materia di licenziamento nei termini offerti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che «sin dalle origini [...] dà un significativo contributo all'edificazione di un nuovo paradigma giuridico del licenziamento dalle basi concettuali e tecniche incerte». Così: L. ZOPPOLI, *Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti*, cit., qui p. 420 e anche p. 425, dove si legge: «la giurisprudenza costituzionale [...] porta sin dall'inizio molte responsabilità nella distruzione/costruzione dei principi di diritto in materia. Anche qui, con una brutale sintesi, si può dire che, piaccia o non piaccia, la Corte ha sempre accuratamente evitato di porsi all'avanguardia, avallando le scelte legislative via via maturate».

⁽⁴⁰⁾ Nella giurisprudenza della Corte costituzionale sui regimi di tutela contro i licenziamenti illegittimi, è costante il richiamo alla «discrezionalità del legislatore» rispetto non solo ai modi ma anche «alla situazione economica generale». In questo senso, tra le tante, C. cost. n. 194/1970, punto 4 del considerato in diritto.

⁽⁴¹⁾ In questi termini si veda S. GIUBBONI, *Il licenziamento del lavoratore con contratto «a tutele crescenti» dopo l'intervento della Corte costituzionale*, Working Paper CSD-LE “Massimo D'Antona”.IT, 2018, n. 379, qui p. 4.

(⁴²), secondo cui «il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare», prima che una tutela nei confronti di qualcuno, nei termini di un «fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa» (⁴³). Di conseguenza, se è condivisibile, nell'ottica del *singolo rapporto di lavoro* e della effettività dei diritti fondamentali del lavoratore (⁴⁴), la conclusione cui giunge la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018, circa l'inidoneità del regime originario delle tutele crescenti «a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente» (⁴⁵), resta sullo sfondo *del mercato del lavoro* italiano il grave problema, ancora oggi irrisolto e rispetto al quale hanno fallito tutte le riforme del lavoro degli ultimi venti anni, di incrementare i tassi di occupazione regolare e concorrere, assieme ad altre misure di politica economica e di politica industriale, «alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro» (⁴⁶). Altrettanto debole è poi lo sforzo di costruire un sistema di politiche attive del lavoro e di ricollocazione professionale che, nel presidiare le sempre più frequenti transizioni occupazionali, renda in ogni caso meno «traumatica», per usare le parole della Corte, perché senza prospettive di ricollocazione in tempi e modi ragionevoli, la fase di estinzione del rapporto di lavoro motivata da esigenze economiche aziendali.

Non si tratta oggi di prospettare, sulla scia della più volte richiamata *flexicurity*, nuove tutele sul mercato in cambio di minori protezioni del rap-

(⁴²) C. cost. n. 45/1965, punto 3 del considerato in diritto. Per un riepilogo del dibattito sull'art. 4 Cost. si veda D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Cacucci, 2004, spec. pp. 19-89.

(⁴³) In tema si veda R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro nella normativa costituzionale*, in R. SCOGNAMIGLIO, *Scritti giuridici. 2. Diritto del lavoro*, Cedam, 1996 (ma 1978), qui p. 849: riconoscere il diritto al lavoro «sta ad indicare la volontà dell'ordinamento costituzionale, e per esso della Repubblica, di dare soddisfazione al bisogno di ogni cittadino di svolgere un'attività confacente alla sua capacità e competenza».

(⁴⁴) In questa prospettiva cfr. P. TULLINI, *Effettività dei diritti fondamentali del lavoratore: attuazione, applicazione, tutela*, in *DLRI*, 2016, qui p. 304.

(⁴⁵) Altra cosa è la valutazione tecnica di natura e funzione della indennità per il licenziamento ingiustificato, su cui si veda C. PISANI, *La Corte Costituzionale e l'indennità per il licenziamento ingiustificato: l'incertezza del diritto "liquido"*, in *MGL*, 2018, pp. 152-154.

(⁴⁶) C. cost. n. 45/1965, punto 3 del considerato in diritto.

porto di lavoro ⁽⁴⁷⁾. Semmai, in parallelo a un deciso rilancio del tema della partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell'impresa ⁽⁴⁸⁾ quale preconditione per una reale evoluzione del paradigma giuslavoristico ⁽⁴⁹⁾, di prendere atto di una trasformazione del lavoro e di conflitti (anche tra gruppi di lavoratori) «non più governabili con il tradizionale strumento della norma inderogabile uniforme» ⁽⁵⁰⁾; e di costruire, conseguentemente, quella imprescindibile infrastruttura del mercato del lavoro e una rete di protezione sociale che possa rafforzare la libertà e le scelte della persona nel lavoro anche nella prospettiva delle «capabilities» che oggi, senza un preliminare investimento sulla occupabilità e sulla formazione, appare poco più di una mera (per quanto affascinante) suggestione dottrinale. Difficile, del resto, pretendere di convincere a cambiare idea, in ragione di un mutato contesto economico e sociale, gli ancora numerosi sostenitori del valore della stabilità del posto ⁽⁵¹⁾, quale «chiave di volta

⁽⁴⁷⁾ È quanto giustamente evidenzia M. NAPOLI, *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004*, Giuffrè, 2005, qui p. 18. Con riferimento alla disciplina di tutela contro i licenziamenti economici illegittimi nella prospettiva della *flexicurity* si veda S. VARVA, *Il licenziamento individuale nei processi di riorganizzazione dell'impresa*, Aracne, 2013, spec. pp. 145-160, e M. CORTI, *Flessibilità e sicurezza dopo il Jobs Act. La flexicurity all'italiana nell'ordinamento multilivello*, Giappichelli, 2018, qui spec. pp. 143-173 e pp. 216-221.

⁽⁴⁸⁾ Di notevole interesse, da questo punto di vista, è lo spunto contenuto in R. SCOGNAMIGLIO, *Per una nuova filosofia del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, p. 47 (corsivo nostro), dove evidenzia come la linea della «mediazione su basi più avanzate del contrasto di interessi», così come intesa nella presente relazione in termini di paradigma storico del diritto del lavoro, «significa anche e principalmente partecipazione dei lavoratori alle esigenze e agli interessi dell'impresa, non in posizione meramente, e oramai stancamente, conflittuale, bensì collaborativa, in tutte le diverse implicazioni in cui una cooperazione tra i fattori interessati alle attività economiche e alla stessa utilizzazione del lavoro può attuarsi». Sul complesso tema della partecipazione si veda, per tutti, M. BIASI, *Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e prospettive nel confronto con il modello tedesco ed europeo*, Egea, 2013, e ivi puntuali riferimenti bibliografici.

⁽⁴⁹⁾ Ancora R. SCOGNAMIGLIO, *Per una nuova filosofia del diritto del lavoro*, cit., p. 49, secondo cui «l'ideale della partecipazione dei lavoratori alla impresa costituisce attualmente una delle ragioni e degli obiettivi fondamentali della ulteriore evoluzione del diritto del lavoro».

⁽⁵⁰⁾ A. VALLEBONA, *Autonomia collettiva e occupazione: l'efficacia soggettiva del contratto collettivo*, cit., p. 88.

⁽⁵¹⁾ A partire da quelli pure disponibili, entro certi limiti, a «declinare modernamente» l'interesse alla conservazione del posto di lavoro, «relativizzando la nozione di “stabili-

dell'insieme delle tutele a favore di chi presta lavoro in regime di squilibrio contrattuale»⁽⁵²⁾, quando ancora tutto da costruire è il pavimento delle protezioni sociali di nuova generazione orientate a una effettiva promozione della persona nel mercato del lavoro e alla continuità delle occasioni di lavoro/guadagno⁽⁵³⁾. Non è del resto un caso che, nell'ambito di una corposa riflessione sulle connessioni tra diritti della persona e contratto di lavoro⁽⁵⁴⁾, proprio uno degli artefici dell'avvio anche in Italia del dibattito giuslavoristico sulle «capabilities» abbia parlato, a proposito della formazione come strumento principe per l'adattabilità della persona «agli odierni fattori generativi di bisogno», di una «prospettiva suggestiva, della quale, però, rimangono ancora sfuocati, anche alla luce della realtà istituzionale del mercato del lavoro italiano, i contorni».

La vicenda complessiva del *Jobs Act* e il concreto funzionamento della disciplina dei licenziamenti per motivi economici, anche per come recentemente riformata, evidenziano per contro due ulteriori criticità che non è possibile esaminare in questa sede, ma che certamente impattano sulle dinamiche complessive del funzionamento del mercato del lavoro italiano e sui complessivi assetti regolatori e di tutela: da un lato, il regime delle causali oggettive di utilizzo delle forme di lavoro temporaneo, che va di pari passo con i vincoli in materia di licenziamenti⁽⁵⁵⁾, redendo ne-

tà" meritevole di tutela». Si veda L. ZOPPOLI, *Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti*, cit., qui pp. 431-432.

⁽⁵²⁾ Così A. ZOPPOLI, *Rilevanza costituzionale della tutela reale e tecnica del bilanciamento nel contratto a tutele crescenti*, in L. CALCATERRA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo. Volume I*, cit., qui p. 609.

⁽⁵³⁾ In questa prospettiva si veda infatti L. ZOPPOLI, *Il licenziamento "de-costituzionalizzato": con la sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non architetta*, in *DRI*, 2019, spec. p. 294, dove l'Autore ritiene «accettabile che, invece della reintegrazione o dell'integrale risarcimento del danno, si prevedesse una sorta di indennità occupazionale a carico del datore di lavoro rapportata alla retribuzione dovuta da ultimo e dovuta fino a una nuova assunzione, collegata ad una attivazione tanto del lavoratore quanto dell'impresa alla ricerca di una nuova equivalente occasione di lavoro/guadagno, mediata ovviamente da rinnovate strutture pubbliche di governo dei mercati del lavoro».

⁽⁵⁴⁾ Si veda R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in AIDLASS, *Il danno alla persona del lavoratore. Atti del Convegno nazionale. Napoli, 31 marzo-1 aprile 2006*, Giuffrè, 2007, e in *DLRI*, 2006, qui p. 251.

⁽⁵⁵⁾ Sulle intime connessioni tra la normativa sulla flessibilità in entrata e la normativa sulla flessibilità in uscita, confermate anche dalla analisi comparata, si vedano diffusamente P. SARACINI, *Contratto a termine e stabilità del lavoro*, Editoriale Scientifica, 2013, qui pp. 43-74, e già L. MONTUSCHI, *Il contratto di lavoro a termine*

cessario (in termini di razionalità giuridica e coerenza di sistema) ⁽⁵⁶⁾ un controllo giudiziario simmetrico a quello posto a presidio del licenziamento per ragioni economiche ⁽⁵⁷⁾; dall'altro lato, la fattispecie del giu-

nell'alternativa fra uso rigido o flessibile della forza lavoro: un «modello» normativo da superare? Bilancio di una esperienza e riflessioni critiche, in AIDLASS, *Il lavoro a termine. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Sorrento, 14-15 aprile 1978*, Giuffrè, 1979, spec. pp. 11-13, dove, con riferimento alla esperienza della l. n. 230/1962, rileva lo scarso impatto dei rigorosi limiti legali al ricorso al contratto a termine in assenza di simmetrici vincoli (e sanzioni dissuasive) in punto di licenziamento individuale. In tema sia consentito rinviare anche al mio *Categorie civilistiche e recesso unilaterale: il contratto di «lavoro subordinato»*, in G. DE NOVA (a cura di), *Recesso e risoluzione nei contratti*, Giuffrè, 1994, spec. pp. 1031-1040 e p. 1038, dove già segnalavo come la tenuta della concezione tradizionale, che individua nel recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato l'ipotesi centrale e tipica di cessazione del rapporto di lavoro sarebbe stata messa alla prova dalla esplosione delle forme di lavoro temporaneo e atipico e dalla loro progressiva liberalizzazione.

⁽⁵⁶⁾ Altra cosa è, per contro, desumere dal principio costituzionale della non licenziabilità *ad nutum* «un corrispondente principio anche per quanto concerne l'apposizione del termine al contratto di lavoro» (come fa P. SARACINI, *Contratto a termine e stabilità del lavoro*, cit., qui p. 50). È proprio l'ordinamento europeo, che viene richiamato a sostegno di questa tesi con riferimento all'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali, a dimostrare la piena compatibilità tra il diritto a non essere licenziati arbitrariamente e la possibilità (contemplata espressamente dalla direttiva 99/70/CE del Consiglio) di stipulare validamente contratti «il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data» (corsivo nostro). In tema si veda anche, nella «prospettiva del bilanciamento e della proporzionalità» e contro la «tradizionale narrazione giuslavoristica», S.B. CARUSO, *Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea: il caso italiano*, in S.B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), *Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi*, il Mulino, 2015, qui pp. 78-79.

⁽⁵⁷⁾ Col venir meno della causale di legittimo utilizzo del lavoro a tempo, avviata con la legge Fornero per poi essere estesa come regola dal cosiddetto decreto Poletti del 2014, si rompe quell'equilibrio di sistema su cui ha fatto perno la normativa del lavoro in Italia, e cioè la simmetria tra le ragioni oggettive di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che giustificano *ex ante* l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, e le identiche ragioni oggettive che sostengono *ex post* la liceità di un licenziamento nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ed infatti, «in un quadro legale che limita la possibilità di ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato soltanto in presenza di ragioni oggettive, facendo peraltro salva sia l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sia l'operatività di un rigoroso regime di prevenzione degli abusi derivanti dalla utilizzazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a termine, l'unico elemento che [...] veramente distingue le due tipologie contrattuali è infatti l'applicabilità o meno delle tutele (soprattutto quelle di tipo reale) stabilite dall'ordinamento in caso di licenziamento ingiustificato». Così: M. BIAGI, *La nuova disciplina del lavoro a termine: prima (controversa) tappa del processo di mo-*

stificato motivo obiettivo, che potrebbe meglio “sorvegliare” il bilanciamento di interessi tra lavoratori e imprese, riducendo l’attuale incertezza del diritto e volubilità degli esiti giudiziari, se non fosse affidata «alle sole mani di giudici e dottori», priva come è oggi di un aggancio a «formulazioni vincolanti di legge»⁽⁵⁸⁾.

Del tutto velleitaria, da questo punto di vista, è stata l’attuazione pratica del disegno del *Jobs Act* e non solo per l’assenza di adeguate politiche attive e di ricollocazione, previste solo sulla carta e nella prospettiva di un imminente mutamento di competenze sul governo del mercato del lavoro tra Stato e Regioni che non vi è stato⁽⁵⁹⁾. Sui limiti di un progetto di ridimensionamento della normativa di tutela del posto di lavoro hanno pesato il cattivo utilizzo degli incentivi economici, la totale liberalizzazione dei contratti a termine, in aperta contraddizione con la prospettiva

dernizzazione del mercato del lavoro italiano, in M. BIAGI (a cura di), *Il nuovo lavoro a termine*, Giuffrè, 2001, qui p. 19. Sulle connessioni tra tutela contro i licenziamenti e forme di lavoro temporaneo si veda già B.A. HEPPLÉ, *Flessibilità e sicurezza dell’occupazione*, in M. BIAGI, R. BLANPAIN (a cura di), *Diritto del lavoro e relazioni industriali nei Paesi industrializzati a economia di mercato. Profili comparati. I. Diritto del lavoro*, Maggioli, 1991, qui pp. 278-282.

⁽⁵⁸⁾ Così: M. PEDRAZZOLI, *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: da (corno di una) dicotomia a fattispecie*, cit., qui p. 1011 e anche p. 1014, dove l’Autore sollecita un intervento chiarificatore da parte del legislatore tale da «specificare in modo organico e coerente i parchi, situazionali e ottusi enunciati delle ragioni legittimanti» il licenziamento per motivi economici. Vero anche che, là dove il legislatore è intervenuto nel corso del tempo per precisare o tipizzare i contorni delle ragioni tecniche, organizzative o produttive, che legittimano un licenziamento o una assunzione temporanea, l’obiettivo della certezza del diritto sia il più delle volte rimasto nelle buone intenzioni del legislatore senza ridurre, e anzi alimentando, il contenzioso giudiziario. Per una diversa prospettiva si veda A. VALLEBONA, *L’incertezza del diritto del lavoro e i necessari rimedi*, in *RIDL*, 2004, I, spec. pp. 31-32 (dove si suggerisce il rinvio legale alle tipizzazioni collettive del giustificato motivo), p. 31 (dove si ipotizza la preventiva autorizzazione da un soggetto imparziale, con successiva insindacabilità da parte del giudice), p. 24 (dove si prospetta la strada dell’arbitrato irrituale) e p. 33 (dove appunto si suggeriva di ripensare la sanzione in funzione dissuasiva e di predeterminazione del *quantum*).

⁽⁵⁹⁾ Ci si riferisce al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Rispetto al tentativo di riforma costituzionale volta a realizzare il ritorno delle competenze in materia di politiche attive del lavoro allo Stato e all’approccio neo-centralista del *Jobs Act*, cfr. S. SPATTINI, *La nuova governance del mercato del lavoro*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commento sistematico dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e delle norme di rilievo lavoristico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)*, Giuffrè, 2016, pp. 405-407. Sul complesso assetto di competenze Stato-Regioni in materia si veda S. CIUCCIOVINO, *Apprendimento e tutela del lavoro*, Giappichelli, 2013, spec. pp. 35-46.

di rilancio del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e, infine, il sovraccarico di enfasi sul regime sanzionatorio dei licenziamenti (anche) economici quando il vero problema resta l'assoluta imprevedibilità delle decisioni giurisprudenziali che, in assenza di una chiara fattispecie di riferimento, risultano «frutto di argomentazioni soggettive, se anche spesso di pregio, più o meno controverse come ogni opinione per quanto autorevole»⁽⁶⁰⁾. Con il risultato, neanche troppo paradossale⁽⁶¹⁾, che l'incertezza dell'esito del giudizio e del *quantum* dell'indennizzo da riconoscere al lavoratore, vuoi in funzione risarcitoria vuoi in funzione sanzionatoria⁽⁶²⁾, finisce in non pochi casi per diventare non tanto un deterrente al licenziamento, come ritiene la Corte costituzionale⁽⁶³⁾ e con essa buona parte della dottrina⁽⁶⁴⁾, quanto alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato, finendo così per erodere in modo strisciante quel principio della stabilità della occupazione che pure, formalmente, si pretende di garantire a tutela della dignità della persona⁽⁶⁵⁾.

2. Cosa è e cosa può o deve essere il mercato del lavoro: lavoro astratto, professionalità, mercati transizionali

I principi costituzionali ci confermano, dunque, il valore della stabilità. Un valore da intendersi, però, unicamente «nel suo significato minimo» e

⁽⁶⁰⁾ Ancora M. PEDRAZZOLI, *op. loc. ult. cit.*

⁽⁶¹⁾ Così: G. PROIA, *Sulla questione di costituzionalità del contratto a tutele crescenti*, in *RIDL*, 2017, II, qui pp. 785-787.

⁽⁶²⁾ Per una efficace sintesi delle possibili letture della natura e della funzione della indennità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, si veda, per tutti, M.T. CARINCI, *La Corte costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel Jobs Act: una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema (nota a Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194/2018)*, cit., pp. 1061-1062.

⁽⁶³⁾ Si veda, in particolare, il punto 12 delle considerazioni in diritto della sentenza della C. cost. n. 194/2018.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. per una panoramica delle posizioni favorevoli a tale assunto della Corte, ancora, E. DAGNINO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018: il dibattito dottrinale*, cit., § 2.5.2.

⁽⁶⁵⁾ Con specifico riferimento al d.l. n. 87/2018, ma con valutazioni di portata generale, A. SARTORI, *Prime osservazioni sul decreto «dignità»: controriforma del Jobs Act con molte incognite*, cit., I, p. 677, dove parla di «eterogenesi dei fini», e p. 678, dove invita a non dimenticare che «la dignità del lavoratore è ferita assai più profondamente quando il lavoro non c'è o è sommerso».

cioè di una «tutela dei lavoratori contro i licenziamenti arbitrari»⁽⁶⁶⁾. Arrivati a questo punto del ragionamento, resta tuttavia ancora oggi da chiedersi «se la nostra cultura giuridica sia disponibile ad attribuire al valore della stabilità un significato più pregnante di quello (minimale) della non licenziabilità *ad nutum*»⁽⁶⁷⁾.

Può essere che su questa domanda si sia nei fatti consumata la già ricordata frattura tra legislatore e dottrina e che, pertanto, vi sia ora poco da aggiungere rispetto a una evoluzione del dato normativo che fa oramai parte della storia del diritto del lavoro italiano⁽⁶⁸⁾. E tuttavia la frattura è, a ben vedere, assai più profonda e risalente nel tempo perché consumata all'interno della riflessione giuslavoristica molto prima di presentarsi nel dibattito politico-sindacale e poi, in tutta la sua crudezza e violenza, in quello pubblico, con le prime proposte organiche di modernizzazione del diritto del lavoro italiano (leggi Treu e Biagi) fino alle più recenti e altrettanto contrastate riforme. In discussione, infatti, non è – e non potrebbe essere – tanto la specifica tecnica di tutela della reintegrazione, quanto una ben più rilevante inversione di tendenza nella economia e nella nostra società, prima ancora che nella cultura giuridica e nel dato giuridico-formale, circa il significato da assegnare al «lavoro» se inteso come «posto». Anche perché, come è stato osservato⁽⁶⁹⁾, «la stabilità d'impiego che scorgiamo retrospettivamente è più un mito che una realtà, dal momento che nel Novecento ci furono una grande crisi e una grande disoccupazione, e che l'immagine si attaglia soltanto a un quarto di quel secolo».

⁽⁶⁶⁾ Così: M.V. BALLESTRERO, *Il valore e il costo della stabilità*, in *LD*, 2007, qui p. 399. Significativo il fatto che anche nella letteratura di area anglosassone, dove domina il principio dell'*employment at will*, si giunga alla medesima conclusione nel senso che il diritto del lavoro dovrebbe proibire il licenziamento senza una giustificazione proprio per impedire la mercificazione contrattuale del lavoro. Così: D.M. BEATTY, *Labour is not a Commodity*, in B.J. REITER, J. SWAN (eds.), *Studies in Contract Law*, Butterworths, 1980, p. 328.

⁽⁶⁷⁾ È la domanda che si poneva, prima degli stravolgimenti della legge Fornero e del *Jobs Act*, M.V. BALLESTRERO, *op. loc. ult. cit.*

⁽⁶⁸⁾ In questo senso, con riferimento al processo avviato con il Libro Bianco di riforma del mercato del lavoro e la legge Biagi, si veda R. DEL PUNTA, *Ipotesi sul diritto privato*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Il diritto privato nella società moderna*, il Mulino, 1971, qui p. 245.

⁽⁶⁹⁾ Così: A. ACCORNERO, *Lectio doctoralis. Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti*, in *Annali dell'Università di Ferrara, Scienze giuridiche, Nuova serie*, 2000, vol. 14, qui p. 40.

Di «frattura interna» alla dottrina parlava infatti già Gaetano Vardaro, nel Congresso AIDLASS di Bari ⁽⁷⁰⁾, dove, per la prima volta, l'associazione italiana dei giuristi del lavoro non affrontava, «come solitamente accade», un singolo problema o tema della materia di cui siamo cultori ma, piuttosto, si interrogava, in termini identitari e progettuali, su «quello che è stato ed è diventato [...] l'ordinamento giuridico del lavoro» con il dichiarato intento di contribuire a delineare «le sue linee di sviluppo» per il futuro ⁽⁷¹⁾. La *querelle* è troppo nota per essere ripresa in questa sede. Anche perché è divenuta oramai una sorta di caricatura che contrappone ritualmente – senza molti distinguo e senza neppure troppe concessioni alle ragioni e ai punti di vista dell'altro – i “nostalgici del passato” ai “cantori della modernità”. Dimenticando così di interrogarsi, nella ricerca della autorità perduta, sulle ragioni più profonde di una «crisi di identità della dottrina e per certi versi della giurisprudenza» ⁽⁷²⁾. Una crisi di identità che finisce poi con l'isolare il legislatore e lasciare senza i necessari punti di riferimento culturali i corpi intermedi e una rappresentanza del mondo del lavoro che, rispetto al recente passato, è il vero grande assente di questa controversa stagione di riforme. Si tratta, del resto, di un tratto tipico delle epoche di profonda trasformazione che tali rimangono, almeno nelle rappresentazioni della dottrina, fino a quando si pretende di adattare il mutamento sociale al diritto vigente e alle teorie e non il contrario. Non a caso lo stesso Vardaro, nel sottolineare la difficoltà ma anche l'urgenza di ridefinire il ruolo e l'atteggiamento metodologico del giuslavorista, ci ricordava – in sintonia con l'analisi sociologica più autorevole ⁽⁷³⁾ – che nessun contributo innovativo è possibile, quando ci si misura con i principi fondamentali del diritto, «fin quando non si acquista piena consapevolezza della loro relatività storica» di modo che, invece di

⁽⁷⁰⁾ Cfr. G. VARDARO, *Quale dottrina giuslavoristica per gli anni '80?*, in AIDLASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, cit., pp. 204-209, spec. p. 207.

⁽⁷¹⁾ In questi termini R. SCOGNAMIGLIO, *Per una nuova filosofia del diritto del lavoro*, cit., qui p. 43.

⁽⁷²⁾ In questi termini, sempre nel corso del Congresso di Bari, S. SCIARRA, *Un diritto del lavoro «post-moderno»?*, in AIDLASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, cit., qui p. 225.

⁽⁷³⁾ Sulla «storicità dei diritti» si veda A. ACCORNERO, *Lectio doctoralis. Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti*, cit.

insistere sul «declino di certezze passate», si possano iniziare a prefigurare quelle che sono «future possibilità»⁽⁷⁴⁾.

Si può pertanto continuare a ritenere, sul piano delle preferenze e delle opzioni di politica del diritto, che la reintegrazione nel posto di lavoro non sia «un valore relativo»⁽⁷⁵⁾ ma, ancora oggi, «la migliore e prioritaria risposta del nostro ordinamento all'illegittima privazione del lavoro»⁽⁷⁶⁾. A condizione, tuttavia, di fare i conti con la storicità delle tecniche di tutela del diritto del lavoro. Il punto non è tanto – o non solo – che con la sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti è stata messa una «pietra tombale» sull'articolo 18 che pare «ancora più pesante» di quella posta dal legislatore⁽⁷⁷⁾. Piuttosto, è una doverosa analisi delle trasformazioni economiche e sociali degli ultimi trent'anni, intese per troppo tempo dalla elaborazione giuslavoristica in termini puramente emergenziali e congiunturali, a indicare che non è su questo fronte (quello della massima protezione possibile *dentro il rapporto* di lavoro) che si gioca oggi la sfida della cittadinanza sociale⁽⁷⁸⁾; certamente non per quella maggioranza silenziosa di esclusi che mai ha avuto risposte dalla tutela forte dell'articolo 18 e rispetto alla quale va oggi riscoperta

⁽⁷⁴⁾ Così G. VARDARO, *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, Franco Angeli, 1985, qui spec. pp. 28-29, richiamandosi all'insegnamento di Tullio Ascarelli (si veda, in particolare, *Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica della interpretazione*, in T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato ed in tema di interpretazione*, Giuffrè, 1952, pp. 55 ss.) e del padre della cultura della crisi (R. MUSIL, *L'uomo senza qualità*, Einaudi, Torino, 1972, I, p. 12). Nella stessa prospettiva anche S. DEAKIN, F. WILKINSON, *The Law of the Labour Market*, Oxford University Press, 2005, qui pp. 26-35.

⁽⁷⁵⁾ Così: P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, cit., qui p. 6.

⁽⁷⁶⁾ Così, tra i tanti, R. SANTUCCI, «*Quel che resta*» della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: un colpo mortale all'effettività del diritto leso, cit., qui p. 259.

⁽⁷⁷⁾ In questi termini, anticipando le conseguenze della sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, la stessa Maria Vittoria Ballestrero che, dieci anni prima, si era posta la domanda su quale valore la cultura giuridica fosse disposta ad assegnare al principio della stabilità del posto di lavoro. Si veda M.V. BALLESTRERO, *A proposito di rimedi: l'improbabile resurrezione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, in LD, 2017, qui p. 514.

⁽⁷⁸⁾ Il ritardo del dibattito italiano sul punto è a dir poco clamoroso nel confronto internazionale e comparato. Si veda L. WILLIAMS, *Beyond Labour Law's Parochialism: a Re-Envisioning of the Discourse of Redistribution*, in J. CONAGHAN, R.M. FISCHL, K.E. KLARE (eds.), *Labor Law in an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities*, Oxford University Press, 2004, pp. 93-116, e S. DEAKIN, F. WILKINSON, *The Law of the Labour Market*, cit., qui p. 284.

l'originaria funzione del diritto del lavoro, come strumento di regolazione rivolto all'intera platea della popolazione potenzialmente attiva, in parallelo alla costruzione di un *welfare della persona* il cui raggio di protezione possa prescindere non solo dalle tipologie contrattuali con cui si lavora ma, in casi particolari, anche dalla partecipazione al mercato del lavoro.

Non si tratta, beninteso, di riproporre la retorica – per certi versi logora⁽⁷⁹⁾ e poco adatta a spiegare le criticità del caso italiano⁽⁸⁰⁾ – della contrapposizione tra insider e outsider. Semmai, come suggeriva Aris Accornero prima della stagione delle riforme avviata con le leggi Treu e Biagi, di «rileggere oggi il diritto al lavoro»⁽⁸¹⁾ – e, conseguentemente, anche il suo statuto epistemologico⁽⁸²⁾ – alla luce dei dati di realtà e cioè «la fine del posto garantito, dei ruoli permanenti e dei mestieri a vita, come nel 1994 ha riconosciuto Bruno Trentin (un'ammissione non facile per il sindacato, e che per questo stava tardando a venire), e come nel 1995 ha sottolineato Ralf Dahrendorf»⁽⁸³⁾. Difficile dire se, davvero, il

⁽⁷⁹⁾ Si vedano V. DE STEFANO, *A Tale of Oversimplification and Deregulation: the Mainstream Approach to Labour Market Segmentation and Recent Responses to the Crisis in European Countries*, in *ILJ*, 2014, pp. 253-285, e R. DUKES, *Insiders, Outsiders and Conflicts of Interest*, in D. ASHIAGBOR (ed.), *Re-Imagining Labour Law for Development. Informal Work in the Global North and South*, Hart Publishing, 2019.

⁽⁸⁰⁾ Retorica che, nel nostro Paese, deve fare i conti con diversi livelli di esclusione dalle tutele forti del mercato del lavoro in ragione non solo delle forme contrattuali utilizzate, ma anche delle tipologie e dimensioni delle imprese, dei settori produttivi, delle aree geografiche, delle segregazioni di genere, delle possibilità reali di accesso ai percorsi di istruzione e formazione, ecc. In tema si veda P. TULLINI, *Postfazione: un repertorio di immagini del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, Zanichelli, 2009, p. 212, dove parla di contrapposizioni che rispondono a «stereotipi» e «luoghi comuni».

⁽⁸¹⁾ A. ACCORNERO, *Il lavoro come diritto e come cittadinanza*, in *LD*, 1996, qui pp. 729-732. Nella stessa prospettiva si veda anche A. BARBIERI, *La fine del valore "lavoro"? La nuova questione sociale*, in E. BARTOCCI (a cura di), *Lo Stato sociale in Italia*, Donzelli, 1997, spec. p. 9, dove segnalava il venir meno di una condizione fattuale assunta a presupposto fondante di «una parte significativa del diritto del lavoro».

⁽⁸²⁾ «Trovo più fecondo assumere che la crisi in atto sia di portata non soltanto storico-politica, ma anche teorica, avendo messo a nudo l'incapacità del diritto del lavoro di adeguare le proprie strutture cognitive e valutative, in una parola la propria razionalità, ad un contesto economico, sociale e culturale, profondamente trasformato». Così: R. DEL PUNTA, *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *LD*, 2013, qui p. 38.

⁽⁸³⁾ A. ACCORNERO, *Il lavoro come diritto e come cittadinanza*, cit., p. 731.

diritto del lavoro sia stato vittima del suo stesso successo⁽⁸⁴⁾; della sua capacità cioè di attrarre, al suo interno, forme indistinte e variegate di lavoro salariato che, poco alla volta, si sono staccate dal nucleo originario e identitario del lavoro operaio dentro gli spazi fisici della fabbrica e della grande industria capitalistica, che aveva reso possibile la costruzione del mercato del lavoro⁽⁸⁵⁾. Ma non sono stati i cantori della flessibilità a denunciare, sempre in tempi non sospetti, quel «colossale pregiudizio favorevole al lavoro dipendente che persuase i giuristi del Novecento a dilatare gli spazi di agibilità del contratto stabile e a tempo pieno e – *incuranti della sua determinatezza storica* – ad usarlo come parametro per valutare l’ammissibilità di modelli contrattuali diversi»⁽⁸⁶⁾.

Più che lecito dubitare della tesi – utile solo a legittimare una logorante e certamente non nuova “guerra tra poveri”⁽⁸⁷⁾ – secondo cui è il diritto *del* lavoro che avrebbe finito con il cannibalizzare il diritto *al* lavoro sancito dalla Carta costituzionale. E già abbiamo sottolineato come – alla stregua dei principi costituzionali e in coerenza con la funzione storica del diritto del lavoro di evitare una competizione al ribasso tra gruppi contrapposti di lavoratori – il diritto dei disoccupati non possa in ogni caso diventare la clava per demolire il nucleo intangibile di tutela degli occupati. Non si può tuttavia negare che, ieri come ancora ai giorni nostri, il diritto *del* lavoro non abbia saputo coltivare la dimensione del diritto *per* il lavoro⁽⁸⁸⁾: la conservazione del posto di lavoro è diventata così, nei fatti, «l’unico profilo normativo in cui si sia realizzata una forma di tutela

⁽⁸⁴⁾ In questo senso si veda U. ROMAGNOLI, *Il diritto del secolo. E poi?*, in *DML*, 1999, qui p. 233.

⁽⁸⁵⁾ Sulla costruzione industriale del mercato del lavoro cfr., per tutti, A. ACCORNERO, *Il mondo della produzione*, il Mulino, 1994, qui pp. 39-47. Sul passaggio dal lavoro (industriale e operaio) ai lavori si veda ancora A. ACCORNERO, *Era il secolo del lavoro*, il Mulino, 1997.

⁽⁸⁶⁾ Si veda infatti U. ROMAGNOLI, *op. loc. ult. cit.* (corsivo nostro).

⁽⁸⁷⁾ Si ricorderà, in proposito, F. ENGELS, *The Condition of the Working-Class in England in 1844*, Cosimo Inc., 2008 (ma 1845), p. 76, secondo cui «this competition of the workers among themselves is the worst side of the present state of things in its effect upon the worker, the sharpest weapon against the proletariat in the hands of the bourgeoisie».

⁽⁸⁸⁾ Ancora U. ROMAGNOLI, *op. ult. cit.*, qui p. 235. In termini adesivi, tra i pochi giuristi italiani che si sono addentrati nei territori, ancora oggi ampiamente da esplorare, del diritto *per* il lavoro, D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità*, cit., qui p. 11.

del diritto *al* lavoro»⁽⁸⁹⁾. Poco o nulla è stato realizzato, fuori dallo stretto tracciato dei diritti formali riconosciuti solo sulla carta, per gli inoccupati e i disoccupati e per quelli che chiamiamo gruppi svantaggiati⁽⁹⁰⁾: persone a cui, nella maggioranza dei casi, non solo non è dato accesso al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma neppure al mercato istituzionale del lavoro, rimanendo intrappolate, in non pochi casi, in attività senza contratto (pensiamo solo a cosa sono diventati oggi gli stage extracurricolari), in lavori poveri e nella economia informale che è la regola ancora dominante in settori importanti come quello del lavoro di cura e quello del lavoro domestico.

Sarebbe in ogni caso un errore storico – se non una vera e propria manipolazione dei dati di realtà – attribuire meccanicamente l’attuale messa in discussione dei diritti del lavoro a processi politici e a visioni neoliberaliste fatte proprie dal legislatore senza prima distinguere chiaramente le cause dalle conseguenze del post-fordismo. «Una siffatta individuazione delle forze e degli agenti che spiegherebbero e connoterebbero i cambiamenti del lavoro» – sottolineava Aris Accornero già a inizio secolo – «non può soddisfare, se non altro perché sposta il peso dei fattori causali troppo all’esterno dei cambiamenti stessi»⁽⁹¹⁾. Così come poco aiuta la generosità dei tanti giuslavoristi a servizio della causa giusta – quella della tutela dei più deboli e degli esclusi – quando poi «la passione [...] spinge a interpretare quel che cambia più che a studiarlo»⁽⁹²⁾.

Intere biblioteche sono state scritte, negli ultimi trent’anni, sulle trasformazioni del mondo della produzione⁽⁹³⁾, sulla natura della nuova occupazione⁽⁹⁴⁾, sulla polarizzazione dei lavori⁽⁹⁵⁾, sulla scomparsa del lavo-

⁽⁸⁹⁾ Così: G. GIUGNI, *Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Vita e Pensiero, 1998, p. 63 (corsivo nostro).

⁽⁹⁰⁾ Si vedano i contributi raccolti in M.V. BALLESTRERO, G.G. BALANDI (a cura di), *I lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale*, il Mulino, 2005.

⁽⁹¹⁾ Così: A. ACCORNERO, *Lectio doctoralis. Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti*, cit., qui p. 28.

⁽⁹²⁾ Ancora A. ACCORNERO, *op. ult. cit.*, qui p. 32.

⁽⁹³⁾ Si veda, per tutti, E. RULLANI, *La fabbrica dell’immateriale. Produrre valore con la conoscenza*, Carocci, 2004.

⁽⁹⁴⁾ Si veda, per tutti, M. GUNDERSON, *Cambiamenti nel mercato del lavoro e natura dell’occupazione nei paesi occidentali*, in *DRI*, 2013, pp. 353-375.

ratore «standard», la precarietà e i contratti atipici di lavoro ⁽⁹⁶⁾. E non si può certo dire che la dottrina giuslavoristica, per quanto divisa al suo interno, sia stata ai margini di questa ormai imponente riflessione rivendicando anzi, con orgoglio e sin dalle sue prime manifestazioni ⁽⁹⁷⁾, le buone ragioni della normativa di tutela del contratto di lavoro. L'impressione, tuttavia, è che il discorso giuridico non sia ancora giunto al punto di portare a piena maturazione, dentro una visione di sistema, gli approdi più recenti della analisi economica e della riflessione sociologica e filosofica sul lavoro, acutizzando così, nella stagione della crisi e della revisione delle tutele, quella tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto». È sin qui mancata, in particolare, una riflessione giuridica *preliminare* – pure da tempo sollecitata nel dibattito internazionale ⁽⁹⁸⁾ e resa quanto mai urgente dalla introduzione nei processi produttivi di tecnologie di nuova generazione cosiddette «*disruptive*» ⁽⁹⁹⁾ – su come il fenomeno lavoro venga oggi giuridicizzato e cioè incorporato dal diritto ⁽¹⁰⁰⁾; che è cosa diversa rispetto alla analisi, che tanto ha impegnato la dottrina lavoristica degli ultimi trent'anni, sulle tipologie contrattuali flessibili attraverso cui *poi* si perfeziona lo scambio contrattuale. Una prospettiva di indagine, questa, che pare oggi imprescindibile, non solo per individuare e valorizzare le numerose forme di «complementarietà fra diritto del lavoro e sviluppo economico» ⁽¹⁰¹⁾, quanto piuttosto per comprendere, più a fondo, l'evoluzione moderna del rapporto tra la persona e

⁽⁹⁵⁾ Si veda il n. 4/2006 di *RIDL*, I, pp. 421-475, con interventi di David H. Author, Lawrence F. Katz, Melissa S. Kearney, Marcello Pedrazzoli, Lorenzo Zoppoli, Luisa Cozza.

⁽⁹⁶⁾ Si veda, per tutti, il volume a cura di K.V.W. STONE, H. ARTHURS (eds.), *Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment*, Russel Sage Foundation, 2013.

⁽⁹⁷⁾ Si veda, per tutti, L. MONTUSCHI, *Il contratto di lavoro tra pregiudizio e orgoglio giuslavoristico*, in *LD*, 1993, pp. 21-45.

⁽⁹⁸⁾ Questa era la conclusione cui perveniva, già sul volgere del secolo scorso, lo studio di S. DEAKIN, F. WILKINSON, *Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione*, cit., qui p. 619.

⁽⁹⁹⁾ Cfr., per tutti, lo studio dei ricercatori del Department of Economic & Social Affairs della Organizzazione delle Nazioni unite su *The impact of the technological revolution on labour markets and income distribution*, reso pubblico il 31 luglio 2017 (in www.adapt.it, indice A-Z, voce *Lavoro e Tecnologie*).

⁽¹⁰⁰⁾ Sui rapporti tra sistema economico, sviluppo tecnologico ed evoluzione del sistema legale e contrattuale del diritto del lavoro, d'obbligo il rinvio a G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *PD*, 1986, pp. 75-140.

⁽¹⁰¹⁾ Questa era la conclusione cui perveniva, sul volgere del secolo scorso, lo studio di S. DEAKIN, F. WILKINSON, *op. loc. ult. cit.*

il lavoro rispetto alla sequenza logica – oggi non più scontata e, comunque, non più necessariamente mediata dal contratto e, prima ancora, dal mercato – che porta dal lavoro (inteso tecnicamente come un «fattore produttivo») alla misurazione del suo valore (inteso tradizionalmente come un «valore di mercato»).

Rispetto a cambiamenti economici e sociali che mettono in discussione principi e istituti giuridici che hanno concorso alla costruzione delle fondamenta del diritto del lavoro, almeno per come lo abbiamo conosciuto e studiato nel secolo scorso, l'interrogativo indifferibile non è dunque, oggi, quello del valore da assegnare alla stabilità del posto. Per affrontare il cuore del problema giuridico del lavoro moderno occorre piuttosto, e in via pregiudiziale, porsi una domanda ben più profonda e radicale che è poi la stessa domanda che ha impegnato la dottrina delle origini, che ha concorso a delineare i fondamenti giuridici del capitalismo: «in che senso sia o possa e debba essere mercato, ed in ipotesi di che», quello del lavoro ⁽¹⁰²⁾.

La giuslavoristica italiana, in realtà, non si è quasi mai posta il problema di *cosa sia* o *cosa debba essere*, per il giurista, il mercato del lavoro ⁽¹⁰³⁾; il paradigma del contraente debole e l'ideale della stabilità del posto di lavoro imponevano, per certi versi, la negazione stessa del mercato ⁽¹⁰⁴⁾ – ovvero la costruzione di mercati interni del lavoro a tutela del lavoratore contro i rischi di mercificazione presenti sui mercati esterni ⁽¹⁰⁵⁾ – al punto da stabilire un regime di monopolio pubblico assoluto dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro con esclusione anche delle mediazioni svolte a fini filantropici e persino di quelle gestite a titolo gratuito dal sindacato o da società di mutuo soccorso ⁽¹⁰⁶⁾. Quando lo ha fatto – in tempi recenti e con crescente rilevanza di contributi, compresa la nascita

⁽¹⁰²⁾ Così: M. DELL'OLIO, *Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione*, in *ADL*, 2002, qui p. 171.

⁽¹⁰³⁾ Per un tentativo definitivo in chiave giuridica del mercato del lavoro si veda G. CANAVESI, *Mercato del lavoro e operatori privati*, Giappichelli, 2017, pp. 1-40, e ivi riferimenti alla (non numerosa) dottrina che si è occupata di tale tematica.

⁽¹⁰⁴⁾ Così: P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, cit., p. 1.

⁽¹⁰⁵⁾ Così: J. GAUTIÉ, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, in *Assistenza Sociale*, 2003, qui p. 32.

⁽¹⁰⁶⁾ Per una ricostruzione delle vicende del collocamento in termini di monopolio pubblico sia consentito il rinvio a M. TIRABOSCHI, *Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera*, Giappichelli, 1999, pp. 99 ss.

di una importante rivista espressamente dedicata al «diritto del mercato del lavoro»⁽¹⁰⁷⁾ – è stato, di regola e con le dovute eccezioni⁽¹⁰⁸⁾, per studiare quella che la legge Biagi ha definito nei termini di «organizzazione e disciplina del mercato del lavoro»⁽¹⁰⁹⁾. Con il superamento del collocamento come funzione pubblica⁽¹¹⁰⁾, l'attenzione della giuslavoristica si è diretta, dunque, verso l'infrastruttura normativa e istituzionale di funzionamento del mercato del lavoro con riferimento ad attori, livelli, procedure, servizi, risorse e dotazioni⁽¹¹¹⁾; non di rado sul presupposto, infondato, che grazie a nuovi e più efficienti servizi per il lavoro o anche mediante semplici interventi formativi sarebbe stato possibile dare una attuazione concreta al principio costituzionale del diritto al lavoro, facendo così delle politiche del lavoro una sorta di panacea per i mali profondi del mercato del lavoro. È stato invece dato come per acquisito una volta per tutte, senza più discuterne le premesse in ragione dei cambiamenti del lavoro nella economia e nella società, l'esito del dibattito di inizio Novecento relativo al problema giuridico della inseparabilità del lavoro dalla persona che lo svolge; e cioè su quale dovesse essere, tra la vendita di energie umane e la promessa del lavoro, l'oggetto dello scambio contrat-

⁽¹⁰⁷⁾ Sulle ragioni di una nuova rivista intitolata al *Diritto del Mercato del Lavoro* si veda la *Presentazione* al primo fascicolo del 1999, che efficacemente mette in collegamento i nuovi problemi del lavoro alle dinamiche del mercato del lavoro. Più recentemente si veda G. CANAVESI, *Mercato del lavoro e operatori privati*, cit., pp. 2-3, dove sottolinea la «novità e l'implicazione sistemica» di titolare al mercato del lavoro un intero volume – curato da Marina Brolo – nell'ambito di un *Trattato di diritto del lavoro*, quello diretto da Mattia Persiani e Franco Carinci (Cedam-Wolters Kluwer, 2012).

⁽¹⁰⁸⁾ Si veda, su tutti, V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro*, Cacucci, 2008, che si occupa espressamente della qualificazione giuridica del lavoro come «bene» oggetto di scambio sul mercato del lavoro.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. il titolo II del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, su cui S. SPATTINI, *Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato*, Giuffrè, 2008.

⁽¹¹⁰⁾ In tema si vedano, per tutti, F. LISO, *I servizi all'impiego*, in D. GAROFALO, G. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, pp. 591-630, e anche F. LISO, *Appunti sulla trasformazione del collocamento da funzione pubblica a servizio*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema. Dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Editoriale Scientifica, 2004, pp. 365-391.

⁽¹¹¹⁾ Si veda, da ultimo, G. CANAVESI, *Mercato del lavoro e operatori privati*, cit., e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

tuale in modo da negare la mercificazione senza con ciò negare il mercato ⁽¹¹²⁾.

Nella relazione di apertura delle Giornate di studio AIDLASS di Chianciano Terme dedicate alla innovazione nella disciplina giuridica del mercato del lavoro – di poco precedenti alla più ampia riflessione avviata a Bari – Luigi Mengoni definiva il mercato del lavoro «come l’attività di compensazione della domanda e dell’offerta di lavoro *mediante* lo strumento giuridico del contratto di lavoro». In questi termini, e dunque da un punto di vista squisitamente giuridico, il mercato del lavoro adempie «fondamentalmente due funzioni: a) determinazione del *contenuto del contratto* (c.d. condizioni di lavoro); b) determinazione dei *modi di uso del contratto* come mezzo di organizzazione dell’impresa» ⁽¹¹³⁾. Una definizione apparentemente deludente e sin troppo ristretta, almeno per i giuslavoristi più impegnati nella costruzione di una moderna infrastruttura normativa e istituzionale dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro (*il diritto del mercato del lavoro* in senso stretto), e per questo, «pur senza con ciò dare giudizi di valore», subito etichettata come «aziendale» ⁽¹¹⁴⁾. L’evoluzione più recente della nostra materia ha indubbiamente confermato taluni limiti di questa visione del mercato del lavoro, che taglia fuori dal ragionamento giuridico non solo i nuovi attori del mercato del lavoro, e cioè gli operatori (pubblici e privati) autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro ⁽¹¹⁵⁾, allora non presenti in ragione del regime di

⁽¹¹²⁾ Per una efficace sintesi di un dibattito che vedeva contrapposti Lodovico Barassi e Francesco Carnelutti, si veda, per tutti, V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro*, cit., pp. 40-48 e ivi i rinvii essenziali alla letteratura di riferimento.

⁽¹¹³⁾ L. MENGONI, *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro*, in AIDLASS, *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979*, Giuffrè, 1980, p. 13 (corsivo nostro).

⁽¹¹⁴⁾ Così F. LISO, *Intervento*, in AIDLASS, *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979*, cit., qui p. 77.

⁽¹¹⁵⁾ Si vedano i contributi di P. ICHINO, A. SARTORI, *I servizi per l’impiego*, e P.A. VARESI, *I servizi per l’impiego nella legislazione regionale*, in M. BROLLO (a cura di), *Il mercato del lavoro*, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro. Vol. VI*, Cedam-Wolters Kluwer, 2012, parte I. Per una analisi di taglio storico-comparativo si rimanda a S. SPATTINI, *Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato*, cit. Sul regime autorizzatorio di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276/2003, rimasto sostanzialmente immodificato anche dopo l’intervento di riforma

monopolio statale del collocamento, ma anche istituti fondamentali per il governo attivo del mercato del lavoro, già a quel tempo conosciuti, come la disciplina dei licenziamenti collettivi (¹¹⁶), la mobilità interaziendale del lavoro (¹¹⁷) e il sistema della cassa integrazione guadagni (¹¹⁸), la formazione e l'orientamento professionale (¹¹⁹), l'apprendistato (¹²⁰), i trattamenti di disoccupazione e le altre forme di sostegno al reddito (¹²¹), le norme-incentivo (¹²²), gli strumenti di emersione del lavoro sommerso (¹²³) e, più in generale, tutte quelle forme di lavoro senza contratto come

del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del 2015, sia consentito rimandare a S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, *Le agenzie per il lavoro: tipologie, requisiti giuridico-finanziari e procedure di autorizzazione*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, 2005, pp. 127-168.

(¹¹⁶) Sulla incidenza della disciplina dei licenziamenti collettivi sulle dinamiche del mercato del lavoro, l'occupazione e la disoccupazione si veda M. RICCI, *Mercato del lavoro e licenziamenti collettivi*, in AIDLASS, *Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Venezia, 25-26 maggio 2007*, cit., e in *DLRI*, 2007, pp. 749-798.

(¹¹⁷) Cfr., per tutti, M. MAGNANI, *La mobilità interaziendale del lavoro. Profili giuridici*, Franco Angeli, 1985.

(¹¹⁸) Cfr., tra i tanti, G.G. BALANDI, *Tutela del reddito e mercato del lavoro nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, 1984, pp. 143-192; M.V. BALLESTRERO, *Cassa integrazione e contratto di lavoro*, Franco Angeli, 1985, e prima E. GHERA, *L'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e la sospensione del rapporto di lavoro*, in *RGL*, 1965, I, pp. 157-177 e pp. 265-296.

(¹¹⁹) Cfr. G. LOY, *Formazione e rapporto di lavoro*, Franco Angeli, 1988. In tema si veda anche AIDLASS, *Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa. Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro. S. Margherita di Pula (Cagliari), 1-3 giugno 2006*, Giuffrè, 2007.

(¹²⁰) Il tema, prima del rilancio dell'istituto al volgere degli anni Duemila, era stato già affrontato in dottrina in opere monografiche. Si veda M. SALA CHIRI, *Il tirocinio. Artt. 2130-2134*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, 1992, ma già, in precedenza, M. RUDAN, *Il contratto di tirocinio*, Giuffrè, 1966.

(¹²¹) Cfr., per tutti, M. CINELLI, *La tutela del lavoratore contro la disoccupazione*, Franco Angeli, 1982.

(¹²²) D'obbligo, al riguardo, il rinvio al pionieristico studio di E. GHERA, *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, in AIDLASS, *Le sanzioni nella tutela del lavoro subordinato. Atti del VI Congresso nazionale di diritto del lavoro. Alba 1-3 giugno 1978*, Giuffrè, 1979, e in *DLRI*, 1979, pp. 305-381. Si veda altresì M.G. GAROFALO, *Tecnica degli incentivi e promozione dell'occupazione*, in *Diritto al lavoro e politiche per l'occupazione*, in *RGL*, 1999, suppl. al n. 3, pp. 71-77.

(¹²³) Cfr., per tutti, A. BELLAVISTA, *Il lavoro sommerso*, Giappichelli, 2000.

per esempio le borse di lavoro (¹²⁴), i lavori socialmente utili o i lavori di pubblica utilità (¹²⁵).

E tuttavia questa puntuale e mirata definizione di Luigi Mengoni mette chiaramente in evidenza, ben oltre i limiti di una dimensione o logica di interessi puramente aziendale, due aspetti del mercato del lavoro che, nel tempo, sono rimasti sullo sfondo della riflessione giuslavoristica quanto meno nella loro valenza di elementi costitutivi del nucleo essenziale del paradigma fondativo originario del diritto del lavoro: da un lato la funzione della norma inderogabile di legge e, soprattutto, di contratto collettivo come strumento di *regolazione dei mercati del lavoro* (e non solo *del rapporto individuale*) nei termini di fissazione standardizzata (organizzata, in Italia, per categoria produttiva o settore merceologico) (¹²⁶) delle condizioni di scambio; dall'altro lato la funzione essenziale del contratto di lavoro come strumento di legittimazione giuridica dei modi di produzione capitalistici (alienità del risultato del lavoro) in un rapporto continuativo e formalmente paritario, che, tuttavia, ha sin qui avuto come oggetto o “merce di scambio”, pur con tutti i correttivi del caso, (la subordinazione del) la persona del lavoratore che si vincola a una organizzazione d'impresa (alienità della organizzazione produttiva). La tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto» è tutta qui, nella diffidenza a trattare il lavoro *anche* come merce di scambio (¹²⁷) e, conse-

(¹²⁴) In tema si veda S. CIUCCIOVINO, *Le borse di lavoro*, in *ADL*, 1998, pp. 143-168.

(¹²⁵) In tema si veda, per tutti, A. TURSI, *I lavori socialmente utili come misura di welfare*, in *RIDL*, 1995, I, pp. 361-391, e P. LOI, *Le misure di welfare*, in M. BROLLO (a cura di), *Il mercato del lavoro*, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro. Vol. VI*, Cedam-Wolters Kluwer, 2012, pp. 929-980. Sulla necessità di differenziare i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità si veda A. PIZZINATO, *Lavori socialmente utili: modalità di funzionamento dell'istituto*, in M. BIAGI (a cura di), *Mercati e rapporti di lavoro*, cit., pp. 293-303.

(¹²⁶) Per questo parliamo non di mercato del lavoro ma, al plurale, di mercati del lavoro, perché esistono tanti mercati (interni ed esterni) del lavoro quanti sono i contratti collettivi che regolamentano le condizioni e i termini di scambio dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

(¹²⁷) Compito lasciato agli “eretici” per quanto fondamentale ai fini di una esatta comprensione non solo e non tanto di «quanto accade nel mercato del lavoro» (così P. ICHINO, *I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l'uso*, in *ADL*, 2006, I, p. 454), ma anche e soprattutto di cosa realmente si scambia, in termini economici e giuridici, tra lavoratore e datore di lavoro sul mercato del lavoro. In questo sta, una volta collocata in una precisa stagione del diritto del lavoro italiano, la forza dirompente e l'importanza per il rinnovamento della cultura giuridica italiana del volume di Pietro Ichino del 1996 su *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, cit.

guentemente, nella condanna del discorso giuslavoristico a mortificare la libertà e la piena soggettività di chi lavora (¹²⁸) una volta negato o comunque compresso dalla legislazione nel suo complesso il dispiegarsi di una logica di mercato (¹²⁹) nel comprensibile sforzo di oggettivizzare il lavoro (mediante la misurazione del «tempo di lavoro»), separandolo dalla persona che lavora (e dunque dal suo «tempo di vita»). Inevitabile che questa tensione riemerge con rinnovata prepotenza oggi, nel pieno di una nuova rivoluzione industriale che frantuma (o pretende di farlo) la separazione tra il cosiddetto tempo di vita e il tempo di lavoro (¹³⁰), a conferma che la riflessione giuridica sul rapporto tra la persona e il lavoro – e con essa le tecniche di regolazione e di tutela del lavoro – non possano trovare soluzioni definitive e tanto meno essere sganciate dal corso della storia.

Bene, dunque, il recente impegno profuso dalla dottrina giuslavoristica nel tentativo di offrire un contributo progettuale ed interpretativo nella costruzione della infrastruttura giuridica e istituzionale del mercato del lavoro attraverso la revisione delle politiche passive e la messa a punto di nuove e più efficienti misure di politica attiva, di ricollocazione e di formazione professionale; quella infrastruttura che precede, segue e talvolta anche accompagna (ad esempio con la cassa integrazione o i fondi interprofessionali) quella che Mengoni ha chiamato l'attività di compensazione della domanda e dell'offerta di lavoro, che si incardina nello strumento giuridico del libero contratto di lavoro. A condizione, tuttavia, di acquisire preliminarmente piena consapevolezza, a valle di quei cambia-

(¹²⁸) Salvo non provare a recuperarla sul versante collettivo e della democrazia industriale, come avvenuto nella cultura giuridica anglosassone e come ipotizzato in Italia da una parte, rimasta però minoritaria, della dottrina. Si veda *supra* § 1.

(¹²⁹) In questi termini si veda M. GRANDI, *Dal collocamento alla politica attiva dell'occupazione: nuovi profili e strumenti dell'organizzazione giuridica del mercato del lavoro*, in *RIDL*, 1988, I, qui p. 145.

(¹³⁰) In tema, sul diritto di nuova generazione della disconnessione, si veda E. DAGNINO, *Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell'esperienza comparata*, in *DRI*, 2017, pp. 1024-1040, e ivi ampi riferimenti dottrinali. Per l'origine di derivazione dottrinale del diritto alla disconnessione si veda J.E. RAY, *Naissance et avis de décès du droit de déconnexion, le droit à la vie privée du XXIème siècle*, in *DS*, 2002, pp. 939-944. Con riferimento alla «ambivalenza di fondo» delle politiche di conciliazione attraverso cui si cerca di gestire le problematiche sollevate dalle tecnologie sui tempi di vita si veda P. TULLINI, *Postfazione: un repertorio di immagini del lavoro*, cit., qui pp. 220-223, spec. p. 223.

menti della struttura produttiva e di impresa (¹³¹) di cui più volte si è discusso nelle giornate di studio dell'AIDLASS (¹³²), di *cosa* è oggi il mercato del lavoro e, più ancora, lo stesso concetto di lavoro rispetto alla stagione che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo della nostra materia. Ciò a maggior ragione in un Paese come l'Italia dove, nonostante gli ambiziosi target fissati per il 2010 (poi modificati per il 2020) dalla Strategia europea di Lisbona, il tasso di occupazione regolare, che è indicatore assai più significativo del tasso di disoccupazione in quanto riferito alla intera popolazione in età di lavoro, non ha mai superato il 60 per cento, rimanendo anzi inchiodato sotto il 50 per cento per la popolazione femminile e addirittura sotto il 20 per cento per i giovani. E tutto questo perché è solo la consapevolezza dell'*essere* del mercato del lavoro e dello stesso lavoro che ci può poi dare indicazioni attendibili relativamente al suo *dover essere* giuridico e, anche, rispetto a quelle che *possono* essere oggi le sue tendenziali ed eventuali linee di sviluppo evolutivo in termini di una proposta di politica del diritto volta a giuridicizzare il lavoro come fattore che mette in relazione la persona con i processi economici e la società.

Da questo punto di vista, per chiudere il ragionamento avviato nel precedente paragrafo, resta da svolgere una ultima considerazione. È vero, infatti, che l'organizzazione e la disciplina giuridica del mercato del lavoro

(¹³¹) Cfr. F. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale*, in AIDLASS, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro. Atti dell'VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Napoli, 12-14 aprile 1985*, Giuffrè, 1986, pp. 3-48, tra i primi a segnalare i mutamenti della struttura produttiva ed occupazionale che ha fatto «da scena al nostro diritto del lavoro, dalla sua rinascita alla sua maturità, sì da restituirci non poco ridimensionati i due protagonisti principali di un passato con a suo climax lo Statuto dei lavoratori, cioè la grande impresa e il lavoratore a tempo indeterminato e a orario pieno». Per le frasi riportate tra virgolette si veda F. CARINCI, *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.IT, 2007, n. 54, qui p. 72.

(¹³²) Si vedano gli interventi di D. GAROFALO, *Lavoro, Impresa e trasformazioni organizzative*, e F. BASENGHI, *Decentramento organizzativo e autonomia collettiva*, in AIDLASS, *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Cassino, 18-19 maggio 2017*, Giuffrè, 2018, rispettivamente pp. 17-215 e pp. 217-285. Si vedano, altresì, gli interventi di M. BARBERA, *Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto*, e V. SPEZIALE, *Il datore di lavoro nell'impresa integrata*, in AIDLASS, *La figura del datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni. In ricordo di Massimo D'Antona, dieci anni dopo. Atti del XVI Congresso nazionale di diritto del lavoro. Catania, 21-23 maggio 2009*, Giuffrè, 2010, rispettivamente pp. 5-76 e pp. 77-196.

è il primo e principale apporto che il diritto del lavoro può dare al diritto al lavoro (¹³³). Pare altrettanto evidente, tuttavia, che gli errori di progettazione e i fallimenti delle politiche del lavoro degli ultimi decenni, dal superamento della inutile burocrazia del meccanismo di avviamento al lavoro incentrato sulla lista numerica (¹³⁴) al mancato decollo delle politiche attive e delle misure di ricollocazione, dipendano non solo e non tanto da profili puramente tecnici e dalla complessa ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ancora di più pesa, piuttosto, il non avere compreso i profondi mutamenti del mercato del lavoro che rendono oggi improponibili quelle vecchie dinamiche di un collocamento (pubblico, privato o misto poco importa) ancora pensato da posto a posto. Un modello che in Italia non ha funzionato a regime neppure nel pieno del fordismo e del lavoro di massa (quindi in funzione di mestieri, qualifiche e professionalità tutto sommato elementari) proprio a causa di una legislazione tanto lontana dalla realtà del mercato del lavoro al punto da rendere il collocamento, come bene dimostrato da altri (¹³⁵), una funzione materialmente impossibile. Da qui anche il fallimento di quelle politiche dirette alla creazione di nuova occupazione attraverso la riduzione dell'orario di lavoro, il meccanismo dei prepensionamenti, le cosiddette «staffette generazionali» o, più recentemente, la riduzione della età di pensionamento, che – contro ogni evidenza empirica e scientifica (¹³⁶) e

(¹³³) In questi termini M. NAPOLI, *Il lavoro e le regole. C'è un futuro per il diritto del lavoro?*, in *Jus*, 1998, p. 51.

(¹³⁴) Ne parla diffusamente, tra gli altri, A. ACCORNERO, *Lectio doctoralis. Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti*, cit., qui pp. 33-35. D'obbligo il rinvio a P. ICHINO, *Il collocamento impossibile. Problemi e obiettivi della riforma del mercato del lavoro*, De Donato, 1982, qui spec. pp. 12-26.

(¹³⁵) P. ICHINO, *op. ult. cit.*, 10-12. Si veda anche F. CARINCI, *Il quadro istituzionale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro*, in *PD*, 1979, pp. 75-112.

(¹³⁶) Sulle criticità, in termini di aumento della disoccupazione ovvero di aumento della povertà, di una misura di riduzione dell'orario di lavoro – rispettivamente a parità di salario ovvero con corrispondente perdita della retribuzione – si veda, per tutti, P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, il Mulino, 2017, qui pp. 82-84. Può anche essere, come si sostiene nel dibattito pubblico e nella letteratura, che sul piano formale l'ultima riduzione per via legislativa dell'orario di lavoro sia quella avvenuta col «regio decreto legge del 15 marzo 1923 n. 692 (che) fissava in 8 ore giornaliera e 48 ore settimanali il tetto massimo di esigibilità del lavoro (e che) non ci siamo mossi di tanto rispetto a quel regio decreto con gli ultimi interventi». Così: P. TRIDICO, *Economia del lavoro*, Mondadori, 2019, qui p. 214. Basta tuttavia leggere con attenzione le analisi dell'Istat per verificare come, nel corso degli ultimi dieci anni, il numero complessivo di ore lavorate nel mercato del lavoro italiano, si sia ridotto del 3,6% (408 milioni di ore) e questo certo non a parità di salario. Sulle ragioni per cui con

senza una sufficiente consapevolezza delle problematiche sollevate dai cambiamenti demografici in atto – si fondano su una idea statica e antiquata del mercato del lavoro, ancora una volta immaginato come se il lavoro fosse un bene astratto dato da un certo numero di «posti» disponibili a prescindere dalle competenze, abilità e professionalità di chi concretamente li occupa.

La verità è che il mercato del lavoro non crea una domanda o una offerta di lavoro. La sua funzione, più semplicemente, è quella di fare incontrare la domanda e l'offerta esistenti. A questo serve una infrastruttura, non puramente amministrativa o burocratica e non necessariamente fisica (uffici, sedi, sportelli), per il governo attivo delle dinamiche del mercato del lavoro a garanzia dei principi di inclusione e trasparenza, richiesti dai lavoratori, e di efficienza ed efficacia, richiesti dalle imprese. La stessa palese difficoltà delle agenzie private di somministrazione, oggi almeno sulla carta veri e propri operatori polifunzionali del mercato del lavoro, di organizzare altro che non sia il mero mercato della fornitura temporanea di manodopera (come indicano le durate medie delle somministrazioni, che sono davvero brevi, e il mancato decollo del cosiddetto «*staff leasing*») sta a dimostrare la profonda trasformazione delle attuali dinamiche del mercato del lavoro, quello che cioè si scambia oggi sul mercato di un lavoro sempre più frammentato e pensato, nei mercati interni delle aziende, per progetti o per cicli.

Per contro, per chi voglia prendere sul serio la domanda – centrale, rispetto alla evoluzione storica del diritto del lavoro, in Italia più che altrove – di chi chiede al giurista del lavoro se sia ancora oggi disponibile ad attribuire al valore della stabilità un significato più pregnante di quello minimale della non licenziabilità *ad nutum*, il vero interrogativo da farsi è un altro e cioè quello di comprendere esattamente cosa si scambia oggi sul mercato del lavoro; se le imprese domandano oggi persone e il loro «tempo di lavoro» in cambio della occupazione di «un posto» (un ufficio, una postazione, un preciso gruppo di mansioni e compiti) o se invece, come pare più verosimile e come mostra la scienza della organizzazione aziendale, le imprese non “comprino” più, semplicemente, il tempo (di

la riduzione generale degli orari il lavoro non si redistribuisce si veda P. ICHINO, *Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics*, Giuffrè, 2004, qui pp. 468-472. Sulle politiche di riduzione dell'orario di lavoro si veda, in generale, V. FER-RANTE, *Il tempo di lavoro tra persona e produttività*, Giappichelli, 2008, pp. 41-57.

lavoro) di una persona ma, piuttosto, professionalità, attitudini, abilità, competenze e persino elementi intangibili come le potenzialità, il talento, la fiducia, la creatività. Un po' come è sempre avvenuto nel mercato parallelo e non comunicante del lavoro autonomo: da un lato, il mercato aperto e deregolamentato (ma, non per caso, solo sino a tempi recenti) del lavoro autonomo professionale di seconda generazione e, dall'altro lato, il mercato chiuso, in chiave di tutela corporativa e di requisiti di accesso alla professione, del lavoro autonomo disciplinato dagli ordini professionali ovvero sottoposto a regimi di autorizzazione o licenza pubblica.

3. Dal mercato del «lavoro salariato» ai «mercati transizionali del lavoro»: alla ricerca di una nuova chiave di lettura giuridica che consenta di inquadrare in termini più attuali il rapporto tra la persona e il lavoro

La moderna nozione di lavoro – è stato detto – è una invenzione dell'industrialismo vale a dire della razionalità economica del capitalismo⁽¹³⁷⁾ e della retorica lavorista della borghesia⁽¹³⁸⁾. Dell'immaginario sociale del lavoro nell'Occidente moderno, rispetto al quale la dottrina giuslavoristica italiana ha speso recentemente parole e riflessioni non banali⁽¹³⁹⁾, avremo modo di parlare in seguito, per l'indiscutibile influsso che ha avuto – e che ancora ha – sulla sua rappresentazione giuridica, rispetto al senso di possibilità, con l'esclusione *in primis* dal diritto del lavoro di tutta la vasta area del lavoro non produttivo, e con la retorica dei fannulloni, applicata in chiave dispregiativa alla condizione di non-lavoro, come bene è emerso nel dibattito sulle reali cause della disoccu-

⁽¹³⁷⁾ A. GORZ, *Critica della ragione economica*, Bollati-Boringhieri, 1992 (ma 1988), qui p. 21.

⁽¹³⁸⁾ S. LATOUCHE, *L'invenzione dell'economia*, Bollati-Boringhieri, 2010 (ma 2005), qui p. 56.

⁽¹³⁹⁾ Cfr., in particolare, M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?», in *QCost*, 2011, pp. 969-985, e M. NAPOLI, *La filosofia del diritto del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, cit., pp. 57-63. Si veda anche C. PISANI, *Il lavoro: strumento o fine*, Relazione al convegno *Persona e lavoro: equilibri e squilibri*, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata il 18 ottobre 2012 (ora in *MGL*, 2013).*

pazione giovanile ⁽¹⁴⁰⁾ e, più recentemente, nella valutazione tecnica delle misure cosiddette «anti-divano» di implementazione del reddito di cittadinanza ⁽¹⁴¹⁾. Ora ci interessa il processo di incorporazione del lavoro salariato nel discorso giuridico.

Diventato fattore di produzione, il lavoro perde la sua valenza antropologica ⁽¹⁴²⁾; cessa cioè di far parte della vita della persona per diventare un oggetto di scambio, il mezzo per guadagnarsi l'esistenza. «Stando così le cose» – scrive Karl Marx ⁽¹⁴³⁾ – «la forza lavoro non può presentarsi come merce sul mercato, se non offerta, ossia venduta dal suo possessore. Di conseguenza questi deve poterne disporre, cioè essere libero proprietario della sua potenza di lavoro, della propria persona. [...] Se vuole conservare la sua personalità, egli non deve porre la sua forza lavoro a disposizione del proprietario che temporaneamente, di modo tale che, alienando tal forza lavoro, egli non rinunci con ciò alla sua proprietà su di essa». È stato poi André Gorz a richiamare, in proposito ⁽¹⁴⁴⁾, un altro celebre passo de *Il capitale* per la sua intima contraddizione con l'essenza del pensiero marxista, quando cioè Karl Marx afferma che solo dove termina il lavoro produttivo, ceduto liberamente (ma per bisogno) sul mercato, «comincia lo sviluppo delle capacità umane» ⁽¹⁴⁵⁾, collocan-

⁽¹⁴⁰⁾ Non v'è Ministro del lavoro delle più recenti legislature che non si sia espresso in termini crudi contro i giovani che rifiutano determinati lavori. Tra questi resta nella memoria l'espressione «choosy» utilizzata da Elsa Fornero.

⁽¹⁴¹⁾ E. DAGNINO, *Il reddito di cittadinanza tra universalismo e condizionalità. Spigolature lavoristiche sul d.l. n. 4/2019 convertito in l. n. 26/2019*, in *DRI*, 2019, pp. 967-978.

⁽¹⁴²⁾ A. GORZ, *Critica della ragione economica*, cit., qui p. 22.

⁽¹⁴³⁾ Così: K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Libro I, Utet, 1954 (ma 1867), qui p. 133.

⁽¹⁴⁴⁾ A. GORZ, *Critica della ragione economica*, cit., qui p. 23. Nella stessa prospettiva di Karl Marx, ma dentro una linea di pensiero volta a delineare un possibile percorso di liberazione (non del lavoro ma) dal lavoro, si veda H. MARCUSE, *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud*, Beacon Press, 1977 (ma 1955), spec. p. 47, secondo cui «man exists only part-time, during the working days, as an instrument of alienated performance; the rest of the time he is free for himself» e, ancora, p. 85 «the work that created and enlarged the material basis of civilization was chiefly labor, alienated labor, painful and miserable and still is. The performance of such work hardly gratifies individual needs and inclinations. It was imposed upon man by brute necessity and brute force; if alienated labor has anything to do with Eros, it must be very indirectly, and with a considerably sublimated and weakened Eros».

⁽¹⁴⁵⁾ Così: K. MARX, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Libro III, Editori Riuniti, 1970 (ma 1894), p. 933.

do così il regno della libertà per la persona fuori dal perimetro della razionalità economica e giuridica, dove domina invece lo sfruttamento⁽¹⁴⁶⁾. Forza lavoro «completamente intercambiabile», il lavoratore salariato incarna così «una umanità spogliata dell'umanità»⁽¹⁴⁷⁾: un semplice accessorio delle macchine e a cui vengono richieste operazioni manuali estremamente monotone e facili da imparare⁽¹⁴⁸⁾, dissociando così la esecuzione materiale della prestazione di lavoro dalla dimensione di senso, propria invece del lavoro artigiano⁽¹⁴⁹⁾, per la persona che lo svolge.

Parimenti, è all'industrialismo che si deve anche l'invenzione del mercato del lavoro come «luogo» di uno scambio riconosciuto e legittimato dal diritto e, come tale, ricondotto alla sfera pubblica una volta convenuto che non fosse una semplice merce⁽¹⁵⁰⁾. Non può esistere un mercato del lavoro senza l'istituzione del contratto, quale vincolo liberamente assunto dai contraenti per il tempo e l'oggetto definiti dall'accordo⁽¹⁵¹⁾. Il diritto del lavoro, inizialmente nella forma della legislazione sociale, diviene dunque la condizione di procedibilità per l'accettazione sociale di questo mercato e della dimensione contrattuale che ne governa le dinamiche di scambio. Al contempo, per poter essere venduto e rispondere all'interesse

⁽¹⁴⁶⁾ Così: A. GORZ, *Critica della ragione economica*, cit., qui p. 23. Per la tesi secondo cui «the relationship between the labor theory of value and the concept of exploitation is one of mutual irrelevance» e che, pertanto, «the labor theory of value is not a suitable basis for the charge of exploitation laid against capitalism by Marxists» si veda tuttavia G.A. COHEN, *The Labor Theory of Value and the Concept of Exploitation*, in *Philosophy & Public Affairs*, 1979, pp. 338-360, qui p. 338.

⁽¹⁴⁷⁾ Ancora A. GORZ, *Critica della ragione economica*, cit., qui p. 29. Si veda anche S. WEIL, *La condizione operaia*, Edizioni Comunità, 1980 (ma 1951), p. 276, secondo cui «la materia, l'utensile, il corpo del lavoratore, la sua anima stessa, sono mezzi per la fabbricazione».

⁽¹⁴⁸⁾ Nel taylorismo l'idea di una forza lavoro erogatrice di mere energie lavorative, al pari della macchina e in obbediente adesione alle direttive tecniche impartite dai suoi superiori, si traduce nella preferenza verso una massa indistinta di persone «non molto aperte di mente, così sciocche e pazienti da ricordare come *forma mentis* [...] la specie bovina». È il celebre passo di F.W. TAYLOR, *L'organizzazione scientifica del lavoro*, Edizioni Comunità, 1954 (ma 1911), qui p. 189. È quella condizione giuridica che Simone Weil chiama «abdicazione dal pensiero» nel senso che «il subordinato si limita a interpretare il ruolo di una cosa manovrata dall'intelligenza altrui». Si veda: A. SUPIOT, *Il pensiero giuridico di Simone Weil*, in *RGL*, 2011, I, qui p. 607.

⁽¹⁴⁹⁾ Cfr. R. SENNET, *L'uomo artigiano*, Feltrinelli, 2008.

⁽¹⁵⁰⁾ K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Beacon Press, 2001 (ma 1944).

⁽¹⁵¹⁾ Così: A. BAGNASCO, *Mercato e mercati del lavoro*, in *Sociologia del Lavoro*, 1986, qui p. 30.

del capitalista al profitto, il lavoro deve essere trattato come un bene economico funzionale alla produzione di un valore di scambio sanzionato dal contratto di lavoro. Da qui la «costruzione capitalistica» del tempo di lavoro (e l'istituto giuridico dell'orario di lavoro), che è il pilastro portante dell'intero sistema di produzione capitalistico⁽¹⁵²⁾ e della teoria marxiana del valore: il lavoro come oggetto del contratto viene misurato come quel «periodo durante il quale il lavoratore impiega la sua forza vitale in utili sforzi»⁽¹⁵³⁾. Separato dalla individualità e dalle motivazioni del lavoratore «per servire scopi che gli erano estranei e indifferenti»⁽¹⁵⁴⁾, il lavoro perde dunque la sua soggettività per diventare un semplice mezzo di produzione⁽¹⁵⁵⁾. «Lavoro astrattamente umano» – dirà ancora Karl Marx⁽¹⁵⁶⁾ – e cioè il «tempo di lavoro necessario nelle condizioni normali della produzione».

In termini giuridici il mercato del lavoro tradizionalmente inteso è, pertanto, un mercato del «tempo di lavoro»: quel mercato dove, attraverso il contratto di lavoro, il proletario cede temporaneamente⁽¹⁵⁷⁾ al capitalista la sua forza produttiva oggettivizzata e dunque misurata dal contratto in funzione del tempo⁽¹⁵⁸⁾. Saranno poi le legislazioni del lavoro – a partire dalle normative di protezione relative a orario e sicurezza⁽¹⁵⁹⁾ – e i con-

⁽¹⁵²⁾ Una efficace sintesi in A. ACCORNERO, *Il mondo della produzione*, cit., qui p. 38. In tema si veda, per un inquadramento storico-giuridico, G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, cit., spec. pp. 90-96.

⁽¹⁵³⁾ Così: K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Libro I, cit., qui p. 161.

⁽¹⁵⁴⁾ Così: A. GORZ, *Critica della ragione economica*, cit., qui p. 30.

⁽¹⁵⁵⁾ K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Libro I, cit., qui p. 148.

⁽¹⁵⁶⁾ Così: K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Libro I, cit., qui p. 155.

⁽¹⁵⁷⁾ «Master and servant are names as old as history, but given to those of far different condition; for a free man makes himself a servant to another by selling him *for a certain time* the service he undertakes to do in exchange for wages he is to receive; and though this commonly puts him into the family of his master, and under the ordinary discipline thereof, yet it gives the master but *a temporary power* over him, and no greater than what is contained in the contract between them». Così: J. LOCKE, *Second Treatise of Government*, Barnes & Noble, 2004 (ma 1690), qui p. 48 (corsivo nostro). Per una ricostruzione delle ragioni della originaria natura temporanea del vincolo giuridico tra datore di lavoro e lavoratore rinvio al mio *Lavoro temporaneo e somministrazione di lavoro*, cit., qui spec. pp. 86-98.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro*, cit., qui pp. 36-39.

⁽¹⁵⁹⁾ Per l'intima connessione in termini di protezione sociale tra la normativa sull'orario di lavoro e la disciplina di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, bene evidenziata dalle direttive europee vigenti in materia, ma già presente in Italia con il r.d.l. 15

tratti collettivi a compensare le principali disfunzioni sociali causate dal sistema di produzione capitalistico, stabilizzando, con i dovuti correttivi, il mercato del lavoro così da rendere più equilibrato e sostenibile, in risposta alla critica marxista⁽¹⁶⁰⁾ e soprattutto alle nascenti tensioni sociali, lo scambio economico, che, da quel momento, non può più certo dirsi regolato dalle sole leggi della domanda e della offerta di lavoro e tanto meno da interessi di natura puramente patrimoniale. Sarà in particolare John Commons a precisare che «the laborer is not only a productive machine, he is a customer»⁽¹⁶¹⁾. L'imprenditore cioè non solo acquista il suo tempo di lavoro, ma «is also *selling to him a job* where he can earn a living»⁽¹⁶²⁾, là dove la «security of employment [...] is one of the tests of the stability of capitalism»⁽¹⁶³⁾. Se è lecito semplificare e sintetizzare con poche parole processi storici complessi e fortemente differenziati da Paese a Paese, è in questi termini di reciprocità o mutualità delle promesse che vengono progressivamente poste le fondamenta del capitalismo nelle moderne democrazie occidentali fino al punto di individuare nella stabilità o proprietà del posto di lavoro il giusto compromesso attorno a cui legittimare l'appropriazione del valore di scambio da parte del capitalista.

È l'incorporazione giuridica di questa nozione astratta di lavoro che darà origine al diritto al lavoro⁽¹⁶⁴⁾. Ed è precisamente a questo punto che prende avvio lo sforzo della elaborazione giuridica di affrancare la per-

marzo 1923, n. 692, si veda V. LECCESE, *L'orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e rapporto tra le fonti*, Cacucci, 2001.

⁽¹⁶⁰⁾ Per una dettagliata analisi e critica delle teorie marxiste sul capitalismo, che portavano a sottovalutare il contro potere collettivo e la legislazione del lavoro, cfr. J.R. COMMONS, *Industrial Goodwill*, McGraw-Hill, 1919, spec. pp. 187-198. Si veda anche J.R. COMMONS, *The Legal Foundation of Capitalism*, MacMillan Company, 1924, qui p. 324: «natural economy continues to operate. Mechanism cannot override scarcity. "Demand and supply" cannot be eliminated, for it proceeds from the limited supply of nature's resources and the proportioning of human effort through division of labor. But collective action of political and industrial governments has reportioned considerably the limiting and complementary factors, and obtained a different national result from that intended by nature as interpreted by Adam Smith».

⁽¹⁶¹⁾ J.R. COMMONS, *Industrial Goodwill*, cit., qui p. 18.

⁽¹⁶²⁾ *Ibidem* (corsivo nostro) e anche il cap. VIII (pp. 65-73), intitolato *Security*, dove, in termini molto pragmatici, evidenzia che il cuore dello scambio è certamente il salario ma che, tuttavia, non è il salario la base della sicurezza per il lavoratore: «a carpenter at \$4.00 a day, 200 days a year, earn no more than another at \$2.70 a day for 300 days».

⁽¹⁶³⁾ Ancora J.R. COMMONS, *Industrial Goodwill*, cit., p. 72.

⁽¹⁶⁴⁾ Così: A. SUPLOT, *Critique du droit du travail*, PUF, 1994, p. 7.

sona e la sua dignità⁽¹⁶⁵⁾ dalle logiche conseguenze di una razionalità economica che finiva col parificare il lavoro umano ai mezzi di produzione e, dunque, ai beni materiali. Il principio secondo cui il lavoro non è una merce porterà nel tempo la scienza giuridica a individuare nel contratto di lavoro lo scambio di una *promessa*⁽¹⁶⁶⁾ e non la cessione del corpo o delle energie fisiche della persona del lavoratore⁽¹⁶⁷⁾: la promessa di lavoro retribuito (misurato e, dunque, reso oggetto per il tramite del tempo) contro la promessa della stabilità del lavoro.

Originariamente – e per lungo tempo – il mercato del lavoro, come costruzione artificiale resa possibile dal diritto e dal concorso delle forze sociali, sarà unicamente il mercato del lavoro produttivo: il mercato cioè del lavoro salariato e del tempo di lavoro. Con ciò si spiega perché il diritto del lavoro si sia sempre occupato del solo lavoro dipendente e abbia posto al centro del suo intervento il principio della stabilità dell'impiego già prima (o anche a prescindere, nei Paesi di area anglosassone, e comunque) della introduzione di una disciplina inderogabile di legge volta a limitare i licenziamenti privi di una giustificazione. E con ciò si comprende anche perché, una volta acquisite come definitive le dinamiche di funzionamento del mercato del lavoro cristallizzate nelle ricostruzioni dommatiche più risalenti, i giuristi del lavoro abbiano per lungo tempo inseguito la trasformazione del lavoro (senza venirne a capo) dal solo lato della fattispecie e delle tipologie contrattuali; un vero e proprio «furore

⁽¹⁶⁵⁾ In tema si veda H. SPECTOR, *Philosophical Foundations of Labor Law*, in *Florida State University Law Review*, 2006, spec. p. 1120, dove ricorda (con riferimento a un passo del *Groundwork for the metaphysics of morals* di Immanuel Kant) che «the basic idea that certain goods are not tradable goes back to Kant: “In the kingdom of ends everything has either a price or a dignity. Whatever has a price can be replaced by something else as equivalent. Whatever by contrast is exalted above all price and so admits of no equivalent has a dignity”». In questa prospettiva, sempre con riferimento a Kant, anche A. SUPIOT, *Il pensiero giuridico di Simone Weil*, cit., qui p. 618.

⁽¹⁶⁶⁾ Nello sforzo di fornire al capitalismo i suoi fondamenti legali e contrattuali tanto Lodovico Barassi (nella seconda edizione del suo *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano. Volume I*, Società editrice libraria, 1915, qui pp. 465), quanto John R. Commons (*The Legal Foundation of Capitalism*, cit., qui pp. 22-23 e anche p. 284) individuano, infatti, nella «promessa di lavoro» e non nel lavoro in sé la via per conciliare la personalità del lavoro con il concetto economico di scambio. Cfr. anche R. SALAIS, *L'analyse économique des conventions du travail*, in *Revue Économique*, 1989, pp. 199-240.

⁽¹⁶⁷⁾ Sul processo storico che ha consentito la separazione concettuale e giuridica del lavoro dal corpo umano, si veda V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro*, cit., spec. pp. 18-48.

classificatorio», frutto del «progressivo distacco della prospettiva giuridica da quella economica»⁽¹⁶⁸⁾ e anche da quella sociale (con l'ingresso nel mondo del lavoro delle donne e con l'avvio in entrata dei flussi migratori da altri Paesi), che impedirà al giurista di domandarsi pregiudizialmente, ai fini del corretto inquadramento giuridico di un fenomeno storico quale è il lavoro, cosa si scambia oggi sul mercato del lavoro⁽¹⁶⁹⁾, limitandosi semmai, e solo in tempi recenti (*supra*, § 2), a porre attenzione alla sua organizzazione e disciplina giuridica nella speranza così di concorrere al contrasto della disoccupazione e del sempre più evidente disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Non è certo questa la sede per verificare la tenuta della definizione (e riduzione) del valore del lavoro a una durata temporale misurabile; ciò soprattutto con riferimento alla necessità di differenziare il ragionamento a seconda che ci si riferisca a forme di lavoro semplice e ripetitivo (*unskilled labour*), che possono svilupparsi agevolmente anche in mercati poco o nulla organizzati, ovvero a forme di lavoro qualificato e complesso (*skilled labour*)⁽¹⁷⁰⁾, che si consolidano nei mercati interni del lavoro anche grazie al concorso di intermediari (pubblici o privati) incaricati di aggregare la domanda e l'offerta di lavoro in funzione dei fabbisogni professionali e delle esigenze produttive. Ci pare, tuttavia, che queste nozioni di «lavoro» e di «mercato del lavoro» permeate di industrialismo e di fordismo siano diventate, nel corso del tempo, dei veri e propri ostacoli epistemologici che limitano in modo decisivo – e in negativo – l'evoluzione della riflessione giuridica sul rapporto tra la persona e il lavoro come pure dovrebbe avvenire in coerenza del cambiamento, da tempo in atto, nella economia e nella società e, anche, in ragione della ampia nozione di lavoro contemplata nella nostra Carta costituzionale

⁽¹⁶⁸⁾ G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, cit., qui p. 98.

⁽¹⁶⁹⁾ Un incisivo spunto in questa direzione è già in B. TRENTIN, *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, Feltrinelli, 1977, spec. p. 240, dove parla del «diffondersi dei cosiddetti contratti "atipici", che in realtà definiscono una nuova tipologia di mercato del lavoro» (corsivo nostro).

⁽¹⁷⁰⁾ È noto che per K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Libro I, cit., qui p. 19, «il lavoro complesso (*skilled labour*, lavoro qualificato) è una potenza del lavoro semplice, o piuttosto è lavoro semplice moltiplicato». Sulla controversa riduzione del lavoro qualificato a lavoro semplice, in coerenza con la più ampia riduzione del lavoro concreto in lavoro astratto e cioè del lavoro in tempo di lavoro, si veda, per una difesa della posizione di Karl Marx, R. ROSDOLSKY, *The Making of Marx's Capital*, Pluto Press, 1977 (ma 1968), qui pp. 506-520.

che imporrebbe al giurista di allargare l'orizzonte visuale del fenomeno lavoro.

Per prima cosa non è mai esistito un solo mercato del lavoro ma, piuttosto, una pluralità di mercati del lavoro ⁽¹⁷¹⁾. Quale meccanismo regolativo dei processi economici e di fissazione dei prezzi ⁽¹⁷²⁾, il mercato del lavoro è una istituzione che si sviluppa – e differenzia – secondo una dimensione aggregativa di tipo *settoriale*, di regola governata da uno o più contratti collettivi nazionali di categoria, e una dimensione di tipo *territoriale*, che si può rappresentare secondo i sistemi di classificazione Istat, che segnalano più di 600 mercati locali del lavoro ⁽¹⁷³⁾, vuoi anche secondo una regola di giurisdizione propria del diritto amministrativo ⁽¹⁷⁴⁾, vuoi infine, e più efficacemente, secondo logiche di densità e aggregazione che gli economisti definiscono in termini di «agglomerazione» e che meglio esprimono l'essenza di una nuova geografia del lavoro ⁽¹⁷⁵⁾

⁽¹⁷¹⁾ Già oltre mezzo secolo fa T. CAPLOW, *The Sociology of Work*, University of Minnesota Press, 1954, individuava cinque differenti mercati del lavoro: industriale, burocratico, professionale, dei servizi professionali e del lavoro comune.

⁽¹⁷²⁾ A. BAGNASCO, *Mercato e mercati del lavoro*, in *Sociologia del Lavoro*, 1986, qui p. 29.

⁽¹⁷³⁾ ISTAT, *La nuova geografia dei sistemi locali*, 2015. I Sistemi locali del lavoro sono creati da algoritmi di aggregazione che si basano sui flussi di pendolarismo (numero di occupati che effettuano lo spostamento dalla località di alloggio a quella di lavoro) per configurare la dimensione territoriale dei mercati del lavoro: un pendolarismo, però, destinato a ridursi, con il diffondersi di modalità di lavoro agile, smart, da remoto, mentre si sviluppano le reti sociali di produzione della conoscenza, che questo sistema non è in grado di mappare.

⁽¹⁷⁴⁾ Che prevede la tradizionale ripartizione del territorio nazionale, e delle relative competenze amministrative in materia di mercato del lavoro, in almeno tre livelli gerarchici (regioni, province e comuni), cui si aggiunge quella di città metropolitana. Cfr. la l. n. 56/2014 recante *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* (detta anche “legge Delrio”) che è tuttavia poco o nulla allineata con la nuova geografia del lavoro che studiano geografi ed economisti.

⁽¹⁷⁵⁾ Si veda E. MORETTI, *La nuova geografia del lavoro*, Mondadori, 2013, *passim* e spec. p. 215, dove si sostiene che «i luoghi in cui si fabbricano fisicamente le cose seguiranno a perdere importanza, mentre le città popolate da lavoratori interconnessi e creativi diventeranno le nuove fabbriche del futuro». In questa direzione, e con specifico riferimento al diritto del lavoro, si veda altresì il corposo studio di B. SACHS, *Despite Preemption: Making Labor Law in Cities and States*, in *Harvard Law Review*, 2011, pp. 1154-1224. Va precisato che i geografi (si veda M. BERTONCIN, A. PASE, P. FAGGI, D. QUATRIDA, *La prossimità: una chiave geografica per interpretare i progetti di sviluppo*, in *Geotema*, 2015, pp. 55-62) utilizzano il concetto di «prossimità» inteso come misura della distanza tra gli elementi considerati, non solo in termini geografici (o di tempi e

fortemente incentrata sui territori (¹⁷⁶). Esistono poi un mercato istituzionale e un mercato non istituzionale o «sommerso», che, come nel caso dell'Italia, può raggiungere anche dimensioni ragguardevoli. Esiste soprattutto un mercato del lavoro produttivo – al cui interno si sviluppa un mercato delle qualifiche professionali (¹⁷⁷) – a cui si contrappongono un mercato del lavoro non organizzato per il lavoro non specializzato, un mercato del lavoro non produttivo (pensiamo al lavoro domestico e al lavoro di cura non retribuito), un mercato del lavoro rivolto alle famiglie (lavoro domestico e lavoro di cura retribuito) e un mercato del lavoro al servizio (non del capitalista ma) delle pubbliche amministrazioni, caratte-

costi necessari a colmarla come fa Istat), ma anche in termini relazionali. Oltre alla prossimità geografica, dunque, questi studiosi fanno riferimento alla prossimità organizzativa, istituzionale, cognitiva e sociale. In questa ottica, i mercati del lavoro sarebbero identificabili come uno spazio i cui confini sono definiti in funzione dei flussi di informazioni, relazioni e persone che li interessano. Altrettanto suggestive sono ulteriori metodologie di analisi che insistono, invece, sulla centralità dei processi di conoscenza nella strutturazione dei mercati del lavoro locali, a partire dal concetto di «*learning regions*» (si veda R. FLORIDA, *Toward the learning region*, in *Futures*, 1995, pp. 527-536): con tale espressione si fa riferimento a sistemi territoriali caratterizzati da relazioni significative e da processi tecnologici e cognitivi, aree in cui si registra una ampia produzione di nuova conoscenza grazie all'apporto di capitale umano altamente qualificato, alla esistenza di network consolidati tra le imprese, al supporto da parte delle istituzioni. Una ulteriore chiave di lettura è quella, diffusa in Francia già negli anni Novanta, della «*géographie des systèmes formation-emploi*» (si vedano P. CARO, *L'apport de la géographie à la relation formation-emploi*, in *Formation Emploi*, 2003, pp. 43-54, e P. CARO, *La dimension spatiale des systèmes formation-emploi*, in *L'Espace Géographique*, 2006, pp. 223-240). Secondo tale impostazione, la relazione formazione-lavoro (intesa come insieme di fenomeni connessi al dispiegarsi, coordinato, delle une e delle altre attività) concorre alla definizione dello spazio, strutturando i territori a diversi livelli, attraverso i flussi, la concentrazione (o la dispersione) della popolazione, delle informazioni e degli strumenti di connessione, determinando la nascita di reti di apprendimento e di rapporti più o meno strutturati tra diversi soggetti (imprese, scuole, università, servizi pubblici e privati per la formazione ed il lavoro, ecc.). Questi territori sono sistemi in cui si concentrano i flussi di persone, *know how* e relazioni tra luoghi di formazione e luoghi di lavoro, in cui tutti gli attori rilevanti interagiscono tra di loro, e gli elementi di contesto e le caratteristiche delle traiettorie delle persone assumono caratteristiche omogenee.

(¹⁷⁶) Questo spiega perché, oggi più che in passato, «persino nei contesti a più forte matrice centralistica, lo sviluppo delle politiche del lavoro è perlopiù *bottom up*, frutto di innovazioni concrete nei territori locali». Così: R. SALOMONE, *Le prestazioni di politica attiva del lavoro al tempo del Jobs Act*, in *LD*, 2016, qui p. 283.

(¹⁷⁷) Si veda J. GAUTIÉ, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, cit., qui p. 33.

rizzato da peculiari modalità giuridiche di accesso e mobilità⁽¹⁷⁸⁾. E non ci si ferma ancora qui. A fianco del mercato del lavoro salariato esiste un mercato del lavoro autonomo professionale⁽¹⁷⁹⁾, salvo non ritenere che, in questo caso, sia più corretto parlare non di lavoro quanto di servizi professionali che ricadono nella libertà di iniziativa economica d'impresa⁽¹⁸⁰⁾. In letteratura è stata poi delineata, per le imprese di grandi dimensioni, la fortunata distinzione tra i mercati interni e i mercati esterni del lavoro⁽¹⁸¹⁾, mentre c'è chi giustamente suggerisce, almeno per il caso italiano, di parlare di un distinto mercato del lavoro anche con riferimento alle piccole imprese⁽¹⁸²⁾, il che ci porta a parlare anche di un mercato del lavoro per i mestieri del lavoro artigiano e forse persino per il lavoro mutualistico e il terzo settore. Un mercato a parte è sicuramente quello che la letteratura ha definito nei termini di «*intermediate labour market*» per designare le peculiari dinamiche del lavoro di ricerca non accademico, che reclama oggi riconoscimento e una regolamentazione *ad hoc* anche al fine di garantire quella mobilità intersettoriale oggi resa difficile dai regimi previdenziali e dal mancato riconoscimento del relativo *status* professionale nell'eventuale passaggio al comparto pubblico della uni-

⁽¹⁷⁸⁾ In tema si veda tuttavia M. BARBIERI, *Il sinallagma nei contratti di lavoro per le pubbliche amministrazioni*, in AIDLASS, *La retribuzione. Atti XIX Congresso nazionale di diritto del lavoro. Palermo, 17-19 maggio 2018*, Giuffrè, 2019, p. 249, che, dopo aver premesso che «Non c'è mercato senza regole», indica nel tema della applicazione ai dipendenti pubblici del principio costituzionale sulla giusta retribuzione «un campo di confronto tra ideologie giuridiche differenti» (p. 252) e, aggiungiamo noi, anche tra diverse concezioni del mercato del lavoro visto che per l'Autore, in riferimento al dipendente pubblico, «la regola del mercato per chi per il mercato lavora e produce, vale inevitabilmente anche per chi lavora e produce non per il mercato: essendo unico il mercato del lavoro, ciò che accade da un lato provoca effetti dall'altro» (p. 250).

⁽¹⁷⁹⁾ Che esista un mercato del lavoro autonomo professionale lo conferma anche la previsione normativa di cui all'art. 10 della l. n. 81/2017, che dispone la costituzione, presso i centri per l'impiego, di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni di rappresentanza delle professioni non regolamentate.

⁽¹⁸⁰⁾ Il punto è affrontato in R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, 2010, p. 26.

⁽¹⁸¹⁾ D'obbligo il rinvio a P.B. DOERINGER, M.J. PIORE, *Internal Labor Market and Manpower Analysis*, D.C. Heath and Co., 1971. Per una rassegna ragionata della letteratura che ha sviluppato la teoria dei mercati interni del lavoro si veda J. GAUTIÉ, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, cit., qui pp. 31-43.

⁽¹⁸²⁾ Cfr. A. ACCORNERO, *Il mondo della produzione*, cit., qui p. 179.

versità e della ricerca ⁽¹⁸³⁾. Esistono poi mercati del tutto peculiari, con stringenti regolazioni per le cessioni e gli acquisti, riferiti ad alcune prestazioni di lavoro sportivo professionale e ai relativi intermediari (procuretori) tanto è vero che si parla, per esempio, di «calciomercato» ⁽¹⁸⁴⁾ ed esistono contratti collettivi dedicati come nel caso dell'*NBA Collective Bargaining Agreement*, che stabilisce, per la pallacanestro degli Stati Uniti, le regole dei contratti dei giocatori, le negoziazioni, la distribuzione delle entrate e il tetto salariale ⁽¹⁸⁵⁾. Una valutazione a sé merita anche il nuovo mercato virtuale del lavoro, quello che corre sulle piattaforme della *on-demand economy*, al punto che in dottrina v'è chi si interroga sulla riconducibilità della applicazione tecnologica nell'ambito della disciplina della intermediazione adeguata alle peculiarità dei mercati del lavoro creati dalle piattaforme ⁽¹⁸⁶⁾. Infine, la globalizzazione dei mercati e l'azione delle imprese multinazionali hanno contribuito alla nascita di *supply chain* e *value chain* che si sviluppano attraverso la costituzione di snodi territoriali (un tempo si sarebbe detto distretti) e che si reggono sulla integrazione verticale e orizzontale di precisi «mercati locali del lavoro» e sulla presenza di «centri di competenza» ad essi funzionalmente dedicati ⁽¹⁸⁷⁾.

Come aveva già bene chiarito Gino Giugni, «l'idea che il mercato del lavoro sia esattamente uno e solo uno, come elaborata dagli economisti classici, è solo un'astrazione. In realtà, i mercati del lavoro sono sempre

⁽¹⁸³⁾ Ho affrontato il tema nel mio *L'inquadramento giuridico del lavoro di ricerca in azienda e nel settore privato: problematiche attuali e prospettive future*, in E.M. IMPOCO, M. TIRABOSCHI, *La ricerca ai tempi delle economie di rete e di Industry 4.0. Contratti di ricerca e lavoro di ricerca in impresa e nel settore privato*, Giuffrè, 2016, pp. 15-72.

⁽¹⁸⁴⁾ Cfr. F. GALGANO, *Compravendita dei calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2001, pp. 1-8, cui adde A. DUVAL, O. VAN MAREN, *The Labour Status of Professional Football Players in the European Union*, in *European Labour Law Journal*, 2017, pp. 258-278.

⁽¹⁸⁵⁾ In tema, anche per una analisi più generale dei profili legali che disciplinano il mercato del lavoro sportivo (calcio, rugby e pallacanestro) si veda, per tutti, L. O'LEARY, *Employment and Labour Relations Law in the Premier League, NBA and International Rugby Union*, ASSER Press, International Sports Law Series, 2017.

⁽¹⁸⁶⁾ In tema si veda E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, ADAPT University Press, 2019, qui § 2.1.4 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

⁽¹⁸⁷⁾ Si veda E. PRODI, *I centri di competenza per l'Industria 4.0: la "lezione" dei par-chi scientifici e tecnologici*, in *Professionalità studi*, 2017, n. 1, pp. 172-207.

stati differenziati in termini professionali, locali e culturali»⁽¹⁸⁸⁾. Rispetto a questa pluralità di configurazioni sociali e di funzioni economiche del mercato del lavoro il problema, dal punto di vista giuslavoristico, non pare oggi quello di costruire semplicemente – e in modo del tutto artificiale – un unico mercato, quantomeno se inteso nei termini della unificazione della disciplina giuridica del lavoro subordinato e del lavoro autonomo⁽¹⁸⁹⁾. L'urgenza, piuttosto, è quella di apprestare sistemi regolatori adeguati e adattabili in funzione delle peculiarità di ciascun mercato del lavoro per poi metterli in comunicazione tra di loro in modo da agevolare sul piano normativo – in particolare attraverso i sistemi di sicurezza sociale, l'interazione col sistema formativo e i meccanismi di riconoscibilità/validazione delle competenze – le sempre più frequenti transizioni occupazionali e professionali.

Sta di fatto che, mentre buona parte della dottrina giuslavoristica italiana ancora si attarda sulla oramai vecchia nozione di *flexicurity*⁽¹⁹⁰⁾ e si interroga sul fenomeno della precarizzazione del lavoro utilizzando categorie del Novecento industriale, diventa oggi centrale avviare una riflessione giuridica nell'ottica dei cosiddetti «mercati transizionali del lavoro»⁽¹⁹¹⁾. Frantumate – anche fisicamente, con le modalità di lavoro agile e da

⁽¹⁸⁸⁾ Così: G. GIUGNI, *Il diritto del lavoro alla svolta del secolo*, in DLRI, 2000, qui p. 179. Lo spunto è ora ripreso da L. NOGLER, *Le ragioni e la stagione di una ricerca*, in P. BARBIERI, L. NOGLER, R. SALOMONE, E. ZANINOTTO (a cura di), *Mercati del lavoro e territori*, Franco Angeli, 2018, qui p. 11.

⁽¹⁸⁹⁾ È questa la proposta di P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiore*, cit., dove al cap. III, nell'ambito di una prospettiva di riallineamento delle tutele (e cioè di «riduzione ed estensione selettiva delle tutele inderogabili»), si pone il problema della costruzione di «un solo mercato per lavoro subordinato e autonomo».

⁽¹⁹⁰⁾ Tra le poche eccezioni si veda S.B. CARUSO, *Occupabilità, formazione e “capability” nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in AIDLASS, *Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa. Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro. S. Margherita di Pula (Cagliari), 1-3 giugno 2006*, cit., e in DLRI, 2007, pp. 1-134, e anche A. ALAIMO, *Servizi per l'impiego e disoccupazione nel «welfare attivo» e nei «mercati transizionali»*. Note sulla riforma dei servizi all'occupazione e delle politiche attive nella legge 28 giugno 2012, n. 92, in RDSS, 2012, pp. 555-581. Si veda altresì S. CIUCCIOVINO, *Apprendimento e tutela del lavoro*, cit., spec. pp. 59-63.

⁽¹⁹¹⁾ Sulla teoria dei mercati transizionali del lavoro si veda, per tutti, B. GAZIER, *Ce que sont les marchés transitionnels*, in J.C. BARBIER, J. GAUTIER, *Les politiques de l'emploi en Europe et aux États-Unis*, PUF, 1998, pp. 339-355, cui adde G. SCHMID, *Il lavoro non standard. Riflessioni nell'ottica dei mercati transizionali del lavoro*, in DRI, 2011, pp. 1-36, e ivi, pp. 17-18, nota 25, ampi riferimenti alla letteratura di riferimento. Per una analisi critica delle recenti riforme del lavoro in Italia alla luce della teoria dei mer-

remoto ⁽¹⁹²⁾ – le cosiddette “regole aristoteliche” del diritto del lavoro del Novecento, e cioè «l’unità di luogo-lavoro (il lavoro nei locali dell’impresa), di tempo-lavoro (il lavoro nell’arco di una sequenza temporale unica), di azione-lavoro (un’attività mono professionale)» ⁽¹⁹³⁾, si tratta ora di spostare l’attenzione dal «posto» di lavoro alla «persona» ⁽¹⁹⁴⁾ – e dunque dalla qualifica professionale alla professionalità – costruendo una infrastruttura finalizzata a gestire i rischi sociali direttamente o indirettamente legati al (mercato del) lavoro ⁽¹⁹⁵⁾.

Da qui due possibili linee evolutive della regolazione giuridica del mercato del lavoro. Da un lato quella, ritenuta più liberista perché incentrata sulla libertà e responsabilità dell’individuo ⁽¹⁹⁶⁾, dei nuovi mercati professionali, con lo spostamento del baricentro delle dinamiche dei mercati del lavoro dai sistemi settoriali di relazioni industriali verso il lavoro autonomo professionale, che, non a caso, reclama oggi – e spesso ottiene – riconoscimento (in termini di barriere all’ingresso in quel mercato) e nuove tutele (dall’equo compenso a prestazioni sociali un tempo riservate ai soli subordinati). Dall’altro lato quella, ritenuta più sociale ⁽¹⁹⁷⁾ e in linea con alcune esperienze del Nord-Europa, dei mercati transizionali del lavoro, che, in termini giuridici, supera tanto l’idea della centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro – con la contrattazione di prossimità che, per quanto contestata, è in realtà l’unico baluardo, assieme ai sistemi bilaterali, contro la marginalizzazione del sindacato – quanto la centralità del contratto di lavoro subordinato e con essa quella del merca-

cati transizionali del lavoro si veda invece L. CASANO, *La riforma del mercato del lavoro nel contesto della “nuova geografia del lavoro”*, in *DRI*, 2017, pp. 634-686.

⁽¹⁹²⁾ Si vedano, nell’ampia letteratura di riferimento, i contributi raccolti in GRUPPO GIOVANI GIUSLAVORISTI SAPIENZA (a cura di), *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – Collective Volumes, 2017, n. 6.

⁽¹⁹³⁾ Così: B. VENEZIANI, *Le nuove forme di lavoro*, in M. BIAGI, R. BLANPAIN (a cura di), *Diritto del lavoro e relazioni industriali nei Paesi industrializzati a economia di mercato. Profili comparati. I. Diritto del lavoro*, cit., qui p. 108.

⁽¹⁹⁴⁾ Così: M. GUNDERSON, *Cambiamenti nel mercato del lavoro e natura dell’occupazione nei paesi occidentali*, cit., qui p. 363.

⁽¹⁹⁵⁾ Si veda diffusamente G. SCHMID, *Full Employment in Europe, Managing Labour Markets Transitions and Risks*, Edward Elgar, 2008.

⁽¹⁹⁶⁾ J. GAUTIÉ, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, cit., qui p. 59.

⁽¹⁹⁷⁾ *Ibidem*.

to del lavoro salariato. Questo a favore di uno «statuto professionale» della persona ⁽¹⁹⁸⁾ – per taluno da ricondurre a una strategia di sviluppo della «carriera» professionale da intendersi quale moderna forma di “proprietà” del lavoro ⁽¹⁹⁹⁾ – capace di intercettare, in coerenza al pluralismo dei mercati del lavoro sopra descritto e in funzione di diritti sociali di nuova generazione (cosiddetti *portable rights*) ⁽²⁰⁰⁾, tutte le moderne espressioni del lavoro, fino al punto di includere nel ragionamento giuridico anche quanto si colloca *au-delà de l'emploi* ⁽²⁰¹⁾ e cioè oltre il (mercato del) lavoro produttivo: studio e formazione, lavoro di cura, volontariato. Una prospettiva, quest'ultima, che non solo supera la contrapposizione tra mercati interni e mercati esterni del lavoro ⁽²⁰²⁾, su cui poggiava

⁽¹⁹⁸⁾ Uno statuto professionale che può essere materialmente rappresentato, nel caso italiano, dal passaggio dallo statico «libretto di lavoro» rilasciato dall'ufficio di collocamento (abolito dall'art. 8, d.lgs. n. 297/2002, che introduce la scheda anagrafica e professionale del lavoratore) al «fascicolo elettronico del lavoratore» (di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/2015) che dovrebbe contenere le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali. In tema si veda: A. ALAIMO, *Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPoL) e Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL)*, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), *Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro dopo il Jobs Act 2*, Cacucci, 2016, pp. 109-115.

⁽¹⁹⁹⁾ Così: Y. SUWA, *Innovazione tecnologica, diritto del lavoro e garanzie sociali: dal «lavoro» alla «carriera» come forma di proprietà*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 409-427.

⁽²⁰⁰⁾ Si veda G. SCHMID, *Il lavoro non standard. Riflessioni nell'ottica dei mercati transizionali del lavoro*, cit., p. 20. Tale concezione evolutiva del diritto del lavoro ancorata a uno *statut professionnel* della persona è chiaramente in linea con la nota proposta del cosiddetto Rapporto Supiot di inizio secolo. Cfr. A. SUPIOT, *Beyond Employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe*, Oxford University Press, 2001, qui spec. pp. 50-57. Per l'analisi dei cosiddetti *portable rights* si veda invece P. OSTERMAN, *Securing prosperity. The American Labor Market: How It Has Changed and What to Do about It*, Princeton University Press, 1999. Sul tema dei diritti sociali di nuova generazione si veda infine, nella letteratura di diritto pubblico, S. SCAGLIARINI, *Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*, in *Gruppo di Pisa*, 2012, pp. 1-59.

⁽²⁰¹⁾ Ancora, A. SUPIOT, *Beyond Employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe*, cit.

⁽²⁰²⁾ Si veda J. GAUTIÉ, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, cit., qui spec. pp. 44-68, cui adde J.F. GERMEN, *Au-delà des marchés internes: quelles mobilités, quelles trajectoires?*, in *Formation Emploi*, 2001, pp. 129-145.

il sistema della stabilità del posto di lavoro ⁽²⁰³⁾, ma anche la rigida contrapposizione, tipica della visione industrialista della economia e della società ⁽²⁰⁴⁾, tra lavoro professionale e lavoro dipendente, tra sistema educativo/formativo e mercato del lavoro, tra vita, salute e lavoro ⁽²⁰⁵⁾, e, più in generale, tra tutto quanto è regolato da un contratto di lavoro dipendente rispetto ad altre attività e occupazioni (non necessariamente produttive) che sono tuttavia in grado di accrescere l'occupabilità e le capacità delle persone.

L'attenzione alle dinamiche reali dei mercati del lavoro impone, in ogni caso, di sottoporre a revisione critica l'idea stessa di lavoro attorno a cui è stato edificato nel tempo – in termini prevalentemente difensivi e di polemica *contro* il mercato ⁽²⁰⁶⁾ – l'ordinamento posto dal diritto del lavoro attraverso la norma inderogabile di legge e di contratto collettivo. Può essere utile ricordare, in proposito, la lezione di Bruno Trentin sulla divisione tecnica del lavoro di epoca fordista e sulle conseguenze (dell'avvio) del tramonto del concetto di «lavoro astratto» di marxiana memoria ⁽²⁰⁷⁾; una lezione largamente inascoltata – per molti una utopia, per altri uno snodo oggi obbligato per governare le dinamiche della quar-

⁽²⁰³⁾ Ancora J. GAUTIÉ, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, cit., qui p. 35. Si veda anche D. MARSDEN, *L'adaptation des institutions du marché du travail à la nouvelle donne économique*, in AA.VV., *Institution et croissance, Les chances d'un modèle européen*, Albin Michel, 2001, pp. 61-92.

⁽²⁰⁴⁾ Si veda, per tutti, M. NAPOLI, *Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative*, in *RGL*, 1997, pp. 263-271 e spec. p. 264, dove l'Autore è molto netto nel sottolineare come «il diritto del lavoro, in passato, interveniva là dove cessavano i processi formativi».

⁽²⁰⁵⁾ Ho cercato di affrontare questo tema dal punto di vista del fenomeno, di crescente rilevanza economica e sociale, delle malattie croniche e del loro impatto sul rapporto di lavoro nel mio *Le nuove frontiere dei sistemi di welfare: occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche*, in *DRI*, 2015, pp. 681-726, suggerendo di ripensare radicalmente i concetti di «lavoro», «prestazione lavorativa», «esatto adempimento contrattuale» dentro una prospettiva di *work-health-life balance*. In tema si veda anche L. MELLA MÉNDEZ, *Nuevas tecnologías y nuevos retos para la conciliación y la salud de los trabajadores*, in *Trabajo y Derecho: Nueva Revista de Actualidad y Relaciones Laborales*, 2016, pp. 30-52.

⁽²⁰⁶⁾ In questi termini: M. GRANDI, *Diritto del lavoro e società industriale*, in *RIDL*, 1977, I, pp. 3-21.

⁽²⁰⁷⁾ Si veda B. TRENTIN, *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, cit., p. 19, p. 97 e soprattutto pp. 221-246.

ta rivoluzione industriale ⁽²⁰⁸⁾ – che fa il paio, sul piano della analisi politico-sindacale, con le sperimentazioni avviate da Federico Butera sulla ricomposizione dei processi produttivi e di lavoro nei modelli organizzativi post-fordisti a partire dal caso Olivetti ⁽²⁰⁹⁾ e con la riflessione di Gaetano Vardaro sulla ideologia della tecnica nella messa a fuoco dei fondamenti filosofici (e di taluni malintesi) che stanno alla base del nostro diritto del lavoro. Ci si riferisce, in particolare, alla proposta di un percorso possibile, «ma non certo» nei suoi esiti, «delle trasformazioni in atto nelle economie e nella società contemporanea», che possa «portare il lavoro a divenire sempre più conoscenza e quindi capacità di scelta e, quindi, creatività e libertà»: un percorso politico, legislativo e sindacale che, coltivando in termini progettuali questa visione e questo senso della possibilità, faccia cioè «del lavoro concreto, del lavoro pensato e, quindi, della persona che lavora, il punto di riferimento di una nuova divisione del lavoro e di una nuova organizzazione dell'impresa stessa» ⁽²¹⁰⁾. Una «tendenza sempre più prepotente» – sottolineava Trentin ⁽²¹¹⁾ – «che unifica, in qualche modo (anche per i nuovi bisogni di sicurezza che le trasformazioni in atto comportano), un mondo del lavoro sempre più disarticolato nelle sue forme contrattuali e persino nelle sue culture; un mondo del lavoro che vive sempre più un processo di contaminazione fra i vincoli di un lavoro subordinato e gli spazi di libertà di un lavoro autonomo».

⁽²⁰⁸⁾ In questi termini: F. BUTERA, *Bruno Trentin e l'utopia forse realizzabile di un nuovo modello di organizzazione del lavoro: eredità e attualità*, in *QRS*, 2018, pp. 205-226 e spec. p. 207, dove sottolinea come «oggi di fronte alla quarta rivoluzione industriale è possibile e necessario riprendere la sua lezione: intervenire sui contenuti di lavoro e attivare forme di partecipazione istituzionale e dal basso».

⁽²⁰⁹⁾ Si veda F. BUTERA, *I frantumi ricomposti. Ideologia e struttura nel declino del taylorismo*, Marsilio, 1971. Cfr. altresì F. BUTERA, *L'orologio e l'organismo. Il cambiamento organizzativo nella grande impresa in Italia*, Franco Angeli, 1984, e F. BUTERA, *Il castello e la rete. Impresa, organizzazioni e professioni nell'Europa degli anni '90*, Franco Angeli, 1989.

⁽²¹⁰⁾ Così: B. TRENTIN, *Il lavoro e la conoscenza*, *Lectio doctoralis* tenuta presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il 13 settembre 2002, si veda ora in A. CASELLATO (a cura di), *«Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo. Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca' Foscari*, Firenze University Press, 2014, qui pp. 109 e 111.

⁽²¹¹⁾ Ancora B. TRENTIN, *Il lavoro e la conoscenza*, cit., qui 111. In questa prospettiva si veda già E. BLOCH, *Il Principio Speranza*, Garzanti Editore, 2005 (ma 1953-1959), cap. 42 (*Giornata di otto ore, mondo in pace, tempo libero e ozio*) e spec. pp. 1040-1048, per la proposta di cambiare il senso con cui sono organizzati il lavoro e i tempi di lavoro, e di conseguenza la società stessa, di modo che l'organizzazione del lavoro, la distribuzione del potere e l'utilizzo della tecnica siano per l'uomo, e non viceversa.

Una riflessione sorprendente, quella di Bruno Trentin, perché avviata ben prima di quella stagione di riforme a cui parte della dottrina imputa il disfacimento del paradigma giuslavoristico (o, meglio, come abbiamo cercato di dimostrare nel § 2 della Parte I, la demolizione di una precisa raffigurazione ideologica di quel paradigma); e comunque netta nel segnalare, già trenta anni fa, non solo la fine di quel «contratto sociale» che sanciva, attraverso il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lo scambio tra un salario di cittadinanza e una quantità di (tempo di) lavoro astratto, ma anche quella frantumazione delle barriere che dividono rigidamente le multiformi espressioni del lavoro (salariato, autonomo, professionale, non produttivo e persino semplici attività) ⁽²¹²⁾ che sta alla base delle moderne teorie dei mercati transizionali del lavoro.

È stato il recente dibattito su *platform economy* e digitalizzazione del lavoro a segnalare come Bruno Trentin – e con lui, implicitamente, anche i giuristi del lavoro che adottano nei loro ragionamenti sulle trasformazioni del lavoro la teoria dei mercati transizionali – sarebbe in realtà caduto in un grossolano fraintendimento sul significato da assegnare al concetto di «lavoro astratto» nella elaborazione marxista del lavoro salariato. In termini preliminari, è stato detto ⁽²¹³⁾, il giurista non dovrebbe occuparsi di forme di lavoro senza retribuzione (quel lavoro senza mercato o lavoro senza valore di mercato mediato dal denaro che pure tanto rileva nella teoria dei *transitional labour markets*), perché finirebbe, altrimenti, «per interessarsi a un rapporto sociale e non giuridico-contrattuale», posto che «quel “lavoro” non deriva più da una obbligazione contrattuale». Ciò precisato – ma su questo punto torneremo tra breve per delle necessarie verifiche e precisazioni – ad essere profondamente erronea ⁽²¹⁴⁾ sarebbe l'identificazione, imputata a Trentin ⁽²¹⁵⁾ e con lui a giuristi del calibro di

⁽²¹²⁾ Cfr. B. TRENTIN, *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, cit., qui p. 227.

⁽²¹³⁾ Così V. BAVARO, *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, in *RGL*, 2018, I, qui p. 37, in risposta ai dubbi di chi si domanda se il lavoro su piattaforma sia svolto da lavoratori oppure da consumatori (così P. TULLINI, *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte di intervento*, in *RGL*, 2016, I, qui pp. 760-762), per poi concludere in modo *tranchant* che questo sarebbe insomma «un “discorso metafisico” per i giuristi».

⁽²¹⁴⁾ Si veda V. BAVARO, *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, cit., p. 44, nota 34 e 45.

⁽²¹⁵⁾ Ancora V. BAVARO, *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, cit., qui p. 45.

Alain Supiot⁽²¹⁶⁾, tra lavoro astratto (in senso marxiano), lavoro taylorfordista e lavoro subordinato, che porterà a ritenere superato, con la fine del fordismo, anche il paradigma giuslavoristico che su queste categorie si era sviluppato⁽²¹⁷⁾.

La critica coglie indubbiamente nel segno sul piano formale, in ragione di un utilizzo di concetti e categorie di derivazione marxiana – come le espressioni «lavoro astratto» e «lavoro concreto» – che si sviluppa senza il rigore necessario dei significati propri. Già abbiamo visto che per Marx il lavoro astratto è la forza produttiva che il prestatore di lavoro cede al capitalista per produrre valore di scambio, là dove il lavoro concreto è lavoro che produce valori d'uso (cioè la capacità di soddisfare bisogni umani) e che non rileva per la teoria marxiana del valore; la fine del fordismo, quale semplice modello di organizzazione tecnica (dei tempi) del lavoro, non sta insomma certo a significare la necessaria fine del sistema di produzione capitalistico e, tanto meno, della categoria della subordinazione, che incorpora nel discorso giuridico la realtà economica del lavoro salariato inteso marxianamente come forza lavoro. È tuttavia su un piano sostanziale che la critica non coglie il cuore del problema sollevato da Trentin rispetto alla perdita di rilevanza delle tradizionali categorie giuridiche di classificazione e inquadramento del lavoro. La fine del fordismo e l'innovazione tecnologica ripropongono infatti, agli occhi di Trentin, niente altro che quell'antico problema – segnalato con largo anticipo anche da Gaetano Vardaro nel suo tentativo di gettare luce sugli errori di

⁽²¹⁶⁾ Il riferimento è a A. SUPIOT, *Critique du droit du travail*, cit., p. 255, dove afferma: «L'invention du contrat de travail [...] entretient des rapports compliqués avec la notion de travail abstrait, telle qu'elle s'est affirmée au XIX siècle, et telle qu'elle continue de dominer la pensée économique. Car d'un côté le contrat de travail donne un moule juridique uniforme à la diversité des travaux concrets; il en autorise l'appréciation et l'utilisation marchandes, et se situe par là en harmonie avec le concept de travail abstrait, conçu comme unité de compte du marché du travail. Mais d'un autre côté, à la différence du contrat de louage du services, le contrat de travail fait place à la personne du travailleur et introduit par là des valeurs non marchandes qui ne peuvent que parasiter la notion de travail abstrait. Car cette prise en considération e la personne, cette reconnaissance juridique de l'identité du travailleur dans la prestation de travail, ouvre nécessairement la porte à un approche concrète et diversifiée du travail».

⁽²¹⁷⁾ V. BAVARO, *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, cit., p. 44, nota 34, dove richiama la lettura che ne ha dato successivamente Giuseppe Berta (*Produzione intelligente. Un viaggio nelle nuove fabbriche*, Einaudi, 2014, qui 471), secondo cui «Trentin non accettava soprattutto l'idea che il lavoro fosse ancora rappresentato come una forza astratta. Per lui era vero il contrario: era il lavoro astratto, nel senso del marxismo e anche delle dottrine giuslavoristiche, a non esistere più».

costruzione delle fondamenta giuridiche e filosofiche della nostra disciplina ⁽²¹⁸⁾ – «della divaricazione fra lavoratori subordinati professionalizzati (ed in quanto tali capaci di dominare sia pure “mediatamente”, il fattore tecnico) e lavoratori integralmente dominati dalla tecnica».

La critica del lavoro astratto non è, insomma, una critica diretta in sé alla elaborazione di Karl Marx quanto – e più a fondo del problema – la opposizione a una idea di lavoro privata, dalla elaborazione economica e giuridica, della sua fondamentale valenza antropologica ⁽²¹⁹⁾; a quel lavoro inteso (dallo stesso Marx, come abbiamo visto) come negazione della identità e dello sviluppo della persona umana, della sua autonomia e delle sue capacità personali e professionali e che proprio nel modello fordista-tayloristico, scientificamente proteso alla negazione di senso ⁽²²⁰⁾ per la persona del lavoratore, aveva visto la più spietata applicazione operativa nei processi produttivi e nei luoghi di lavoro. Si tratta insomma, ancora una volta e per quanto frutto di una terminologia imprecisa, di una denuncia di quella tensione irrisolta nella rappresentazione e regolazione giuridica del lavoro – segnalata anche da Alain Supiot ⁽²²¹⁾ e Martha C. Nussbaum ⁽²²²⁾ che, addirittura, spingono in là il loro ragionamento fino a indicare nel corpo del lavoratore l’oggetto del contratto di lavoro – tra un lavoro-merce e un lavoro-persona e cioè, possiamo dire a questo punto, tra un lavoro inteso semplicemente come «posto» e un lavoro inteso invece come appartenenza, dignità, orgoglio, apprendimento, realizzazione, socialità. Questo nella convinzione – da cui ha preso le mosse anche la nostra riflessione attraverso la citazione di Primo Levi – che «la

⁽²¹⁸⁾ Così: G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, cit., qui p. 110.

⁽²¹⁹⁾ È questa del resto la chiave interpretativa che utilizza anche A. ACCORNERO, *Era il secolo del lavoro*, cit., p. 110, con riferimento alla nozione marxiana di lavoro astratto.

⁽²²⁰⁾ Cfr. A. GORZ, *Critica della ragione economica*, cit., qui pp. 21-30, e anche R. SENNET, *L'uomo artigiano*, cit., qui spec. pp. 35-43, dove sottolinea che nei contesti in cui il lavoratore non ha il tempo (materiale) di afferrare il senso di quello che sta facendo, di individuare possibili migliorie e di affinare la sua tecnica, il lavoro gli è sottratto e diventa allora qualcosa di astratto.

⁽²²¹⁾ A. SUPIOT, *Critique du droit du travail*, cit.

⁽²²²⁾ Cfr. M.C. NUSSBAUM, “*Whether from Reason or Prejudice*”: *Taking Money for Bodily Services*, in *Journal of Legal Studies*, 1998, pp. 693-724 e p. 693, dove esordisce in questi termini: «all of us, with the exception of the independently wealthy and the unemployed, take money for the use of our body. Professors, factory workers, lawyers, opera singers, prostitutes, doctors, legislators – we all do things with parts of our bodies for which we receive a wage in return».

libertà viene prima»⁽²²³⁾: prima del salario e del posto fisso e di altre rivendicazioni di libertà *nel* lavoro su cui si erano concentrate le lotte sociali del Novecento.

Bruno Trentin – e con lui Gaetano Vardaro – non ha potuto confrontarsi con le sfide poste oggi al diritto del lavoro dalla quarta rivoluzione industriale. Eppure ha saputo individuare quella enorme questione del *digital divide* – rimossa dall’attuale dibattito politico e sindacale – che sorge dalle trasformazioni tecnologiche e anche demografiche e che, se non governata da una corrispondente evoluzione del quadro regolatorio dei mercati del lavoro, diventa la (vera) causa delle diseguaglianze e della mercificazione del lavoro. La crisi della razionalità novecentesca del lavoro e delle sue regole contribuisce, insomma, alla «creazione di un fossato sempre più profondo fra chi è incluso in un processo di apprendimento nel corso dell’intero arco della vita e chi è brutalmente escluso dal governo di questo processo». È facile intuire – continua Trentin – che questo diventa il problema maggiore per il futuro della democrazia: «si tratta di riflettere, di fronte a questa sfida e alla minaccia di una profonda frattura sociale fra chi è padrone di un sapere e chi ne è escluso, ai contenuti di un nuovo contratto sociale, di un nuovo statuto di base per tutte le forme di lavoro, subordinato, eterodiretto o autonomo, partendo dalla consapevolezza che, per un numero crescente di lavoratori, il vecchio contratto sociale è superato»⁽²²⁴⁾.

La complessità indotta dalla mondializzazione della economia e dei processi di produzione di nuova generazione⁽²²⁵⁾, in uno coi fattori abilitanti della quarta rivoluzione industriale⁽²²⁶⁾, cambiano radicalmente gli scenari su cui si era fondato il diritto del lavoro del Novecento. L’imprenditore cessa di essere l’unico *dominus* della tecnica e della tec-

⁽²²³⁾ Si veda B. TRENTIN, *La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale*, Editori Riuniti, 2004. Per una analisi giuslavoristica di cosa significasse la libertà per Bruno Trentin, «specie ove si consideri che la sua era una libertà senza liberalismo», si veda R. DEL PUNTA, *Crisi del fordismo e liberazione del lavoro in Bruno Trentin*, in *LD*, 2010, qui p. 206.

⁽²²⁴⁾ Così: B. TRENTIN, *Il lavoro e la conoscenza*, cit., p. 113.

⁽²²⁵⁾ Si veda E. RULLANI, *Lavoro e conoscenza: fatica e speranza del nostro tempo*, in A. CASELLATO (a cura di), «Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo. *Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca’ Foscari*, cit., pp. 13-31.

⁽²²⁶⁾ In tema rinvio a M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, *Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica*, in *LLI*, 2016, pp. I.1-41, e già F. SEGHEZZI, *Lavoro e relazioni industriali nell’Industry 4.0*, in *DRI*, 2016, pp. 178-209.

nologia necessarie per avviare, alimentare o concorrere a una filiera produttiva. Allo stesso tempo il capitale di cui l'imprenditore ha bisogno per competere sui mercati globali non ha più solo la forma oggettiva della macchina, ma anche quella soggettiva di una forza lavoro, sempre meno impersonale e intercambiabile, che partecipa ai processi produttivi non in funzione del tempo che cede al datore di lavoro, ma soprattutto di quelle professionalità (conoscenze, abilità, competenze) che risultano determinanti per la competitività delle imprese ⁽²²⁷⁾.

Quanto basta per rimettere in discussione le fondamenta su cui poggia la relazione giuridica – e, ancora di più, la chiave di lettura giuridica del rapporto – tra la persona e il lavoro con l'obiettivo di ricomporre a unità, dentro una riconquistata dimensione antropologica, l'insostenibile frattura tra una razionalità socio-economica (mercato) e una razionalità giuridica (tutela) del lavoro modernamente inteso: quella frattura che – come ci ha provato a spiegare Gaetano Vardaro ⁽²²⁸⁾ – trova il suo punto di origine nell'aver inseguito gli economisti i due paradigmi contrapposti del lavoro rispetto al dominio della tecnica (e cioè lavoro manuale *versus* lavoro intellettuale), là dove i giuristi si sono invece concentrati sulla contrapposizione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riconoscendo al primo l'indipendenza data dalla professionalità e attribuendo al secondo la dipendenza data dalla necessità messa a disposizione delle proprie energie lavorative (anche quando dotate di professionalità) in funzione del tempo e delle esigenze dell'imprenditore. Di questo problema, che si presenta oggi dentro una rinnovata percezione del valore e della impor-

⁽²²⁷⁾ Si veda G. MARI, *Il «grande cambiamento»*, in A. CASELLATO (a cura di), *«Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo. Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca' Foscari*, cit., qui p. 4. È il passaggio, descritto da F. BUTERA, *Il castello e la rete. Impresa, organizzazioni e professioni nell'Europa degli anni '90*, cit., qui pp. 97-98, da un modello meccanico di organizzazione «in cui funzioni, compiti, strutture organizzative, mansioni, procedure, processi sono massimamente specificati e razionalmente interconnessi attraverso un piano preordinato, allo scopo di assicurare la massima efficienza globale e la massima prevedibilità e governabilità delle singole parti» a un modello «che assomiglia ad un organismo ad alto livello di complessità in cui le singole parti (strutture, ruoli) sono sistemi aperti che svolgono funzioni specializzate ma funzionano in base ad «ambiti di autonomia» e non per delega e sono collegate in una «rete» di scambi informativi ed economici e interagiscono fra loro sulla base di regole del gioco influenzate anche da loro stesse». In questo modello organicistico le persone «sono componenti del sistema, non solo risorse da utilizzare».

⁽²²⁸⁾ Si veda G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, cit., qui p. 98.

tanza del lavoro per la persona, ci occuperemo nel paragrafo conclusivo della presente lavoro, non prima, tuttavia, di aver affrontato due nodi che, rispetto al diritto del lavoro delle origini e alla sua più recente evoluzione, complicano oggi non poco il quadro di riferimento giuridico: per un verso le sperimentazioni riconducibili alla idea di un reddito di base, che slegano più o meno chiaramente il reddito dalle logiche di scambio; per l'altro verso l'allargamento della nozione giuridica di lavoro, propria delle teorie dei mercati transizionali del lavoro e della economia della condivisione, oltre la logica dello scambio e del contratto nell'area del non-lavoro, del lavoro improduttivo e del dono ⁽²²⁹⁾.

4. La sfida del «reddito di cittadinanza»: economia di mercato ed economia del sussidio

Sconfitta dalla storia l'utopia comunista – che si prefiggeva di superare «l'angusto orizzonte giuridico borghese» ⁽²³⁰⁾ attraverso la «presa di possesso dei mezzi di produzione da parte della società» ⁽²³¹⁾, liberando così il lavoro vivo dal lavoro morto ⁽²³²⁾ – la ricerca di un fondamento giuridico del rapporto tra la persona e il lavoro incentrato sulla libertà *del* (e non *dal*) lavoro non può non affrontare la sfida posta dal cosiddetto «reddito di cittadinanza». Non tanto per la suggestione di un reddito di base universale e incondizionato che, nel proporsi di superare la condizione di alienazione e sfruttamento dell'uomo moderno senza tuttavia mettere in discussione le strutture economiche e sociali vigenti, ben potrebbe essere rappresentato anche nei termini di una «via capitalista al comunismo» ⁽²³³⁾ e cioè di una idea di giustizia di tipo rawlsiano coerente con la for-

⁽²²⁹⁾ Sulle prospettive della *sharing economy* in termini di *gift economy* si veda A. SUNDARAJAN, *The Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*, The MIT Press, 2016, spec. pp. 35-44.

⁽²³⁰⁾ Così: K. MARX, *Critica al programma di Gotha*, Editori Riuniti, 1976 (ma 1875), qui p. 30.

⁽²³¹⁾ Così: F. ENGELS, *L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza*, Editori Riuniti, 1976 (ma 1880), qui p. 116, dove prosegue affermando: «è questo il salto dell'umanità dal regno della necessità al regno della libertà».

⁽²³²⁾ «Il capitale è lavoro morto, che si ravviva, come un vampiro, soltanto succhiando lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia». Così: K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Libro I, cit., p. 195.

⁽²³³⁾ In questa prospettiva cfr. P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, cit., qui pp. 201-209 e p. 201 per la citazione nel testo. Si veda già P. VAN PARIJS, *Marx, l'écologie e la transition directe du capitalisme au*

mula «da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni»⁽²³⁴⁾. Assume rilievo, piuttosto, l'idea di uno strumento – dalla ipotesi estrema di un reddito di base universale e incondizionato ai suoi tanti cugini⁽²³⁵⁾ – che, nel rafforzare il potere di contrattazione delle persone (a partire da quelle che versano in uno stato di necessità), si presenta, almeno nelle intenzioni dei suoi sostenitori⁽²³⁶⁾, come una efficace garanzia di effettività della libertà e dignità della persona nella scelta e nel mantenimento di una occupazione (anche) sul mercato del lavoro salariato.

communisme, in B. CHAVANCE (ed.), *Marx en perspective*, Éditions de l'Ehess, 1985, pp. 135-155, e P. VAN PARIJS, *Real Freedom for All. What (if Anything) Can Justify Capitalism?*, Oxford University Press, 1985.

⁽²³⁴⁾ In questi termini si veda A. ALAIMO, *Il reddito di inclusione attiva: note critiche sull'attuazione della legge n. 33/2017*, in *RDSS*, 2017, pp. 424-425, dove richiama la citazione di J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, 1971, p. 257, nota 33, della celebre frase contenuta nella *Critica del programma di Gotha* di Karl Marx (citato *supra* alla nota 230). Vero è tuttavia che, come riconoscono P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, cit., pp. 179-187 e spec. p. 186, «è impossibile affermare in modo perentorio che il reddito di base incondizionato possa essere giustificato in virtù dei principi di Rawls», anche se «è altrettanto impossibile negarlo». In ogni caso Rawls fu molto più attratto dalla idea della società come datore di lavoro di ultima istanza attraverso il Governo centrale o locale. Si veda J. RAWLS, *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, 2002, qui p. 65.

⁽²³⁵⁾ In questi termini si veda P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, cit., pp. 53-84, dove appunto analizzano in termini definitivi e concettuali «il reddito di base e i suoi cugini». In tema si veda tuttavia T. CASADEI, *Oltre lo Stato sociale? Il dibattito di lunga durata sul 'reddito di cittadinanza'*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2017, pp. 141-171, che giustamente segnala (p. 171) il «groviglio semantico» che condiziona il dibattito scientifico (come quello pubblico e istituzionale) attorno al reddito di cittadinanza mediante l'impiego di una espressione che si presenta oggi «non tanto come un “concetto definito”» quanto piuttosto come una «area di discussione» che «incrocia diverse discipline: dalla filosofia alla sociologia, dalla economia alla scienza politica fino ad arrivare a comprendere, ma la cosa è più rara, il mondo del diritto».

⁽²³⁶⁾ Per una valutazione delle prime sperimentazioni, dagli esiti ancora incerti, si veda in particolare, per il caso finlandese, O. KANGAS, S. JAUHAINEN, M. SIMANAINEN, M. YLIKÄNNÖ (eds.), *The Basic Income Experiment 2017-2018 in Finland. Preliminary results*, Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health, 2019. Per il dibattito internazionale e le prime sperimentazioni si veda anche *Protection des bénéficiaires des revenus minima garantits: débats et réformes*, in *Chronique internationale de l'IREs*, décembre 2018, n. 164.

In questa sede non interessa affrontare la controversa misura recentemente introdotta dal Governo italiano ⁽²³⁷⁾, che pure riteniamo sia necessario seguire con spirito costruttivo e massima attenzione; è sufficiente rilevare che, più che di un vero e proprio «reddito di cittadinanza», siamo in presenza di una ipotesi di sussidio sociale connotato, almeno sulla carta ⁽²³⁸⁾ e in termini probabilmente «difensivi» ⁽²³⁹⁾, da una marcata finalità di politica attiva e contrasto alla disoccupazione e, come tale, sottoposto a diversi livelli di condizionalità ⁽²⁴⁰⁾. E non interessa neppure, tenuto conto dei limiti del presente lavoro, il delicato profilo di ammissibilità rispetto al fondamento lavoristico del nostro Stato sociale: la dottrina maggioritaria, pur con diversità di accenti e impostazioni che variano in ragione delle molteplici ipotesi via via prospettate ⁽²⁴¹⁾, ne ha già riconosciuto a grandi linee la compatibilità con la Carta costituzionale ⁽²⁴²⁾ e, per taluni,

⁽²³⁷⁾ Cfr. il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, *Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26.

⁽²³⁸⁾ Cfr., in particolare, l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2018, laddove il reddito di cittadinanza è espressamente qualificato «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro».

⁽²³⁹⁾ In questi termini P. ALLEVA, *Reddito di cittadinanza e crescita occupazionale*, in *RGL*, 2019, qui p. 112, là dove giustamente sottolinea che le accuse al Governo di aver predisposto una misura di «mero trasferimento di reddito verso strati della popolazione certamente poveri e disagiati, ma anche sospettati o indiziati di pigrizia, di tendenza al parassitismo sociale e, addirittura, di probabili comportamenti simulatori e truffaldini» abbiano indotto alla introduzione di stringenti parametri di condizionalità per la percezione del reddito di cittadinanza, allontanandolo così dalla idea originaria del reddito di base universale. Sul punto si veda anche C. DEL BÒ, *Il reddito di cittadinanza: uno sguardo diacronico sul dibattito e qualche considerazione sulla giustificabilità morale*, in *RDSS*, 2018, qui p. 712.

⁽²⁴⁰⁾ Per il caso italiano possiamo dunque parlare, allo stato, di un «reddito minimo garantito». In tema, per gli opportuni chiarimenti concettuali e terminologici, si veda M. MARTONE, *Il reddito di cittadinanza. Una grande utopia*, in *RIDL*, 2017, I, qui p. 416, pp. 421-423 e p. 435, cui *adde* S. TOSO, *Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?*, il Mulino, 2016. Si vedano anche P. MANZELLA, S. SPATTINI, *Appunti per un glossario ITA – ENG/17: “reddito di cittadinanza” e “guaranteed minimum income”*, in *Bollettino ADAPT*, 14 gennaio 2019, n. 2.

⁽²⁴¹⁾ Cfr. P. BOZZAO, *Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?*, in *LD*, 2018, p. 670, che giustamente sottolinea come il giudizio di costituzionalità del reddito di cittadinanza dipende da una valutazione «delle complesse caratteristiche che contraddistinguono, di volta in volta, la specifica prestazione». Si veda altresì G.G. BALANDI, *La collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito*, in *LD*, 2018, pp. 574-588.

⁽²⁴²⁾ Una efficace rassegna delle principali posizioni emerse in dottrina si trova in M. FERRARESI, *Reddito da lavoro, reddito di inclusione o reddito di cittadinanza? Il contrasto alla povertà nella prospettiva del diritto del lavoro*, in M. FERRARESI (a cura di),

persino il carattere costituzionalmente necessitato, almeno là dove si voglia porre enfasi sul diritto a una esistenza libera e dignitosa. Se inteso alla stregua di un «risarcimento per mancato procurato lavoro»⁽²⁴³⁾, il reddito di base potrebbe in effetti essere giustificato come una alternativa, invero ancora tutta da verificare nella sua applicazione pratica, tanto a politiche attive del lavoro di fatto inesistenti quanto a un «titolo legale a un lavoro»⁽²⁴⁴⁾ per esempio attraverso programmi pubblici di *workfare* e di *job creation* definiti a livello di amministrazione centrale o locale (servizi alla comunità, manutenzione degli spazi pubblici e del territorio, lavori di cura, ecc.), che, tuttavia, vengono criticati per la loro assimilazione a forme di lavoro forzoso che mortificano la libertà individuale. Non mancano opinioni contrarie che ravvisano un contrasto con gli articoli 4, comma 2, e 38, comma 1, della Costituzione⁽²⁴⁵⁾ o, comunque, apprezz-

Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Il contrasto alla povertà tra diritto e politica, Giappichelli, 2018, pp. 10-19. Si veda altresì G.G. BALANDI, *La collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito*, cit., pp. 574-588.

⁽²⁴³⁾ In questa prospettiva, richiamandosi alla lezione di Costantino Mortati, si veda C. TRIPODINA, *Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, pp. 2447-2463, e anche C. TRIPODINA, *Povertà e dignità nella Costituzione italiana: il reddito di cittadinanza come strumento costituzionalmente necessario*, in *RGL*, 2016, I, pp. 732-747.

⁽²⁴⁴⁾ In questi termini si vedano P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, cit., qui pp. 78-81. Per una proposta, nel dibattito italiano, di «piani del lavoro» di utilità sociale di stampo roosveltiano cfr. A. STIRATI, *Reddito minimo garantito e politiche per l’occupazione: alcune considerazioni*, in *RDSS*, 2014, pp. 81-82.

⁽²⁴⁵⁾ In questi termini si veda E. ALES, *Diritti sociali e discrezionalità del legislatore nell’ordinamento multilivello: una prospettiva giuslavoristica*, in AIDLASS, *Lavoro, diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari nell’ordinamento multilivello. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Foggia, 28-30 maggio 2015*, Giuffrè, 2016, qui 245, nota 13, secondo cui «il reddito minimo garantito in maniera incondizionata, sempre più spesso, anche populisticamente, evocato e invocato, sfugge alla logica dei diritti sociali, collocandosi, piuttosto, in quella della beneficenza pubblica, chiaramente rifiutata dai Costituenti attraverso il richiamo al dovere al lavoro. Neppure il reddito minimo garantito al solo ricorrere delle disagiate condizioni economiche integrebbe la fattispecie di diritto sociale di cui al testo, non contemplando il rispetto di quel dovere. Persino il reddito minimo sottoposto alla duplice condizione delle disagiate condizioni economiche e del dovere di attivazione del beneficiario risulterebbe ultroneo rispetto al dettato costituzionale, riconoscendo l’art. 38, c. 1, Cost. solo agli inabili al lavoro il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale [...]. Si potrebbe, dunque, concludere per l’incostituzionalità del reddito minimo per contrasto con gli art. 4, c. 2, e 38, c. 1, Cost.». Sul punto si veda S. SCAGLIARINI, *Il dovere costituzionale al lavoro*, in S.

zabili proposte interpretative evolutive dell'articolo 38 della Costituzione, volte a legittimare misure come il reddito di cittadinanza ancora dentro un modello lavoristico «sulla base di una rinnovata nozione giuridica di lavoro, incentrata su un netto principio di laboriosità»⁽²⁴⁶⁾. Sta di fatto che, a seguito del controverso Libro verde del 2006 della Commissione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro⁽²⁴⁷⁾, anche le istituzioni comunitarie si sono orientate verso l'adozione di alcuni principi comuni di *flexicurity* che contemplano espressamente il diritto a un reddito minimo – ora anche formalmente contenuto nell'*European Social Pillar*⁽²⁴⁸⁾ – per le fasi di transizione da una occupazione all'altra con l'obiettivo di assicurare anche ai più bisognosi una esistenza libera e dignitosa⁽²⁴⁹⁾. Là dove le fonti comunitarie⁽²⁵⁰⁾, nel configurare il diritto al lavoro come un diritto di libertà, senza cioè un corrispettivo dovere di lavorare (come fa invece la nostra Carta costituzionale), pongono, come noto, «pesanti interrogativi circa la legittimità stessa delle politiche di *workfare* estremo, intendendosi per tali quelle che condizionano la titola-

MATTARELLI (a cura di), *Il senso della repubblica. Doveri*, Franco Angeli, 2007, pp. 99-117.

⁽²⁴⁶⁾ Così: P. BOZZAO, *Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?*, cit., qui pp. 670-671. Sulla applicazione del concetto di «laboriosità» nella modernizzazione di sistema di previdenza sociale ad accesso selettivo e ancora di impronta lavoristica, si veda già P. BOZZAO, *La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale*, Giappichelli, 2005, pp. 230-247, dove si sviluppa la nota proposta di Umberto Romagnoli (*Il diritto del secolo. E poi?*, cit., pp. 239-240) di orientare il diritto del lavoro nella direzione del «diritto della cittadinanza industriosa, in luogo di quella industriale». *Contra*: G.G. BALANDI, *La collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito*, cit., qui p. 584, che propone, per contro, una riscrittura dell'intero art. 38 Cost.

⁽²⁴⁷⁾ Sul Libro Verde della Commissione europea si veda, per tutti, L. MONTUSCHI, *Quale "modernizzazione" del diritto del lavoro?*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa*, Giuffrè, 2007, pp. 3-22.

⁽²⁴⁸⁾ Cfr. la risoluzione n. 2095 del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017. Si veda in particolare il principio n. 14 del Pilastro europeo dei diritti sociali: «Reddito minimo. Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro».

⁽²⁴⁹⁾ In tema si veda, per tutti, G. BRONZINI, *Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del «dopo Lisbona»*, in *PD*, 2008, pp. 141-163. Si veda altresì G. BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitori ed esperienze applicative*, in *RDSS*, 2014, qui p. 20 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

⁽²⁵⁰⁾ Cfr. il combinato disposto degli artt. 5 e 15 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

rità di prestazioni assistenziali all'accettazione di una *qualsiasi* attività lavorativa»⁽²⁵¹⁾.

Ai fini della nostra riflessione rileva piuttosto l'impatto sistemico, per gli assetti tradizionali di un modello di protezione sociale pensato per una società industrialista⁽²⁵²⁾, di una proposta incentrata sulla erogazione di un reddito monetario finanziato dalla fiscalità generale e indipendente dal lavoro (dall'aver svolto in precedenza un certo numero di giornate di lavoro ovvero dall'impegno alla ricerca attiva di un lavoro), quale risposta alla crisi di un modello di protezione sociale pensato per società industrialista⁽²⁵³⁾ e, anche, al fallimento delle politiche attive del lavoro⁽²⁵⁴⁾ almeno per come oggi congegnate nell'ottica del «posto» di lavoro. Una proposta radicale, non tanto per i pur non secondari profili etici e di sostenibilità economica che solleva⁽²⁵⁵⁾, quanto per un impianto giuridico-istituzionale che si pone oltre lo Stato sociale⁽²⁵⁶⁾ e, per quel che ci interessa, un paradigma lavoristico fondato sul contratto e su una precisa connotazione economicista⁽²⁵⁷⁾ del concetto di lavoro. L'enfasi è ora po-

⁽²⁵¹⁾ Così: E. ALES, *Diritti sociali e discrezionalità del legislatore nell'ordinamento multilivello: una prospettiva giuslavoristica*, cit., qui p. 252.

⁽²⁵²⁾ Cfr., per tutti, G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il Welfare State*, Giappichelli, 2013, qui p. 22.

⁽²⁵³⁾ Cfr., per tutti, G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il Welfare State*, cit., p. 22. Più in generale «la RBU supone una ruptura cultural con la visión empleocéntrica presente en nuestras convicciones más profundas, en nuestra cultura y en nuestro Derecho. Por ello es lógico que existan muchas resistencias a su implantación». Così: J.L. REY PÉREZ, *¿Cómo garantizar el derecho al trabajo? La alternativa de la renta básica*, in *Revista de Economía Crítica*, 2018, qui p. 63.

⁽²⁵⁴⁾ «Il sistema pubblico di regolazione di questo mercato ha sempre dato pessima prova nel procurare ai disoccupati posti di lavoro, con la conseguenza che, a parte le intenzioni, e le “grida” circa l'obbligo di accettare le eventuali offerte, resta altamente probabile che, per mancanza in concreto di offerta, non si vada al di là di una, comunque positiva, misura antipoverà». Così: P. ALLEVA, *Reddito di cittadinanza e crescita occupazionale*, cit., qui p. 112, seppure nell'ambito di una proposta culturale e progettuale ancora orientata alla creazione di nuovi «posti» di lavoro.

⁽²⁵⁵⁾ In tema si vedano, per tutti, i rilievi fortemente critici di E. GRAGNOLI, *Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria*, in AIDLASS, *Il diritto del lavoro al tempo della crisi. Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro*. Pisa, 7-9 giugno 2012, Giuffrè, 2013, qui spec. pp. 327-336.

⁽²⁵⁶⁾ Cfr., per tutti, T. CASADEI, *Diritti sociali e “processo de-costituente”*, in *Ragion Pratica*, 2016, pp. 541-552.

⁽²⁵⁷⁾ In tema utile la lettura di H. MARCUSE, *On the Philosophical Foundation of the Concept of Labor in Economics*, in *Telos*, 1973 (ma 1933), pp. 9-37 e p. 22, dove evidenzia come la teoria economica abbia condizionato in termini totalizzanti l'idea di la-

sta sulla persona, la sua libertà e le sue capacità, assecondando così una linea evolutiva volta a riorientare le finalità del diritto del lavoro: dalla tutela del contraente debole nel rapporto di lavoro alla promozione di una sicurezza economica ma anche esistenziale della persona e della sua dignità. Non più, dunque, una condizione di reciproca indifferenza tra il diritto del lavoro e le politiche di contrasto alla povertà ⁽²⁵⁸⁾, ma un intervento diretto a neutralizzare alla radice quelle dinamiche economiche che creano vulnerabilità, insicurezza ed emarginazione: una suggestiva affermazione del «primato costituzionale e politico dei diritti sociali» ⁽²⁵⁹⁾ che, preso atto di una evoluzione del capitalismo che mette in discussione il nesso tra lavoro e cittadinanza, si pone oltre i sempre più stretti ambiti di operatività del contratto di lavoro subordinato.

In un contesto di analisi come il nostro, poco rileva la presentazione della proposta di un reddito di cittadinanza universale incondizionato come reazione agli effetti devastanti delle tecnologie di nuova generazione ⁽²⁶⁰⁾, causa di una persistente disoccupazione di massa e del fenomeno dei lavoratori poveri tipico di questa fase della società post-fordista ⁽²⁶¹⁾.

voro nella società (e quindi anche nel diritto) al punto da richiedere una riconsiderazione fondativa di carattere filosofico del concetto di lavoro che trascenda l'economia posto che «all economic theories fail to recognize the full factual content of labor».

⁽²⁵⁸⁾ Si veda M. NAPOLI, *Povert  vecchie e nuove e diritto del lavoro*, in *Jus*, 2006, pp. 61-76.

⁽²⁵⁹⁾ Cos : T. CASADEI, *Oltre lo Stato sociale? Il dibattito di lunga durata sul 'reddito di cittadinanza'*, cit., qui p. 169.

⁽²⁶⁰⁾ In questi termini cfr., per tutti, G. BRONZINI, *Il reddito minimo garantito e la riforma degli ammortizzatori sociali*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 270, qui p. 9, dove si evoca lo scenario di «un mondo che sta per essere travolto» dalla nuova trasformazione del lavoro. Accredita questo scenario anche M. MARTONE, *Il reddito di cittadinanza. Una grande utopia*, cit., pp. 439-440, secondo cui «in un mondo nel quale il lavoro dell’uomo   progressivamente sostituito dai robot, non potremo esimerci dal confrontarci con la grande utopia del reddito di cittadinanza». Cfr. altres  A. MANTEGNA, A. TIDDI, *Reddito di cittadinanza. Verso la societ  del non lavoro*, Infoxoa Tools, 1999, e A. FUMAGALLI, M. LAZZARATO (a cura di), *Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza*, DeriveApprodi, 1999.

⁽²⁶¹⁾ Sul fenomeno del lavoro povero si veda la robusta analisi di P. BARBIERI, *Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto*, in *LD*, 2019, pp. 5-27. Per una prospettiva giuslavoristica, in un contesto ricostruttivo e valoriale comunque contrario alla idea di un reddito di cittadinanza, si veda V. FERRANTE, *Povert *, in V. FERRANTE, *Dal contratto al mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla luce del Jobs Act*, Giappichelli, 2017 (ma 2016), pp. 313-333, cui adde M. VINCIERI, *Verso la tutela della povert : l’ipotesi del reddito di inclusione*, in *LD*, 2017, pp. 301-324.

Vero è del resto che, a fronte di scenari ancora tutti da dimostrare ⁽²⁶²⁾, i sostenitori del reddito universale di base hanno più volte avuto modo di chiarire che «our plea for a UBI is emphatically not based on the proposition that “the robots are coming” and that they will abruptly drive tens of millions of people out of their jobs and hence into starvation» ⁽²⁶³⁾. Ha tuttavia ragione chi da tempo sottolinea ⁽²⁶⁴⁾ – rispetto a un «dibattito proibito» ⁽²⁶⁵⁾ come quello sul reddito di cittadinanza – che se quella post-industriale è una rivoluzione, come del resto lo è stata per antonomasia quella industriale, «il cambiamento delle categorie giuridiche è ciò che ipostatizza il trapasso verso un nuovo assetto sociale» ⁽²⁶⁶⁾. Di modo che, prima ancora di affrontare il nodo dei vincoli di bilancio e della sostenibilità economica ⁽²⁶⁷⁾, occorre avere la forza di analizzare senza pregiudiziali la questione della persistente attualità di determinate categorie

⁽²⁶²⁾ Il tema dell’impatto della tecnologia sul lavoro è affrontato da B. ROGERS, *Basic Income and The Resilience of Social Democracy*, in *CLLPJ*, 2019, qui spec. pp. 207-211 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

⁽²⁶³⁾ Così: P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGH, *Ethically Justifiable, Economically Sustainable, Politically Achievable? A Response to Van Der Veen & Groot, Rogers, And Noguera*, in *CLLPJ*, 2019, qui pp. 247-248.

⁽²⁶⁴⁾ Tra i primi giuslavoristi a sollevare il problema delle sfide poste al diritto del lavoro e al diritto della sicurezza sociale da strumenti come il reddito di cittadinanza si veda G. PROSPERETTI, *Il problema di una nuova previdenza per la società post-industriale*, in *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani*, Cedam, 2005, qui pp. 1679-1696, e già G. PROSPERETTI, *Dalla tutela del rapporto alla tutela della persona*, in *RIMP*, 1995, pp. 1-27.

⁽²⁶⁵⁾ In questi termini si veda S. TOSO, *Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?*, cit., p. 21.

⁽²⁶⁶⁾ Così: G. PROSPERETTI, *Un nuovo welfare per la società post-industriale*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa*, cit., qui p. 993. «La RBU supone una ruptura cultural con la visión empleocéntrica presente en nuestras convicciones más profundas, en nuestra cultura y en nuestro Derecho. Por ello es lógico que existan muchas resistencias a su implantación». Così: J.L. REY PÉREZ, *¿Cómo garantizar el derecho al trabajo? La alternativa de la renta básica*, cit., qui p. 63.

⁽²⁶⁷⁾ Sulla relazione tra vincoli di bilancio e diritti fondamentali cfr. P. CHIECO, *Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori*, in AIDLASS, *Lavoro, diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari nell’ordinamento multilivello. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Foggia, 28-30 maggio 2015*, cit., pp. 5-137. Con espresso riferimento al reddito di cittadinanza si veda la posizione di A. LAS-SANDARI, *Il reddito, il salario, e la «mossa del cavallo» (a proposito di un recente convegno su reddito di cittadinanza e salario minimo)*, in *RDSS*, 2014, p. 51, che giudica remota la prospettiva del reddito di cittadinanza proprio per la insostenibilità dei costi.

giuridiche «in ordine alla utilità del loro perpetuarsi»⁽²⁶⁸⁾: su tutte la concezione del lavoro nel mercato e cioè del «lavoro salariato» quale pietra angolare del sistema di sicurezza sociale e delle tutele per la persona.

Già sul volgere del secolo scorso una attenta dottrina⁽²⁶⁹⁾ aveva avviato una importante riflessione sulla «complementarietà»⁽²⁷⁰⁾ – descritta con precisione nei termini di una «relazione necessaria» – tra i regimi di sicurezza sociale e le dinamiche del mercato del lavoro, individuando nei principi costituzionali una tensione verso la «rimozione, oltre che degli effetti, dello stato di bisogno», che si sostanzia «nella reintegrazione del lavoratore nel mercato» e cioè in una tutela della persona di natura occupazionale⁽²⁷¹⁾. L'analisi della evoluzione storica della interazione tra sistema di sicurezza sociale per i disoccupati e mercato del lavoro consentiva, in particolare, di registrare il tramonto di una politica di forte limitazione degli spostamenti di forza lavoro nell'ambito dei settori produttivi della economia, avviata nella prima metà del Novecento in funzione della «*stabilità* dell'occupazione in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato»⁽²⁷²⁾. In una prima fase, a partire dalla metà degli anni Sessanta, con uno snaturamento delle integrazioni salariali in termini di «congelamento» della forza lavoro, attraverso il mantenimento fittizio di rapporti di lavoro di fatto fuori mercato, all'interno di settori produttivi saturi dal punto di vista occupazionale, «nelle professionalità e negli schemi contrattuali di appartenenza» dei percettori del trattamento⁽²⁷³⁾. Successivamente, nel corso degli anni Ottanta, attraverso l'incentivazione di forme contrattuali temporanee con cui si avvia, questa volta dal lato del

⁽²⁶⁸⁾ Ancora G. PROSPERETTI, *Un nuovo welfare per la società post-industriale*, cit., p. 933.

⁽²⁶⁹⁾ Si veda S. RENGA, *Mercato del lavoro e diritto*, Franco Angeli, 1996, qui pp. 24-25 e anche p. 260.

⁽²⁷⁰⁾ Che è poi, sul piano dei principi costituzionali, la complementarietà tra art. 4, comma 1, art. 35 e art. 38 Cost. Sul punto, nell'ottica del ruolo dei sistemi di welfare nella garanzia della demercificazione del lavoro, cfr. G. ESPING-ANDERSEN, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, 1990, spec. pp. 21-33 e pp. 35-54.

⁽²⁷¹⁾ Si veda S. RENGA, *Mercato del lavoro e diritto*, cit., qui 24-25 e anche 260. Più in generale si veda anche A. ACCORNERO, *Il lavoro come diritto e il lavoro come cittadinanza*, cit., pp. 732-735, dove evidenzia che la crisi della occupazione e del mercato del lavoro e quella del welfare sono «una cosa sola» e, dunque, andrebbero analizzate nelle loro necessarie interconnessioni.

⁽²⁷²⁾ S. RENGA, *Mercato del lavoro e diritto*, cit., qui p. 262.

⁽²⁷³⁾ *Ibidem*.

mercato del lavoro, una politica di spinta mobilità del lavoro, chiamato ora a «convergere verso settori produttivi emergenti e nuove professionalità»⁽²⁷⁴⁾, rispetto a cui il sistema di sicurezza sociale reagisce con lentezza e non pochi problemi di effettività dei nuovi istituti introdotti (indennità di mobilità, lavoro a tempo parziale, contratti di formazione e lavoro, piani di inserimento professionale, lavori socialmente utili, agevolazioni per le assunzioni, prepensionamenti, ecc.). Si dovranno aspettare ancora due decenni per assistere alla maturazione della consapevolezza delle strettissime interazioni tra sistemi di sicurezza sociale e disciplina del mercato del lavoro⁽²⁷⁵⁾ e, con essa, a ben più drastici interventi legislativi di ripensamento complessivo, nel quadro delle nuove compatibilità economiche e in funzione della correzione di abusi e degenerazioni, tanto del sistema degli ammortizzatori sociali che delle condizioni di uscita dal mercato del lavoro⁽²⁷⁶⁾. E tuttavia già in quella stagione che anticipava le più recenti riforme del mercato del lavoro, dalla legge Treu in avanti, era ben presente agli occhi di questa dottrina l'impulso della riflessione sociologica sul post-fordismo nella direzione di una dilatazione – allora ritenuta «indiscriminata»⁽²⁷⁷⁾ – della nozione di lavoro, con proposte che si spingevano ad abbracciare «qualsiasi tipo di attività che implichi una spendita di energie». Molto più di un passo insomma nella prospettiva di superare non solo i confini della subordinazione giuridica, secondo una linea evolutiva da tempo presente nella riflessione giuslavoristica, ma anche, e più a fondo, la centralità stessa del lavoro produttivo nel nuovo modello sociale destinato a prendere il posto di quello industriale.

L'interesse intellettuale e anche progettuale – che non vuol certo dire adesione – verso la proposta di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato sta proprio qui, a ben vedere: nella sfida frontale ai dogmi della *flexicurity* e agli obiettivi di alcune politiche del lavoro degli ultimi

⁽²⁷⁴⁾ Ivi, qui p. 263.

⁽²⁷⁵⁾ Si veda V. FERRANTE, *Riforma delle pensioni e del mercato del lavoro: due facce della stessa medaglia*, in V. FERRANTE, *Dal contratto al mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla luce del Jobs Act*, cit., pp. 3-14.

⁽²⁷⁶⁾ Si veda per tutti: M. MISCIONE, *Gli ammortizzatori sociali per l'occupabilità*, in AIDLASS, *Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Venezia, 25-26 maggio 2007*, cit., e in DLRI, 2007, qui pp. 711-712.

⁽²⁷⁷⁾ S. RENGA, *Mercato del lavoro e diritto*, cit., qui p. 273 e p. 275 con riferimento a C. HANDY, *The Changing Shape of Work and Life*, in *Policy Studies*, 1982, p. 189, e a R. DAHRENDORF, *Chancen der Krise. Über die Zukunft des Liberalismus*, DVA, 1983.

anni, a cui personalmente ho pure prestato sostegno, tra cui l'innalzamento del tasso di occupazione e la massimizzazione della offerta di lavoro. Una efficace provocazione intellettuale ⁽²⁷⁸⁾ o, anche, una nobile utopia ⁽²⁷⁹⁾, probabilmente; e che, però, non pare meno visionaria della promessa della piena occupazione e dell'altisonante diritto costituzionale al lavoro ⁽²⁸⁰⁾ che il nostro Paese non ha saputo garantire – in una congiuntura demografica pure particolarmente propizia rispetto a quella che si prospetta nei prossimi decenni – neppure nel pieno del boom economico degli anni Sessanta e dell'epoca fordista del lavoro stabile e per una carriera.

E così, mentre il diritto del lavoro torna a occuparsi – come già avvenuto nella fase delle origini – del contrasto alla povertà ⁽²⁸¹⁾, la proposta del reddito di cittadinanza ha il merito di desacralizzare il dogma industrialista del lavoro produttivo e la retorica borghese che lo accompagna ⁽²⁸²⁾ attraverso quell'immaginario emancipatore di un lavoro che nobilita l'uomo, cinicamente utilizzato anche nei campi di sterminio del regime nazista ⁽²⁸³⁾. Una retorica che per molti ancora è, tuttavia, una storia quotidiana fatta di lavoretti e di sfruttamento che poi alimenta sul piano giuridico, nel trasformare il lavoro in «un fine economico teso a riprodurre

⁽²⁷⁸⁾ Così: M. FERRERA, *Le trappole del welfare*, il Mulino, 1988, qui p. 133.

⁽²⁷⁹⁾ In questi termini A. ACCORNERO, *Il lavoro come diritto e come cittadinanza*, cit., qui p. 729.

⁽²⁸⁰⁾ Cfr. R. DAHRENDORF, *Il conflitto sociale nella modernità. Saggio sulla politica della libertà*, Laterza, 1992 (ma 1989), p. 176, dove sottolinea l'errore del partito degli *entitlements* «quando ha cercato di stabilire un diritto al lavoro. Questo o è una frase vuota o costituisce un uso improprio della parola “diritto”».

⁽²⁸¹⁾ Oltre a L. VALENTE, *Contrasto alla povertà e promozione del lavoro tra buoni propositi e vecchi vizi*, in *DRI*, 2018, pp. 1081-1113, si vedano i contributi raccolti nel fascicolo monografico di *Lavoro e Diritto su La povertà nonostante il lavoro*, 2019, n. 1. Si veda altresì P. AUVERGNON, *Droit social et travailleurs pauvres*, Bruylant, 2013.

⁽²⁸²⁾ S. LATOUCHE, *L'invenzione dell'economia*, cit., pp. 56-59. In tema si veda anche L. ZOPPOLI, *Emancipazione e biodiversità nel diritto del lavoro*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, p. 478, secondo cui «il reddito di cittadinanza non è misura che nega il valore del lavoro, ma solo una cautela contro la monocultura del lavoro totalizzante ed assoggettato».

⁽²⁸³⁾ Si veda P. LEVI, «*Arbeit macht frei*», in *Triangolo Rosso*, novembre 1959. Si veda altresì P. ICHINO, *Il lavoro che uccide, il lavoro che salva*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2019, n. 1.

le condizioni di possibilità dell'economia di mercato»⁽²⁸⁴⁾, quella tensione tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto» che abbiamo posto al centro della nostra riflessione. Non è un caso che il welfare sia contemplato, nella nostra Carta costituzionale, all'interno del capitolo dedicato ai «rapporti economici» e che lo stesso articolo 38, comma 2, della Costituzione attivi la protezione sociale contro la disoccupazione solo in quanto «involontaria» e, dunque, a fronte di una mancanza di lavoro per una qualche inabilità soggettiva, restando così esclusi da qualsiasi protezione sociale «coloro che, poveri, non lavorano per l'impossibilità oggettiva di trovare (una) occupazione, in ragione di contingenze di carattere generale di tipo economico, politico o sociale»⁽²⁸⁵⁾. Come è stato sottolineato, l'idea che la mancanza di lavoro sia una condizione sociale e personale negativa solo in ragione della conseguente mancanza di reddito «deriva logicamente dalla percezione del lavoro come pena [...] espressione di un vieto moralismo piccolo borghese, che tiene i potenziali disoccupati – ossia i lavoratori di più umile condizione – in conto di potenziali frodatari della pubblica previdenza. Ovvero, al contrario, espressione di un lucido e duro teorema astratto che nega al lavoro – di ogni condizione – qualsiasi valore che non sia di scambio contro salario, quest'ultimo essendo sempre fungibile da una erogazione sociale»⁽²⁸⁶⁾.

Messo alla prova dalla storia e dallo sviluppo dei rapporti economici e sociali, il dettato costituzionale sembra insomma riflettere quella contraddizione irrisolta tra libertà e sfruttamento, o anche tra dignità e pena, «in cui affonda le proprie radici una ambiguità mai venuta meno»⁽²⁸⁷⁾ su cosa debba intendersi giuridicamente per lavoro. Il tramonto della spinta propulsiva dell'industrialismo, come modello non solo di produzione e consumo ma anche di inclusione e cittadinanza sociale, spiega così la

⁽²⁸⁴⁾ Così: M. FORLIVESI, *Reddito minimo garantito e principio lavoristico: un'interazione possibile?*, in *RDSS*, 2018, p. 723, richiamando a sua volta G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Einaudi, 2013.

⁽²⁸⁵⁾ Così: C. TRIPODINA, *Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, cit., qui p. 6.

⁽²⁸⁶⁾ Così: G.G. BALANDI, *Tutela del reddito e mercato del lavoro nell'ordinamento italiano*, cit., p. 4 e pp. 5-6. Si veda, per contro, S. RENGÀ, *Mercato del lavoro e diritto*, cit., p. 18, dove sottolinea in positivo il requisito della involontarietà della condizione di disoccupazione nei termini di un controllo dei movimenti della forza lavoro sui mercati «indirizzandola verso le aree più recettive dal punto di vista occupazionale».

⁽²⁸⁷⁾ Ancora G.G. BALANDI, *Tutela del reddito e mercato del lavoro nell'ordinamento italiano*, cit., p. 5.

contrapposizione tra i fautori del «lavoro di cittadinanza»⁽²⁸⁸⁾ – secondo la nota impostazione di Theodor H. Marshall che (ri)porta lo *status* nel contratto⁽²⁸⁹⁾ – e quelli di un «reddito di cittadinanza» che dà oggi nuovo spazio e legittimazione, nel dibattito giuslavoristico italiano, alle tesi di chi da tempo ipotizza un radicale ripensamento del rapporto giuridico tra la persona e il lavoro con un ritorno allo *status*: una «cittadinanza industriale» e non più industriale che prescinde dallo «svolgimento del lavoro “regolare”» e persino «indipendentemente dalla stessa occupabilità»⁽²⁹⁰⁾ e che si riconosce in ogni attività socialmente utile anche se non formalizzata in un contratto e dunque non retribuita⁽²⁹¹⁾. Perché, se si affronta il problema in questi termini, delle due l’una: o il sistema di mercato riesce a effettivamente garantire a tutti un contratto di lavoro stabile – o quantomeno dignitoso, secondo gli standard della International Labour Organization – oppure è inevitabile prendere atto, come suggerisce da tempo la letteratura sociologica⁽²⁹²⁾, che lo spazio del lavoro (lo spazio del contratto e del mercato, diremmo meglio come giuristi) è ormai più ristretto dello spazio del cittadino e della persona intesa nella sua dimensione relazionale e sociale.

⁽²⁸⁸⁾ Si veda, per tutti, G. LUNGHINI, *Reddito sì, ma da lavoro*, in C. GNESUTTA (a cura di), *Come minimo. Un reddito di base per la piena occupazione*, Sbilibri, 2013, pp. 67-70.

⁽²⁸⁹⁾ Cfr. T.H. MARSHALL, *Citizenship and Social Class and Other Essays*, Cambridge University Press, 1950, spec. pp. 21-22, dove si evidenzia il passaggio – con l’industrialismo e la nascita del mercato del lavoro salariato – da una concezione dei diritti sociali in funzione dell’appartenenza a una comunità locale a una «new conception of civil rights in the economic sphere, with its emphasis on the right to work where and at what you pleased under a contract of your own making». La riflessione di Marshall è ripresa efficacemente, tra gli altri, da A. ACCORNERO, *Il lavoro come diritto e come cittadinanza*, cit., pp. 728-729 e pp. 732-735.

⁽²⁹⁰⁾ Così: U. ROMAGNOLI, *Dalla cittadinanza industriale alla cittadinanza industriale*, in *RTDPC*, 2018, qui p. 582, e già U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato*, ivi, 2005, pp. 55-76. Per una proposta di «scindere protezioni di *status* [...] e protezioni riconducibili esclusivamente al contratto si veda L. ZOPPOLI, *Contratto, contrattualizzazione, contrattualismo: la marcia indietro del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2011, I, qui p. 201.

⁽²⁹¹⁾ Si veda già G. PROSPERETTI, *Un nuovo welfare per la società post-industriale*, cit., p. 1001. In questa prospettiva si veda anche P. BOZZAO, *La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale*, cit., qui p. 226.

⁽²⁹²⁾ Si veda M. PACI, *La sfida della cittadinanza sociale*, Edizioni Lavoro, 1994. Si veda altresì I. STOLZI, *Lavoro e cittadinanza: ascesa e declino di un binomio*, in L. BALDISSARA, M. BETTINI, *Lavoro e cittadinanza dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2017 (edizione digitale).

Non possiamo che lasciare agli economisti ⁽²⁹³⁾ l'analisi del funzionamento e della sostenibilità dei moderni meccanismi di accumulazione capitalistica con l'obiettivo di verificare se, nel superare una concezione del lavoro limitata al solo (mercato del) lavoro produttivo misurato con le categorie del tempo e del valore di scambio, si apra una strada per l'introduzione di un «reddito di esistenza», inteso come salario sociale o reddito di base universale ⁽²⁹⁴⁾, con funzioni di equivalenza rispetto a quello che è stata in epoca fordista la retribuzione collegata al posto di lavoro ⁽²⁹⁵⁾. Se questa fosse la direzione – come l'aumento delle disegualianze parrebbe indicare ⁽²⁹⁶⁾ – è chiaro che, nel rimuovere le trappole del lavoro povero, della disoccupazione e del ricatto occupazionale, il reddito di cittadinanza potrebbe fornire un contributo non solo al contrasto al lavoro sommerso ⁽²⁹⁷⁾, ma anche alla demercificazione del lavoro nei rapporti di mercato ⁽²⁹⁸⁾, garantendo alla persona una piena libertà di scelta, nei vari cicli di vita, tra lavoro salariato, lavoro non produttivo, formazione, volontariato, attività di cura ⁽²⁹⁹⁾.

⁽²⁹³⁾ Interessanti (per quanto sintetiche) valutazioni giuridiche sono comunque in V. BAVARO, *Reddito di cittadinanza, salario minimo legale e diritto sindacale*, in *RDSS*, 2014, spec. pp. 181-184.

⁽²⁹⁴⁾ Per una autorevole voce in questa direzione si veda G. ESPING-ANDERSEN, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, cit., p. 47, dove afferma che «a highly advanced case would be where a social wage is paid to citizens regardless of cause».

⁽²⁹⁵⁾ Così, per esempio, A. FUMAGALLI, *Per una nuova interpretazione dell'idea di basic income*, in BIN ITALIA, *Reddito per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, Manifestolibri, 2009, p. 125 e p. 131.

⁽²⁹⁶⁾ Si veda, per tutti, T. PIKETTY, *Le capital au XXI siècle*, Éditions du Seuil, 2013.

⁽²⁹⁷⁾ Si veda G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il Welfare State*, cit., p. 34.

⁽²⁹⁸⁾ Non si tratterebbe, in effetti, di una mera libertà dal lavoro, ma anche nel lavoro in ragione dell'indubbio rafforzamento del potere contrattuale e di scelta (se continuare il lavoro) rispetto a situazioni di abuso o sfruttamento in un determinato rapporto di lavoro. In questo senso non convince la critica di V. BAVARO, *Reddito di cittadinanza, salario minimo legale e diritto sindacale*, cit., p. 185, alla misura del «reddito di esistenza» per il risultato, ritenuto paradossale, di accreditare le tesi di P. ICHINO, *Che cosa impedisce ai lavoratori di scegliersi l'imprenditore*, in *DLRI*, 2007, p. 426, là dove sostiene che la vera libertà del lavoratore «contro il cattivo trattamento riservatogli da un'impresa (sarebbe) la possibilità immediata di andarsene sbattendo la porta, avendo la scelta tra molte imprese in concorrenza tra loro anche in questo mercato».

⁽²⁹⁹⁾ Così: P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORCHT, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, cit., qui p. 47.

Al filosofo morale, secondo il monito di Karl Polanyi ⁽³⁰⁰⁾, spetterà invece il compito di decidere, rispetto agli scenari e ai nuovi dilemmi che si aprono e che compete al diritto regolare, quale tipo di società debba essere ritenuta desiderabile. Se il messaggio degli storici della economia è nel senso della possibilità di permetterci di essere, allo stesso tempo, giusti e liberi ⁽³⁰¹⁾, i giuristi del lavoro possono per contro aiutare a comprendere, alla luce dei valori e dei principi contenuti nella Carta costituzionale, le condizioni di legittimità e ragionevolezza di una economia del sussidio che affianca ma non cancella l'economia di mercato capitalistica. Non è superfluo ricordare, per meglio inquadrare le conseguenze di un reddito di cittadinanza incondizionato, che il mercato del lavoro non si regola da sé. Esso sorge ufficialmente, e non solo agli occhi del giurista ⁽³⁰²⁾, con il *Poor Law Amendment Act* del 1834, con cui si dà corso alla abolizione della controversa legislazione di Speenhamland ⁽³⁰³⁾: una sorta di salario di sussistenza, imposto dai magistrati di Speenhamland alle parrocchie del Sud dell'Inghilterra, con una risoluzione che imponeva di riconoscere

⁽³⁰⁰⁾ «Non spetta all'economista, ma al moralista e al filosofo, decidere quale tipo di società debba essere ritenuta desiderabile. Una cosa abbonda in una società industriale, e cioè il benessere materiale, oltre il necessario. Se, in nome della giustizia e della libertà di restituire significato e unità alla vita, fossimo mai chiamati a sacrificare una quota di efficienza nella produzione, di economia nel consumo, o di razionalità nell'amministrazione, ebbene una civiltà industriale potrebbe permetterselo. Il messaggio degli storici dell'economia ai filosofi dovrebbe essere, oggi, il seguente: possiamo permetterci di essere, allo stesso tempo, giusti e liberi». Così: K. POLANYI, *Per un nuovo Occidente. Scritti 1919-1958*, Il Saggiatore, 2013, p. 64.

⁽³⁰¹⁾ Così: K. POLANYI, *op. loc. ult. cit.* Interessante, in questa prospettiva, la posizione di F. TOTARO, *Lavoro e cittadinanza nell'orizzonte della persona*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2018, qui p. 20 (dell'estratto), dove l'Autore, nel ritenere «auspicabile [...] una *universal basic income*», suggerisce l'introduzione, in parallelo, di un sistema di «ammortizzatori culturali», da «aggiungersi agli ammortizzatori economici e sociali» per accompagnare le persone nei programmi di formazione al lavoro e di riqualificazione professionale, in modo da «evitare di ridurlo a una sottospecie di sussidio monetario presentato sotto false spoglie». Su questa nuova categoria si veda F. TOTARO, *Ammortizzatori culturali*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Lessico giuslavoristico*, Bononia University Press, 2010, pp. 37-48.

⁽³⁰²⁾ La letteratura sociologica è sterminata. Per una efficace sintesi cfr. A. ACCORNERO, *Il mondo della produzione*, cit., qui pp. 43-44.

⁽³⁰³⁾ «Not until 1834 was a competitive labor market established in England; hence industrial capitalism as a social system cannot be said to have existed before that date». Così: K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, cit., p. 87. Per una dettagliata ricostruzione del dibattito politico e filosofico sul superamento della “legislazione” di Speenhamland si veda P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, cit., pp. 95-101 e p. 114.

un sussidio in denaro (periodicamente adeguato al prezzo del grano) che integrasse il salario dei lavoratori poveri. Come spiega Polanyi, con l'avvio del processo di industrializzazione «the mechanism of the market was asserting itself and clamoring for its completion» e tutto questo poteva realizzarsi in modo strutturale solo «divesting the common people of their former status, compelling them to gain a living by offering their labor for sale, while at the same time depriving their labor of its market value»⁽³⁰⁴⁾. Il problema di una economia del sussidio, allora, non è solo morale e cioè il fatto, chiarito da Georg Wilhelm Friedrich Hegel con riferimento al contesto storico e sociale dell'Ottocento, che una «sussistenza degli indigenti [...] assicurata senza essere mediata dal lavoro [...] sarebbe contro il principio della società civile e del sentimento degli individui di essa, della loro autonomia e della loro dignità»⁽³⁰⁵⁾. Più a fondo, infatti, si pone la questione della tenuta non solo economica ma prima ancora giuridica e istituzionale di un sistema di produzione capitalistico che non abbia più un mercato del lavoro⁽³⁰⁶⁾, almeno se inteso nei termini di quel meccanismo necessitato di compensazione della domanda e dell'offerta di lavoro mediante lo strumento giuridico del contratto di cui parlava Luigi Mengoni.

Ciò precisato, resta nondimeno un forte dubbio antropologico di fondo, rispetto alla proposta di un reddito di base universale, se è vero che solo il lavoro (e non un sussidio pubblico) è piena espressione di socialità, solidarietà e partecipazione a una comunità e anche ambito privilegiato di manifestazione e sviluppo della personalità dell'uomo. Questo a maggior ragione in una prospettiva come quella sviluppata nel corso di questa relazione che recepisce l'insegnamento polanyiano secondo cui il lavoro non risponde a una funzione puramente economica, proprio perché non è *solo* merce, ma prima ancora a una esigenza di riconoscimento e di reci-

⁽³⁰⁴⁾ K. POLANYI, *op. ult. cit.*, p. 84 e p. 85, dove prosegue: «the attempt to create a capitalist order without a labor market had failed disastrously».

⁽³⁰⁵⁾ Così: G.G.F. HEGEL, *Lineamenti di Filosofia del diritto*, Editori Laterza, 1954 (ma 1821), qui pp. 201-202.

⁽³⁰⁶⁾ Uno scenario insomma da capitalismo senza lavoro come descritto da U. BECK, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo impegno civile*, Einaudi, 2000, pp. 61-63. Si veda ora D. DE MASI, *Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei disoccupati*, Rizzoli, 2017, p. 177: «per produrre beni non occorre più il lavoro umano, bastano le macchine. Quanto più un Paese è progredito scientificamente, tanto più è capace di sostituire gli uomini con i robot».

procità⁽³⁰⁷⁾ che è il fondamento della soggettività e del protagonismo della persona prima ancora che della cittadinanza⁽³⁰⁸⁾.

Quanto sin qui discusso ci consente, in ogni caso, di mettere alcuni punti fermi utili per avviarci verso una riflessione conclusiva che contribuisca a superare, nell'ambito di un discorso propriamente giuridico, i limiti di una contrapposizione frontale tra *status* e contratto così come tra un «lavoro di cittadinanza» e un «reddito di cittadinanza». Per prima cosa la complessità del lavoro non può più essere confinata nell'orizzonte di un solo schema interpretativo, che sia quello del mercato del lavoro produttivo o quello della subordinazione giuridica, pena la rinuncia a comprendere e regolare la profonda trasformazione del rapporto (che ora decliniamo al plurale) tra *le* persone e *i* lavori. In secondo luogo risulta confermata l'importanza della teoria dei mercati transizionali del lavoro che non escludono ma anzi consentono di ricomporre dentro un quadro unitario le diverse espressioni del lavoro – produttivo e non – portando così a maturazione un processo di razionalizzazione economica e giuridica del concetto di lavoro come «titolo giuridico di appartenenza e di partecipazione alla comunità»⁽³⁰⁹⁾ dentro una rinnovata visione antropologica che faciliti a superare la tensione tra lavoro-soggetto e lavoro-oggetto. Questo a condizione, ovviamente, di avviare una analisi giuridica sul lavoro senza mercato e sul lavoro senza valore di mercato (*infra*, § 5, e *supra*, Parte I, § 2), superando così, in coerenza alla lettera e alla *ratio* dell'articolo 35 della Costituzione, che certo non si riferisce al solo lavoro subordinato, una visione puramente economicistica del lavoro, del suo senso e del suo “valore” per la persona e la società. In terzo luogo si conferma la solidità del paradigma storico della normativa lavoristica – e cioè che «il lavoro non è una merce» – inteso ora anche nel senso di legittimare manifestazioni del lavoro non riconducibili alla sola logica economica di scambio. Un paradigma che contempla *anche* la dimensione contrattuale e conflittuale di cui non si nega la persistente importanza; e che, tuttavia, potrebbe oggi più estesamente svilupparsi, in linea con quanto ampiamente di-

⁽³⁰⁷⁾ «The usual incentives to labor are not gain but reciprocity, competition, joy of work, and social approbation». Così: K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, cit., p. 277.

⁽³⁰⁸⁾ «Per chi crede nella centralità della persona, la cittadinanza è una estrinseca contingenza storica». Così: E. GRAGNOLI, *Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria*, cit., p. 333, nell'ambito di un più ampio e articolato ragionamento sulla «centralità del lavoro quale perno esclusivo di un sistema di tutela del reddito».

⁽³⁰⁹⁾ Così: G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il Welfare State*, cit., qui p. 57.

scusso nel dibattito giuslavoristico internazionale ⁽³¹⁰⁾ e come suggerito dall'intensificarsi della riflessione giuslavoristica sulla teoria normativa delle *capabilities* ⁽³¹¹⁾, attraverso il superamento non solo della dicotomia tra *status* e contratto ma anche di quella tra «diritti umani» e «diritti sociali», potenziando e rendendo maggiormente effettive quelle carte dei valori e dei principi fondamentali che si collocano al di sopra della dimensione puramente nazionale di regolazione del lavoro in tutte le sue forme ed espressioni.

5. Il problema del lavoro senza mercato e il lavoro senza valore di mercato: dover essere giuridico e nuova ontologia del lavoro

Nel 1995 – in un libro molto discusso e tuttavia forse poco letto ⁽³¹²⁾ – Jeremy Rifkin annunciava, in linea con alcuni degli scenari che fanno da sfondo alla proposta di un reddito di cittadinanza ⁽³¹³⁾ e al recente dibattito su digitalizzazione del lavoro e intelligenza artificiale ⁽³¹⁴⁾, niente me-

⁽³¹⁰⁾ Si veda B.A. HEPPLER, *Quattro modalità di approccio alla modernizzazione dei diritti individuali in materia di lavoro*, in *DRI*, 2003, qui p. 637.

⁽³¹¹⁾ In tema si veda R. DEL PUNTA, *Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?*, in B. LANGILLE (ed.), *The Capability Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2019, p. 85, dove sottolinea la stretta connessione tra un approccio di valorizzazione della persona, come quello sviluppato secondo il cosiddetto *capability approach* e la prospettiva dei diritti umani. In questa prospettiva si veda anche M. BARBERA, *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale, fra differenziazione e universalismo delle tutele*, in *DLRI*, 2018, qui p. 418.

⁽³¹²⁾ J. RIFKIN, *The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, Putnam's Sons, 1995. In tema si veda A. SUPLOT, *Une littérature de fin du monde*, in *DS*, 1997, spec. p. 88, dove l'Autore evidenzia che la violenza delle critiche mosse al libro di Rifkin mostra come invece abbia toccato un nervo scoperto della nostra riflessione sulla trasformazione del lavoro.

⁽³¹³⁾ Per l'idea di un «social wage» inteso «as an alternative to welfare payments and benefits for those permanently unemployed willing to be retrained and [...] for millions of the nation's poor», si veda J. RIFKIN, *The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, cit., p. 258. Non si tratta tuttavia di una ipotesi di reddito di base universale in quanto avanza questa ipotesi in termini condizionali e precisamente «in return for working in the nonprofit sector». Per una evoluzione delle tesi di questo Autore si veda più recentemente, con riferimento all'epoca del cosiddetto *Internet of Things*, J. RIFKIN, *The Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism*, Palgrave Mcmillan, 2014.

⁽³¹⁴⁾ Per uno scenario pessimistico delle conseguenze su occupazione e salari della automazione diffusa, delle tecnologie dell'informazione e della intelligenza artificiale, si

no che la fine del lavoro (³¹⁵). Nulla di nuovo e nulla di sconvolgente se è vero che già un secolo fa, nel pieno di una (seconda) rivoluzione industriale che aveva innescato «growing-pains of over-rapid changes», John Maynard Keynes (³¹⁶) indicava nel 2030 la liberazione dal lavoro ad opera di macchine e tecnologie sempre più avanzate.

La dottrina giuslavoristica ha parlato, al riguardo, di «profezie fallaci», che sono state clamorosamente smentite dalla storia (³¹⁷), sottovalutando tuttavia il regime dei tempi di lavoro che hanno accompagnato la prima rivoluzione industriale (³¹⁸) e anche alcuni fattori già chiaramente evidenziati dallo stesso Keynes, che avanzava infatti la sua previsione a condizioni di parità di popolazione mondiale (³¹⁹); questo senza dunque poter immaginare, nel passaggio da 2 a quasi 8 miliardi di persone in un solo secolo, un conseguente eccesso di crescita della produzione e dei bisogni, e un parallelo consumo (o, meglio, abuso) di materie prime e risorse.

veda M. FORD, *Il futuro senza lavoro. Accelerazione tecnologica e macchine intelligenti. Come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, 2017, che si allinea con i fautori di un reddito di sussistenza garantito a tutti. Per il panorama italiano si veda R. STAGLIANÒ, *Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro*, Einaudi, 2016. Nella letteratura economica si veda recentemente, per tutti, D. ACEMOGLU, P. RESTREPO, *The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment*, in *American Economic Review*, 2018, pp. 1488-1542 e ivi ampi riferimenti bibliografici.

(³¹⁵) Si vedano anche i ben più impegnativi e strutturati lavori di U. BECK, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo impegno civile*, cit., e D. MÉDA, *Società senza lavoro*, Feltrinelli, 1997. Il richiamo nel testo a Rifkin è dovuto unicamente alla attenzione ricevuta dalla sua analisi su scala mondiale e a livello mediatico.

(³¹⁶) Si veda J.M. KEYNES, *Economic Possibilities for our Grandchildren*, in J.M. KEYNES, *Essays in Persuasion*, Norton & Co., 1963 (ma 1930), pp. 358-373 (p. 358 per la citazione nel testo).

(³¹⁷) Così L. ZOPPOLI, *Giustizia distributiva, giustizia commutativa e contratti di lavoro*, in *DLM*, 2017, qui p. 283, nota 13. Si veda anche M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?», cit., qui p. 972.*

(³¹⁸) «Già oggi non viviamo più in una società del lavoro [...]. La vita di lavoro nei paesi avanzati si è praticamente dimezzata [...]. Se ci fossero ancora giornate di 12 ore di lavoro e settimane lavorative di 7 giorni come accadeva fino a non tantissimo tempo fa, il lavoro di un anno potrebbe essere concentrato oggi tra Capodanno e Pasqua». Così: R. DAHRENDORF, *Per un nuovo liberalismo*, Laterza, 1988, pp. 163-164.

(³¹⁹) Ed infatti J.M. KEYNES, *Economic Possibilities for our Grandchildren*, cit., qui p. 365 scriveva: «I draw the conclusion that, assuming [...] no important increase in population, the economic problem may be solved, or be at least within sight of solution, within a hundred years».

se naturali ⁽³²⁰⁾, che pone ora interrogativi ancora più inquietanti sulla fine, curiosamente fissata sempre per il 2030 ⁽³²¹⁾, non più del lavoro ⁽³²²⁾ ma dell'intero pianeta ⁽³²³⁾. In realtà il senso del ragionamento di Keynes era un altro e ben più profondo là dove esortava, in chiusura della sua analisi sulla disoccupazione tecnologica, a non sopravvalutare l'importanza delle questioni economiche o sacrificare alle presunte necessità della economia altre questioni di maggiore e più pregnante significato legate alla persona e al lavoro ⁽³²⁴⁾: «this means» – proseguiva

⁽³²⁰⁾ Si veda P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, 2018, qui spec. p. 26, dove rileva che la stessa teoria generale sulla proprietà privata elaborata da John Locke, intrinsecamente legata al lavoro e alla produttività, venendo meno il presupposto della illimitatezza della terra e delle risorse naturali disponibili per la crescita, «non sarebbe più giustificabile in termini assoluti, né tantomeno nelle forme estrattive che hanno connotato lo sviluppo economico dalla prima rivoluzione industriale. Lo stesso Locke, a ben vedere, era consapevole del fatto che l'intero impianto della teoria generale sulla proprietà privata e sulle relative ricadute sul piano della organizzazione economica e sociale si regga sul presupposto che le risorse naturali siano illimitate». E in effetti, in uno dei passaggi chiave della elaborazione teorica che diventerà la base degli ordinamenti giuridici moderni, Locke afferma chiaramente che «la stessa norma della proprietà, cioè a dire che ognuno posseda quel tanto di cui può far uso, può sempre valere nel mondo senza pregiudicare nessuno, poiché vi è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio di abitanti» (cfr. J. LOCKE, *Due trattati sul governo*, Plus, 2006, § 36).

⁽³²¹⁾ È questo, come noto, l'orizzonte temporale fissato dalla comunità internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.

⁽³²²⁾ Con riferimento all'Italia sarebbe in ogni caso interessante approfondire, in proporzione ovviamente alla popolazione attiva, il numero di ore effettivamente lavorate oggi e trent'anni fa al netto delle ore di cassa integrazione guadagni, del part-time involontario e di quelle forme di (non) lavoro come gli stage, i lavori socialmente utili e le attività di lavoro «in nero» che, pure, vengono computati nelle statistiche ufficiali sui tassi di occupazione.

⁽³²³⁾ Non può sorprendere che nel rapporto di preparazione alla 106^a Sessione della Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra si sottolineasse come, sebbene nella costituzione dell'ILO del 1919 e nella Dichiarazione di Filadelfia del 1944 non ci sia alcun riferimento ai problemi legati all'ambiente e ai cambiamenti climatici, l'ILO possa oggi compiere pienamente il suo mandato per la giustizia sociale «solo integrando la sostenibilità ambientale nella sua agenda sul lavoro dignitoso». Si veda: ILO, *Work in a changing climate: The Green Initiative*, 2017, p. 1, cui adde P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., qui p. 3.

⁽³²⁴⁾ «But, chiefly, do not let us overestimate the importance of the economic problem, or sacrifice to its supposed necessities other matters of greater and more permanent significance». Così: J.M. KEYNES, *Economic Possibilities for our Grandchildren*, cit., qui p. 373.

Keynes – «that the economic problem is not – if we look into the future – the permanent problem of the human race. Thus for the first time since his creation man will be faced with his real, his permanent problem – how to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the leisure, which science and compound interest will have won for him, to live wisely and agreeably and well. The strenuous purposeful money-makers may carry all of us along with them into the lap of economic abundance. But it will be those peoples, who can keep alive, and cultivate into a fuller perfection, the art of life itself and do not sell themselves for the means of life, who will be able to enjoy the abundance when it comes» (³²⁵).

Se ora accogliamo l'invito a guardare «alla evoluzione delle istituzioni giuridiche che organizzano il mondo della produzione da un punto di vista antropologico» (³²⁶), la profezia di Keynes può dirsi avverata: mai come oggi, pur con tutte le paure e nuove insicurezze che questo comporta (³²⁷), l'uomo ha nelle sue mani – nell'utilizzo consapevole di tecnologie che riducono i lavori faticosi e ripetitivi e nella possibilità di una più equa distribuzione di una ricchezza mai conosciuta nella storia della umanità – un percorso verso la conquista non solo di quella libertà *nel* lavoro di cui si è sin qui occupata la nostra disciplina, ma anche della libertà *del* lavoro e cioè l'affermazione della propria dignità e personalità attraverso il lavoro che è tutta altra cosa rispetto a una semplicistica liberazione *dal* lavoro (³²⁸). A condizione, ovviamente, di intendersi sul signi-

(³²⁵) J.M. KEYNES, *Economic Possibilities for our Grandchildren*, cit., qui p. 367.

(³²⁶) Alla Karl Polanyi, insomma, secondo l'invito formulato da M. D'ANTONA, *Le metamorfosi della subordinazione*, in M. D'ANTONA, *Il lavoro delle riforme. Scritti 1996-1999*, Editori Riuniti, 2000 (ma 1996), qui p. 283. Sul punto si veda anche D. GOTTARDI, *Da Frankenstein ad Asimov: letteratura 'predittiva', robotica, lavoro*, in *LLI*, 2018, spec. p. I.11.

(³²⁷) «Most of us, the residents of the late modern or postmodern world are, in this sense, as free as our ancestor could only dream of being. [...] What they did not and could not foresee was that the kind of freedom they envisaged would come with a price-tag attached, and the price would be heavy. The price in question is insecurity (or, rather, Unsicherheit: a much more complex discomfort, which includes uncertain and unsafety alongside insecurity)». Così: Z. BAUMAN, *The Individualized Society*, Polity Press, 2001, qui p. 44.

(³²⁸) Per una analisi di questi tre diversi atteggiamenti della «libertà» rispetto al concetto di «lavoro» si veda S. ZAMAGNI, *Libertà del lavoro e giustizia del lavoro*, in *Quaderni di Economia del Lavoro*, 2016, pp. 59-79. In questo contesto libertà del lavoro non significa, dunque, semplicisticamente libertà di scelta del tipo di mestiere e non può essere confusa con la diversa – e più ristretta – accezione invalsa nel dibattito giuslavoristico

ficato e sul valore da assegnare al lavoro che altro non è se non una attività umana che accompagna la vita stessa delle persone e che dunque richiede una dimensione di senso che non può essere puramente economicistica o produttiva⁽³²⁹⁾; una dimensione in ogni caso non limitata alla suggestione macroeconomica di una quantità fissa di tempo di lavoro da distribuire tra più persone ma che, semmai, tenga in maggiore considerazione, in uno scenario demografico sempre più condizionato dall'invecchiamento della popolazione, la centralità dei tempi di non lavoro e di cura e dello stesso lavoro riproduttivo nel ripensare la società e con essa (anche) il mercato del lavoro produttivo⁽³³⁰⁾. Nessuna presa di posizione da parte nostra tra gli opposti schieramenti che si confrontano sul futuro del lavoro e cioè tecno-ottimisti contro tecno-pessimisti. Semmai la convinzione che la tecnologia non sia un destino⁽³³¹⁾ e che, alla luce *anche*

sul valore da assegnare alla previsione di cui all'art. 4 Cost. In tema si veda C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, Giuffrè, 2004, pp. 2-3, e anche P. TULLINI, *Postfazione: un repertorio di immagini del lavoro*, cit., qui p. 221, che evidenzia come «lo spazio di libertà che le norme giuridiche intendevano garantire al lavoratore inserito nel modello produttivo fordista [...] oggi tendono ad identificarsi con l'ambito delle opportunità». Sulla storia dei tentativi del lavoratore di riappropriarsi di una discrezionalità nel lavoro e nell'uso del tempo e con ciò di «liberarsi nel lavoro» si veda G. GASPAROTTI, *Liberarsi col lavoro, liberarsi dal lavoro. Studi sull'organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, 1989. Sulla libertà dal lavoro si veda invece N. BUENO, *From the Right to Work to Freedom from Work*, in *IJCLLIR*, 2017, pp. 463-488.

⁽³²⁹⁾ «Labor is only another name for a human activity which goes with life itself, which in its turn is not produced for sale but for entirely different reasons, nor can that activity be detached from the rest of life, be stored or mobilize». Così: K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, cit., p. 72.

⁽³³⁰⁾ Da questo punto di vista di particolare importanza è la recente indagine Istat sui tempi di vita e di lavoro che per la prima volta stima il valore economico del lavoro non produttivo. Secondo questa analisi nel 2014 sono state prodotte 71.364 milioni di ore di lavoro non retribuito per un valore pari al 34% del PIL. Le donne ne hanno generato il 71%. Cfr. ISTAT, *I tempi della vita quotidiana. Lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo*, 2019, p. 28 e p. 13, dove si segnala come la stessa Organizzazione internazionale del lavoro abbia adottato, in ambito internazionale, «una nuova e più ampia definizione di lavoro, con il fine di guidare una ridefinizione delle statistiche ufficiali sul lavoro e dare un ruolo a tutte le forme di lavoro che concorrono al benessere di una nazione». Si veda ILO, *Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization*, Adopted by the Nineteenth International Conference of Labour Statisticians, 2013, e già A. CHADEAU, *Measuring Household Activities: some International Comparisons*, in *Review of Income and Wealth*, 1985, pp. 237-253, e L. GOLDSCHMIDT-CLERMONT, *Unpaid Work in the Household: A Review of Economic Evaluation Methods*, International Labour Office, 1982.

⁽³³¹⁾ Concorda sul punto M. BROLLO, *Tecnologie digitali e nuove professionalità*, in *DRI*, 2019, qui p. 469. Si veda anche V. MAIO, *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della*

delle componenti demografiche e ambientali che incidono sulle trasformazioni del lavoro, vi siano oggi le condizioni per ribaltare quella concezione industrialista del mondo, della società e del diritto che ha fatto delle persone e del lavoro niente altro che un semplice accessorio del sistema economico ⁽³³²⁾.

In questo contesto di analisi si può allora anche recuperare la parte più propositiva e attuale del messaggio visionario dello stesso Rifkin che, infatti, non ha mai parlato della fine del lavoro; semmai della fine – o, meglio, della non sostenibilità, come testimoniato anche dalla istituzionalizzazione del lavoro precario e dalla emersione di una classe sempre più estesa di *working poors* ⁽³³³⁾ – di un sistema di organizzazione del lavoro e della economia incentrato sul solo «valore di mercato». Quello che interessa di questa visione è la proposta di un nuovo modello di regolazione giuridica del lavoro per la società post-industriale: il passaggio, sostenuto dalla emersione di una «third force that flourishes independent of the marketplace and the public sector», da una «market-oriented vision of the world to a new third-sector perspective» ⁽³³⁴⁾. Un vero e proprio «cambio di paradigma», insomma, che si pone in sintonia non solo col superamento, pienamente confermato dalle dinamiche della quarta rivoluzione industriale ⁽³³⁵⁾, di una rigida ripartizione della economia tra Sta-

rivoluzione robotica, in *ADL*, 2018, I, pp. 1454-1455, e E. BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, Norton & Co, 2014.

⁽³³²⁾ «Labor is the technical term used for human beings, insofar as they are not employers but employed; it follows that henceforth the organization of labor would change concurrently with the organization of the market system. But as the organization of labor is only another word for the forms of life of the common people, this means that the development of the market system would be accompanied by a change in the organization of society itself. All along the line, *human society had become an accessory of the economic system*». Così: K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, cit., p. 79 (corsivo nostro).

⁽³³³⁾ È questa la lettura della tesi di Jeremy Rifkin suggerita da M. CARRIERI, *La regolazione del lavoro. Dopo l'era dell'instabilità*, Ediesse, 2011, qui p. 22.

⁽³³⁴⁾ Così: J. RIFKIN, *The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, cit., qui p. XVIII e, più approfonditamente, pp. 236-293.

⁽³³⁵⁾ Un tentativo, forse a ragione ritenuto «avveniristico» da un autorevole osservatore (si veda R. DEL PUNTA, *Un diritto per il lavoro 4.0*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, p. 247, nota 13), di inquadrare in chiave sistemica il nuovo paradigma produttivo di *Industry 4.0* dentro una dimensio-

to e mercato, ma anche con chi vede nella «economia civile»⁽³³⁶⁾ uno spazio per ripensare la crescente centralità di un settore che non è più terzo⁽³³⁷⁾ ma anche con chi guarda alla prospettiva dei cosiddetti beni comuni quale orizzonte per rifondare, oltre l'alternativa tra pubblico e privato⁽³³⁸⁾, quel rapporto tra «pienezza della vita individuale e responsabilità sociali condivise» nel quale «la solidarietà ritrova la sua funzione di principio costitutivo della convivenza»⁽³³⁹⁾.

Da qui l'invito⁽³⁴⁰⁾, che vale *in primis* per noi giuslavoristi, a riconoscere una idea di lavoro che sia funzionale non solo al mercato e alla logica ad esso sottostante (che certo non si esclude) del profitto e del consumo. Perché, in parallelo, esiste anche un lavoro che risulta funzionale a «bisogni sociali urgenti ma insoddisfatti» dal mercato⁽³⁴¹⁾ e alla produzione

ne di ecosistemi territoriali del lavoro si trova, se vuoi, in M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, *Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica*, cit.

⁽³³⁶⁾ Per la definizione di «economia civile», d'obbligo il rinvio a L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile*, il Mulino, 2005, e anche a L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *L'economia civile*, il Mulino, 2015. Questi autori si rifanno, come noto, all'insegnamento e alla tradizione avviata in Italia da A. GENOVESI, *Lezioni di commercio o sia di economia civile*, edizione critica a cura di M.L. PERNA, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 2005 (ma 1765-1767). Si veda anche L. VILLARI, *Il pensiero economico di Antonio Genovesi*, Le Monnier, 1959.

⁽³³⁷⁾ Si veda infatti, seppure in una prospettiva culturale e valoriale affatto diversa da quella in cui si muove Rifkin, il recente studio di M. MAGATTI, *Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il futuro*, Feltrinelli, 2017.

⁽³³⁸⁾ Si vedano i contributi raccolti in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per una strategia sui beni comuni*, Ombre Corte, 2012; L. NIVARRA, *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, Laterza, 2013.

⁽³³⁹⁾ S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, 2013, p. 498 e *passim*.

⁽³⁴⁰⁾ Cfr. L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *L'economia civile*, cit., pp. 22-23. Ma si veda già S. MATTONI, *Introduzione*, in F. AMATO (a cura di), *I "destini" del lavoro. Autonomia e subordinazione nella società postfordista*, Franco Angeli, 1998, pp. 158-159, che suggeriva l'avvio di «una discussione che affronti i destini del lavoro nell'attuale fase» da cui «non può a mio giudizio restare assente la riflessione sulla esistenza di altre risorse utilizzabili per sottrarre il lavoro stesso alla logica economicistica oggi dilagante. Intendo fare riferimento [...] alle esperienze [...] di forme organizzative diverse da quelle di mercato: è il discorso sull'impresa sociale, sul terzo settore, sui lavori socialmente utili [...] una attività lavorativa [...] caratterizzata da un forte disvalore sociale».

⁽³⁴¹⁾ Tra i primi a usare questa espressione si veda G. LUNGHINI, *L'età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali*, Bollati Boringhieri, 1995, qui pp. 7-9, dove si sviluppa proprio con riferimento al pensiero di Keynes la tesi secondo cui «la disoccupazione ha oggi carattere strutturale, ha origine nelle forme attuali del cambiamento tecnologico

di preziosi beni comuni o relazionali come possono essere – «dentro e fuori l'economia di mercato»⁽³⁴²⁾ – i servizi di cura e assistenza alla persona e/o alle famiglie, il welfare territoriale, la manutenzione e il ripristino del territorio, la tutela e il risanamento dell'ambiente, gli interventi per la rigenerazione urbana e la riqualificazione degli spazi pubblici e dei beni comuni locali, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, le attività svolte a favore dei soggetti del terzo settore, servizi sociali ed educativi, ecc.⁽³⁴³⁾. Una idea di lavoro che, a scanso di equivoci, rientra a tutto tondo nel titolo III della Costituzione – e, dunque, nel regime di tutele a cui la Carta costituzionale fa riferimento quando parla di lavoro⁽³⁴⁴⁾ – perché pur sempre si tratta di rapporti economici sebbene riconducibili al settore sociale e ad attività che, per quanto ad alta intensità di manodopera, non necessariamente vengono svolte a favore di una impresa.

Sono gli esiti di una recente stagione di ricerche sociali a indicare come, pur nella progressiva perdita di centralità della questione industriale, il lavoro non scompare, ma torna anzi ad essere per le persone «un fattore di formazione delle identità» e anche – come evidenziato dai dilemmi che solleva l'idea di un reddito di cittadinanza – una «questione cruciale nella regolazione dei capitalismi contemporanei»⁽³⁴⁵⁾ e nella definizione di un nuovo sistema di protezione sociale⁽³⁴⁶⁾. A fronte della drastica contra-

e organizzativo, ed è tendenzialmente irreversibile». Più recentemente M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, il Mulino, 2005.

⁽³⁴²⁾ Per questa espressione si veda M. PEDRAZZOLI, *Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, cit., qui pp. 308.

⁽³⁴³⁾ Sulle attività fuori mercato socialmente riconosciute si veda M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, cit., pp. 97-128. Per una analisi delle «pratiche di estrazione di valore dal lavoro sociale nel settore non profit» si veda, più recentemente, S. BUSSO, S. LANUNZIATA, *Il valore del lavoro sociale. Meccanismi estrattivi e rappresentazioni del non profit*, in *Sociologia del Lavoro*, 2016, pp. 62-79, qui p. 76.

⁽³⁴⁴⁾ «L'art. 35, primo comma, Cost. contiene una norma generale che consente di estendere e/o di costruire tutele parziali avuto riguardo al lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, e dunque anche quando la fattispecie si discosti sensibilmente da quella standard, collocandosi al di fuori o ai margini del tradizionale mercato del lavoro». Così: L. MONTUSCHI, *La Costituzione e i lavori*, in *RIDL*, 2009, I, qui p. 159.

⁽³⁴⁵⁾ Così: M. CARRIERI, *La regolazione del lavoro. Dopo l'era dell'instabilità*, cit., qui p. 29.

⁽³⁴⁶⁾ Si veda M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, cit., spec. pp. 181-210.

zione della occupazione nel settore industriale, la prima criticità da affrontare è allora quella di ripensare il confine normativo tra la sfera del «posto di lavoro» (*job/emploi*) e quella delle «attività lavorative» (*work/travail*) senza un vero e proprio mercato o, comunque, senza un chiaro valore di mercato che nessuna riforma del lavoro ha sin qui toccato ⁽³⁴⁷⁾. Si tratta, insomma, di prendere atto anche da parte del giurista che la categoria del lavoro, proprio perché consustanziale nell’impianto della nostra Carta costituzionale alla libertà e dignità della persona, non può più essere ricostruita *oggi* ⁽³⁴⁸⁾, con l’evoluzione della economia e della società, restando entro il solo orizzonte del lavoro produttivo e del mercato ⁽³⁴⁹⁾ neppure là dove, come abbiamo provato a suggerire in precedenza, il mercato del lavoro venga inteso e declinato al plurale uscendo così dai sempre più stretti confini del lavoro dipendente. È questa del resto la conclusione cui giunge, da altra angolazione e prospettiva di indagine dei cambiamenti del lavoro, anche quella ricerca sociologica che si è fatta carico di leggere il fenomeno del lavoro precario da una nuova prospettiva teorica ed empirica che si propone di ricostruire il *continuum* di ipotesi che corre tra gli opposti estremi del lavoro salariato e del lavoro non retribuito ⁽³⁵⁰⁾.

Per quanto ancora tormentato e a larghi tratti confuso, l’esito di un dibattito più che trentennale ha già condotto non solo la riflessione giuslavoristica ⁽³⁵¹⁾ ma anche lo stesso legislatore oltre le colonne d’Ercole della

⁽³⁴⁷⁾ La netta separazione tra la sfera dell’impiego e quella delle attività lavorative è «la vera rigidità che occorre superare, se si vuole avviare a soluzione il problema della disoccupazione». Così: S. ZAMAGNI, *Libertà del lavoro e giustizia del lavoro*, cit., qui p. 64. Si veda anche S. ZAMAGNI, *Come e quanto la quarta rivoluzione industriale ci sta “toccando”*, Mimesis, 2018, p. 58, dove parla della necessità di ripensare i confini tra «il lavoro remunerato secondo le regole del mercato – il lavoro salariato, appunto – e il lavoro remunerato secondo altre regole o altre modalità».

⁽³⁴⁸⁾ Era il dubbio che sollevava dieci anni fa, con riferimento alle regole costituzionali, L. MONTUSCHI, *La Costituzione e i lavori*, cit., qui p. 159, relativamente «a rapporti e figure che si collocano fuori mercato, caratterizzate da una prestazione lavorativa non riconducibile agli schemi giuridici usuali (ad es. lo stage, i lavori socialmente utili, il lavoro volontario e, in genere, i c.d. non lavori)».

⁽³⁴⁹⁾ M. D’ANTONA, *Le metamorfosi della subordinazione*, cit., p. 292, parlava di non-lavoro e cioè di «ogni altra forma di lavoro che, volendosi collocare fuori dal mercato e del fine di lucro, si mette fuori, anche e globalmente, dal diritto del lavoro».

⁽³⁵⁰⁾ Così: V. PULIGNANO, *Work in deregulated labour markets: a research agenda for precariousness*, ETUI Working Paper, 2019, n. 3, qui p. 4.

⁽³⁵¹⁾ Nella imponente letteratura si veda, per tutti, M. PEDRAZZOLI, *Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo*, in *RIDL*, 1988, pp. 49-104. Am-

subordinazione giuridica. In un primo tempo con le collaborazioni coordinate e continuative senza vincolo di subordinazione, il lavoro a progetto, il lavoro etero-organizzato e la riforma del lavoro in cooperativa nel senso auspicato da Marco Biagi del «doppio rapporto» associativo e di lavoro ⁽³⁵²⁾. Successivamente con l'approvazione del cosiddetto Statuto del lavoratore autonomo ⁽³⁵³⁾: una figura professionale che «potrebbe apparire l'incarnazione più fedele del nuovo modello antropologico» di un lavoro «capace di “individualizzare” il suo apporto produttivo, di valorizzare la sua soggettività e la sua creatività» ⁽³⁵⁴⁾. E che tuttavia, nell'impianto delineato dal legislatore, a partire dal suo limitato campo di applicazione che ne fa una figura marginale e opaca di «contraente debole» ⁽³⁵⁵⁾, rappresenta un antistorico tentativo di estensione di alcune tecniche di tutela del lavoro subordinato ad una area del mondo produttivo che, non a caso, è oggi contesa da una rappresentanza tradizionale del lavoro a cui si contrappone una diffusa per quanto ancora poco conosciuta rappresentanza professionale che non chiede tutele ma trasparenza del mercato rispetto alla riconoscibilità delle competenze che formano l'identità e la specializzazione professionale propria del mestiere. Così come non mancano esempi, *in primis* la legislazione di derivazione co-

pia rassegna del dibattito dottrinale a cavallo del passaggio di millennio è in R. DEL PUNTA, *Il diritto del lavoro fra due secoli: dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2008, qui pp. 355-364.

⁽³⁵²⁾ M. BIAGI, *Cooperative e rapporti di lavoro*, Franco Angeli, 1983.

⁽³⁵³⁾ In tema si veda, per tutti, i contributi raccolti in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, 2018, e in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam-Wolters Kluwer Italia, 2018.

⁽³⁵⁴⁾ Così: P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, 2009, qui p. 47. Negli stessi termini R. DAHRENDORF, *Dalla società del lavoro alla società dell'attività*, in P. CERI (a cura di), *Impresa e lavoro in trasformazione*, il Mulino, 1988, pp. 113-123.

⁽³⁵⁵⁾ Sul campo di applicazione della l. n. 81/2017, per la parte limitata al lavoro autonomo e riferita ai «vuoti di tutela che circondano la figura del lavoratore autonomo esclusivamente personale [...] aggravati in seguito alla abrogazione della disciplina del lavoro a progetto», si veda O. RAZZOLINI, *Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L'ambito di applicazione della legge n. 81/2017*, in A. PERULLI, L. FIORILLO (a cura di), *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, 2018, qui p. 24. Si veda, altresì, M. PERUZZI, *L'ambito di applicazione del primo capo della l. n. 81/2017: identikit del “lavoro autonomo non imprenditoriale”?*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2018, pp. 661-684.

munitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il diritto antidiscriminatorio, di tutele pensate per la persona prima ancora che in funzione della tipologia contrattuale con cui si lavora. E in questa prospettiva la sfida è certamente quella della «ideazione di modelli di tutela capaci di seguire la persona nelle sue attività, senza che sia il concreto contesto organizzativo nel quale l'attività si iscrive – il modo di lavorare – ad imporre il confine di tutela»⁽³⁵⁶⁾. Si pensi, per fare un solo ma significativo esempio, alla emergenza delle malattie croniche: un tema largamente e colpevolmente sottovalutato⁽³⁵⁷⁾ e che, quando impatta sulla esistenza di una persona in età di lavoro, non può essere affrontato in funzione del titolo giuridico con cui si lavora, imponendo anzi di ripensare gli stessi concetti di «prestazione», «attività» ed «esatto adempimento».

E tuttavia, a commento dell'eccesso di attenzione riservata a fenomeni tutto sommato marginali come il lavoro prestato dai ciclofattorini se comparati ai milioni di lavoratori della economia civile e del terzo settore o all'esercito degli stagisti, vale ancora oggi il monito rivolto da Gino Giugni al «giurista attento ai grandi problemi della politica legislativa» di fare «qualcosa di più»⁽³⁵⁸⁾. E cioè di andare oltre una inutile (per quanto comprensibile) rincorsa qualificatoria del lavoro che cambia attraverso le aule dei tribunali e le decisioni della magistratura sul singolo caso concreto. L'urgenza è, infatti, quella di una risposta di sistema ad esigenze delle persone e a evidenti criticità del mondo del lavoro che sfuggono ai poteri dei magistrati come al controllo degli organi ispettivi e, sempre più

⁽³⁵⁶⁾ Così: M. D'ANTONA, *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, in F. AMATO (a cura di), *I "destini" del lavoro. Autonomia e subordinazione nella società postfordista*, Franco Angeli, 1998, qui p. 140.

⁽³⁵⁷⁾ In tema si veda lo spunto contenuto in L. NOGLER, *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i «principi» costituzionali*, cit., qui p. 678: «aumentano i rapporti di diritto privato – oltre che commerciali – in cui si riproducono le ragioni "giuslavoristiche" che suggeriscono, da un lato, di limitare le obbligazioni delle parti in funzione di rispetto della personalità umana e il potere di recesso del creditore con "un cenno del capo" e, dall'altro, di realizzare la traslazione del rischio dell'impossibilità sopravvenuta legata a specifici eventi che riguardano la persona del debitore da quest'ultimo al creditore. [...] E il discorso dovrebbe [...] essere esteso alle malattie gravi del debitore medesimo o degli stretti familiari ed eventuali altre significative sopravvenienze di carattere esistenziale». Per un inquadramento della tematica si cfr., se vuoi, M. TIRABOSCHI, *Le nuove frontiere dei sistemi di "welfare": occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche*, cit.

⁽³⁵⁸⁾ G. GIUGNI, *Il diritto del lavoro negli anni '80*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, il Mulino, 1989 (ma 1986), qui p. 239.

spesso, anche degli stessi sindacati, mentre poco o nulla possono commissioni di certificazione, che, in non pochi casi, risultano snaturate nella loro composizione e attività sui territori rispetto ai delicati compiti affidati loro dal legislatore. Là dove per «risposte di sistema»⁽³⁵⁹⁾ si intendono le tutele previdenziali e assicurative, gli incentivi e i percorsi di politica attiva attraverso la formazione e riqualificazione professionale⁽³⁶⁰⁾, le dinamiche regolatorie dei trattamenti economici e normativi affidati alle relazioni industriali⁽³⁶¹⁾ e infine i meccanismi bilaterali di organizzazione e regolazione del mercato del lavoro⁽³⁶²⁾, ben oltre la linea di demarcazione tra autonomia e subordinazione⁽³⁶³⁾.

Il riferimento è, in primo luogo, al mercato non istituzionale del lavoro e ai pur importanti interventi (sanzionatori e promozionali) di contrasto del lavoro «in nero»⁽³⁶⁴⁾, che però poco o nulla hanno potuto⁽³⁶⁵⁾, anche

⁽³⁵⁹⁾ «Se vogliamo annoverare le grandi questioni che si collegano al tema del “superamento della subordinazione”, la prima è effettivamente quella dei nuovi diritti nel mercato del lavoro, [...] l’identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della vita e della personalità» del lavoratore. Così: M. D’ANTONA, *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, cit., qui p. 146.

⁽³⁶⁰⁾ L. VALENTE, *I ruoli del sindacato e delle istituzioni per la soluzione delle crisi occupazionali*, in *DRI*, 2017, pp. 729-769.

⁽³⁶¹⁾ Attualissime sono le pagine della monografia di Gaetano Zilio Grandi dedicate al potenziale (ancora) inespresso della funzione della retribuzione per un lavoratore destinato ad essere «inserito in un contesto tecnico-organizzativo più evoluto e caratterizzato da un’imponente e continua innovazione tecnologica [...] condizione che imporrebbe «un profondo ripensamento e fors’anche alcune modificazioni sostanziali del modo di intendere (e al limite disciplinare) i rapporti di lavoro subordinato». Si veda G. ZILIO GRANDI, *La retribuzione. Fonti, struttura, funzioni*, Jovene, 1996, pp. 425-426. In argomento, di recente, si veda P. TOMASSETTI, *From Fixed to Flexible? Wage Coordination and the Collective Bargaining System in Italy*, in *IJCLLIR*, 2017, pp. 527-552.

⁽³⁶²⁾ In tema, d’obbligo il rinvio a L. BELLARDI, *Istituzioni bilaterali e contrattazione collettiva. Il settore edile (1945-1988)*, Franco Angeli, 1989, e, di recente, L. BELLARDI, G. DE SANTIS (a cura di), *La bilateralità fra tradizione e rinnovamento*, Franco Angeli, 2011.

⁽³⁶³⁾ Per una analisi di sistema sul ruolo che la contrattazione collettiva e i sistemi bilaterali possono svolgere nell’accompagnare il progressivo superamento della linea di demarcazione tra autonomia e subordinazione, si veda P. TOMASSETTI, *Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2018, pp. 717-760.

⁽³⁶⁴⁾ In tema si veda A. BELLAVISTA, *Il lavoro sommerso*, cit., spec. pp. 133-210. Si vedano anche C. ASSANTI, *L’economia sommersa: i problemi giuridici del secondo mercato del lavoro*, in C. ASSANTI, *Scritti di diritto del lavoro*, Giuffrè, 2003 (ma 1980), pp. 7-49; G. PERONE, *Economia informale, lavoro sommerso e diritto del lavoro*, in *RDSS*,

perché è rimasta disattesa l'indicazione di «discernere [...] quanto in essi vi sia di patologico e regressivo e quanto invece non appaia come anticipazione di modi di essere del rapporto di lavoro che, non trovando collocazione nell'ordinamento vigente, si sono immersi deliberatamente nella clandestinità»⁽³⁶⁶⁾. Eppure, se usciamo dalle peculiarità di ciascun singolo caso concreto per svolgere una valutazione istituzionale di questo vasto mercato del lavoro, parte della economia sommersa ha giocato e gioca tuttora non solo un ruolo di potente «ammortizzatore sociale»⁽³⁶⁷⁾, rispetto alla crisi economica e alle degenerazioni del capitalismo che hanno accompagnato i processi di mondializzazione dei mercati e le corrispondenti spinte migratorie, ma anche una funzione di «contromovimento» nella accezione fatta propria da Karl Polanyi⁽³⁶⁸⁾: un movimento di auto-regolazione, parallelo e distinto dalle spinte fraudolente e con finalità puramente elusive, attraverso cui intere comunità e territori hanno cercato di individuare alternative a un quadro regolatorio non più sostenibile perché non allineato con le dinamiche della economia e ai bisogni della società e delle persone.

Largamente da ripensare, nella ricerca di ponti tra quello che è mercato e quello che mercato non è⁽³⁶⁹⁾, sono tuttavia anche le tematiche del vo-

2003, pp. 1-41; A. VISCOMI, *Profili giuridici del lavoro sommerso*, in *DML*, 2000, pp. 379-413. Più recentemente: M.D. FERRARA, L. MENGHINI, R. NUNIN, *Il lavoro sommerso tra incentivi e responsabilità nell'esperienza nazionale, regionale e transnazionale*, in D. GOTTARDI (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2016, pp. 39-64, e V. FERRANTE (a cura di), *Economia 'informale' e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e Pensiero, 2017.

⁽³⁶⁵⁾ Con riferimento all'intervento legislativo diretto alla repressione/emersione di tale fenomeno F. CARINCI, *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, cit., qui p. 37, parla «di un vero sottosettore o ramo, peraltro tanto sofisticato, quanto poco risolutivo». Sulle politiche di repressione si veda A. BELLAVISTA, A. GARILLI, *Politiche pubbliche e lavoro sommerso*, in *RGL*, 2012, I, pp. 269-281.

⁽³⁶⁶⁾ Si veda G. GIUGNI, *Il diritto del lavoro negli anni '80*, cit., qui p. 239.

⁽³⁶⁷⁾ Si veda R. NEUWIRTH, *Stealth of Nations. The Global Rise of the Informal Economy*, Anchor, 2012.

⁽³⁶⁸⁾ In questa prospettiva si veda lo studio di D. COLETTI, *L'economia informale come contro-movimento?*, in *Lavoro, mercato, istituzioni. Studi in onore di Gian Primo Cella*, Franco Angeli, 2013, pp. 293-304.

⁽³⁶⁹⁾ «Vi è poi [...] il problema del lavoro che vorrebbe esprimersi, ma al di fuori della sfera della produzione. Emerge una grande disponibilità a creare anche forme di lavoro, subordinato nel senso oggettivo del termine, ma al di fuori del diritto del lavoro. I lavori socialmente utili sono soltanto un esempio di uno spazio di lavoro che non è neanche

lontariato e le prestazioni rese nelle organizzazioni non profit, nelle cooperative sociali e nel terzo settore ⁽³⁷⁰⁾; il lavoro dei detenuti dentro e fuori le carceri o a termine pena ⁽³⁷¹⁾; i lavori sociali o di pubblica utilità a cui sono spesso indirizzati i sempre più numerosi rifugiati e richiedenti asilo politico ⁽³⁷²⁾; le attività di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni locali attraverso le cooperative sociali ⁽³⁷³⁾. Da rivisitare comple-

lavoro subordinato e che non trova, quindi, coordinate adeguate nell’assetto attuale del diritto del lavoro». Così: M. D’ANTONA, *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, cit., qui p. 139.

⁽³⁷⁰⁾ Tra i pochi interventi di taglio giuslavoristico sulla riforma del terzo settore (l. 6 giugno 2016, n. 106) si veda D. GAROFALO, *Il lavoro nel terzo settore*, in *MGL*, 2018, pp. 91-132. Per una analisi volta a cercare i punti di connessione giuridica tra terzo settore e trasformazioni del lavoro (tra cui la proposta di Jeremy Rifkin), ancora utile lo studio di R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro e terzo settore*, in *RIDL*, 2001, I, pp. 329-354. Si vedano anche C. BALDUCCI, *Il lavoro e il terzo settore*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, pp. 557-588; F. BANO, *Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit»*, il Mulino, 2001; F. CARINCI (a cura di), *Non profit e volontariato*, Ipsoa, 2001; M. LAMBERTI, *Il lavoro nel terzo settore: occupazione, mercato e solidarietà*, Giappichelli, 2005; A. OCCHINO, *Volontariato, diritto e modelli organizzativi*, Vita e Pensiero, 2012; A. PIZZOFRERATO, *Gratuità e lavoro subordinato*, in *LD*, 1995, pp. 427-465.

⁽³⁷¹⁾ In tema si veda M. MISCIONE, *L’uomo e il lavoro*, in *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani*, cit., p. 211, dove sottolinea che «nello storico esempio del lavoro carcerario la “utilità sociale” è non nel tipo di lavoro (per beni collettivi o altruistici), ma semplicemente nello svolgere un’attività, si direbbe una qualsiasi, pur di evitare gli eccessi pericolosi dell’inattività». In tema si vedano, anche per ulteriori riferimenti dottrinali, G. PELLACANI, *Il lavoro carcerario*, in A. VALLEBONA (a cura di), *I contratti di lavoro*, Giappichelli, 2009, II, pp. 1485-1502; C. CORDELLA, *Il lavoro in proprio nelle carceri*, in *DRI*, 2017, pp. 317-362, e F. MARINELLI, *Il lavoro dei detenuti*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2014, n. 234, secondo cui, giustamente, «gli elementi di specialità oggettiva e soggettiva del lavoro penitenziario non (sono) tali da rendere giuridicamente invalidabile la frontiera frapposta dal legislatore tra il lavoro dei detenuti e quello libero» (p. 11).

⁽³⁷²⁾ Si veda J.K. SCHENNER, A. NEERGAARD, *Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration*, in *Transfer*, 2019, pp. 13-24, cui *adde* J.K. SCHENNER, P. CAVANNA, N. OLLUS, *Asylum-Seekers and the ‘Hyper-Precarity Trap’ in Austria, Finland and Italy*, in *Transfer*, 2019, pp. 81-99.

⁽³⁷³⁾ In argomento, cfr. P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., spec. p. 107, che guarda alla prospettiva dei cosiddetti beni comuni quale «modello ideal-tipico con cui misurarsi e da cui trarre spunti utili per la rinascita del diritto e della rappresentanza del lavoro, da ordinare in sintonia con quella prospettiva trasformativa della società promossa dalla Costituzione di cui la nostra disciplina è debitrice al pari di quanto lo sia verso il diritto civile». Al punto che quella dei beni comuni viene considerata quale via concreta e attuale affinché il movimento per la sostenibilità delle cosiddette merci fittizie polanyiane – terra, moneta e lavoro – possa trovare nuova linfa, in ragione della in-

tamente sono, anche, l'istituto del praticantato, i percorsi integrati scuola-lavoro ⁽³⁷⁴⁾ e, soprattutto, l'area dei tirocini formativi e di orientamento (in particolare quelli cosiddetti non curricolari) ⁽³⁷⁵⁾, che rappresentano oggi una delle principali trappole per l'occupazione dei giovani depotenziando, per un verso, i percorsi di apprendistato duale e il metodo dell'alternanza e coprendo, per l'altro verso, grazie anche a iniziative sfuggite di mano alle istituzioni come il programma *Garanzia giovani*, situazioni di abuso e palese sfruttamento. E poi ancora il lavoro gratuito ⁽³⁷⁶⁾; il lavoro occasionale e il sistema del cosiddetto libretto famiglia ⁽³⁷⁷⁾; l'istituto del baratto amministrativo ⁽³⁷⁸⁾; l'intero universo dei lavori socialmente utili che dovrebbero svolgere un prezioso ruolo di raccordo e accompagnamento della persona – nelle sempre più frequenti transizioni

trinseca struttura solidaristica e partecipativa che conforma i relativi assetti proprietari e organizzativi. Tutto ciò in modo che, a cento anni dalla istituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, istituti e istituzioni preposti al presidio del principio fondamentale per cui il lavoro non è una merce non operino più soltanto nel senso di attribuire tutele al lavoratore in quanto soggetto meritevole di protezione per la sua dignità personale, nuda di fronte alle forze del mercato e al vincolo di subordinazione, ma in quanto soggetto che partecipa attivamente e solidaristicamente alla vita stessa della cosa (il bene comune). Come rileva l'Autore, si tratta di una prospettiva che implica «un profondo ripensamento della funzione stessa del diritto del lavoro, in particolare della sua categoria fondamentale – la subordinazione – e della connessa ricostruzione del contratto di lavoro come contratto di scambio, per il semplice fatto che soggetto e oggetto della relazione e i relativi rapporti di forza verrebbero a costituirsi in un reciproco atto generativo».

⁽³⁷⁴⁾ In tema si veda G. BERTAGNA, *Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità*, Rubbettino, 2006.

⁽³⁷⁵⁾ In tema si veda per tutti P. PASCUCCI, *Stage e lavoro: la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli, 2008, cui adde per l'ancora irrisolta domanda P. PASCUCCI, *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, 2013, pp. 415-428.

⁽³⁷⁶⁾ In tema, d'obbligo il rinvio a L. MENGHINI, *Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull'attualità del lavoro gratuito*, Giuffrè, 1989.

⁽³⁷⁷⁾ In tema si veda, per tutti, i contributi raccolti in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, cit., parte III, *Le prestazioni occasionali*. Per un inquadramento del tema del lavoro accessorio nell'ambito della transizione dalla *job property* al regime della *flexicurity* si veda A. ZILLI, *Prestazioni di lavoro accessorio, inclusione, flexicurity*, in D. GOTTARDI (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, cit., pp. 211-222.

⁽³⁷⁸⁾ In tema si veda T. PULA, *Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici*, in *DRI*, 2017, pp. 336-362, e F. DI NOIA, *Le attività lavorative prestate nell'ambito del c.d. baratto amministrativo: natura giuridica, disciplina e concorrenza con APU e LSU*, in *RDSS*, 2017, pp. 843-862.

occupazionali e nelle sperimentazioni del reddito di cittadinanza ⁽³⁷⁹⁾ – e che tuttavia, nel nostro Paese, «costituisce una sorta di rete di protezione che aumenta la propensione al lavoro nero» ⁽³⁸⁰⁾ occupando non di rado veri e propri posti di lavoro soprattutto nelle amministrazioni pubbliche. L'idea di un reddito minimo garantito impone poi una rivisitazione senza pregiudiziali culturali dello stesso istituto della disoccupazione, che, nella logica dei mercati transizionali, potrebbe anche essere abolito ⁽³⁸¹⁾ in modo da finanziare il lavoro (anche solo nell'ambito di relazioni di solidarietà) piuttosto che l'inattività ⁽³⁸²⁾. Quale che sia l'opinione sul punto, sta di fatto che «il lavoro correlato alla soddisfazione dei bisogni pubblici e collettivi, al di fuori del territorio del libero mercato e delle sue relazioni contrattuali, risulta centrale nelle teorizzazioni relative ai modelli c.d. post fordisti di welfare» ⁽³⁸³⁾.

È questa la prospettiva per recuperare anche in chiave giuridica il valore – la tutela e la promozione – del *work itself*, cioè del lavoro in sé. Una prospettiva imprescindibile per ricostruire i ponti interrotti tra tipi di lavori e attività appartenenti a domini economici e sociali distinti. Questa è stata l'area di studio della psicologia del lavoro ⁽³⁸⁴⁾, della sociologia del lavoro ⁽³⁸⁵⁾, dell'antropologia del lavoro ⁽³⁸⁶⁾ e della ingegneria ⁽³⁸⁷⁾, che sino ad ora hanno dialogato poco e niente con il diritto del lavoro, considerando l'area della formalizzazione una ossificazione del lavoro, del suo

⁽³⁷⁹⁾ In tema si veda, tra i tanti, M. MISCIONE, *Lavori socialmente utili*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, cit., pp. 269-280 e p. 279, dove significativamente conclude: «I LSU sono previsti ormai per tutti. Non sono più “fuori mercato”». Una possibile integrazione tra i due istituti era già stata ipotizzata da A. TURSI, *Disoccupazione e lavori socialmente utili. Le esperienze di Stati Uniti, Germania e Italia*, Franco Angeli, 1995, p. 124.

⁽³⁸⁰⁾ Così: A. BELLAVISTA, *Il lavoro sommerso*, cit., qui pp. 203-204, con riferimento alle prime proposte e sperimentazioni di forme di reddito minimo ancorate «alla mera disponibilità a svolgere attività di lavoro lato sensu».

⁽³⁸¹⁾ È questa la proposta di G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il Welfare State*, cit., qui p. 53.

⁽³⁸²⁾ In tema si veda I. MARIMPIETRI, *Lavoro e solidarietà sociale*, Giappichelli, 1999.

⁽³⁸³⁾ In questa direzione ancora G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il Welfare State*, cit., qui p. 55.

⁽³⁸⁴⁾ Si veda F. HERZBERG, *Work and the Nature of Man*, World Publishing, 1966.

⁽³⁸⁵⁾ Si veda A. TOURAINE, *L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault*, Editions du CNRS, 1955.

⁽³⁸⁶⁾ Si veda B. LATOUR, S. WOOLGAR, *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*, Princeton University Press, 1986.

⁽³⁸⁷⁾ Si veda L. DAVIS, J. TAYLOR (eds.), *Design of Jobs*, Penguin, 1972.

dinamismo e del suo pluralismo. Questo allargamento di visuale, nel riconsegnare dignità vera e riconoscimento ad ogni espressione o forma di lavoro, riporta alla esigenza anche per il giurista di studiare e progettare il lavoro indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale.

Beninteso, non si tratta di negare la persistente importanza e vitalità del lavoro salariato e della corrispondente normativa di tutela. Piuttosto di ricomporre a unità, lungo le linee di intersezione e di raccordo tra il lavoro mercantile e il lavoro per l'economia civile o fuori dal mercato, quelli che già a inizio secolo, anche nei primi (e purtroppo rimasti isolati) studi sul lavoro senza mercato ⁽³⁸⁸⁾, venivano indicati come i «frammenti di un diritto del lavoro futuro» ⁽³⁸⁹⁾: quello pensato per un lavoro senza aggettivi, considerato cioè «al di là delle partizioni ricevute tra lavoro autonomo e subordinato o tra lavoro prestato per soddisfare un interesse economico e lavoro prestato al di fuori della sfera della produzione, per soddisfare interessi non economici, propri o altrui, come lavoro formativo, socialmente utile, volontario» ⁽³⁹⁰⁾. Di modo che, ancora oggi, utilizzare la locuzione «lavoro senza mercato» non significa affatto escludere dalla dimensione economica e della produzione una ampia e ben visibile gamma di attività e lavori, «ma, al contrario, intenzionalmente provocare l'aporia che si annida dentro la discussione sul tema» ⁽³⁹¹⁾: assenza di lucro non significa infatti assenza di creazione di un valore rilevante per il diritto e di un valore economico e tanto meno negazione del carattere professionale di una prestazione di lavoro che, semplicemente, si sviluppa secondo interessi e logiche giustificative di valore d'uso ⁽³⁹²⁾ che sono diverse e alternative a quelle dei contratti che generano valore di scambio mediato dal denaro. Sono questi, piuttosto, ambiti e settori dove prevale quella dimensione relazionale e di senso che ben può consentire un recupero integrale della soggettività della persona nei processi economici e

⁽³⁸⁸⁾ In questi termini si veda F. BANO, *Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit»*, cit., qui pp. 195-197, con riferimento alla elaborazione di Massimo D'Antona citato alla nota che segue.

⁽³⁸⁹⁾ M. D'ANTONA, *Le metamorfosi della subordinazione*, cit., p. 294.

⁽³⁹⁰⁾ Ancora M. D'ANTONA, *op. loc. ult. cit.*

⁽³⁹¹⁾ Così: F. BANO, *Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit»*, cit., qui p. 286.

⁽³⁹²⁾ G. LUNGHINI, *L'età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali*, cit., pp. 41-42, parlava di «lavori destinati immediatamente alla produzione di valori d'uso». Si veda anche M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, cit., p. 97.

sociali – in linea col filone sempre più corposo delle *capabilities* e delle libertà positive – e la valorizzazione di quel fondamento etico di solidarietà e giustizia contenuto nell’articolo 2 della Carta costituzionale.

Se intendiamo il mercato del lavoro come costruzione sociale non possiamo allora non tenere in considerazione, come giuristi, l’invito ⁽³⁹³⁾ a prendere seriamente anche il lavoro senza mercato o senza un valore di mercato. Non solo per l’enorme importanza che hanno queste attività (*work/travail*) dentro le dinamiche dei mercati transizionali del lavoro; più ancora per l’urgenza di accompagnarne l’emersione e la creazione di un valore che sia riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico. Questo, senza dubbio, attraverso una valutazione degli schemi giuridici e delle tipologie contrattuali utilizzabili o concretamente utilizzati ma, prima ancora, nella prospettiva di ricomporre dentro un quadro normativo unitario i mestieri, la mobilità del lavoro, le professionalità e i canali di rappresentanza ⁽³⁹⁴⁾. Un quadro giuridico-istituzionale dove, il più delle volte, rappresentanza del lavoro, professionalità e tutele vanno di pari passo.

Pensiamo al lavoro domestico retribuito: un (non) mercato del lavoro che reclama, non da oggi ⁽³⁹⁵⁾, nuove forme di riconoscimento giuridico e di legittimazione sociale, tale da ribaltare una condizione storica e culturale di subalternità e cioè una forma di sottolavoro che non costituisce vettore di integrazione, dignità sociale e cittadinanza ⁽³⁹⁶⁾. Un esercito di due milioni di lavoratori, prevalentemente irregolari e anche clandestini ⁽³⁹⁷⁾, che nelle trasformazioni del capitalismo e del mercato del lavoro sembra oggi replicare in senso contrario, secondo un odioso cliché di genere e di razza, quella ideologia del lavoro fordista così bene tratteggiata da Aris

⁽³⁹³⁾ Invito formulato da N.D. ZATZ, *The impossibility of Work Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2012, qui p. 234. Noah Zatz è uno tra i pochi giuristi del lavoro ad essersi già avventurato nei territori del lavoro senza mercato.

⁽³⁹⁴⁾ Per questa prospettiva, volta a indagare le sfide per la rappresentanza, si veda V. PULIGNANO, *Work in deregulated labour markets: a research agenda for precariousness*, cit., qui pp. 18-21.

⁽³⁹⁵⁾ M.A. BARRÈRE-MAURISSON, *Pour une redéfinition du travail et de son partage*, in M. DE COSTER, F. PICHAULT, *Traité de sociologie du travail*, De Boeck, 1988, pp. 423-442.

⁽³⁹⁶⁾ In tema si veda G. BASCHERINI, S. NICCOLAI, *Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della cittadinanza*, in RDSS, 2010, qui p. 504.

⁽³⁹⁷⁾ Dati contenuti nel Libro Bianco su *Famiglia, lavoro e abitazione nella Unione europea*, European Federation for Family Employment and Home Care, 2019, qui p. 43.

Accornero ⁽³⁹⁸⁾: un lavoro non produttivo; un lavoro senza mercato; un lavoro di cura e di servizio; un lavoro femmina, femminile; un semplice «fare», una mera «attività» poco o nulla qualificata. Un settore a bassa intensità di lavoro (poche ore lavorate) e con bassi salari, eppure indicato come promettente, in termini occupazionali e in chiave di invecchiamento della popolazione, perché non delocalizzabile; e che, tuttavia, tale non è se pensiamo al lato della offerta di lavoro composta prevalentemente da donne immigrate spinte dalla miseria che colpisce i loro Paesi di provenienza e dalle dinamiche della globalizzazione a venire in Italia per sbarcare il lunario. Un settore condizionato da una legislazione obsoleta ⁽³⁹⁹⁾, poco o nulla sindacalizzato e anzi inquinato da un eccesso di sigle di rappresentanza datoriale e sindacale che hanno portato a ben venti contratti collettivi nazionali di lavoro ⁽⁴⁰⁰⁾ in un arco temporale decisamente limitato se solo si ricorda il divieto legale di contrattazione collettiva contenuto nell'articolo 2068 del codice civile ⁽⁴⁰¹⁾, e da una pluralità di intermediari di dubbia qualificazione giuridica che operano in sottomercati autoreferenziali e non comunicanti ⁽⁴⁰²⁾. Da qui l'urgenza di ripensare il

⁽³⁹⁸⁾ «Era esattamente l'ideologia di quel lavoro: salariato, produttivo, manifatturiero; un lavoro di mercato, non di cura, non di servizio; un lavoro maschio, maschile, mascolino, ritenuto utile anche se si rivelava superfluo; un lavoro che, non essendo un semplice fare o una mera attività, poteva creare ma anche distruggere». Così: A. ACCORNERO, *Era il secolo del lavoro*, cit., qui p. 13.

⁽³⁹⁹⁾ Cfr. la l. 2 aprile 1958, n. 339 che, ai sensi dell'art. 1, trova applicazione «ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura». In tema cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, Giuffrè, 2000, e D. GOTTARDI, *Il lavoro domestico*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di Diritto privato*, Utet, 2004, vol. 15, tomo I, pp. 867-905. Per le varie carenze di questa disciplina si veda recentemente S. BORRELLI, *Legalità e lavoro nell'ambito dei servizi di cura alla persona*, in D. GOTTARDI (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, cit., qui pp. 96-98.

⁽⁴⁰⁰⁾ Dopo il primo contratto collettivo del settore che è stato stipulato il 22 maggio 1974.

⁽⁴⁰¹⁾ Cfr. l'art. 2068 c.c.: «Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo. [...] Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico». Come noto la C. cost., con sentenza 27 marzo 1969, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa previsione, perché «priv(a) di una razionale e adeguata giustificazione», nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.

⁽⁴⁰²⁾ Un primo sottomercato (spesso mediato da patronati o sindacati) è quello del rapporto diretto tra collaboratore domestico e famiglia. Un altro sottomercato è quello finanziato e indotto dall'attore pubblico su base regionale e locale. C'è poi il mercato pre-

settore e l'intero mercato del lavoro domestico. Operazione possibile e utile, tuttavia, solo nell'ambito di un più complessivo ripensamento delle politiche sociali, delle politiche abitative, delle politiche migratorie, delle politiche di conciliazione e delle stesse politiche del lavoro⁽⁴⁰³⁾. Questo, ovviamente, senza percorrere facili scorciatoie – vere e proprie «convenienze nascoste»⁽⁴⁰⁴⁾ – che in realtà non portano a nulla se non a nuove forme di colonizzazione e mercificazione di manodopera proveniente, in forme solo apparentemente più eleganti del passato perché “volontarie”, da Paesi del terzo e del quarto mondo⁽⁴⁰⁵⁾.

Pensiamo poi, in parallelo e anche in sovrapposizione al lavoro domestico retribuito e non, alla vasta area del lavoro di cura⁽⁴⁰⁶⁾ e, in particolare, alle prestazioni dei cosiddetti caregiver, che non possono certo essere limitate, nella riflessione giuslavoristica e nella analisi delle politiche so-

sidiato, in forma sempre più massiccia, dalle agenzie di somministrazione che stanno dedicando al lavoro domestico e di cura divisioni e sportelli *ad hoc*. Di crescente importanza è il sottomercato virtuale governato da piattaforme digitali. Un altro sottomercato ancora è quello faticosamente costruito dal terzo settore e dalle cooperative più o meno genuine con largo utilizzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Altro sottomercato è, infine, quello irregolare e clandestino governato da intermediari e caporali di diversa estrazione e provenienza anche con proiezioni internazionali. Nella letteratura si veda il tentativo classificatorio condotto da J. FUDGE, C. HOBDEN, *Conceptualizing the role of intermediaries in formalizing domestic work*, International Labour Organization, Conditions of Work and Employment Series, 2018, n. 95.

⁽⁴⁰³⁾ Cfr. M. BROLLO, V. FILÌ, *Le politiche del lavoro possono trasformarsi in politiche per la famiglia?*, in *La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori*, Accademia Nazionale dei Lincei, 2004, pp. 503-545.

⁽⁴⁰⁴⁾ Cfr. P. SPANO, *Convenienze nascoste. Il fenomeno badanti e le risposte del welfare*, Nuova Dimensione, 2006.

⁽⁴⁰⁵⁾ Cfr. R. PARREÑAS, *Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work*, Stanford University Press, 2001; B. EHRENREICH, A.R. HOCHSCHILD (eds.), *Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy*, Metropolitan Books, 2003, e S.R. FARRIS, S. MARCHETTI, *From the Commodification to the Corporatization of Care: European Perspectives and Debates*, in *Social Politics*, 2017, pp. 109-131. Nella letteratura giuslavoristica italiana si vedano L. CALAFÀ, *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, il Mulino, 2012, e D. GOTTARDI, *L'immigrata e il lavoro*, in *LD*, 1994, pp. 247-260.

⁽⁴⁰⁶⁾ Per un inquadramento giuridico del concetto di cura si veda J. LONG, *La cura alla persona “dipendente” tra etica, legge e contratto*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2010, pp. 478-498. Nella letteratura internazionale si veda E.O. WRIGHT, *Defining care*, in N. FOLBRE (ed.), *For love and money: Care provision in the United States*, Russell Sage Foundation, 2012, pp. 1-20. Per una prospettiva giuslavoristica si vedano invece D. GOTTARDI, *Lavoro di cura. Spunti di riflessione*, in *LD*, 2001, pp. 121-142, e V. FERRANTE, *Il tempo di lavoro tra persona e produttività*, cit., pp. 32-36.

ciali, alle sole prestazioni volontarie dei familiari ⁽⁴⁰⁷⁾. È questa una area che richiede una risposta di sistema al disgregamento delle reti di protezione sociale e familiare causato dalla dissoluzione della figura antimoderna di casalinga ⁽⁴⁰⁸⁾ e, dunque, una crescita di competenze, di professionalità e di operatori qualificati: la costruzione, appunto, di un vero e proprio mercato professionale e regolare del lavoro di cura retribuito ⁽⁴⁰⁹⁾ con auspicabili effetti positivi sulla occupazione, sulla popolazione immigrata e sulla gestione delle criticità dei tempi di vita e dei tempi di lavoro ⁽⁴¹⁰⁾.

Molto più di una suggestione, per converso, è allora il suggerimento – dirompente se inquadrato nella epistemologia tradizionale della nostra materia – di espandere i confini del diritto del lavoro fino alla vasta area del

⁽⁴⁰⁷⁾ Per questa prospettiva limitata della figura del *caregiver* nel diritto del lavoro si vedano I. SENATORI, C. FAVRETTO, *La tutela del caregiver nel diritto del lavoro: profili legislativi e contrattuali*, in *Sociologia e Politiche Sociali*, 2017, pp. 45-72. Non deve trarre in inganno, al riguardo, la previsione di cui all'art. 1, comma 255, della l. n. 205/2017, che definisce «*caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto [...]». Tale definizione attiene infatti al solo *caregiver familiare* – e non al *caregiver professionale* che l'ordinamento certamente non vieta o esclude – e risulta funzionale unicamente, come indica chiaramente il comma 254, «alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255». Analogo discorso vale per la previsione di cui all'art. 33, comma 2, della l. n. 104/1992, il cui campo di applicazione attiene esclusivamente alle agevolazioni in favore del «lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine».

⁽⁴⁰⁸⁾ Per questa immagine si veda M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, cit., p. 20.

⁽⁴⁰⁹⁾ Per una progettualità giuridica volta alla costruzione di un vero e proprio mercato professionale dei *caregivers* rinvio a M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Servizi di cura alla persona, assistenza domiciliare agli anziani e politiche locali per l'occupazione: l'esperienza modenese nel contesto comunitario*, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2000. In tema si vedano comunque le note fortemente critiche di S. BORRELLI, *Legalità e lavoro nell'ambito dei servizi di cura alla persona*, cit., *passim*, spec. p. 94, dove l'Autrice aderisce alla tesi di chi parla di una prospettiva di «commodificazione del welfare».

⁽⁴¹⁰⁾ Cfr. G. BASCHERINI, S. NICCOLAI, *Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della cittadinanza*, cit., pp. 499-533. Per la ricostruzione del fenomeno si vedano S. PASQUINELLI, G. RUSMINI (a cura di), *Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche*, Ediesse, 2013.

lavoro cosiddetto riproduttivo ⁽⁴¹¹⁾ in considerazione sia del suo enorme valore economico e sociale, difficilmente riconducibile al concetto di merce ⁽⁴¹²⁾, sia per la intima connessione o interdipendenza tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo ⁽⁴¹³⁾, che non può oggi essere lasciata al diritto di famiglia e a una dimensione meramente privata di relazioni che contribuiscono, in modo decisivo, non solo al funzionamento di una economia e di una società ⁽⁴¹⁴⁾ ma anche alla stessa concezione del lavoro, della famiglia (un concetto anch'esso sottoposto a radicali ripensamenti)

⁽⁴¹¹⁾ In questa prospettiva fondamentale è lo studio di J. FUDGE, *Labour as a 'Fictive Commodity': Radically Reconceptualizing Labour Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, cit., qui p. 130. Ma si veda già A. TOURAINÉ, *Stiamo entrando in una civiltà del lavoro?*, in *Sociologia del Lavoro*, 2000, qui p. 66: «non si vede perché non considerare come un lavoro le attività volte alla riproduzione della forza lavoro».

⁽⁴¹²⁾ Il lavoro domestico e di cura familiare è molto più di un mestiere o di un compito perché implica relazioni di amore e affetto che non sono quantificabili economicamente e, pertanto, non possono essere necessariamente ridotte a una relazione contrattuale di mercato. Si veda S. GIULLARI, J. LEWIS, *The Adult Worker Model Family, Gender Equality and Care. The Search for New Policy Principles, and the Possibilities and Problems of a Capabilities Approach*, United Nations Research Institute for Social Development, Social Policy and Development Programme Paper, 2005, n. 19, qui p. 11.

⁽⁴¹³⁾ Per questa intima connessione si veda l'efficace analisi di H. ARENDT, *The Human Condition*, University of Chicago Press, 1958, pp. 86-87, «both Smith and Marx were in agreement with modern public opinion when they despised unproductive labor as parasitical, actually a kind of perversion of labor, as though nothing were worthy of this name which did not enrich the world. [...] Yet it was precisely these menial servants, these household inmates, oiketai or familiares, laboring for sheer subsistence and needed for effortless consumption rather than for production, whom all ages prior to the modern had in mind when they identified the laboring condition with slavery. What they left behind them in return for their consumption was nothing more or less than *their masters' freedom or, in modern language, their masters' potential productivity*» (corsivo nostro).

⁽⁴¹⁴⁾ Oltre all'opera di G.S. BECKER, *A Treatise on the Family*, Harvard University Press, Enlarged Edition, 1991 (ma 1981), si veda J. CONAGHAN, *Gender and the Labour Law*, in H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU (eds.), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 2018, pp. 271-286 e p. 286, dove afferma: «to require that labour law take account of unpaid domestic labour is simply to acknowledge this co-dependence in the context of the wider economic and social eco-structure – and to attend to the implications – normative and conceptual – to which it gives rise». Nella letteratura italiana, per un inquadramento del valore economico del lavoro riproduttivo, si vedano tra i tanti M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, cit., spec. pp. 121-125, e il numero monografico di *Lavoro e Diritto* (2001) su *Famiglia, lavoro, diritto*, curato da Laura Calafà e Donata Gottardi. In tema si veda anche R. NUNIN, E. VEZZOSI, *Donne e famiglie nei sistemi di welfare Esperienze nazionali e regionali a confronto*, Carocci, 2007.

e della condivisione o ripartizione dei carichi familiari al suo interno. Ciò a meno che non si voglia più o meno intenzionalmente rafforzare una segmentazione (e segregazione) di genere dentro questi mercati del lavoro proprio grazie al lavoro di donne (immigrate) che sostituiscono altre donne che possono così entrare nel mercato primario del lavoro e affrontare con meno difficoltà i problemi di conciliazione che questo comporta in assenza di una più equa ripartizione e condivisione tra generi dei compiti domestici e di cura. Vero è, in ogni caso, che il tradizionale assetto del diritto del lavoro riflette ancora oggi, nella costruzione capitalistica del mercato del tempo di lavoro, una antiquata divisione tra lavoro e famiglia, ancora ritenuta, almeno nel nostro Paese, come una naturale conseguenza dell'ordine sociale e che invece è il risultato di precise scelte istituzionali e normative tra cui quella di escludere il lavoro domestico e di cura non retribuito dal campo di applicazione del diritto del lavoro⁽⁴¹⁵⁾.

Non sorprende, in questa prospettiva, che una «narrativa non ufficiale» della evoluzione della materia sia giunta a domandarsi se istituti come il part-time o le politiche di conciliazione, per come vengono intese e applicate, non si traducano nella realtà in una surrettizia conferma di una «gendered allocation of labour, particularly in the family domain» che «has served as a key mechanism enabling some workers, that is, men, to engage in paid work on an unencumbered, time-exclusive basis»⁽⁴¹⁶⁾, aggravando la posizione di dipendenza economica e vulnerabilità delle donne. E questo perché, una volta riconosciuta (grazie ai silenzi e alle reticenze del diritto del lavoro rispetto al valore e alla tutela del lavoro di cura) la funzionalità del lavoro riproduttivo rispetto al lavoro produttivo, è difficile concepire un lavoro part-time o un congedo familiare senza fare riferimento al genere. Secondo questa ricostruzione «it is, in fact, an endorsement of that separation, while offering a specific, 'atypical' accommodation which, historically, only women, by virtue of their caring

⁽⁴¹⁵⁾ Per una serrata critica a questa impostazione si veda, J. CONAGHAN, *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, in J. CONAGHAN, K. RITICH (eds.), *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, Oxford University Press, 2005, pp. 32-74. Più recentemente ancora J. CONAGHAN, *Gender and the Labour Law*, cit. Nella letteratura italiana, per tutti, M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, cit., qui p. 66, con riferimento al welfare del sistema fordista fondato «su una divisione di genere dei ruoli» nella società e nella economia.

⁽⁴¹⁶⁾ Così: J. CONAGHAN, *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, cit., qui p. 51.

responsibilities, have been required to make»⁽⁴¹⁷⁾. Si comprende così l'importanza e la centralità, nella riformulazione dei confini del diritto del lavoro, dello sforzo di quella dottrina che colloca il lavoro di cura e domestico al centro di un complessivo ripensamento della disciplina dell'orario di lavoro e della costruzione capitalistica del tempo (di vita e di lavoro) e non viceversa⁽⁴¹⁸⁾.

Con riguardo al tema della libertà *del* lavoro, infine, è stata la Corte costituzionale a ricordarci, recentemente, tutti i dilemmi della regolazione e della costruzione di un mercato del lavoro là dove il corpo del lavoratore abbia, in questo caso in senso letterale e materiale, un prezzo di mercato. Il riferimento – reso attuale anche da alcune proposte di disciplina della materia presentate in Parlamento⁽⁴¹⁹⁾ – è alla udienza del 5 marzo 2019⁽⁴²⁰⁾, dove la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla scelta di politica criminale contenuta nella legge n. 75/1958 (la cosiddetta legge Merlin) di configurare la prostituzione come una attività in sé lecita sanzionando tuttavia tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino.

⁽⁴¹⁷⁾ Ivi, qui p. 52.

⁽⁴¹⁸⁾ Si vedano D. MCCANN, J. MURRAY, *Prompting Formalisation Through Labour Market Regulation: A 'Framed Flexibility' Model for Domestic Work*, in *ILJ*, 2014, pp. 319-348.

⁽⁴¹⁹⁾ Senato della Repubblica, ddl n. 1047 di iniziativa dei senatori Rufa, De Vecchis e altri, *Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione*, comunicato alla presidenza il 7 febbraio 2019; Camera dei Deputati – Atto Camera n. 472, proposta di legge di iniziativa dei deputati Bitonci, Giorgetti e altri, *Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione*, presentata il 5 aprile 2018.

⁽⁴²⁰⁾ Si veda C. cost. n. 141/2019, in tema di configurazione come illecito penale del reclutamento e favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata e ivi una articolata rassegna dei diversi modelli di regolazione della prostituzione in ambito internazionale e comparato: il cosiddetto «modello regolamentarista» (la prostituzione è una attività economica lecita); il cosiddetto «modello proibizionista» (si puniscono entrambe le parti del mercimonio sessuale); il cosiddetto «modello neoproibizionista» (si punisce il cliente); il cosiddetto «modello abolizionista» (si puniscono solo gli intermediari). Per un primo commento cfr. S. BERNARDI, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l'esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 8 luglio 2019.

La lettura della densa e impegnativa ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bari ⁽⁴²¹⁾ porta efficacemente in rilievo tutte le problematiche economiche, filosofiche, etiche e soprattutto giuridiche ⁽⁴²²⁾ – oggetto di un intenso dibattito dottrinale – «connesse all'emergenza del fenomeno sociale della *prostituzione professionale* delle escort»: un elemento di vera e propria «novità che [...] non era di certo conosciuto e neppure concepibile» all'epoca di approvazione della legge ⁽⁴²³⁾. Richiamando un precedente della Corte costituzionale, la Corte di Appello ricorda, in premessa, come il diritto di disporre liberamente della propria sessualità, rappresentando «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [...] è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire» ⁽⁴²⁴⁾. Se così stanno le cose «allora sicuramente intacca l'invulnerabilità di tale diritto una previsione normativa che sanziona penalmente il compimento, ad opera di terzi, di attività materiali che tuttavia non siano in grado di incidere sulla primigenia libertà autodeterminativa delle escort nella gestione della propria corporeità in cambio di vantaggi patrimonialmente apprezzabili». Da qui, sempre a parere della Corte di Appello, la piena conformità al quadro costituzionale delle «condotte d'intermediazione agevolativa», posto che «l'interferenza di terzi si colloca all'interno del libero incontro sul *mercato del sesso tra domanda ed offerta di prestazione sessuale* e va a supportare il preminente interesse delle escort a segnalarsi, attraverso il meccanismo del reclutamento e/o favoreggiamento, quali persone contattabili ai fini di rendere

⁽⁴²¹⁾ App. Bari, III sez. pen., ordinanza ex art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, n. 4 e n. 8, della l. 20 febbraio 1958, n. 75, nel procedimento n. 3237/16, depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2018.

⁽⁴²²⁾ Per una efficace sintesi dei (complessi) termini del problema e dei dilemmi etico-giuridici si vedano, tra i tanti studi disponibili (e che tuttavia hanno visto ancora poco partecipe la dottrina giuslavoristica proprio per il presupposto che si tratti di un non-lavoro), M.J. RADIN, *Contested Commodities. The Trouble with Trade in Sex, Children, Body Parts, and Other Things*, Harvard University Press, 1996, e M.E. ERTMAN, J.C. WILLIAMS, *Rethinking Commodification. Cases and Readings in Law and Culture*, New York University Press, 2005.

⁽⁴²³⁾ Punto 7 dell'ordinanza (corsivo nostro).

⁽⁴²⁴⁾ C. cost. n. 561/1987, punto 2 del considerato in diritto. Va comunque evidenziato che la sentenza si riferisce a un caso, del tutto diverso, di violenza carnale contro una donna.

favori sessuali verso privati clienti in cambio di denaro»⁽⁴²⁵⁾. Altro profilo segnalato dalla Corte di Appello è poi la questione d'illegittimità costituzionale in relazione all'articolo 41 della Costituzione: «nel momento in cui si valorizza la scelta primigenia delle escort di fondare la loro attività sul presupposto della scelta radicale di autodeterminarne la sessualità come fonte di redditività tassabile si entra nel campo del riconoscimento della *possibilità di accreditare la gestione del proprio corpo come strumento di iniziativa economica privata*»⁽⁴²⁶⁾.

Seguendo ancora il ragionamento della Corte di Appello di Bari entriamo così nei meccanismi classici del tentativo di costruzione giuridica di un vero e proprio mercato del lavoro del sesso⁽⁴²⁷⁾; come cioè se l'attuale regime di *laissez-faire* non fosse sufficiente, né più né meno di quanto avvenuto nelle prime fasi della industrializzazione con riferimento al lavoro salariato, a ottimizzare l'efficienza dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Secondo la Corte, infatti, «il *vulnus* derivante dall'inibizione penale all'attivazione di forme di sostegno alla libera imprenditorialità sessuale è davvero rimarchevole ove si pensi che, per un verso, alla escort dedita abitualmente alla suddetta attività viene preclusa la possibilità di assumere *personale incaricato di curarne la collocazione sul mercato* [...] mentre alla escort che svolga occasionalmente il meretricio viene *inibita la possibilità stessa di attingere il mercato della libera iniziativa economica* non potendo dotarsi di collaboratori per *avviare in termini professionali l'esercizio occasionale*»⁽⁴²⁸⁾. Per contro, «forme

⁽⁴²⁵⁾ Punto 7 dell'ordinanza (corsivo nostro).

⁽⁴²⁶⁾ Punto 10 dell'ordinanza (corsivo nostro).

⁽⁴²⁷⁾ Sul punto si veda M.R. MARELLA, *Sesso, mercato e autonomia privata*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, tomo I, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di Biodiritto*, Giuffrè, 2011, qui p. 887, dove, con riferimento al regime vigente nel nostro ordinamento, parla di «indifferenza del diritto che in realtà cela una condanna morale della prostituzione»: un meccanismo cioè «che, mentre esclude dal mercato il sesso a pagamento, surrettiziamente regolandolo come eccezionale rispetto al mercato stesso, sancisce l'indifferenza del diritto nei suoi confronti e specularmente la sua opacità rispetto al diritto».

⁽⁴²⁸⁾ Punto 10 dell'ordinanza (corsivo nostro) dove si prosegue: «trattasi indubbiamente di una ghetizzazione indebita del libero esercizio di una peculiare forma di lavoro autonomo che non trova giustificazione rispetto ad altre forme di professionalità riconosciute dall'ordinamento e che sicuramente contraddice la finalità del dettato costituzionale in tema di libera iniziativa economica privata, che si assume debba essere tutelata dal rischio del danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana». A questo riguardo si segnala, in effetti, come numerosi studi scientifici abbiano indicato nella prostituzione

di intervento di terzi che vadano ad incidere sull'organizzazione costitutiva dell'esercizio prostitutivo modificandone indebitamente la tipologia o l'assetto o la localizzazione di esercizio» non si collocano più nel mero supporto esecutivo ma trasmodano «nella direttività», trasformando così la «natura contrattualisticamente autonoma della prestazione sessuale in prestazione erogata con caratteristiche similari alla subordinazione (potere direttivo di terzi)» segnando così «il passaggio dall'inoffensività ausiliativa all'offensività subordinativa»⁽⁴²⁹⁾.

Ora, che esista un mercato dove si vendono prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altri vantaggi economici (regali, viaggi, carriere, ecc.) non vi è alcun dubbio⁽⁴³⁰⁾. Come non vi è dubbio che, accanto alle peggiori forme di sfruttamento, mercificazione e traffico internazionale di esseri umani, vi sono persone che *scelgono* – per noia, per professione o anche per passione, come canta Fabrizio De André – di svolgere quello che è ritenuto il mestiere più antico del mondo. Altrettanto fuori discussione, rispetto a questo particolare mercato, è la presenza di convinzioni culturali e sociali – non di rado «prejudice or stereotypes of race or gender»⁽⁴³¹⁾ – che condizionano il nostro giudizio e la valutazione delle molteplici opzioni regolatorie che, nella esperienza storica e comparata⁽⁴³²⁾, spaziano dal divieto, alla tolleranza, alla piena o parziale legalizza-

una delle professioni maggiormente soggette a rischi per la salute e sicurezza sul lavoro anche se è vero che non esistono conferme circa il vantaggio o meno di una regolazione della materia. Si vedano per tutti: L. PLATT, P. GRENFELL R. MEIKSIN, J. ELMES, S.G. SHERMAN, T. SANDERS, P. MWANGII, A.L. CRAGO, *Associations between sex work laws and sex workers' health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies*, in *PLOS Medicine*, 2018, pp. 1-54 e ivi ampi riferimenti bibliografici.

⁽⁴²⁹⁾ Punto 11.1. Si ricorda che la C. giust. 20 novembre 2001, in causa n. C-268/99, *Jany*, in *Racc.*, 2001, I, p. 8615, ha riconosciuto la possibilità di includere la prostituzione tra le «attività lavorative di carattere autonomo». Per un commento alla sentenza si veda M. BORRACCETTI, *La prostituzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2002, pp. 727-733.

⁽⁴³⁰⁾ L'esistenza, a livello planetario, di un «mercato del sesso» è innegabile: «ed un mercato si regge sui contratti». Così: V. ZENO-ZENCOVICH, *Approcci diversi a contratto e sessualità*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, cit., pp. 873-886.

⁽⁴³¹⁾ Cfr. M.C. NUSSBAUM, “*Whether from Reason or Prejudice*”: *Taking Money for Bodily Services*, cit., qui p. 694.

⁽⁴³²⁾ Si vedano S. LEE, P. PERSSON, *Human Trafficking and Regulating Prostitution*, October 2018, pp. 1-44 (SSRN Electronic Journal) e EUROPEAN PARLIAMENT, *National Legislation on Prostitution and the Trafficking In Women and Children*, Directorate-

zione (vuoi nella forma del lavoro autonomo vuoi in taluni casi anche nella forma del lavoro dipendente). Nel ricostruire le fasi storiche della costruzione capitalistica del mercato del lavoro, Aris Accornero ricorda, per esempio, come nella epoca industriale – prima di John Locke – l'estensione del lavoro umano alle relazioni di mercato apparisse una mercificazione inaudita: «rispetto ad oggi, era peggio che trasformare in merce il corpo femminile»⁽⁴³³⁾. Quello che tuttavia è interessante di questo caso – come capita sempre quando si riflette sui casi limite – è che ci costringe a ragionare da una diversa angolazione sui concetti di «lavoro», «mercato», «dignità», «libertà di scelta», «scambio» e di «accordo giuridico», evidenziando, ancora una volta e ovviamente solo se superati i molti pregiudizi, che «most, though not all, of the genuinely problematic elements turn out to be common to a wide range of activities engaged in by poor working women»⁽⁴³⁴⁾.

La verità, insomma, è che molte delle scelte lavorative sul mercato del lavoro sono in generale così pesantemente condizionate da alternative scadenti o del tutto inesistenti che, difficilmente, si può parlare di una *scelta libera* in termini pieni e sostanziali. Questo, il più delle volte, in ragione dei (poveri o inesistenti) percorsi educativi e formativi e delle barriere presenti nel mercato primario del lavoro⁽⁴³⁵⁾. Mentre forse il vero punto critico della regolazione del mercato del sesso a pagamento non è tanto che la prostituzione non possa in astratto essere ricondotta a un contratto di lavoro valido⁽⁴³⁶⁾, in ragione della contrarietà a una idea di ordine pubblico che sappiamo essere storicamente mutevole, quanto, co-

General – Department C Citizen's Rights and Constitutional Affairs, September 2005, pp. 1-173.

⁽⁴³³⁾ A. ACCORNERO, *Il mondo della produzione*, cit., qui p. 45.

⁽⁴³⁴⁾ Cfr. M.C. NUSSBAUM, “*Whether from Reason or Prejudice*”: *Taking Money for Bodily Services*, cit., qui p. 696.

⁽⁴³⁵⁾ Ancora M.C. NUSSBAUM, *op. loc. ult. cit.*

⁽⁴³⁶⁾ In questo senso si veda la recente decisione della Audiencia Nacional spagnola (sentenza n. 174/2018, del 19 novembre 2018, Sala de lo Social, Rec. No 258/2018) relativa alla impugnazione dello Statuto del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), secondo cui «no resulta admisible que el ámbito funcional de actuación de un sindicato comprenda actividades que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución por cuenta ajena, lo que implicaría, a su vez, reconocer como lícita la actividad del proxenetismo, que se encuentra tipificada en el Código Penal». Sul fenomeno della sindacalizzazione dei cosiddetti «sexworkers» si veda G. GALL, *Sex worker unionisation: an explanatory study of emerging collective organisation*, in *Industrial Relations Journal*, 2007, pp. 70-88.

me bene ha evidenziato recentemente il Conseil constitutionnel francese⁽⁴³⁷⁾, quello della esistenza di una domanda socialmente non giustificabile «de relations sexuelles tarifées» che poi alimenta, nel complesso, sfruttamento, mercificazione, lesione della libertà e dignità delle persone (di regola donne) che solo in casi veramente limitati può dirsi scelgano consapevolmente di svolgere questa attività piuttosto che subirla. Con questo, tuttavia, i dilemmi della regolazione – e della corretta impostazione del rapporto giuridico tra la persona e il lavoro di chi vende prestazioni sessuali sul mercato del sesso – certo non si esauriscono. La prospettiva che fa leva sulla dignità della persona, oltre ad essere suscettibile di letture e soluzioni contrapposte che pure prendono le mosse dallo stesso «valore»⁽⁴³⁸⁾, ha comunque, tra i tanti inconvenienti, quello di occultare al diritto (e dunque alle tutele) un mondo reale fatto di centinaia di migliaia di persone a cui vengono negati diritti, prestazioni sociali e, soprattutto, un riconoscimento da parte della società come persone. Al punto che non mancano posizioni dottrinali che, su questa considerazione, portano a ribaltare la prospettiva fino a ritenere che «la dignità del lavoratore passa in primo luogo attraverso il riconoscimento che si tratta, appunto, di un lavoratore, e non di un essere abietto ed immorale. Ed il contratto di lavoro se non pulisce la coscienza del benpensante, certamente contribuisce all'avanzamento sociale di soggetti deboli»⁽⁴³⁹⁾.

L'economia del presente lavoro non consente di approfondire le aree sopra segnalate che costituiscono tuttavia utili tracce per ricerche che aspirino a non limitarsi a semplici *visioni* o *auspici* su quello che potrebbe essere il futuro del lavoro lungo il tutto sommato limitato orizzonte delle innovazioni tecnologiche rispetto al complesso dei cambiamenti in atto, che sono prevalentemente demografici e culturali. Quello che emerge, per un verso, è la definitiva perdita di significato (anche) per il giuslavorista della «distinzione – da sempre surrettizia – fra lavoro produttivo e lavoro non produttivo»⁽⁴⁴⁰⁾ e, per l'altro verso, che i tempi siano oggi

⁽⁴³⁷⁾ Conseil constitutionnel, décision n. 2018-761 QPC du 1^{er} février 2019, punto 12 della decisione.

⁽⁴³⁸⁾ Evidenzia bene i termini del problema e le diverse accezioni di «dignità umana» L. BIANCHI, *Dentro o fuori il mercato? «Commodification» e dignità umana*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2006, spec. pp. 514-521.

⁽⁴³⁹⁾ Così: V. ZENO-ZENCOVICH, *Approcci diversi a contratto e sessualità*, cit., pp. 881-882.

⁽⁴⁴⁰⁾ Tra i primi a segnalare questo punto decisivo si veda M. MISCIONE, *I diritti dei disoccupati e inoccupati*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Giap-

maturi per ribaltare, sul piano delle premesse storiche, quella valutazione contenuta in Corte costituzionale n. 30/1996 (relatore Luigi Mengoni) ⁽⁴⁴¹⁾ secondo cui il processo di detipizzazione del contratto di lavoro, «nel senso di collegare la tutela del lavoratore subordinato alla prestazione in sé considerata, indipendentemente dal tipo di contratto in cui è dedotta», non risponde «*allo stato attuale del nostro ordinamento*» (corsivo nostro). Quanto basta, in ogni caso, per segnalare l'urgenza di indagare il fenomeno «lavoro» per quello che è e per quello che rappresenta per la persona, l'economia e la società ⁽⁴⁴²⁾, non limitandosi a coltivare un dover essere giuridico per larga parte ancora con lo sguardo proiettato alle categorie economiche del Novecento industriale e per questo incapace oggi di leggere e governare la realtà. Di modo che l'affermazione secondo cui «la formula “lavoro gratuito”, per il diritto, è un ossimoro» ⁽⁴⁴³⁾, oltre a replicare inconsapevolmente una costruzione di società profondamente legata alla segregazione di genere perché implicitamente – ma indissolubilmente – incentrata sulle dicotomie lavoro/famiglia, uomo/donna, lavoro/non-lavoro ⁽⁴⁴⁴⁾, vale unicamente per chi fa rientrare

pichelli, 2008, tomo II, qui p. 1021. In tema si vedano anche A. CATAUDELLA, M. DELL'OLIO, *Il lavoro e la produzione*, in N. LIPARI (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Laterza, 1974, spec. pp. 226-227.

⁽⁴⁴¹⁾ C. cost. n. 30/1996, prime righe del considerato in diritto e là dove precisa che «la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, *essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato*» (corsivo nostro). In tema cfr. F. CARINCI, *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, cit., qui p. 74, che proprio in questa sentenza vede la svolta di fine secolo per (almeno) parte della nostra comunità scientifica: «una dottrina sfiancata e disillusa da quella che appariva ormai una vera e propria fatica di Sisifo, passa dall'interpretazione dell'esistente alla proposta per il futuro; ed allarga l'orizzonte di riferimento all'intero spettro del lavoro, quello *sans phrase*, che ricomprende e ricompone secondo un *continuum* subordinazione e autonomia».

⁽⁴⁴²⁾ In tema si veda J.W. BUDD, *The Thought of Work*, Cornell University Press, 2011, e i contributi raccolti in F.C. GAMST, *Meanings of Work. Considerations for the Twenty-First Century*, State University of New York Press, 1995.

⁽⁴⁴³⁾ Così: V. BAVARO, *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, cit., 37, ripreso in termini adesivi anche da G. DE SIMONE, *Lavoro digitale e subordinazione. Prime riflessioni*, in RGL, 2019, qui p. 7.

⁽⁴⁴⁴⁾ Quello che J. CONAGHAN, *Gender and the Labour Law*, cit., qui p. 282, chiama «the sexual contract», alludendo alla classica critica femminista della teoria del contrat-

nello statuto epistemologico del diritto del lavoro il solo lavoro produttivo e il lavoro misurato attraverso la concezione capitalistica del tempo e non anche quelle espressioni del lavoro, pure tutelate e valorizzate dalla Carta costituzionale, che si muovono al di fuori di una necessaria correlazione della attività lavorativa e del tempo di lavoro con la nozione classica di retribuzione ⁽⁴⁴⁵⁾, ben potendo rispondere ad altri interessi e bisogni della persona che è possibile cogliere e disciplinare solo aprendo lo spettro di analisi a «un valore e un significato molto più ampio» del termine che non sia cioè limitato a quello di strumento» o «merce-lavoro» funzionale unicamente a percepire un reddito ⁽⁴⁴⁶⁾.

La verità è che nella dogmatica del diritto del lavoro è sin qui mancato uno statuto epistemologico del concetto di lavoro che, al di là di qualche sforzo isolato di specificazione e analisi ⁽⁴⁴⁷⁾, è stato recepito come una categoria derivata (e come tale meccanicamente introiettata nel contratto di lavoro, nella sua causa e nel suo oggetto) dalla letteratura economica formata sui processi di produzione e creazione della ricchezza che hanno accompagnato la costruzione moderna del mercato del lavoro con la prima rivoluzione industriale. Una ontologia a senso unico, incanalata attorno a un dover essere giuridico governato dal tipo imposto ed esclusivo della subordinazione ⁽⁴⁴⁸⁾; incapace, in quanto tale, di dare conto – come indicano i macroscopici casi del lavoro di cura e del lavoro domestico – della multiforme realtà del lavoro post-fordista che va ben oltre quelle manifestazioni del pluralismo dei contratti con cui si lavora che ha sin

to sociale (nei termini di una «‘repressed’ dimension of social contract theory») teorizzata da C. PATEMAN, *The Sexual Contract*, Polity Press, Cambridge, 1988.

⁽⁴⁴⁵⁾ Si vedano M. MISCIONE, *I diritti dei disoccupati e inoccupati*, cit., p. 1020, secondo cui nella idea di lavoro presente nella Costituzione manca «fra la retribuzione e il lavoro quel nesso di corrispettività, che è sempre stato indicato come tipico nel contratto di lavoro. In base alla Costituzione, cioè, non è vero che la retribuzione è causa del lavoro e viceversa», e A. CATAUDELLA, M. DELL’OLIO, *Il lavoro e la produzione*, cit., spec. pp. 226-227, dove parlano di «corrispondenza», più che di «corrispettività» in senso tecnico, «tra il lavoro e il conseguimento dei mezzi di vita, o più in generale di una vasta fascia dei “beni della vita”, non soltanto materiali».

⁽⁴⁴⁶⁾ Ancora M. MISCIONE, *I diritti dei disoccupati e inoccupati*, cit., p. 1021.

⁽⁴⁴⁷⁾ Si veda M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?», cit., pp. 969-985, cui adde M. MISCIONE, *L’uomo e il lavoro*, cit., pp. 193-216.*

⁽⁴⁴⁸⁾ Si veda già S. RENGA, *Mercato del lavoro e diritto*, cit., p. 277, dove si segnala «la necessità di colmare lo iato tra mercato e diritto che si (è) creato attraverso il meccanismo del tipo “imposto” ed “esclusivo”».

qui monopolizzato l'attenzione (tutta qualificatoria) dei giuslavoristi. Una ontologia del lavoro incapace di comprendere a fondo, a ben vedere, anche i paradigmi della quarta rivoluzione industriale che completano il processo storico che porta a superare non solo la contrapposizione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale ma più ancora, lungo una linea di pensiero già segnalata da Gaetano Vardaro, la contrapposizione tra lavoratore e imprenditore, se intesa in funzione del dominio della tecnica o anche se letta nella prospettiva di quelle catene di produzione del valore dove talune figure di imprenditori sono soggette a condizioni di debolezza contrattuale e dipendenza economica nei confronti dell'impresa che domina la catena.

Tutti fattori questi che – riprendendo ancora il ragionamento di Corte costituzionale n. 30/1996 – portano oggi a rivisitare lo schema concettuale della «alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l'alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce» ⁽⁴⁴⁹⁾. Una condizione di doppia alienità che, per quanto ancora oggi largamente presente nella esperienza del lavoro, non pare tuttavia più necessitata e tanto meno scontata, posto che vi sono oggi le premesse per emendare il modello capitalistico in quel legame tra reddito e lavoro produttivo (o di scambio) che ancora intende la produttività e il lavoro come output individuali parcellizzati, eterodiretti dall'imprenditore e misurabili quantitativamente in funzione del tempo e della mansione svolta. E del resto si può in ogni caso escludere, in punto di effetti alienanti del lavoro, che questo dipenda dal solo fatto di essere prestato a favore di altri o dentro logiche di scambio, là dove tale condizione di alienazione emerge piuttosto quando il lavoro non consenta o limiti, per le sue caratteristiche oggettive o per le aspirazioni soggettive del prestatore di lavoro, il pieno sviluppo della persona nella dimensione della libertà *del* lavoro ⁽⁴⁵⁰⁾.

⁽⁴⁴⁹⁾ C. cost. n. 30/1996, cit. Sulla nozione di doppia alienità ancora centrale la riflessione di M. ROCCELLA, *Manuale di diritto del lavoro*, Giappichelli, 2004, pp. 37-40.

⁽⁴⁵⁰⁾ «Il lavoro [...] deve concepirsi [...] come una relazione [...]. Ciò consente, nella prima approssimazione al problema, di escludere che possa attribuirsi rilievo decisivo, in tema di effetti alienanti, all'essere il lavoro "prestato ad altri". Questa circostanza, infatti, attiene solo al carattere relazionale del lavoro, carattere che è in sé ineliminabile [...]. La destinazione del lavoro allo scambio con i mezzi di soddisfacimento dei bisogni può avere, se mai, effetto alienante quando le condizioni dello scambio, e più in concreto i "mezzi" che il lavoratore ottiene in cambio del lavoro, siano tali da non consentire la soddisfazione dei bisogni essenziali per lo sviluppo della persona, i quali a loro volta

Non è questo il luogo per la elaborazione di una più rispondente ontologia del lavoro che consenta di costruire un percorso interpretativo e progettuale utile ad arginare quella tensione tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto» che tanto ha inciso sulla evoluzione della nostra materia. Pare tuttavia opportuno, ai fini della individuazione di una chiave di lettura giuridica più attuale del rapporto tra la persona e il lavoro, indicare alcuni possibili elementi di sviluppo e approfondimento di quanto sin qui affermato attingendo alla letteratura filosofica e antropologica sul tema a partire da una più complessa classificazione di ciò che si riduce a significato del termine stesso «lavoro». E qui diventano ancor più attuali, rispetto a quando sono state scritte e nel confronto con la letteratura economica che ha inquadrato il lavoro nel mondo della produzione, le pagine dedicate da Hannah Arendt alla distinzione tra *lavoro*, *opera* e *azione*; pagine che, non a caso, sono state recentemente riprese per spiegare il significato profondo della parola «lavoro» presente nella nostra Carta costituzionale⁽⁴⁵¹⁾. Il diritto del lavoro, per come si è storicamente sviluppato nel corso del Novecento industriale, ha sino a oggi rappresentato il *lavoro* (*labour/job*) inteso come «attività lavorativa che corrisponde allo sviluppo biologico del corpo umano, il cui accrescimento spontaneo, metabolismo e decadimento finale sono legati alle necessità prodotte e alimentate nel processo vitale dalla stessa attività lavorativa»⁽⁴⁵²⁾: quella attività che l'uomo esercita ai fini della propria sussistenza e che, con la nascita della economia capitalista, verrà inquadrata nella forma del lavoro salariato. Allo stesso modo il lavoro salariato, e con esso il diritto del lavoro, ha identificato anche l'*opera* (*work*) come «opera delle nostre mani, distinta dal lavoro del nostro corpo» e volta alla fabbricazione del «mondo artificiale dell'uomo»⁽⁴⁵³⁾. La rivoluzione industriale ha portato poi in larga

non trovino altre possibilità di soddisfazione nel contesto sociale». Così: A. CATAUDELLA, M. DELL'OLIO, *Il lavoro e la produzione*, cit., qui p. 235.

⁽⁴⁵¹⁾ Con riferimento al pensiero di Hannah Arendt si veda M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, in *ADL*, 2010, spec. pp. 631-636.

⁽⁴⁵²⁾ H. ARENDT, *Vita Activa*, Bompiani, 2017, qui p. 40. Nella edizione originale: «labor is the activity which corresponds to the biological process of the human body, whose spontaneous growth, metabolism, and eventual decay are bound to the vital necessities produced and fed into the life process by labor. The human condition of labor is life itself». Si veda H. ARENDT, *The Human Condition*, cit., qui p. 7. Il tema è stato ora affrontato, lungo l'orizzonte dei fondamenti filosofici del diritto del lavoro, da J. CONAGHAN, *Gender and the Labour Law*, cit., qui spec. pp. 276-283.

⁽⁴⁵³⁾ H. ARENDT, *Vita Activa*, cit., p. 41. Nella edizione originale (p. 7): «work is the activity which corresponds to the unnaturalness of human existence, which is not imbed-

parte alla coincidenza delle dimensioni di *lavoro* e *opera*, mentre l'*opera* stessa è oggi un concetto ampliabile non solo alla creazione di manufatti o alla partecipazione al loro processo produttivo, quanto a quella di servizi, specie se prodotti su scala industriale. E l'economia classica ha elevato ad oggetto unico del lavoro proprio l'*opera* spesso confondendola e sovrapponendola, errore che la Arendt imputa a Marx⁽⁴⁵⁴⁾ e che potrebbe essere esteso a Smith e Ricardo, al *lavoro* come necessità.

Vi è tuttavia una ulteriore caratterizzazione della *vita activa*, ossia l'*azione* come attività nella quale l'uomo rivela se stesso apparendo come uomo nel rapporto con una alterità⁽⁴⁵⁵⁾. Una dimensione che è spesso distinta dal lavoro in senso economicista in quanto tipica del non-lavoro, della libertà e non della necessità⁽⁴⁵⁶⁾. Ma il lavoro contemporaneo, così come l'abbiamo descritto nelle sue potenzialità e che viene consegnato dagli sviluppi della scienza e della tecnologia ai decisori politici e agli attori sociali, contiene in sé i semi dell'*azione* più che dell'*opera*. Siano essi la dimensione relazionale⁽⁴⁵⁷⁾, che emerge nel lavoro di cura e nel lavoro domestico come anche nel lavoro professionale, lo scambio di formazione ed esperienza di vita dell'apprendistato proprio di un sistema duale di formazione e lavoro e del praticantato genuino⁽⁴⁵⁸⁾, l'altruismo

ded in, and whose mortality is not compensated by, the species' ever-recurring life cycle. Work provides an "artificial" world of things, distinctly different from all natural surroundings».

⁽⁴⁵⁴⁾ «The modern age in general and Karl Marx in particular, overwhelmed, as it were, by the unprecedented actual productivity of Western mankind, had an almost irresistible tendency to look upon all labor as work and to speak of the animal laborans in terms much more fitting for homo faber, hoping all the time that only one more step was needed to eliminate labor and necessity altogether». Così: H. ARENDT, *The Human Condition*, cit., qui p. 87.

⁽⁴⁵⁵⁾ È qui che si chiude il cerchio rispetto alle parole de *La chiave a stella* di Primo Levi riportate in epigrafe.

⁽⁴⁵⁶⁾ Ancora H. ARENDT, *The Human Condition*, cit., qui pp. 175-247.

⁽⁴⁵⁷⁾ Si veda P.L. SACCO, S. ZAMAGNI, *Complessità relazionale e comportamento economico*, il Mulino, 2002.

⁽⁴⁵⁸⁾ Un importante spunto di ricerca è dato, a questo riguardo, dal declino dell'apprendistato con lo sviluppo dei sistemi di produzione capitalistici dell'epoca industriale rispetto al radicamento dell'epoca pre-industriale. Si veda, a questo proposito, P. WALLIS, *Apprenticeship and Training in Premodern England*, in *The Journal of Economic History*, 2008, pp. 832-861, che imputa all'apprendistato non tanto (come invece fa Adam Smith ne *La ricchezza delle nazioni*) uno strumento per controllare il mercato del lavoro, dispoticamente gestito da corporazioni e gilde, quanto piuttosto uno degli elementi decisivi per la diffusione di processi di innovazione e sviluppo tecnico, premesse

del lavoro nel terzo settore, nell'associazionismo e nel volontariato quando vi è un vero radicamento nella società civile; ma anche i lavori più creativi dell'universo 4.0 ⁽⁴⁵⁹⁾, quello del lavoro di ricerca, di sviluppo e di progettazione, delle start-up innovative e dei servizi di nuova generazione e forse anche molti dei lavori meno esecutivi che oggi risultano accessibili a una ampia parte della forza lavoro ⁽⁴⁶⁰⁾ e non più solo ai gruppi di vertice di organigrammi aziendali che si stanno alleggerendo e che perdono il loro carattere verticale e dirigistico delle vecchie catene di comando e controllo ⁽⁴⁶¹⁾, al punto di mettere in discussione figure centrali del fordismo come i quadri direttivi e la stessa categoria dei dirigenti ⁽⁴⁶²⁾.

necessarie per la successiva rivoluzione industriale. In tema si veda D. DE LA CROIX, M. DOEPKE, J. MOKYR, *Clans, Guilds, and Markets: Apprenticeship Institutions and Growth in the Pre-Industrial Economy*, IZA DP, 2016, n. 9828.

⁽⁴⁵⁹⁾ Ne parla, in relazione alla evoluzione della subordinazione giuridico e ai concetti di eterodirezione, eteroorganizzazione e dipendenza economica, R. DEL PUNTA, *Un diritto per il lavoro 4.0*, cit., qui spec. pp. 228-231.

⁽⁴⁶⁰⁾ In tema si veda già, ben prima di *Industry 4.0*, B. TRENTIN, *Il lavoro e la conoscenza*, cit., e ora F. BUTERA, *I tre pilastri della quarta rivoluzione industriale*, in *Harvard Business Review*, 2018, pp. 92-98.

⁽⁴⁶¹⁾ Si veda per tutti l'efficace sintesi contenuta in R. BALDWIN, *How technology changed work, the workplace, and contracts*, in *Vox*, 24 April 2019, dove il concetto di «lavoro agile» è utilizzato non in funzione di un «aggiornamento» dello schema contrattuale di lavoro dipendente, come recentemente fatto dal legislatore italiano con la l. n. 81/2017, ma nei termini di un processo anche normativo e contrattuale che, nel demolire le «old-school working practices», realizza la destrutturazione dei vecchi «departmental silos in favour of 'agile' organisation structures»: «static hierarchies, fixed desks, long-term contracts, and routine processes are being replaced by agile, project-oriented corporate structures. This means flat management and temporary, cross-functional teams».

⁽⁴⁶²⁾ Pare molto più di una provocazione quella di G. HAMEL, *First, Let's Fire All the Managers*, in *Harvard Business Review*, December 2011. Per contro, si accentua l'impossibilità di costruire una categoria unitaria della figura dirigenziale col crescere della rilevanza delle cosiddette altre professionalità che assumono ruoli di rilievo nel contesto aziendale a prescindere dalla assunzione di funzioni decisionali e di responsabilità. Sulla nascita ed evoluzione della figura del dirigente, dal r.d.l. n. 1130/1926 al riconoscimento formale nel Codice Civile e poi nella peculiare contrattazione di mestiere del periodo post-costituzionale, a partire dal contratto collettivo FNDAI-Confindustria del 31 dicembre 1948, d'obbligo il rinvio a P. TOSI, *Il dirigente d'azienda*, Franco Angeli, 1974. Per una riflessione giuslavoristica che trae spunto da assetti organizzativi del lavoro che si allontanano da logiche di «coercizione autoritaria» si veda A. PERULLI, *La "soggettivazione regolativa" nel diritto del lavoro*, in *DRI*, 2019, qui p. 115.

Parliamo ovviamente di semi che, per dare frutto, andranno coltivati nella giusta direzione, soprattutto dagli attori dei sistemi di relazioni industriali, rispetto a significative e recenti innovazioni nel quadro legale – come il lavoro agile, il diritto soggettivo alla formazione, l’alternanza scuola-lavoro, le reti territoriali per l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze, il diritto al part-time per i malati gravi e i caregiver, il welfare aziendale e il reddito di cittadinanza – che si prestano ad abusi, degenerazioni e nuove forme di mercificazione del lavoro⁽⁴⁶³⁾. È comunque in questa prospettiva culturale ed epistemologica che il concetto di «posto di lavoro» perde significato. E non solo per la progressiva dematerializzazione delle strutture produttive ed organizzative del lavoro che porta con sé il superamento di quelle oppressive gabbie di un fordismo che finiva per togliere il senso del lavoro per la persona che lo svolgeva. Piuttosto, la trasformazione del lavoro suggerisce che l’oggetto di studio e della tutela del diritto del lavoro può e deve essere oggi «not just the workplace but work’s place in personal, social, and economic life, in social reproduction, and in offering possibilities for and imposing constraints upon human self-realization»⁽⁴⁶⁴⁾.

Tutto questo non significa certo che scompaiano dall’orizzonte delle attività lavorative il *lavoro* e l’*opera*. Semmai che, nella complessità della trasformazione odierna e come lucidamente delineato dal disegno tracciato dalla Carta costituzionale⁽⁴⁶⁵⁾, le tre dimensioni possono oggi ampiamente dialogare tra di loro anche su un piano normativo e giuridico, più di quanto non sia avvenuto nella stagione del fordismo e dell’indu-

⁽⁴⁶³⁾ Cfr. S. ZAMAGNI, *Responsabili. Come civilizzare il mercato*, il Mulino, 2019, qui p. 172, dove evidenzia il rischio che, con le nuove tecnologie, «possa affermarsi un nuovo fordismo in cui la persona umana con la sua unicità scompare dietro la maschera della fungibilità, fino ad assumere un ruolo sempre più periferico».

⁽⁴⁶⁴⁾ Così: K. KLARE, *The Horizons of Transformative Labour and Employment Law*, in J. CONAGHAN, R.M. FISCHL, K.E. KLARE (eds.), *Labour Law in an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities*, Oxford University Press, 2002, qui p. 20.

⁽⁴⁶⁵⁾ «Il disegno dell’art. 1 (della Costituzione) e il complesso delle norme costituzionali dimostrano che, con il riferimento al lavoro, i Costituenti non hanno inteso tenere in disparte nessuna di queste tre sfere dell’agire umano. Nondimeno, la scelta di riferirsi proprio al lavoro e di collocarlo alla base dell’edificio costituzionale ha un’oggettività che trascende la concreta vicenda storica e possiede un senso profondo, che si imprime fortemente su tutto l’edificio costituzionale». Così, con riferimento al pensiero di Hannah Arendt: M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, cit., p. 632.

strialismo, aprendo così uno spazio reale per scenari ed esperienze che si collocano decisamente oltre una limitante ontologia economicista del lavoro riflessa nel ragionamento giuslavoristico. Il lavorare, soprattutto se inteso nella sua piena accezione di «formazione sociale»⁽⁴⁶⁶⁾, diventa così una particolare dimensione dell'agire dell'uomo: una dimensione «grazie alla quale l'essere e l'agire giungono ad avere una figura *determinata*», non un risultato però solamente strumentale, sia alla produzione che alla necessità, quanto un «pervenire a disporre di un mondo per noi e prendersi cura di esso»⁽⁴⁶⁷⁾.

In questa direzione si può sostenere, con tutte le conseguenze che questo comporta sul piano del ragionamento giuridico, che «la ricerca dell'intreccio tra il lavoro e gli elementi di azione e di contemplazione in grado di conferirgli una qualità integralmente umana può essere proposto come il paradigma culturale oggi più valido»⁽⁴⁶⁸⁾. È qui che si coglie la necessaria evoluzione del diritto del lavoro e della normativa di tutela di riferimento dentro e fuori il mercato del lavoro; un diritto pensato per le esigenze di «un lavoratore adulto, per il quale dignità significa, in ultima analisi, essere messo in grado, al di fuori di modelli precostituiti di pensiero e azione, di rendersi effettivo protagonista della propria esistenza anche lavorativa, sia che egli concepisca il lavoro soprattutto come un mezzo in vista di altri personali fini, che lo viva anche, come sarebbe bello che accadesse, come fine in sé»⁽⁴⁶⁹⁾. Ed è sempre qui che il diritto del lavoro può e deve essere capace di contemplare la dimensione di un diritto *per il lavoro*⁽⁴⁷⁰⁾ e cioè di un diritto per la libertà *del* lavoro. È questa

⁽⁴⁶⁶⁾ In questa prospettiva si veda M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?», cit., qui pp. 980-982.*

⁽⁴⁶⁷⁾ F. TOTARO, *Lavoro e cittadinanza nell'orizzonte della persona*, cit., qui p. 8 (corsivo dell'Autore). Per un approfondimento si veda anche F. TOTARO, *Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà*, Vita e Pensiero, 1998.

⁽⁴⁶⁸⁾ F. TOTARO, *op. loc. ult. cit.*

⁽⁴⁶⁹⁾ R. DEL PUNTA, *Un diritto per il lavoro 4.0*, cit., qui p. 245.

⁽⁴⁷⁰⁾ «Se il diritto del lavoro aspira ad uscire dallo stato di figlio di un Dio minore, deve attenuare il suo accentuato strabismo di un diritto contro, risolto e dissolto in un mero ampliamento e rafforzamento di uno statuto difensivo a posteriori, che, a guisa della tela di Penelope, quanto più il legislatore intreccia, tanto più il mercato disfa; deve farlo, con un approccio meno ideologico e più pragmatico, che, da un lato, ricerchi un gioco a somma positiva fra datore di lavoro e lavoratore e dall'altro eviti una deriva tutta individualista-giudiziaria, a redditività decrescente». Così: F. CARINCI, *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, cit., p. 6.

la strada da percorrere per dare concretezza a quella lettura della carta dei valori avanzata sul piano teorico-ricostruttivo da Luigi Mengoni che consente di ricondurre i due commi dell'articolo 4 della Costituzione (lavoro come diritto e lavoro come dovere) dentro il più ampio orizzonte tracciato dall'articolo 2 della stessa Costituzione⁽⁴⁷¹⁾, coniugando così non solo la inviolabilità dei diritti e la inderogabilità dei doveri di solidarietà, ma la stessa finalizzazione del lavoro al progresso materiale o spirituale della società con lo sviluppo integrale della persona anche attraverso il lavoro ma pur sempre nella relazione con gli altri.

Se è vero che «il diritto *costruisce* figure sociali» e cioè modelli antropologici⁽⁴⁷²⁾, allora, per quanto difficile, l'antropologia dell'*homo dignus* va ricercata e costruita qui, in una nuova ontologia del lavoro: nella messa a punto e nella difesa, prima sul mercato del lavoro e poi nel rapporto di lavoro, di un contesto di opportunità che saldino l'uguaglianza e la libertà dentro una visione del lavoro e della persona che non si fermi al dato materiale dell'esistere tanto nel lavoro salariato e produttivo come, e più facilmente, nel lavoro per l'economia civile. È questa l'essenza del principio personalista fatto proprio dalla Carta costituzionale, dove la parola «lavoro» sta niente altro che a indicare il primato della persona: «l'uomo che lavora, e non semplicemente un proprietario di forza-lavoro che la offre sul mercato»⁽⁴⁷³⁾. La costruzione dell'*homo dignus* – ha scritto Stefano Rodotà⁽⁴⁷⁴⁾ – «non può essere effettuata all'esterno della persona, ha davvero il suo fondamento in *interiore homine*». La pur importante dimensione della tutela della persona *nel* lavoro, di conseguenza, non può restare fine a se stessa, ma, per rendere possibile la ricomposizione della frattura tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto», deve essere funzionale a mettere concretamente ogni persona nelle condizioni di determinare liberamente, attraverso l'incontro con il lavoro e con gli altri,

⁽⁴⁷¹⁾ Così M. NAPOLI, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, in *Jus*, 2008, qui p. 61 e p. 65, in termini di approfondimento e sviluppo della nota elaborazione di Luigi Mengoni (*Fondata sul lavoro. La Repubblica tra diritti indisponibili e doveri inderogabili di solidarietà*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, cit.), con un ragionamento poi ripreso e completato da M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?», cit., qui pp. 978-979.*

⁽⁴⁷²⁾ Si veda S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, La Scuola di Pitagora, 2013, qui p. 5.

⁽⁴⁷³⁾ Così: L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, il Mulino, 1985 (ma 1963), qui p. 127.

⁽⁴⁷⁴⁾ S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, cit., qui p. 29.

un proprio progetto di vita ⁽⁴⁷⁵⁾. Perché, a ben vedere, il vero dualismo dei moderni mercati del lavoro, quali che siano la tipologia contrattuale di ingaggio e lo statuto protettivo di legge e contratto che la accompagna formalmente, è quello tra chi vive il lavoro come libertà, crescita personale e gratificazione e chi lo soffre come umiliazione, costrizione o pena.

In questa prospettiva il diritto del lavoro si può evolvere e sviluppare lungo una trama regolatoria che non si pone in rottura col passato ma che è tuttavia capace di recepire le trasformazioni economiche e sociali. Una trama che, in ogni caso, deve peraltro rimanere sempre un qualcosa di più rispetto a un apparato normativo puramente orientato allo sviluppo della libertà sostanziale positiva dell'individuo, propria dell'approccio delle *capabilities*. Perché questo rischierebbe di andare a beneficio solo di quelli che ce la fanno nelle condizioni economiche e sociali date ⁽⁴⁷⁶⁾, senza per contro fornire risposte alla componente di necessità materiale e alla condizione di sfruttamento che ancora caratterizzano non poche esperienze del rapporto tra la persona e il lavoro rispetto alle quali la *ratio* del vecchio diritto del lavoro mostra ancora, nel suo nocciolo essen-

⁽⁴⁷⁵⁾ «Non può darsi [...] un'attività lavorativa se non inserita in un piano di vita nel quale è imprescindibile dotarsi della capacità di agire e contemplare». Così: F. TOTARO, *La persona e il lavoro oggi*, in *Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica*, 2008, p. 109, dove evidenzia «la divaricazione tra soggetto e oggetto» nella dimensione del lavoro produttivo (p. 107) e la possibilità di una ricomposizione (p. 108).

⁽⁴⁷⁶⁾ Nel corso di questa trattazione, così come nel paragrafo conclusivo della nostra riflessione, l'enfasi del nostro ragionamento, che lo differenzia (almeno in parte) dal «*capability approach*» o che comunque lo cerca di integrare, è posta non sull'«individuo» ma sulla «persona» (per la distinzione si veda *supra*, nota 71 della *Posizione del problema*) nella sua dimensione relazionale e sociale, e si regge, in modo decisivo, sulla infrastruttura normativa e istituzionale di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che è funzionale tanto alla dimensione promozionale che a quella di tutela della persona. Sul punto, che meriterebbe certamente ben altri approfondimenti non possibili in questa sede, si veda lo stesso R. DEL PUNTA, *Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law*, cit., p. 92, dove, con riferimento alla questione della disparità del potere, riconosce come la teoria delle «capabilities» appaia «more focused on the unrelated individual rather than on the social relationship in which individual operative».

ziale e non certo nelle tecniche di tutela storicamente mutevoli, tutta la sua vitalità ⁽⁴⁷⁷⁾.

⁽⁴⁷⁷⁾ In tema si veda P. TULLINI, *Postfazione: un repertorio di immagini del lavoro*, cit., qui p. 221, dove evidenzia che una lettura della libertà nell'ottica delle opportunità «ha un indubbio valore economico, ma un debole profilo giuridico». Cfr. in ogni caso lo stesso R. DEL PUNTA, *Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law*, cit., secondo cui (p. 94) anche l'anima tradizionale del diritto del lavoro può essere intesa come finalizzata «at safeguarding workers' capabilities», mentre (p. 98, nota 80) «the efficiency of assistance services for job-seekers is much more important than any solemn declaration about the right to work».

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dal «posto di lavoro» al «*workplace within*»: la professionalità quale dimensione necessaria del rapporto tra la persona e il lavoro

Volendo tirare le fila dei tanti ragionamenti sin qui svolti, in merito ai profili di ricaduta giuridica del complesso rapporto tra la persona e il lavoro, resta a questo punto da delineare la *pars construens* della nostra riflessione che – memori della lezione di Hannah Arendt, ma anche delle parole di Primo Levi riportate in epigrafe – non potrà che essere parziale. E questo perché, anche nella ipotesi estrema (e non verosimile) in cui le tecnologie ci portassero a una condizione di libertà *dal* lavoro e al conseguente esaurimento della funzione storica della normativa lavoristica, la nostra «società del lavoro» ha da tempo smesso di riconoscere e praticare «quelle attività più alte e più significative per cui una tale libertà meriterebbe davvero di essere conquistata» ⁽¹⁾ avendo smarrito la nozione positiva di tutto ciò che lavoro non è ⁽²⁾. Là dove la nostra analisi ci pare confermare, per contro, come il diritto resti una forza tutto sommato secondaria nelle dinamiche reali di un fenomeno che risponde a un bisogno primario e profondo della persona ⁽³⁾ e non si esaurisce (neppure nei lavori più umili) nella ricerca dei mezzi materiali di sussistenza per *poi* vivere una esistenza libera e dignitosa. La stessa contrapposizione, culturale prima ancora che normativa, tra i «tempi di vita» e i «tempi di lavoro» sembra rivelare, nel lavoro, un momento di privazione se non di costrizione; come se si trattasse, per la persona che lo svolge, di un tempo di non-vita o, comunque, di un tempo non libero ⁽⁴⁾. Mentre il fenomeno

⁽¹⁾ «Closer at hand and perhaps equally decisive is another no less threatening event. This is the advent of automation, which in a few decades probably will empty the factories and liberate mankind from its oldest and most natural burden, the burden of laboring and the bondage to necessity. [...] The fulfilment of the wish, therefore, like the fulfilment of wishes in fairy tales, comes at a moment when it can only be self-defeating. It is a society of laborers which is about to be liberated from the fetters of labor, and this society does no longer know of those other higher and more meaningful activities for the sake of which this freedom would deserve to be won». Così, con riferimento ai possibili scenari di fine lavoro causati dalla tecnologia, H. ARENDT, *The Human Condition*, University of Chicago Press, 1958, qui pp. 4-5.

⁽²⁾ Così, a commento delle riflessioni di Hannah Arendt, F. TOTARO, *Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà*, Vita e Pensiero, 1998, qui p. 13.

⁽³⁾ S. ZAMAGNI, *Libertà del lavoro e giustizia del lavoro*, in *Quaderni di Economia del Lavoro*, 2016, qui p. 73.

⁽⁴⁾ Si veda A. OCCHINO, *Il tempo libero nel diritto del lavoro*, Giappichelli, 2010, *passim* e spec. p. 5, dove si evidenzia come nella «aggettivazione “libero” trovi fondamento il legame tra il tempo che resta e il fatto costituzionale della garanzia di un tempo dato

opposto della cosiddetta porosità dei tempi di lavoro ⁽⁵⁾, che si accompagna a una progressiva disgregazione dei *luoghi* fisici del lavoro e della produzione ⁽⁶⁾, consegna alla persona anonimi *spazi* di transito per fasi di vita che, fuori e dentro il lavoro, perdono di senso perché prive di identità e povere di relazioni ⁽⁷⁾ in quella che pare una corsa solitaria utile tutt'al più a colmare, con il lavoro, un vuoto antropologico profondo ⁽⁸⁾. Problematiche così impegnative, come quelle sollevate dal tema oggetto della nostra riflessione, non possono pertanto ridursi al solo orizzonte delle considerazioni teoriche di un gruppo di esperti e tanto meno allo spazio di uno studio monografico, per quanto corposo, come se si trattasse di ricercarne a tavolino l'unica vera e possibile spiegazione o soluzione ⁽⁹⁾.

Quello che possiamo dire è che, grazie al diritto *del* lavoro, l'attività lavorativa non solo ha registrato l'emersione di un (ancora) robusto apparato di tutele formali e di un articolato sistema di autotutela collettiva, ma, soprattutto, è riuscita a liberarsi delle limitazioni imposte dall'essere con-

alla persona per l'esercizio delle sue libertà». Sul «tempo libero come tempo liberato dall'attività lavorativa» si veda anche G. RICCI, *Tempo di lavoro e tempi sociali*, Giuffrè, 2005, *passim* e p. 12. Sulla concezione binaria tempi di vita e tempi di lavoro si veda l'analisi critica di L. CALAFÀ, *Congedi e rapporto di lavoro*, Cedam, 2004, pp. 9-26.

⁽⁵⁾ Si veda E. GENIN, *Proposal for a Theoretical Framework for the Analysis of Time Porosity*, in *IJCLLIR*, 2016, pp. 280-300, ma già G. RICCI, *Tempo di lavoro e tempi sociali*, cit., qui pp. 72-77, e V. LECCESE, *Flessibilità e imprevedibilità del tempo di lavoro? Tra flessibilità nell'interesse del datore e tutele individuali*, in L. GUAGLIANONE, F. MALZANI (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie*, Giuffrè, 2007, pp. 223-254. Per la ricostruzione del quadro di regole che il diritto del lavoro predispone a garanzia del libero sviluppo della persona anche attraverso la tutela del tempo di riposo e del diritto alla partecipazione al tempo della festa si veda ancora A. OCCHINO, *Il tempo libero nel diritto del lavoro*, cit.

⁽⁶⁾ L. NOGLER, *Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e "regressioni" interpretative*, in *Giurista della contemporaneità. Liber amicorum Giuseppe Santoro Passarelli*, Giappichelli, 2018, tomo I, pp. 842-856.

⁽⁷⁾ D'obbligo il rinvio a M. AUGÉ, *Nonluoghi: introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, 1993.

⁽⁸⁾ Si vedano P. TULLINI, *Postfazione: un repertorio di immagini del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, Zanichelli, 2009, qui p. 214, e anche C. PISANI, *Il lavoro: strumento o fine?*, relazione al convegno *Persona e lavoro: equilibri e squilibri*, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata il 18 ottobre 2012, in *MGL*, 2013.

⁽⁹⁾ «Such answers are given every day, and they are matters of practical politics, subject to the agreement of many; they can never lie in theoretical considerations or the opinion of one person, as though we dealt here with problems for which only one solution is possible», H. ARENDT, *The Human Condition*, cit., qui p. 5.

siderata un mero *fatto privato* ⁽¹⁰⁾ da affidare al solo diritto dei contratti e delle obbligazioni. Per il giurista del lavoro, di qualunque estrazione o convinzione ideologica o politica, questa acquisizione non può non rappresentare un punto di non ritorno: una conferma della persistente attualità del paradigma originario della nostra disciplina (*supra*, Parte I, § 2). Per rendere effettivo il principio etico-giuridico secondo cui il lavoro non è una merce resta tuttavia da ricostruire quello spazio della azione politica, nella accezione arendtiana del termine, che pare oggi profondamente degradato e che, tuttavia, risulta imprescindibile per ripensare su basi più aderenti alla realtà gli snodi culturali, istituzionali e normativi di quella ampia parte della relazione tra l'economia e la società che è mediata dal lavoro o anche, sempre più spesso, dal problema della mancanza di un lavoro o di un lavoro decente. Uno spazio di azione pubblico in senso lato, capace di rigenerare le espressioni genuine e più radicate della rappresentanza del lavoro e delle imprese (messe a dura prova dalla proliferazione di contratti c.d. «pirata» e sigle di comodo), e che non sia la difesa di rendite di posizione o, peggio, il terreno di confronto di progettualità guidate da un tatticismo fine a se stesso. Ed è in questo «spazio pubblico» che va riscoperta la natura di frontiera di una disciplina ⁽¹¹⁾ come la nostra che non può mai permettersi di adagiarsi su posizioni consolidate e su appaganti quanto fragili costruzioni astratte. Perché, come suggerito da altri e ben più autorevoli maestri della nostra materia ⁽¹²⁾, è questa la stagione per contribuire a costruire il diritto *per il lavoro*. Un nuovo diritto che, per quanto se ne parli da tempo e fatte salve isolate eccezioni capaci di coniugare la ricostruzione teorica con la progettualità pratica ⁽¹³⁾, resta tuttavia ancora oggi poco più di «un promontorio dell'inesplorato continente lambito dalla corrente che trascina il diritto del lavoro a ricongiungersi col diritto al lavoro per generare il diritto per il lavoro» ⁽¹⁴⁾. Con una importante precisazione da fare, tuttavia, all'esito della nostra ricerca. E cioè che questo sforzo di ripensamento non può limitarsi alla sola dimensione della occupabilità e, ancora meno, risolversi nel dubbio

⁽¹⁰⁾ Si veda H. ARENDT, *The Human Condition*, cit., qui p. 47.

⁽¹¹⁾ È la celebre immagine di Hugo Sinzheimer, del diritto del lavoro come diritto di frontiera ma anche frontiera del diritto, ripresa più volte da G. VARDARO, *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, Franco Angeli, 1985, qui p. 27 e p. 33.

⁽¹²⁾ U. ROMAGNOLI, *Il diritto del secolo. E poi?*, in *DML*, 1999.

⁽¹³⁾ Per la peculiare capacità di fondere in un quadro unitario la teoria e la pratica del diritto del mercato del lavoro si veda D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Cacucci, 2004.

⁽¹⁴⁾ Così: U. ROMAGNOLI, *Il diritto del secolo. E poi?*, cit., qui p. 238.

passaggio dalle tutele nel rapporto alle tutele nel mercato. Non si tratta infatti di rinnegare la componente tradizionale, nel suo nucleo essenziale, della tutela *nel* rapporto di lavoro, ma di indirizzare la nostra attenzione anche a quella libertà *del* lavoro di cui abbiamo parlato in precedenza. Una libertà da intendersi non in termini liberistici ma – almeno per chi ancora aspiri a una giustizia del lavoro – in chiave liberale, alla John Rawls per capirci ⁽¹⁵⁾.

Sul terreno progettuale la direzione da intraprendere, se ci intendiamo sul significato delle parole che utilizziamo in modo da evitare di replicare con un linguaggio del passato anche un orizzonte del passato ⁽¹⁶⁾, è indubbiamente quella di «superare la separatezza tra il mondo della produzione e il mondo dei processi formativi» ⁽¹⁷⁾. A condizione, tuttavia, di avere piena consapevolezza che questa indicazione – ancora oggi maldigerita in ampi settori della dottrina giuslavoristica, pur se aderente alla

⁽¹⁵⁾ In tema si veda, in particolare, R. DEL PUNTA, *Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto*, in *RIDL*, 2002, I, p. 417, dove l'Autore individua nella libertà «l'unico possibile punto di sintesi fra le istanze di efficienza proprie delle allocazioni di mercato e le istanze di protezione dei diritti della persona, che rappresentano l'apporto tradizionale del diritto del lavoro». Come ho già avuto modo di ricordare (M. TIRABOSCHI, *Marco Biagi: l'uomo e il maestro*, in *RIDL*, 2002, I, pp. 268-269), conservo una copia di *Una teoria della giustizia* di John Rawls (Feltrinelli, 1971), con la seguente dedica autografa del capostipite della Scuola dei giuslavoristi bolognesi a Marco Biagi, dove si legge: «A Marco, l'allievo che più da vicino ha seguito le mie orme, un libro in cui il "liberal" trova spiegate le ragioni del suo "liberalism": cioè del suo rispetto per le società che ambiscono solo ad essere decenti».

⁽¹⁶⁾ Un conto, infatti, è parlare genericamente di formazione. Tutta altra cosa è distinguere concettualmente tra «formazione», «istruzione» e soprattutto «educazione» della persona. In tema si veda G. BERTAGNA, *Dall'educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell'educazione*, Editrice La Scuola, 2010.

⁽¹⁷⁾ U. ROMAGNOLI, *Il diritto del secolo. E poi?*, cit., qui p. 236, riprendendo testualmente M. NAPOLI, *Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative*, in *RGL*, 1997. Tra i primi sviluppi in chiave progettuale che hanno poi portato, con la legge Biagi, alla istituzione degli uffici placement nelle scuole e nelle università e alla disciplina dell'apprendistato di tipo duale anche nel nostro Paese, vedi M. BIAGI, *Università e orientamento al lavoro nel doporiforma: verso la piena occupabilità?*, in *DRI*, 2002, pp. 343-356, cui *adde* i contributi raccolti in P. REGGIANI GELMINI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro*, Giuffrè, 2006. Sulle interazioni tra funzionamento del mercato del lavoro e del sistema educativo e formativo si veda P. CIPOLLONE, P. MONTANARO, P. SESTITO, *Il capitale umano per la crescita economica: possibili percorsi di miglioramento del sistema d'istruzione in Italia*, Quaderni di Economia e Finanza, Banca d'Italia, 2012, n. 122.

esortazione alla cura della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori contenuta nella Carta costituzionale ⁽¹⁸⁾ – è maturata in ambito pedagogico, quale reazione alla speculare separatezza o inconciliabilità tra lo studio e il lavoro ⁽¹⁹⁾, e nei territori di frontiera della marginalità sociale, dell’inserimento dei gruppi cosiddetti svantaggiati e del contrasto alla dispersione scolastica, prima ancora di affacciarsi nelle discipline economiche e aziendalistiche, non di rado come vuota istanza di una mera razionalità tecnico-produttiva nei processi educativi, e, da ultimo, nel dibattito giuslavoristico con riferimento agli strumenti di contrasto alla disoccupazione, in particolare quella giovanile ⁽²⁰⁾. È in questo ambito, che nel nostro Paese ha profonde radici popolari e significative buone pratiche, che è infatti emersa l’esigenza di ripensare non tanto la forma-

⁽¹⁸⁾ Art. 35, comma 2, Cost. In tema, per tutti, G. LOY, *Formazione e rapporto di lavoro*, Franco Angeli, 1988, cui *adde* C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, Giuffrè, 2004, qui pp. 7-13, e spec. p. 9, dove sottolinea la «tendenziale svalutazione della portata dell’art. 35 Cost.» legandola a una «visione del rapporto di lavoro come mero scambio tra lavoro e retribuzione, in un’ottica, cioè, che dimentica il rilievo della persona». Per una ricostruzione del dibattito sull’art. 35 nel più ampio sistema dei principi lavoristici contenuti nella Carta costituzionale (artt. 1, 2, 3, secondo comma, 4 e 38) si veda S. CIUCCIOVINO, *Apprendimento e tutela del lavoro*, Giappichelli, 2013, spec. 5-10, cui *adde* D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità*, cit., p. 14, dove individua nella connessione tra art. 4 e art. 35 della Carta costituzionale il fondamento del «diritto alla occupabilità, alla cui attuazione, non dissimilmente dalla liberazione dal bisogno, l’ordinamento chiama i datori di lavoro, anche in via di compensazione con l’accordata liberazione del mercato».

⁽¹⁹⁾ Che è poi la separazione ontologica – che appartiene alla tradizione epistemologica della pedagogia come della giuslavoristica e della scienza economica – tra i luoghi fisici della produzione e i luoghi fisici dell’apprendimento e cioè tra la scuola e l’impresa, tra la formazione generale e la formazione professionale, tra la conoscenza e l’azione. Si veda G. BERTAGNA, *Apprendistato e formazione in impresa*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini*, Giuffrè, 2011, qui p. 107.

⁽²⁰⁾ «Se mi si passa qualche venatura retorica, direi che una vera formazione consiste non tanto (e non solo) nell’insegnare a qualcuno un mestiere, quanto nell’insegnare a qualcuno come conoscere: anzitutto, se stesso (e, dunque, i propri talenti e le proprie potenzialità) e, poi, di un mestiere (ma anche di altro, nella vita) cose, persone e fatti». Così, in termini ampiamente condivisibili, M. RUSCIANO, *Il «sistema» della formazione: scuola, università, impresa*, in P. REGGIANI GELMINI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro*, cit., qui p. 301, dove prosegue segnalando la «notevole confusione, persino concettuale, intorno ai vari aspetti della formazione, a cominciare dal significato stesso della parola. “Formazione” è un termine che si usa – e del quale magari si abusa – senza attribuirvi un significato preciso».

zione per il mercato del lavoro quanto l'elaborazione degli apprendimenti (21) e cioè i processi di *educazione* della persona, spostando l'attenzione «dalla pratica deduttiva e astratta della “lezione” e del “libro” alla pratica induttiva e concreta dell'azione e del “laboratorio”, appunto un accreditamento del “pensiero manuale”, non soltanto e soprattutto “verbale”» (22). Non il tanto enfatizzato quanto fragile «*learning by doing*», dunque. Piuttosto un ben più robusto e intenzionale «fare per imparare» che, andando ben oltre la mera esperienzialità, consenta di coniugare in un disegno unitario la pratica con la teoria e cioè l'azione con la riflessione.

Da qui l'idea di una rinnovata centralità della persona attraverso una integrazione dei percorsi educativi e formativi con il lavoro, quale occasione per maturare esperienze di vita reale e conoscenza di sé, più che la semplice costruzione di canali di comunicazione tra due mondi che ancora oggi restano distinti. L'«occupabilità» – concetto di derivazione comunitaria a cui la dottrina giuslavoristica ha dedicato importanti riflessioni (23) – non è infatti, nella ontologia del lavoro che abbiamo abbozzato (*supra*, Parte II, § 5), una formazione piegata alle esigenze contingenti del mercato del lavoro e neppure una formazione per un preciso mestiere. Così inteso, quello di occupabilità è un concetto decisamente vecchio e forse anche sbagliato rispetto allo scenario economico e sociale che abbiamo ricostruito nei paragrafi che precedono. Occupabilità è, semmai, un percorso di crescita e sviluppo integrale della persona attraverso quella azione – *formatio -onis*, e cioè l'atto con cui si forma qualcosa che an-

(21) Cfr., in particolare, il pionieristico studio di J. NOVAK, D.B. GOWIN, *Learning How to Learn*, Cambridge University Press, 1984, e le loro teorie sul «*meaningful learning*», che potremmo tradurre in termini sostanziali con «apprendimento di senso» più che con «apprendimento significativo», come è invece invalso nella letteratura pedagogica nostrana. Si veda altresì il celebre *Rapporto Robinson* per il Governo del Regno Unito (NATIONAL ADVISORY COMMITTEE ON CREATIVE AND CULTURAL EDUCATION, *All Our Futures: Creativity, Culture and Education*, Report to the Secretary of State for Education and Employment, the Secretary of State for Culture, Media and Sport, May 1999).

(22) Così: G. BERTAGNA, *Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità*, Rubbettino, 2006, qui 7.

(23) Cfr. D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, cit., e S.B. CARUSO, *Occupabilità, formazione e “capability” nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in AIDLASS, *Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa. Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro. S. Margherita di Pula (Cagliari), 1-3 giugno 2006*, Giuffrè, 2007, e in *DLRI*, 2007, pp. 100-104.

cora non è dato ⁽²⁴⁾ – che aiuta a maturare la consapevolezza di chi siamo e cosa vogliamo, delle nostre potenzialità e dei nostri talenti così come dei nostri limiti e delle lacune nella relazione con gli altri ⁽²⁵⁾. Niente di più e niente di meno di quella idea di «azione» che emerge dalla elaborazione di Hannah Arendt e che diventa oggi una possibilità concreta per la persona che lavora negli scenari aperti dal post-fordismo e dalla quarta rivoluzione industriale.

Una direzione, dunque, ancora tutta da cogliere nella sua reale portata culturale e progettuale e che certo non è stata intrapresa con le recenti riforme dei tirocini, il cui modello strutturale attuale non solo resta ambiguo ⁽²⁶⁾ – e anzi tale, come bene è stato detto ⁽²⁷⁾, da alimentare una dele-

⁽²⁴⁾ Cfr. M. COSTA, *Capacitare l'innovazione. La formatività dell'agire generativo*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, qui p. 217, dove parla di «evoluzione della competenza in termini di *capability*».

⁽²⁵⁾ In questa dimensione di senso e di valore del lavoro mi ha sempre molto colpito una riflessione di Guido Rossa, il delegato CGIL ucciso esattamente quarant'anni fa dalle Brigate Rosse, quando scrive: «l'indifferenza, il qualunquismo e l'ambizione che dominano [...]: da parecchi anni ormai mi ritrovo sempre più spesso a predicare agli amici, l'assoluta necessità di trovare un valido interesse nell'esistenza [...] che ci liberi dal vizio di quella droga che da troppi anni ci fa sognare e credere semidei o superuomini chiusi nel nostro solidale egoismo, unici abitanti di un pianeta senza problemi sociali, fatto di lisce e sterili pareti sulle quali possiamo misurare il nostro orgoglio virile». Ecco in questa riflessione c'è molto di quello che intendo per un moderno concetto di occupabilità che altro non è che la curiosità, l'intraprendenza, il senso di servizio, la ricerca di un senso; che è l'andare oltre il nostro stretto orizzonte e i nostri piccoli egoismi per occuparci anche del mondo e degli altri; che è anche la dimensione di quel senso della possibilità e del sogno di cui parla Robert Musil in *L'uomo senza qualità* e, dunque, la capacità di pensare a tutto quello che potrebbe essere e non solo a quello che è o che già è accaduto. Questa è la mentalità che porta a sviluppare capacità di autonomia, decisione, scelta e con esse competenze di comunicazione, relazione, lavoro di gruppo e *problem solving*. Esattamente le capacità e le competenze che sono oggi alla base di solidi percorsi di carriera professionale che danno valore alle imprese e alle comunità di appartenenza e, con esse, sostanza e sviluppo a potenzialità, attitudini e vocazioni professionali incanalando lungo i giusti percorsi di disciplina, apprendimento e metodo quelli che, altrimenti, sarebbero semplici passioni e desideri destinati a evaporare alle prime difficoltà che incontreremo lungo il nostro cammino. Questa è la persona occupabile – o l'uomo di successo nel senso di cui ci parlava Sigmund Freud – e cioè la persona che – anche grazie alla presenza di guide, educatori ed esempi da seguire – «riesce, a forza di lavoro, a trasformare in realtà le sue fantasie di desiderio».

⁽²⁶⁾ Poco è cambiato rispetto alle note critiche formulate da M. NAPOLI, *Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative*, cit., qui p. 267, che, con riferimento ai tiroci-

teria eterogenesi dei fini – ma contribuisce anche a inquinare, col dilagare dei tirocini extracurricolari di lunga durata, il faticoso processo di costruzione di un vero e proprio sistema duale di apprendistato, inevitabilmente ritenuto più complesso e oneroso dagli operatori (formatori, imprese e loro consulenti) rispetto alla comoda quanto falsa alternativa offerta da esperienze aziendali che, con le recenti normative, devono ora essere avviate a favore di soggetti disoccupati e, dunque, solo al termine di una esperienza formativa formale. Come ribadire che il tirocinio extracurricolare, al pari del lavoro, inizia proprio là dove termina la formazione.

Analogo discorso vale per l'alternanza scuola-lavoro ⁽²⁸⁾ intesa – e per questo esaltata o, al contrario, ferocemente criticata – tanto dai fautori quanto dagli oppositori nei termini di un moderno *strumento* per facilitare l'orientamento dei giovani al lavoro e per rispondere, al tempo stesso, ai fabbisogni professionali delle imprese. Una visione che tradisce l'idea originaria di una *metodologia pedagogica* governata, per espressa previsione legislativa, dal sistema educativo di istruzione liceale e di istruzione e formazione professionale: un *metodo formativo*, dunque, e non uno strumento ⁽²⁹⁾ che obbedisce sul piano del dover essere giuridico (ma non sempre su quello della realtà, come testimoniano non poche casistiche negative frutto della improvvisazione) «alle finalità culturali ed educative della scuola e non certo a quelle della produzione o del profitto aziendale» ⁽³⁰⁾. È forse proprio per questo pregiudizio culturale, che induce a

ni formativi e di orientamento, parlava di «una marcia indietro rispetto al contratto di formazione e lavoro».

⁽²⁷⁾ In tema, ai già richiamati P. PASCUCCI, *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, 2013, pp. 413-427, e P. PASCUCCI, *Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli, 2008, adde, altresì, A. LOFFREDO, *Diritto alla formazione e lavoro. Realtà e retorica*, Cacucci, 2012, pp. 132-144.

⁽²⁸⁾ Ora denominata *Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*, a seguito della riforma che ne ha anche drasticamente ridotto le ore. Si veda l'art. 1, comma 784, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). In tema, a seguito della riforma, si veda F. BACCHINI, *L'alternanza scuola-lavoro, rectius i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento": problemi giuslavoristici e prospettive per il mercato del lavoro*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2019, pp. 573-602.

⁽²⁹⁾ In tema si veda E. MASSAGLI, *Per una corretta definizione di "integrazione formativa"*, in E. MASSAGLI (a cura di), *Dall'alternanza scuola-lavoro all'integrazione formativa*, ADAPT University Press, 2017, pp. IX-XVII.

⁽³⁰⁾ In questo senso si veda G. BERTAGNA, *Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità*, cit., qui p. 111.

sottovalutare la centralità del maestro di bottega rispetto alla più nobile estrazione del formatore d'aula, che ancora oggi viene guardato con scetticismo l'apprendistato artigiano: un istituto «decrepito», è stato detto ⁽³¹⁾, e come tale irrilevante perché «fruibile da giovanissimi con bassa scolarità». Sono tuttavia i periodici monitoraggi del funzionamento dell'istituto a segnalare, pur in un quadro legale che oggi conosce sul piano formale persino gli apprendistati di ricerca e per il dottorato industriale, come praticamente solo nel settore artigiano l'apprendistato confermi la sua vocazione storica di percorso di formazione della persona prima ancora che di apprendimento di un mestiere e non invece, come avviene nella quasi totalità degli altri settori, quella di canale surrettizio per la riduzione del costo del lavoro. Il pregiudizio verso il metodo della alternanza formativa è così radicato che è penetrato persino nelle qualificazioni giuridiche là dove tralaticciamente si replica l'immagine dell'apprendistato come contratto a causa mista; questo non solo in ragione della confusione, da tempo denunciata, tra causa e tipo ⁽³²⁾, ma, più ancora, per ribadire l'alternanza fisica e concettuale tra lavoro produttivo e apprendimento. Ancora una volta due mondi separati e che tali devono restare come dimostra anche la disciplina dell'istituto contenuta in non pochi contratti collettivi che tuttora faticano ad accettare, non solo dal lato sindacale, ma anche da quello datoriale, l'idea di una valenza formativa della impresa in sé, imponendo così l'obbligo della formazione in locali distinti e separati dai processi produttivi.

Un discorso a parte, che non è possibile sviluppare compiutamente in questa sede, meriterebbe poi il grande capitolo della formazione continua degli adulti ⁽³³⁾. Un ambito cruciale per ripensare la produttività del lavoro.

⁽³¹⁾ U. ROMAGNOLI, *Il diritto del secolo. E poi?*, cit., qui p. 236.

⁽³²⁾ La qualificazione dell'apprendistato come contratto a causa mista si spiega, infatti, in ragione della equivoca tendenza ad assorbire i problemi del «tipo» negoziale, e cioè quelli della qualificazione di una struttura negoziale (anche) in ragione della sua funzione economico-sociale, in quelli della «causa», circoscritti invece alla ricerca della ragione giustificativa ovvero alla verifica della liceità del singolo contratto, confondendo così due problemi giuridici che sono e devono restare necessariamente distinti. Sul punto, che non può essere approfondito in questa sede, sia consentito rinviare, anche per riferimenti bibliografici, a M. TIRABOSCHI, *Definizioni e tipologie*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il Testo Unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini*, cit., pp. 177-186.

⁽³³⁾ Per una ricostruzione storica della evoluzione del sistema italiano di formazione continua si vedano anche M. CORTI, *L'edificazione del sistema italiano di formazione*

ro e i cicli professionali e di carriera ⁽³⁴⁾ e che, tuttavia, vede l'Italia in grave ritardo rispetto al resto dei Paesi di area OCSE ⁽³⁵⁾. Questo nonostante non poche voci dottrinali – smentite tuttavia anche da recenti interventi legislativi ⁽³⁶⁾ e dalla attuale configurazione dei congedi formativi ⁽³⁷⁾ che sembrano confermare il contrario – si siano da tempo spese per

continua dei lavoratori, in *RGL*, 2007, pp. 163-244, e D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, cit., pp. 309-338.

⁽³⁴⁾ La «difesa della professionalità» dei lavoratori presuppone «una prospettiva di formazione alla flessibilità: una strategia di investimento che dovrebbe vedere una significativa convergenza fra le necessità economiche dell'impresa e le attese dei salariati rappresentando un interesse comune». Così: M. BIAGI, *Recessione e mercato del lavoro: la formazione alla flessibilità*, in *DRI*, 1993, n. 1, pp. 261-271, e qui p. 263.

⁽³⁵⁾ Cfr. OECD, *Adult Learning in Italy: What Role for Training Funds?*, *Getting Skills Right*, OECD, 2019.

⁽³⁶⁾ Si fa qui riferimento alla disciplina del lavoro agile e in particolare all'art. 20, comma 2, della l. n. 81/2017, che sancendo il diritto all'apprendimento e alla certificazione delle competenze ne affida tuttavia l'attuazione all'accordo tra le parti (senza peraltro alcun presidio né in termini sanzionatori né in termini promozionali) dimostrando a contrario l'inesistenza di tale diritto a legislazione vigente in assenza appunto di specifico accordo tra le parti. Si veda M.G. GRECO, *L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam-Wolters Kluwer Italia, 2018, pp. 581-590.

⁽³⁷⁾ La stessa previsione di congedi per la formazione ad opera della l. n. 53/2000, *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*, artt. 5 e 6, dimostra come il diritto alla formazione non sia concepito nel nostro ordinamento come effetto naturale del contratto di lavoro. Nel caso del «congedo per la formazione» di cui all'art. 5 (riservato solo ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità e finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro), durante la fruizione del congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e tale periodo non è computabile nella anzianità di servizio. Il datore di lavoro può comunque non accogliere la richiesta di congedo per la formazione o può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e la determinazione delle concrete modalità di attuazione resta demandata alla contrattazione collettiva. L'art. 6, invece, disciplina i congedi per la formazione continua, volta ad accrescere le competenze professionali lungo tutto l'arco della vita, nell'ambito di piani di formazione aziendale o secondo libera scelta del lavoratore, demandando ancora alla contrattazione collettiva la determinazione delle condizioni di fruizione dei congedi (monte ore, criteri per l'individuazione dei lavoratori, modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione). La fruizione dei congedi è altresì condizionata alla esistenza di una offerta formativa pubblica per le due diverse tipologie (piani aziendali, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali, e formazione su domanda individuale). Rispetto a questo

riconoscere, già a legislazione vigente, l'esistenza di un diritto soggettivo alla formazione dentro lo schema del contratto di lavoro subordinato⁽³⁸⁾ e non solo in termini di una opportunità esterna al rapporto di lavoro funzionale alla efficacia dei processi di riqualificazione e ricollocazione professionale. È un dato di fatto che i fondi interprofessionali paritetici per la formazione continua siano stati recentemente inclusi nella rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro⁽³⁹⁾. Un riconoscimento importante, eppure dal sapore formalistico, schiacciati come sono da farraginose pastoie burocratico-amministrative di gestione imposte dalla discussa natura pubblica delle risorse⁽⁴⁰⁾ e, più ancora, dalla incapacità di progettare e sviluppare percorsi di formazione di qualità come mostrano le (ancora poche) ricerche empiriche che ne hanno indagato funzionamento ed esiti in termini di apprendimenti e competenze⁽⁴¹⁾.

Nel giudizio in chiaroscuro sul ruolo dei fondi interprofessionali per la formazione continua pesa, tra i tanti elementi di criticità appena richia-

ultimo punto, rileva l'abrogazione del comma 4 dell'art. 6, che destinava al finanziamento di tale formazione risorse a valere sul *Fondo per l'occupazione e la formazione*, ad opera del d.lgs. n. 150/2015, al fine di coprire i costi di funzionamento del sistema delle politiche attive.

⁽³⁸⁾ Cfr., fra gli altri, M. NAPOLI, *Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative*, cit., pp. 269-270; C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, cit., pp. 155-230; A. MINERVINI, *La professionalità del lavoratore nell'impresa*, Cedam, 1986, pp. 153-155, e F. GUARRIELLO, *Trasformazioni organizzative e rapporto di lavoro*, Jovene, 2000, pp. 55.

⁽³⁹⁾ Cfr. L. CASANO, *Il sistema della formazione continua nel decreto legislativo n. 150/2015*, in *DRI*, 2016, pp. 455-470.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. M. FAIOLI, *Pubblici poteri e responsabilità nel sistema dei fondi paritetici per la formazione continua*, in *RDSS*, 2016, pp. 493-512. Si veda anche S. CIUCCIOVINO, *Apprendimento e tutela del lavoro*, cit., pp. 76-86.

⁽⁴¹⁾ Oltre al già citato rapporto OECD su *Adult Learning in Italy: What Role for Training Funds?*, stato dell'arte, risultati e criticità del sistema sono stati oggetto di due recenti studi pubblicati in un fascicolo monografico della rivista *Professionalità studi* (2017, vol. I, n. 2) nella sezione *Ricerche* dedicata a *I fondi bilaterali per la formazione in Italia e in Europa: stato dell'arte e prospettive di riforma*: C. FRANZOSI, D. PREMUTICO, *Analisi del sistema dei fondi interprofessionali e possibili prospettive*; M. RESCE, M. VITOLO, *Fondi interprofessionali per le aziende e il lavoro del futuro: quale formazione 4.0?*. Si vedano altresì le ricerche curate da ADAPT in collaborazione, rispettivamente, con For.Te e con Fondirigenti su *Fondi Interprofessionali: ruolo ed evoluzione. Studio progettuale per l'implementazione delle Linee guida per la formazione nel 2010 nell'ambito del fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario* (2011) e *Il futuro dei fondi interprofessionali per la formazione continua* (2013).

mati, l'assenza di un raccordo virtuoso con il sistema di relazioni industriali che ancora fatica a introdurre innovazioni di rilievo sul fronte non tanto del riconoscimento formale di diritti ⁽⁴²⁾ quanto della analisi dei fabbisogni professionali, della evoluzione dei mestieri e delle professionalità e della conseguente valutazione delle competenze dei lavoratori in funzione dei trattamenti retributivi e delle dinamiche premiali correlate alla produttività del lavoro; nei rari casi in cui ciò avviene, rimane palese la incapacità di rendere effettive queste previsioni a livello aziendale come dimostra la difficoltà (segnalata dalle stesse parti firmatarie) di implementazione del diritto soggettivo alla formazione recentemente introdotto nel settore metalmeccanico ⁽⁴³⁾. Al centro del ragionamento resta il nodo storico dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale che, a loro volta, risultano ancora oggi indifferenti tanto «al controllo e allo sviluppo delle politiche di formazione» ⁽⁴⁴⁾ quanto al grande capitolo dell'apprendimento permanente aperto, ma tuttora non sufficientemente delineato nei suoi elementi di sistema e di raccordo operativo con il sistema di relazioni industriali, con la legge Fornero di riforma del mercato del lavoro ⁽⁴⁵⁾.

Sulle criticità dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, utili se realmente funzionali alla compensazione dei movimenti della domanda e dell'offerta di lavoro che avvengono nei mercati interni ed esterni del lavoro più che come meri indicatori di livelli salariali ⁽⁴⁶⁾, si

⁽⁴²⁾ Per il riconoscimento nella contrattazione collettiva di elenchi di diritti di formazione, innescati dalla implementazione delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6 della l. n. 53/2000, si veda M. MAGNANI, *Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato*, in *DLRI*, 2004, qui p. 173.

⁽⁴³⁾ Cfr. l'art. 7, sez. IV, titolo VI del CCNL 26 novembre 2016 per lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, che tuttavia, a detta dei firmatari, resta ancora largamente inattuato nella prassi applicativa a livello aziendale.

⁽⁴⁴⁾ Così M. MAGNANI, *Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato*, cit., qui p. 169.

⁽⁴⁵⁾ Per una analisi delle criticità della disciplina in materia di apprendimento permanente introdotta con l'art. 4, commi 51-61, della l. n. 92/2012 sia consentito rinviare a G. BERTAGNA, L. CASANO, M. TIRABOSCHI, *Apprendimento permanente e certificazione delle competenze*, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 26 giugno 2012, n. 92*, Giuffrè, 2012, pp. 392-403.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. U. ROMAGNOLI, *Commento all'art. 13*, in G. GHEZZI, F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, Zanichelli-Foro italiano, 1979, qui p. 228, tra i primi a segnalare che «le qualifiche sono divenute ormai “scatole vuote”, indicatori più che di status professionali, di livelli (od anche fasce) salariali», e già

dibatte da tempo senza che si registri tuttavia una minima comunicazione tra elaborazione teorica e prassi del sistema di contrattazione collettiva. Non mancano eccezioni ⁽⁴⁷⁾, ma si tratta per l'appunto di isolate esperienze aziendali d'avanguardia che seguono, in ogni caso, percorsi paralleli o anche alternativi rispetto a quelli tracciati dal livello nazionale. Con riferimento alla «direzione di marcia» ⁽⁴⁸⁾, che è chiara, nella maggioranza dei settori produttivi resta ancora poco più di un auspicio l'idea, avanzata già nel lontano 1985 al Congresso AIDLASS di Napoli, di nuove classificazioni capaci di interpretare e graduare «una mutata realtà professionale, in relazione alle conoscenze e capacità richieste non per svolgere attività ben definite, ma per agire e reagire rispetto a situazioni mutevoli, create da un'organizzazione produttiva informatizzata ed automatizzata [...] all'interno di una struttura articolata non su posti fissi, ma su ruoli variabili» ⁽⁴⁹⁾. Né più né meno di quei «ruoli aperti» che Federico Butera, con riferimento ai paradigmi della Industria 4.0, indica alla stregua di «copioni professionali» a banda larga che spetta ad ogni singolo lavoratore *agire* concretamente, nella sua interpretazione del mestiere o del compito in un contesto lavorativo dato, e che sono basati sulla responsabilità rispetto ai risultati, su contenuti esecutivi continuamente adattabili, sulla costante acquisizione di competenze, conoscenze e abilità e, infine, su una gestione proattiva e cooperativa delle relazioni con le persone (dentro e fuori l'impresa) e con la tecnologia ⁽⁵⁰⁾.

F. BUTERA, *La divisione del lavoro in fabbrica*, Marsilio, 1977, pp. 241-248: organizzazione formale e organizzazione reale del lavoro non coincidono.

⁽⁴⁷⁾ Si vedano, con riferimento al periodo tra il 2012 e il 2018, i casi aziendali analizzati nei rapporti annuali di ADAPT sulla contrattazione collettiva in Italia, giunti ora alla quinta edizione del 2019.

⁽⁴⁸⁾ Per questa espressione con riferimento alla evoluzione dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale si veda F. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale*, in AIDLASS, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro. Atti dell'VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Napoli, 12-14 aprile 1985*, Giuffrè, 1986, qui 32.

⁽⁴⁹⁾ Ancora F. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale*, cit., p. 32. Si veda ora M. BROLLO, *Tecnologie digitali e nuove professionalità*, in *DRI*, 2019, qui pp. 479-480.

⁽⁵⁰⁾ F. BUTERA, *Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, cit., qui p. 93 e p. 97. Sulla nozione di «ruolo», definito come «ciò che ciascuno fa in vista di un risultato funzionale, nelle sue relazioni con gli altri, all'interno di un determinato contesto tecnico-organizzativo», si veda già F. BUTERA, E. DONATI, *Le microstrutture*, in G. COSTA,

È proprio qui, sul versante delle relazioni industriali, della produttività del lavoro e del rinnovamento di una contrattazione collettiva da intendersi come strumento di regolazione dei mercati del lavoro, che si comprende l'errore di progettazione dei fondi interprofessionali. Non solo per il loro numero eccessivo che replica logiche di affiliazione politica di una rappresentanza sempre più frammentata. La grande criticità è, piuttosto, il loro essere espressione di una vecchia geografia economica che ancora inquadra e organizza i mestieri e la rappresentanza secondo logiche centraliste, verticali e rigidamente settoriali, quando la quarta rivoluzione industriale, nell'incrementare le transizioni occupazionali e le forme di integrazione tra le imprese e tra le stesse imprese e gli *hub* della innovazione e della conoscenza, demolisce i vecchi confini tra settori (primario, secondario, terziario) a favore di una centralità degli ecosistemi territoriali e dei relativi mercati locali del lavoro rendendo sempre meno rilevanti i mercati interni del lavoro (⁵¹).

Da questo punto di vista il contributo che la teoria dei *transitional labour markets* può offrire, una volta collocata dentro l'ontologia del lavoro che abbiamo provato a delineare nel paragrafo che precede, ci pare decisivo per gli sviluppi della riflessione giuslavoristica sul rapporto tra la persona e il lavoro dentro il prisma delle tutele e del mercato; riflessione che non può più seguire logiche standardizzate e prescrittive di inquadramento giuridico e normativo del lavoro e dei mestieri, dovendo piuttosto accompagnare e orientare i percorsi – professionali e non – di ogni singola persona lungo i mutevoli cicli di vita. La complessità del lavoro non può cioè più essere confinata nell'orizzonte di un solo schema interpretativo, che sia quello del lavoro produttivo o quello della subordinazione giuridica, pena la rinuncia a comprendere e regolare la trasformazione del rapporto (che ora decliniamo al plurale) tra *le* persone e *i* lavori. Là dove la teoria dei mercati transizionali non esclude, ma anzi consente di ricomporre entro un quadro unitario le diverse manifestazioni del lavoro, portando così a maturazione un processo di razionalizzazione giuridica del concetto di lavoro come titolo di appartenenza e partecipazione a una

R.C.D. NACAMULLI (a cura di), *Manuale di organizzazione aziendale*, Vol. 2, Utet, 1997, qui 691.

(⁵¹) In tema vedi F. SEGHEZZI, *La nuova grande trasformazione: lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, ADAPT University Press, 2017, in particolare pp. 130-156.

comunità⁽⁵²⁾ dentro una rinnovata visione antropologica che consenta di superare, in un reale protagonismo della persona e della sua libertà⁽⁵³⁾, la tensione tra lavoro-soggetto e lavoro-oggetto; questo a condizione, ovviamente, di mantenere adeguati presidi di tutela (eteronoma e collettiva) a garanzia della libertà effettiva di scelta della persona e a presidio contro i rischi di ri-assoggettamento puro e semplice al potere di organizzazione del tempo-lavoro là dove l'esecuzione del contenuto del contratto si sviluppi in modo tale da mortificare la dignità e la professionalità del lavoratore⁽⁵⁴⁾.

È un dato pacifico che la sola previsione normativa che, nel nostro ordinamento, si proponga di tutelare (per lo più in termini difensivi) il patrimonio professionale del prestatore di lavoro sia da rinvenirsi nell'articolo 2103 del Codice Civile. È su questo terreno che si è giocata una sfiancante disputa dottrinale, rinvigorita dalla riforma introdotta dal *Jobs Act*⁽⁵⁵⁾, funzionale a individuare non solo l'oggetto del contratto di lavoro ma, più in profondità, il punto di equilibrio tra il grado e il tipo di soggezione del prestatore di lavoro alla organizzazione aziendale e al potere giuridico di direzione e conformazione della prestazione di lavoro in capo al da-

⁽⁵²⁾ In questa direzione si veda G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il Welfare State*, Giappichelli, 2013, qui p. 57.

⁽⁵³⁾ «Nella Quarta Rivoluzione digitale uno degli aspetti più rilevanti nel lavoro è il coinvolgimento della persona nel processo lavorativo attraverso la mobilitazione del suo mondo di relazioni e saperi in azione». Così: M. COSTA, *Capacitare l'innovazione. La formatività dell'agire generativo*, cit., qui p. 216.

⁽⁵⁴⁾ Per notazioni critiche sulla visione espressa nel testo si veda già V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro*, Cacucci, 2008, qui pp. 270-278 e p. 271 per la citazione, dove si evidenziano i rischi, che certo non si negano, insiti nella concezione dottrinale della neopersonalizzazione del contratto di lavoro che, per l'Autore, porterebbe inevitabilmente a una soggettivizzazione del tempo di lavoro e, dunque, a un assoggettamento ancora più pervasivo alla organizzazione. Per l'Autore la soluzione per arginare siffatti rischi starebbe in un modello autenticamente antagonista rispetto alle tendenze alla deoggettivizzazione del tempo di lavoro e non, come si è suggerito nel corso di questa relazione, in una nuova ontologia del lavoro attenta alla salvaguardia della libertà del lavoro prima ancora (e certamente con meno spazio di effettività) che nel lavoro.

⁽⁵⁵⁾ Ampia sintesi dei termini del dibattito in M. FALSONE, *La professionalità e la modifica delle mansioni: rischi e opportunità dopo il Jobs Act*, in *Professionalità studi*, 2018, n. 2, pp. 31-52. Prima della novella si veda M. BROLLO, *La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice Civile commentato*, Giuffrè, 1997.

tore di lavoro ⁽⁵⁶⁾ rispetto alla salvaguardia della sua professionalità. Una professionalità ancora riferita «a una forza lavoro relativamente omogenea», «articolata su posti» e «mansioni» ⁽⁵⁷⁾, ricostruita dentro una ottica interpretativa fortemente condizionata da una concezione proprietaria del posto di lavoro ⁽⁵⁸⁾ e da una diffusa idea di “lavorare per poi vivere” ⁽⁵⁹⁾, la cui tutela restava affidata (fino alla novella del 2015) al controverso criterio della equivalenza delle mansioni. Ancora una volta, dunque, il valore e l’oggetto di ciò che viene scambiato sul mercato del lavoro e con esso i parametri giuridici definiti dagli attori delle relazioni industriali (e cioè il sistema delle qualifiche) per la loro misurazione economica in funzione del corrispettivo dovuto ⁽⁶⁰⁾. Perché, se seguiamo l’insegnamento di Gino Giugni, che non poco ha influito sui successivi studi in materia di professionalità, «il mercato del lavoro [...] è un mercato di qualifiche» ⁽⁶¹⁾; dove per qualifica si intende «la prestazione dedotta in contratto costituendo la sintesi descrittiva delle mansioni svolte» ⁽⁶²⁾.

⁽⁵⁶⁾ Su questo aspetto insiste efficacemente V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro*, cit., spec. l’intero cap. III.

⁽⁵⁷⁾ F. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale*, cit., qui p. 13.

⁽⁵⁸⁾ Su questo profilo vedi G. GIUGNI, *Qualifica, mansioni e tutela della professionalità*, in *RGL*, 1973, I, spec. p. 4, dove già evidenziava come «la tutela della professionalità non si realizzi in un solo precetto», e nota 5, dove precisava come la concezione della tutela del posto di lavoro avesse non poco condizionato una lettura più moderna del diritto costituzionale al lavoro tale da dare «adeguato rilievo anche alla dignità della persona umana colta nel momento del diritto al “pieno sviluppo”». Per i nessi tra professionalità e stabilità si veda S. BRUN, *Professionalità e stabilità del rapporto di lavoro nelle recenti riforme italiane*, in *Studi in onore di Antonio Fernandes Monteiro*, Coimbra, 2018, pp. 612-639.

⁽⁵⁹⁾ Ancora G. GIUGNI, *Qualifica, mansioni e tutela della professionalità*, cit., p. 15, dove sottolinea la concezione di un lavoro ancora «inteso [...] solo come mezzo per assicurare una retribuzione».

⁽⁶⁰⁾ Sul sistema delle qualifiche come «patto storico» per la regolazione del mercato del lavoro si veda G.P. CELLA, B. MANGHI, *Analisi critica del sistema delle qualifiche*, in *Dibattito Sindacale*, 1970, p. 11-25.

⁽⁶¹⁾ Così: G. GIUGNI, *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Jovene, 1963, qui p. 120.

⁽⁶²⁾ Così: G. GIUGNI, voce *Mansioni e qualifica*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, 1975, qui p. 549. Si ricorda che per G. GIUGNI, *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, cit., pp. 102-104, il termine qualifica è una «variante semantica» delle mansioni dedotte in contratto. In tema si vedano P. CAUSARANO, *La professionalità contesa*, Franco Angeli, 2000, qui pp. 66-67, e P. ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberalizzazione alla legge sui licenziamenti*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto*

Ricostruita in questi termini, la questione se riferire la professionalità al contenuto del contratto o all'oggetto della obbligazione ovvero alla posizione soggettiva del prestatore sul mercato del lavoro – con annessa ricaduta sulla attinenza o meno della formazione al rapporto di lavoro come effetto naturale del vincolo contrattuale⁽⁶³⁾ – rivela un sovraccarico funzionale del contratto di lavoro subordinato che è destinato ad apparire oggi poco o nulla sostenibile rispetto alle trasformazioni del lavoro sopra descritte. La tutela e soprattutto la promozione della professionalità non possono cioè essere oggi affidate alle sole dinamiche dello scambio negoziale, nella complessa interazione tra previsione normativa e sviluppi del sistema di contrattazione collettiva⁽⁶⁴⁾, e tanto meno essere confinate alla sola responsabilità del singolo lavoratore salvo non voler mettere al centro della disciplina di regolazione del lavoro non le dinamiche sociali e collettive proprie dei mercati transizionali (*supra*, Parte II, § 3), ma l'idealtipo del lavoro autonomo professionale di nuova generazione vuoi per il tramite dei relativi sistemi di auto-normazione privata (e forse anche di *commodification*) della professionalità⁽⁶⁵⁾ vuoi, come avviene in altri ordinamenti, attraverso i sistemi delle licenze occupazionali per l'accesso alla professione⁽⁶⁶⁾.

del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo, Giuffrè, 2008, qui pp. 52-56.

⁽⁶³⁾ In termini positivi si veda M. NAPOLI, *Commento all'art. 35, comma 2*, in G. BRANCA (diretto da), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli-Foro italiano, 1979, pp. 50-52. *Contra*, con argomentazioni convincenti, D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, cit., spec. pp. 379-383.

⁽⁶⁴⁾ In tema, per l'impostazione del problema, si veda M. BROLLO, *Tecnologie digitali e nuove professionalità*, cit., qui p. 479, dove sottolinea che «le innovazioni digitali potrebbero cambiare il modo di accumulare e praticare i ruoli e le professionalità (anche coniugandoli al plurale), con inevitabili sfide circa la sostenibilità della riqualificazione e la ripartizione dei costi della stessa lungo gli assi: pubblico-privato, datore-lavoratore, collettivo-individuale».

⁽⁶⁵⁾ È il rischio evidenziato da L. CASANO, *Professionalità e certificazione delle competenze: legge, contrattazione collettiva, autoregolazione*, in corso di pubblicazione, con specifico riferimento ai sistemi di «normazione tecnica» connessi alla certificazione delle attività professionali di cui alla l. n. 4/2013 in materia di professioni non organizzate (norme e prassi UNI) che già oggi bypassano, anche per profili professionali e mestieri tipici del lavoro dipendente, i sistemi di classificazione e inquadramento del personale.

⁽⁶⁶⁾ In tema si veda P.J. LARKIN, *Public Choice Theory and Occupational Licensing*, in *Harvard Journal of Law and Public Theory*, 2015, pp. 209-331. Per una valutazione del funzionamento delle «occupational regulations» intese come «mechanisms to impose minimum standards (often educational standards) for entry and for the ability to continue working in an occupation» si veda M. GITTLEMAN, M.A. KLEE, M.M. KLEINER,

Non è possibile nella economia del presente lavoro affrontare il complesso tema dell'oggetto del contratto di lavoro ⁽⁶⁷⁾. Ci limitiamo a rilevare che, in una prospettiva come quella dei *transitional labour markets*, che consegna alla analisi giuridica una pluralità di mercati e di contesti di attività dentro e fuori il mercato, è forse possibile sviluppare anche per l'oggetto del contratto di lavoro quel salto qualitativo che la dottrina civilistica ha compiuto sulla causa del contratto una volta convertitasi dalla tesi della «causa astratta», intesa come funzione economico-sociale essenziale del contratto, a quella della «causa concreta», che va di volta in volta cercata per ogni *singolo* contratto ⁽⁶⁸⁾. Intendo dire che la polarizzazione del lavoro, la diversificazione delle modalità di ingaggio tra lavoratore e datore/committente, la destrutturazione dei modelli organizzativi di impresa e l'esplosione delle forme contrattuali di lavoro a tempo consentono di ipotizzare che, nella dinamica reale dei mercati del lavoro, si scambiano nel segmento più alto competenze e professionalità che entrano poi a vario titolo nel contenuto del contratto, mentre nel segmento più basso semplici quantità di tempo-lavoro rispetto alle quali pare difficile – oltre che ambiguo ⁽⁶⁹⁾ – pretendere di parlare della professionalità come oggetto e non mera modalità esecutiva del contratto di lavoro. Una indicazione questa che, nel valorizzare con riferimento all'oggetto *concreto* del contratto di lavoro la distinzione tra una collaborazione *con* l'impresa rispetto a una collaborazione *nella* impresa ⁽⁷⁰⁾, potrebbe essere utile in

Analyzing the Labor Market Outcomes of Occupational Licensing, in *Industrial Relations*, 2018, pp. 57-100.

⁽⁶⁷⁾ Si veda, al riguardo, M. GRANDI, *Nuove riflessioni sull'oggetto del contratto di lavoro*, in *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, Cacucci, 2008, tomo I, pp. 497-510 e ivi ampia nota bibliografica. Per la tesi della professionalità come oggetto del contratto di lavoro si veda M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, II, 1995, qui pp. 1109-1125.

⁽⁶⁸⁾ In tema, per l'impostazione del problema, si veda G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, 1966.

⁽⁶⁹⁾ In questi termini si veda M. GRANDI, *Nuove riflessioni sull'oggetto del contratto di lavoro*, cit., qui p. 506. In tema occorre tuttavia sottolineare l'opinione di M. NAPOLI, *La filosofia del diritto del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, cit., spec. 59, dove esprime una posizione, ampiamente condivisibile sul piano ideale anche se di difficile traduzione sul piano giuridico e normativo, secondo cui «la professionalità è espressione di umanità, è espressione della personalità dell'uomo, anche per i lavori più umili e dequalificati».

⁽⁷⁰⁾ Ne parla, proprio a proposito dell'oggetto del contratto di lavoro, R. DEL PUNTA, *Un diritto per il lavoro 4.0*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, cit., qui p. 230. Sempre nella prospettiva di una estensione dell'«elemento della collabo-

due direzioni: per misurare e remunerare in termini più oggettivi la qualità della *singola* prestazione lavorativa nella sua dimensione relazionale e collaborativa, da un lato; per apprestare, sul piano legislativo e contrattuale, regimi di tutele adattabili e diversificati a presidio di una più piena e reale esplicazione della persona nei multiformi contesti di lavoro, dall'altro lato. Ciò, per esempio, attraverso assetti regolatori calibrati sulla persona non più in funzione di classificazioni giuridiche fisse (subordinazione *versus* autonomia) o di inquadramenti contrattuali standardizzati (il sistema delle qualifiche), ma in ragione di quella che, caso per caso, è l'essenza economica complessiva, attuale e potenziale, dello scambio e dell'affidamento reciproco tra le parti; questo, ovviamente, all'interno di quegli ambiti produttivi e di lavoro che, già oggi, non presuppongono più l'*inserimento* del collaboratore in una *organizzazione predefinita e preesistente* dove cioè sia possibile stabilire *ex ante* lo specifico bisogno del datore di lavoro dentro una chiara divisione tecnica dei compiti e delle mansioni ⁽⁷¹⁾ nel rapporto tra le persone e tra la persona e le macchine.

Quello che invece possiamo sostenere con un maggiore grado di certezza – a conclusione di un ragionamento che si è indirizzato verso lo studio non della statica del contratto ma delle più complessive e sfuggenti dinamiche giuridiche dei moderni mercati del lavoro – è che la tutela e promozione della professionalità possano e debbano oggi essere pensate e coltivate in una dimensione prevalentemente extra-aziendale, ancorandole alla singola persona più che al solo contratto di lavoro. Una prospettiva questa che potrebbe consentire di capitalizzare, nei termini di un processo di maturazione e manutenzione della professionalità, l'intero ci-

razione a scapito dell'assoggettamento, fino a comprendere modelli di rapporti di lavoro fortemente de-gerarchizzati», si veda S.B. CARUSO, *Strategie di flessibilità funzionale e di tutela dopo il Jobs Act: fordismo, post fordismo e industria 4.0*, in *DLRI*, 2018, qui p. 105. In tema si veda ancora M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, cit., spec. pp. 1117-1125 e qui p. 1118, che procede a una rilettura dell'oggetto del contratto e della professionalità facendo leva proprio sulla «collaborazione» e cioè sul «lavorare insieme, lavorare con altri», di modo che «l'implicazione della persona non è dato esterno al contratto» fondativo della normativa di protezione e tutela.

⁽⁷¹⁾ «Alla determinatezza codificata delle declaratorie (attraverso compiti e mansioni), si sostituisce una messa a disposizione cognitiva fatta di elementi immateriali [...]. L'oggetto del contratto di lavoro, come tendenza, si smaterializza, proprio perché si smaterializza il lavoro». Così: S.B. CARUSO, *Strategie di flessibilità funzionale e di tutela dopo il Jobs Act: fordismo, post fordismo e industria 4.0*, cit., qui p. 87.

clo di vita delle persone integrando percorsi educativi e formativi ed esperienze di lavoro nella accezione sopra suggerita.

«La rimercificazione del lavoro» – è stato scritto ⁽⁷²⁾ – passa oggi «per lo sviluppo e il mantenimento dell'occupabilità, nel senso che questa deve sostituirsi alla sicurezza dei mercati tradizionali e contestualmente consentire al singolo di operare una rottura rispetto alla subordinazione, e di riappropriarsi in un certo senso di un proprio percorso professionale. Ma l'occupabilità è direttamente collegata alle competenze: “la miglior sicurezza che si possa dare al singolo è un ampio portafoglio di competenze. È questo che lo renderà autonomo e libero nell'impresa. Ecco qual è la grande scommessa dell'occupabilità [...] dotarlo dei mezzi necessari per far progredire il proprio capitale di competenze e per non dipendere unicamente da una sola impresa per la conduzione della propria vita professionale”. La competenza è intesa qui come capitale (umano): riflette delle qualità intrinseche dell'individuo, interne al soggetto, che sono quindi di sua proprietà e che egli deve gestire e mettere a frutto lungo l'intero arco della vita. In quanto proprietà dell'individuo, tale capitale deve essere trasferibile, vale a dire valorizzabile in uno spazio più ampio di quello di una determinata impresa».

È dentro questa ampia visione di libertà *del* lavoro – più che nei ristretti spazi dell'oggetto di un contratto di lavoro sempre più caratterizzato da temporaneità e intermittenza – che va oggi ripresa e confermata, nell'ambito della teoria dei mercati transizionali del lavoro, l'idea di Mario Napoli secondo cui è la professionalità «la dimensione necessaria, non sempre riconosciuta e tutelata, per l'esplicazione di qualsiasi lavoro, sia autonomo che subordinato nelle imprese» ⁽⁷³⁾. È qui, nella evoluzione

⁽⁷²⁾ Così: J. GAUTIE, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, in *Assistenza Sociale*, 2003, qui 60, che cita, nel passaggio qui virgolettato, B. LACROIX, A. DUMONT, *Préférer la compétence au diplôme*, in *Sociétal*, 1999, n. 26.

⁽⁷³⁾ Così: M. NAPOLI, *La professionalità*, in M. NAPOLI, *Il diritto del lavoro tra conferme e sviluppi*, Giappichelli, 2006, p. 490. Nella letteratura internazionale si veda già H.L. WILENSKY, *The professionalization of everyone?*, in *American Journal of Sociology*, 1964, vol. 70, n. 2, pp. 137-158, dove si ipotizzava per le occupazioni del futuro (al pari della rappresentanza del lavoro) uno sviluppo in termini ibridi tra autonomia e subordinazione nella prospettiva della valorizzazione della professionalità. Per una analisi della contrattazione collettiva nell'ottica della professionalità e «oltre il binomio autonomia-subordinazione» si veda P. TOMASSETTI, *Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2018, pp. 717-760.

dei mestieri e delle professioni, più che nella revisione formale dei tipi contrattuali e delle fattispecie legali, che si sviluppa il processo storico volto al superamento della contrapposizione giuridica tra lavoro autonomo e lavoro subordinato ⁽⁷⁴⁾, consentendo peraltro di recuperare ogni manifestazione della personalità dell'uomo attraverso l'azione e il lavoro che risulta funzionale alla costruzione di competenze, saperi, attitudini e abilità che possano essere fatti valere, su scelta della persona, dentro i mercati del lavoro come nel contratto di lavoro. Ed è sempre qui, nella piena valorizzazione del patrimonio professionale e delle competenze possedute dalla persona, che può maturare anche quell'indispensabile salto culturale che consenta di segnare il definitivo superamento della vecchia idea del posto di lavoro che è oggi ancora riflessa nel sistema di classificazione e inquadramento del personale e soprattutto nel concetto di mansione. Non per rispondere a istanze liberistiche di deregolazione del lavoro; piuttosto per costruire anche negli aspetti più pratici e operativi una trama promozionale di tutele e opportunità professionali coerente con le trasformazioni economiche e sociali in atto.

Una nuova concezione del lavoro, dunque, che potremmo designare in termini antropologici con l'espressione «*work's place*» e cioè il posto e il valore del lavoro nei cicli esistenziali delle persone dentro un progetto di vita concreto e complessivo. Ma anche una chiara progettualità operativa e pratica per il legislatore e per gli attori del mercato del lavoro, ancora legata alla dimensione economica e produttiva del lavoro, che potremmo invece indicare con l'espressione «*workplace within*» per designare «il posto di lavoro che è dentro alle persone, fatto dalle storie lavorative e personali, dalla formazione, dalle aspirazioni e potenzialità» ⁽⁷⁵⁾. E conseguentemente una idea di professionalità soggettiva, che si pone oltre quella divisione del lavoro novecentesca e industrialista espressa nel concetto di mansione e nei sistemi di classificazione e inquadramento del

⁽⁷⁴⁾ Si veda A. SUPIOT, *Lavoro subordinato e lavoro autonomo*, in *DRI*, 2000, n. 2, spec. p. 291, dove, richiamando l'insegnamento di Otto Kahn-Freund, evidenzia che, «all'interno del diritto del lavoro, sopravvive la tendenza preindustriale che consiste nel rapportare il diritto applicabile alla diversità dei compiti o delle professioni», e anche, dal punto di vista della scienza organizzativa, F. BUTERA, *Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, cit., qui p. 100.

⁽⁷⁵⁾ Così: F. BUTERA, *Bruno Trentin e l'utopia di un nuovo modello di lavoro basato su conoscenza e libertà: eredità e attualità*, in *Iride – Filosofia e Discussione Pubblica*, 2018, p. 508.

personale ⁽⁷⁶⁾, attorno a cui richiamare un robusto sforzo interdisciplinare per specificarne, concretizzarne e attualizzarne i contenuti normativi e gli sviluppi contrattuali dentro i mercati transizionali del lavoro ⁽⁷⁷⁾. Questo anche in direzione di quella che è stata definita la «professionalizzazione di tutti», compresi cioè quanti si trovano ai margini del mercato del lavoro, in virtù dei nuovi contenuti professionali e organizzativi del lavoro stesso ⁽⁷⁸⁾.

È attorno al concetto di professionalità, come ambito di maturazione e sviluppo delle competenze e prima ancora delle identità socio-professionali e come metro per la valutazione della qualità dei percorsi di carriera ⁽⁷⁹⁾, che può essere più compiutamente sviluppata tutta quella infrastruttura di un moderno diritto del mercato del lavoro che, per accompagnare (e non subire) le transizioni occupazionali, risponda alla fonda-

⁽⁷⁶⁾ Sulle difficoltà del «passaggio dalla pur imperfetta oggettività delle mansioni e delle qualifiche alla dimensione soggettiva delle competenze», si veda R. DEL PUNTA, *Un diritto per il lavoro 4.0*, cit., qui p. 233.

⁽⁷⁷⁾ In questa prospettiva si spiega la nascita, in un panorama editoriale già affollato da numerose pubblicazioni sui temi del lavoro, della rivista *Professionalità studi* (edita da Studium e ADAPT University Press) che ha dato avvio a una riflessione interdisciplinare sulla nuova e ampia dimensione della professionalità, intesa non solo come insieme di mansioni o livello/tipologia di qualificazione, ma come estensione della identità personale anche in termini reputazionali, di riconoscibilità e di *status*. La professionalità cioè come chiave per una moderna organizzazione del lavoro e anche come leva per una sua adeguata valorizzazione e per il suo riconoscimento, superando i tradizionali steccati tra mercati interni e mercati esterni. Si veda G. BERTAGNA, G. SCARATTI, M. TIRABOSCHI, *Le ragioni di una nuova rivista sul lavoro che cambia*, in *Professionalità studi*, 2017, n. 1.

⁽⁷⁸⁾ Il riferimento è F. BUTERA, *Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, cit., pp. 99-100, dove richiama, sul punto, anche l'elaborazione di H.L. WILENSKY, *The professionalization of everyone?*, cit., pp. 137-158, con riferimento alla crisi del fordismo e al fatto che il lavoro che nasceva da questa crisi richiede «due requisiti: il possesso di una conoscenza distintiva (quando addirittura non esclusiva) e l'ideale (l'orientamento) al servizio. Questi requisiti erano assenti nel lavoro del taylor-fordismo e della burocrazia weberiana, anche nei lavori qualificati: la conoscenza apparteneva all'organizzazione e le persone rispondevano alla gerarchia, non ai clienti. [...] Ora sappiamo che le rivoluzioni strutturali che abbiamo evocato richiedono che la conoscenza appartenga anche alla persona che deve dividerla e in cui la dedizione al servizio prevale sul rispetto della gerarchia».

⁽⁷⁹⁾ Secondo il risalente insegnamento di L. GALLINO, A. BALDISSERA, P. CERI, *Per una valutazione analitica della qualità del lavoro*, in *Quaderni di Sociologia*, 1976, pp. 297-322. Si vedano anche L.E. DAVIS, A.B. CHERNS (eds.), *The Quality of Working Life*, Free Press, 1975, e, in particolare, i contributi di Walton, Seashore, Sheppard, Lawler.

mentale esigenza di «misurare e comunicare le capacità che vengono acquisite mediante l'apprendimento [...] in vista di una carriera professionale a lungo termine»⁽⁸⁰⁾: dal sistema di certificazione o attestazione delle competenze alle reti scuola-impresa⁽⁸¹⁾, da rinnovati sistemi bilaterali per la formazione e il sostegno al reddito⁽⁸²⁾ alle reti (reali e virtuali) delle moderne politiche attive e di ricollocazione⁽⁸³⁾. Un diritto del mercato del lavoro che consenta, pertanto, una continua e dinamica riprogettazione delle compensazioni della domanda e della offerta di lavoro e non solo l'organizzazione dei mercati del lavoro interni o esterni alle imprese nella prospettiva di un non più attuale passaggio da posto a posto, risultando così funzionale ai mutevoli bisogni di tutti gli attori che compongono l'ecosistema di riferimento lungo le catene locali e globali del valore.

⁽⁸⁰⁾ Per questa esigenza si veda M. MAGNANI, *Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato*, cit., qui p. 168. In termini evolutivi, si veda la ricerca empirica di P. TOMASSETTI, *Dalle mansioni alla professionalità? Una mappatura della contrattazione collettiva in materia di classificazione e inquadramento del personale*, in corso di pubblicazione in *DRI*, che rileva come, nell'ambito di alcune recenti e isolate sperimentazioni contrattuali (Manfrotto, *in primis*), anche quando il contenuto della professionalità «rimane sostanzialmente indeterminato a priori, diventa determinabile sotto il profilo procedurale, se non nel momento in cui esso viene in rilievo ai fini della valutazione dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa, almeno quando informa la definizione delle politiche formative e retributive nelle dinamiche di relazioni industriali in azienda. Da qui l'importanza di una serie di istituzioni e norme procedurali disciplinate dal contratto collettivo, preposte a garantire la imparzialità e l'equità del processo di misurazione e valorizzazione della professionalità, rispetto a ruoli e comportamenti organizzativi, tanto nella fase di determinazione dei criteri, dei parametri e delle procedure di *assessment*, quanto in quella di monitoraggio ed effettiva implementazione delle stesse».

⁽⁸¹⁾ Si veda A. BALSAMO, *Reti scuola-impresa: un modello di integrazione tra scuola e lavoro per l'industria 4.0*, ADAPT University Press, 2017.

⁽⁸²⁾ Tra le poche buone prassi si segnala il fondo di solidarietà del Trentino (operativo dal 2016) come strumento di welfare attivo e territoriale che unisce in una logica unitaria politiche attive e politiche passive del lavoro e interventi formativi. Si vedano i contributi raccolti in R. SALOMONE (a cura di), *Il fondo di solidarietà del Trentino*, Innovazione sociale, Politiche del lavoro e Relazioni industriali, 2017, n. 1 (Trentino School of Management e Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento).

⁽⁸³⁾ Tra i pochi ricercatori impegnati su questi temi di frontiera, che impongono l'adozione di un registro di analisi realmente interdisciplinare, si veda L. CASANO, *La riforma del mercato del lavoro nel contesto della "nuova geografia del lavoro"*, in *DRI*, 2017, pp. 666-667.

Non mancano esempi comparati in questa direzione, come la recente approvazione in Francia di una legge emblematicamente intitolata *Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel* ⁽⁸⁴⁾: l'ultimo e più ambizioso tassello di una profonda opera di rifondazione del diritto del lavoro francese che non passa dalla riforma dei tipi contrattuali, ma da una revisione del modello sociale che si orienta sempre più verso un welfare della persona. Un modello rispetto al quale la professionalità diventa un elemento sempre più centrale ⁽⁸⁵⁾ attraverso un sistema di certificazione delle competenze maturate in contesti di apprendimento non formale e informale ⁽⁸⁶⁾, un ri-orientamento del ruolo dei fondi interprofessionali e infine il cosiddetto "*compte personnel d'activité*" ⁽⁸⁷⁾: uno degli aspetti più caratterizzanti e innovativi di un diritto del lavoro che non considera certo ancora superate molte delle vecchie dinamiche del lavoro salariato e che, tuttavia, risulta oggi nelle condizioni di registrare e valorizzare proprio in chiave di professionalità e maturazione di competenze utili per il mercato del lavoro produttivo anche quello che accade al di fuori dell'impiego e del posto di lavoro ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. la *Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018* su cui si vedano i commenti raccolti nella sezione monografica su *Réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage* della rivista *Droit Social*, 2018, n. 12.

⁽⁸⁵⁾ Al riguardo si veda anche il caso tedesco, il cui punto di forza è rappresentato dal coinvolgimento dei sindacati nei processi formativi, che sta introducendo significative innovazioni (anche a livello legislativo) in questa direzione. Si veda M. WEISS, *La sfida regolatoria per i nuovi mercati del lavoro: verso un nuovo diritto del lavoro?*, in *Professionalità studi*, 2018, n. 1, spec. pp. 13-15.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. P. CAILLAUD, *La refonte du système des diplômes et des certifications professionnelles*, in *DS*, 2018, pp. 1016-1022.

⁽⁸⁷⁾ Si vedano al riguardo J.M. LUTTRINGER, *Le compte personnel de formation rénové*, in *DS*, 2018, pp. 994-999, e N. MAGGI-GERMAIN, *L'accompagnement des travailleurs*, in *DS*, 2018, pp. 999-1006. Come giustamente sottolineato dallo stesso Luttringer nella *Introduction* al fascicolo di *Droit Social* dedicato alla riforma (*La réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage par la loi du 5 septembre 2018* «relative à la liberté de choisir son avenir professionnel», pp. 962-964), la portata innovativa del conto personale di formazione come dispositivo in grado di promuovere l'autonomia della persona è strettamente legata alla diffusione di un ulteriore strumento, il «*Conseil en évolution professionnelle*» (CEP), che si iscrive a sua volta in un più ampio quadro di accompagnamento dei lavoratori nelle transizioni occupazionali e che nella visione del legislatore fa il paio con il conto personale di formazione nella creazione di un sistema di co-costruzione dei progetti professionali da parte di impresa e lavoratore.

⁽⁸⁸⁾ Il «*Compte personnel d'activité*» (CPA), introdotto dalla *Loi n. 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels* (artt. 40, 44, 45, 46) e operativo dal 1° gennaio 2017, è infatti un conto individuale che riunisce i diritti maturati da tutte le persone a partire dai

Se è vero che «non [...] di astratte costruzioni c'è bisogno, ma di concetti che tengano insieme, e facciano dialogare, la realtà ed i suoi mutamenti con l'universo del diritto e dei valori che in esso sono incorporati»⁽⁸⁹⁾, allora la professionalità ci pare l'ambito su cui orientare e focalizzare la riflessione dei prossimi anni sulle funzioni del diritto del lavoro in piena coerenza con le sue origini ma anche in sintonia con la sua più recente e non sempre lineare evoluzione storica. È infatti la professionalità quell'istituto giuridico aggregante – una sorta di centro di gravità permanente⁽⁹⁰⁾ – che può guidare le politiche formative ed occupazionali e fungere da cerniera tra il tradizionale diritto *del* lavoro e il più moderno diritto *per il* lavoro ricomponendo la ricchezza del pluralismo di esperienze e di lavori, dentro e fuori il mercato, quale patrimonio della persona lungo cicli professionali che oggi si sviluppano e si comprendono solo all'interno dello schema interpretativo dei mercati transizionali del lavoro. Sappiamo bene, a questo proposito, che la professionalità esprime «valori, ideologie e “desiderata”» piuttosto che rappresentare «un concetto unanimemente accettato e riconosciuto»⁽⁹¹⁾. Più che un concetto la professionalità ci pare anzi essa stessa espressione di quel conflitto tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto», che spetta all'ordine giuridico del mercato (*supra*, Parte I, § 1) ricondurre a un equilibrio dinamico e socialmente sostenibile, contemperando le multiformi espressioni della per-

16 anni a titolo di «*Compte personnel de formation*» (CPF), «*Compte personnel de prévention de la pénibilité*» (C3P) e «*Compte d'engagement citoyen*» (CEC), e rende possibile capitalizzare e far valere sul «*Compte personnel de formation*» crediti maturati nell'ambito del «*Compte d'engagement citoyen*» e del «*Compte personnel de prévention de la pénibilité*». Cfr. B. GAZIER, *Sécurisation des transitions professionnelles et compte personnel d'activité: remettre la charrue derrière les boeufs*, in *DS*, 2016, pp. 829-833, e N. MAGGI-GERMAIN, *Le compte personnel d'activité. Requiem for a dream?*, in *DS*, 2016, pp. 541-543.

⁽⁸⁹⁾ Così: R. ROMEL, *Massimo D'Antona giurista costruttivo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019, qui p. 3 dell'estratto, richiamando «l'idea che Massimo aveva del giurista come di un operatore sociale che crea collegamenti tra la realtà sociale ed il mondo del diritto e i valori che in esso sono incorporati».

⁽⁹⁰⁾ Nel senso auspicato da F. BUTERA, *Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, cit., p. 97.

⁽⁹¹⁾ Così G. SFORZA, *La professionalità dipendente*, in G. SFORZA, *Il lavoro senza mestiere. Norma e prassi nel rapporto di impiego regionale*, Dedalo, 1987, qui p. 17, e già A. BALDISSERA, *Professionalità: un solo termine molti significati*, in *Studi Organizzativi*, 1982, pp. 175-195. Si veda ora, a distanza di trent'anni e negli stessi termini, P. CAUSARANO, *Dimensioni e trasformazioni della professionalità*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, cit., pp. 159-174.

sonalità e della dignità professionale del lavoratore ⁽⁹²⁾, l'istanza di affermazione delle libertà fondamentali della persona nel lavoro ⁽⁹³⁾ e le esigenze di competitività e produttività delle imprese. Ma è forse proprio nella rivisitazione e modernizzazione di questo concetto sfuggente che la legislazione del lavoro e i sistemi di relazioni industriali, esauritasi sul piano storico la loro spinta di reazione e «contro-movimento» nel senso polanyiano del termine, potranno concorrere più compiutamente di quanto avviene oggi, in termini di effettività, alle tre dimensioni di quella libertà che passa dal lavoro: la libertà *nel* lavoro, la libertà *dal* (peso/alienazione del) lavoro e, più di tutto, la libertà *del* lavoro.

⁽⁹²⁾ Sulla distinzione concettuale – ma anche sui canali di comunicazione – tra «professionalità» e «dignità professionale» del prestatore di lavoro si veda C. LAZZARI, *La tutela della dignità professionale del lavoratore*, in *DLRI*, 2017, pp. 663-707, spec. p. 673.

⁽⁹³⁾ In questa prospettiva si veda S. BRUN, *Capacità, valutazione e insufficienza professionale nell'ordinamento francese*, in *DLRI*, 2016, qui p. 52, ricollegandosi alla prospettiva evolutiva della nostra disciplina in chiave di «*capabilities*» con particolare riferimento a S.B. CARUSO, *Il contratto di lavoro come istituzione europea*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2010, n. 84, qui p. 8.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *La povertà nonostante il lavoro*, numero monografico di *Lavoro e Diritto*, 2019, n. 1

AA.VV., *Protection des bénéficiaires des revenus minima garantis: débats et réformes*, in *Chronique internationale de l'IREs*, décembre 2018, n. 164

AA.VV., *Réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage*, numero monografico di *Droit Social*, 2018, n. 12

AA.VV., *The impact of the technological revolution on labour markets and income distribution*, studio dei ricercatori del Department of Economic & Social Affairs della Organizzazione delle Nazioni unite, 31 luglio 2017

AA.VV., *I fondi bilaterali per la formazione in Italia e in Europa: stato dell'arte e prospettive di riforma*, sezione *Ricerche di Professionalità studi*, 2017, n. 2

ACEMOGLU D., RESTREPO P., *The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment*, in *American Economic Review*, 2018, pp. 1488-1542

ACCORNERO A., *Lectio doctoralis. Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti*, in *Annali dell'Università di Ferrara, Scienze giuridiche, Nuova serie*, 2000, vol. 14, pp. 27-50

ACCORNERO A., *Era il secolo del lavoro*, il Mulino, 1997

ACCORNERO A., *Il lavoro come diritto e come cittadinanza*, in *LD*, 1996, pp. 725-724

ACCORNERO A., *Il mondo della produzione*, il Mulino, 1994

ACCORNERO A., *Il lavoro come ideologia*, il Mulino, 1980

ADAPT, *La contrattazione collettiva in Italia (2018)*, *V Rapporto ADAPT*, ADAPT University Press, 2019

ADAPT, FONDIRIGENTI, *Il futuro dei fondi interprofessionali per la formazione continua*, 2013

ADAPT, FOR.TE, *Fondi Interprofessionali: ruolo ed evoluzione. Studio progettuale per l'implementazione delle Linee guida per la formazione nel 2010 nell'ambito del fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario*, 2011

AIDLASS, *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Cassino, 18-19 maggio 2017*, Giuffrè, 2018

AIDLASS, *La figura del datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni. In ricordo di Massimo D'Antona, dieci anni dopo. Atti del XVI Congresso nazionale di diritto del lavoro. Catania, 21-23 maggio 2009*, Giuffrè, 2010

AIDLASS, *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004*, Giuffrè, 2005

AIDLASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983

ALAIMO A., *Il reddito di inclusione attiva: note critiche sull'attuazione della legge n. 33/2017*, in RDSS, 2017, pp. 419-452

ALAIMO A., *Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPoL) e Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL)*, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), *Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro dopo il Jobs Act 2*, Cacucci, 2016, pp. 109-115

ALAIMO A., *Servizi per l'impiego e disoccupazione nel «welfare attivo» e nei «mercati transizionali». Note sulla riforma dei servizi all'occupazione e delle politiche attive nella legge 28 giugno 2012, n. 92*, in RDSS, 2012, pp. 555-581

ALBANESE A., *La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e tutela della persona*, in RGL, 2008, I, pp. 165-181

ALBI P., *Garanzie dei diritti e stabilità del rapporto di lavoro*, Giuffrè, 2013

ALES E., *Diritti sociali e discrezionalità del legislatore nell'ordinamento multilivello: una prospettiva giuslavoristica*, in AIDLASS, *Lavoro*,

diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari nell'ordinamento multilivello. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Foggia, 28-30 maggio 2015, Giuffrè, 2016, pp. 241-295

ALES E., *Modello sociale europeo e flexicurity: una sorta di "patto leonino" per la modernizzazione*, in *DLM*, 2007, pp. 523-534

ALES E., *Diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritti di cittadinanza sociale: per un "sistema integrato di microsistemi"*, in *ADL*, 2001, pp. 981-1007

ALESINA A., GIAVAZZI F., *Il liberismo è di sinistra*, Il Saggiatore, 2007

ALESSI C., *Professionalità e contratto di lavoro*, Giuffrè, 2004

ALLEVA P., *Reddito di cittadinanza e crescita occupazionale*, in *RGL*, 2019, I, pp. 111-132

ALPA G., *Le 'autonomie contrattuali' tra mercato e persona*, in G. ALPA, V. ROPPO (a cura di), *La vocazione del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Laterza, 2013, pp. 204-242

ANDERMAN S., *Termination of Employment: Whose Property Rights?*, in C. BARNARD, S. DEAKIN, G.S. MORRIS (eds.), *The Future of Labour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC.*, Hart Publishing, 2004, pp. 101-128

ARENDT H., *Vita Activa*, Bompiani, 2017

ARENDT H., *The Human Condition*, University of Chicago Press, 1958

ARTHURS H.W., *Mining the Philosophers' Stone: Sixteen Tons and What Do You Get? Another Day Older and Deeper in Doubt*, in H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU (eds.), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 2018, pp. V-IX

ARTHURS H.W., *Labour Law after Labour Law*, Research Report, Osgoode Hall Law School, Toronto, Comparative Research in Law and Political Economy, 2011, n. 15

ARTHURS H.W., *Reinventing Labor Law for the Global Economy: The Benjamin Aaron Lecture*, in *Berkeley Journal of Employment & Labor Law*, 2001, pp. 271-294

ARTHURS H.W., *Labour Law Without the State*, in *University of Toronto Law Review*, 1996, pp. 1-45

ASCARELLI T., *Ordinamento giuridico e processo economico*, in T. ASCARELLI, *Problemi giuridici*, Giuffrè, 1959 (ma 1958), tomo I, pp. 37-65

ASCARELLI T., *Su un diritto comune del lavoro*, in T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Giuffrè, 1952 (ma 1951), pp. 135-153

ASCARELLI T., *Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica della interpretazione*, in T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato ed in tema di interpretazione*, Giuffrè, 1952, pp. 55-78

ASSANTI C., *L'economia sommersa: i problemi giuridici del secondo mercato del lavoro*, in C. ASSANTI, *Scritti di diritto del lavoro*, Giuffrè, 2003 (ma 1980), pp. 7-50

AUGÉ M., *Nonluoghi: introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, 1993

AUVERGNON P., *Droit social et travailleurs pauvres*, Bruylant, 2013

BACCARO L., HOWELL C., *Trajectories of Neoliberal Transformation: European Industrial Relations Since the 1970s*, Cambridge University Press, 2017

BACCHINI F., *L'alternanza scuola-lavoro, rectius i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento": problemi giuslavoristici e prospettive per il mercato del lavoro*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2019, pp. 573-602

BAGNASCO A., *Mercato e mercati del lavoro*, in *Sociologia del Lavoro*, 1986, pp. 29-39

BALANDI G.G., *La collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito*, in *LD*, 2018, pp. 574-588

BALANDI G.G., *Dove va il diritto del lavoro? Le regole e il mercato*, in *Scritti in onore di Giuseppe Suppiej*, Cedam, 2005, pp. 1-10

BALANDI G.G., *Tutela del reddito e mercato del lavoro nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, 1984

BALANDI G.G., CAZZETTA G. (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, 2009

BALDASSARRE A., *Diritti inviolabili*, in A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, 1997, pp. 1-121

- BALDISSERA A., *Professionalità: un solo termine molti significati*, in *Studi Organizzativi*, 1982, pp. 175-195
- BALDUCCI C., *Il lavoro e il terzo settore*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, pp. 557-588
- BALDWIN R., *How technology changed work, the workplace, and contracts*, in *Vox*, 24 April 2019
- BALDWIN R., *How Building and Joining a Supply Chain Are Different and Why it Matters*, NBER Working Paper, 2011, n. 17716
- BALLESTRERO M.V., *A proposito di rimedi: l'improbabile resurrezione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, in *LD*, 2017, pp. 495-416
- BALLESTRERO M.V., *Le "energie del lavoro" tra soggetto e oggetto*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2010, n. 99
- BALLESTRERO M.V., *Il valore e il costo della stabilità*, in *LD*, 2007, pp. 495-510
- BALLESTRERO M.V., *Cassa integrazione e contratto di lavoro*, Franco Angeli, 1985
- BALLESTRERO M.V., BALANDI G.G. (a cura di), *I lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale*, il Mulino, 2005
- BALSAMO A., *Reti scuola-impresa: un modello di integrazione tra scuola e lavoro per l'industria 4.0*, ADAPT University Press, 2017
- BANKS K., *Workplace Law Without the State?*, in S. ARCHER, D. DRACHE, P. ZUMBANSEN (eds.), *The Daunting Enterprise of the Law: Essays in Honour of Harry W. Arthurs*, McGill-Queen's University Press, 2017, pp. 233-243
- BANO F., *Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit»*, il Mulino, 2001
- BARASSI L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano. Volume I*, Società editrice libraria, 1915
- BARBERA M., *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale, fra differenziazione e universalismo delle tutele*, in *DLRI*, 2018, pp. 403-422
- BARBERA M., *L'idea di impresa. Un dialogo con la giovane dottrina giuslavorista*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, pp. 671-688
- BARBERA M., *Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto*, in AIDLASS, *La figura del datore di*

lavoro. Articolazioni e trasformazioni. In ricordo di Massimo D'Antona, dieci anni dopo. Atti del XVI Congresso nazionale di diritto del lavoro. Catania, 21-23 maggio 2009, Giuffrè, 2010, pp. 5-76

BARBIERI A., *La fine del valore "lavoro"? La nuova questione sociale*, in E. BARTOCCI (a cura di), *Lo Stato sociale in Italia*, Donzelli, 1997, pp. 3-65

BARBIERI M., *Il sinallagma nei contratti di lavoro per le pubbliche amministrazioni*, in AIDLASS, *La retribuzione. Atti XIX Congresso nazionale di diritto del lavoro. Palermo, 17-19 maggio 2018*, Giuffrè, 2019, pp. 223-355

BARBIERI P., *Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto*, in *LD*, 2019, pp. 5-27

BARRÈRE-MAURISSON M.A., *Pour une redéfinition du travail et de son partage*, in M. DE COSTER, F. PICHULT, *Traité de sociologie du travail*, De Boeck, 1988, pp. 423-442

BASCHERINI G., NICCOLAI S., *Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della cittadinanza*, in *RDSS*, 2010, pp. 499-533

BASENGHI F., *Decentramento organizzativo e autonomia collettiva*, in AIDLASS, *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Cassino, 18-19 maggio 2017*, Giuffrè, 2018, pp. 217-285

BASENGHI F., *Il lavoro domestico*, Giuffrè, 2000

BAUMAN Z., *The Individualized Society*, Polity Press, 2001

BAVARO V., *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, in *RGL*, 2018, I, pp. 35-64

BAVARO V., *Reddito di cittadinanza, salario minimo legale e diritto sindacale*, in *RDSS*, 2014, pp. 169-188

BAVARO V., *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro*, Cacucci, 2008

BEATTY D.M., *Labour is not a Commodity*, in B.J. REITER, J. SWAN (eds.), *Studies in Contract Law*, Butterworths, 1980

BECCHI P., *La critica schimttiana alla filosofia dei valori e il dibattito giusfilosofico italiano nell'immediato dopoguerra*, in *Filosofia Politica*, 2009, pp. 417-444

- BECK U., *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo impegno civile*, Einaudi, 2000
- BECKER G.S., *A Treatise on the Family*, Harvard University Press, Enlarged Edition, 1991 (ma 1981)
- BELLARDI L., *Istituzioni bilaterali e contrattazione collettiva. Il settore edile (1945-1988)*, Franco Angeli, 1989
- BELLARDI L., DE SANTIS G. (a cura di), *La bilateralità fra tradizione e rinnovamento*, Franco Angeli, 2011
- BELLAVISTA A., *Il lavoro sommerso*, Giappichelli, 2000
- BELLAVISTA A., GARILLI A., *Politiche pubbliche e lavoro sommerso*, in *RGL*, 2012, I, pp. 269-281
- BENACCHIO G.A., GRAZIADEI M. (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015*, Università degli Studi di Trento, 2016
- BENTOLILA S., DOLADO J., JIMENO J.F., *Dual Labour Markets Revisited*, CEPR Discussion Paper, 2019, DP13475
- BENVENUTI M., *Dal decisionismo alla dottrina dell'ordinamento concreto: il pensiero di Carl Schmitt alla prova del nazismo*, in *Diritto e Cultura*, 2005, pp. 137-168
- BERTA G., *Produzione intelligente. Un viaggio nelle nuove fabbriche*, Einaudi, 2014
- BERTAGNA G., *Dall'educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell'educazione*, Editrice La Scuola, 2010
- BERTAGNA G., *Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità*, Rubbettino, 2006
- BERTAGNA G., *Apprendistato e formazione in impresa*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Il Testo Unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini*, Giuffrè, 2011, pp. 105-125
- BERTAGNA G., CASANO L., TIRABOSCHI M., *Apprendimento permanente e certificazione delle competenze*, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 26 giugno 2012, n. 92*, Giuffrè, 2012, pp. 392-403
- BERTAGNA G., SCARATTI G., TIRABOSCHI M., *Le ragioni di una nuova rivista sul lavoro che cambia*, in *Professionalità studi*, 2017, n. 1, pp. 1-3

BERTON F., RICHIARDI M., SACCHI S., Flex-insecurity. *Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà*, il Mulino, 2009

BERTONCIN M., PASE A., FAGGI P., QUATRIDA D., *La prossimità: una chiave geografica per interpretare i progetti di sviluppo*, in *Geotema*, 2015, pp. 55-62

BIAGI M., *L'impatto della Employment European Strategy sul ruolo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, in L. MONTUSCHI, M. TIRABOSCHI, T. TREU (a cura di), *Marco Biagi, un giurista progettuale*, Giuffrè, 2003, pp. 50-71

BIAGI M., *Università e orientamento al lavoro nel doporiforma: verso la piena occupabilità?*, in *DRI*, 2002, pp. 343-356

BIAGI M., *Progettare per modernizzare*, in T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, il Mulino, 2001, pp. 269-395

BIAGI M., *La nuova disciplina del lavoro a termine: prima (controversa) tappa del processo di modernizzazione del mercato del lavoro italiano*, in M. BIAGI (a cura di), *Il nuovo lavoro a termine*, Giuffrè, 2001, pp. 3-18

BIAGI M., *Istituzioni di diritto del lavoro*, Giuffrè, 2001

BIAGI M., *Un diritto in evoluzione. Riflessioni sulla legge n. 196/1997, norme in materia di promozione dell'occupazione*, in M. BIAGI (a cura di), *Mercati e rapporti di lavoro. Commentario alla legge 24 giugno 1997, n. 196*, Giuffrè, 1997, pp. 21-36

BIAGI M., *Recessione e mercato del lavoro: la formazione alla flessibilità*, in *DRI*, 1993, pp. 261-271

BIAGI M., *Cooperative e rapporti di lavoro*, Franco Angeli, 1983

BIAGI M., SUWA Y. (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996

BIAGI M., TIRABOSCHI M., *Servizi di cura alla persona, assistenza domiciliare agli anziani e politiche locali per l'occupazione: l'esperienza modenese nel contesto comunitario*, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2000

BIANCHI L., *Dentro o fuori il mercato? «Commodification» e dignità umana*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2006, pp. 489-521

BIASI M., *Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e prospettive nel confronto con il modello tedesco ed europeo*, Egea, 2013

- BIGLIAZZI GERI L., *Persona e lavoro*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti*, Giuffrè, 1998 (ma 1994)
- BLANCHARD O., TIROLE J., *Contours of Employment Protection Reform*, MIT Department of Economics Working Paper, 2003, n. 35, anche in *RIDL*, 2004, I, pp. 161-211, con il titolo *Profili di riforma dei regimi di protezione del lavoro*
- BLANPAIN R., *Work in The 21st Century*, in R. BLANPAIN (ed.), *Law in Motion*, Kluwer Law International, 1997, pp. 883-911
- BLOCH E., *Il Principio Speranza*, Garzanti Editore, 2005 (ma 1953-1959)
- M. BONNECHÈRE, *Doctrine et droit du travail: éléments pour un débat*, in *Droit Ouvrier*, 2002, pp. 471-485
- M. BORRACCETTI, *La prostituzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2002, pp. 727-733
- BORRELLI S., *Legalità e lavoro nell'ambito dei servizi di cura alla persona*, in D. GOTTARDI (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2016, pp. 81-100
- BOZZAO P., *Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?*, in *LD*, 2018, pp. 657-675
- BOZZAO P., *La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale*, Giappichelli, 2005
- BROLLO M., *Tecnologie digitali e nuove professionalità*, in *DRI*, 2019, pp. 468-491
- BROLLO M. (a cura di), *Il mercato del lavoro*, M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, vol. VI, Cedam-Wolters Kluwer, 2012
- BROLLO M., *La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice Civile commentato*, Giuffrè, 1997
- BROLLO M., FILI V., *Le politiche del lavoro possono trasformarsi in politiche per la famiglia?*, in *La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori*, Accademia Nazionale dei Lincei, 2004, pp. 503-545
- BRONZINI G., *Il reddito minimo garantito e la riforma degli ammortizzatori sociali*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2015, n. 270

BRONZINI G., *Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitivi ed esperienze applicative*, in *RDSS*, 2014, pp. 1-32

BRONZINI G., *Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del «dopo Lisbona»*, in *PD*, 2008, pp. 141-163

BRUN S., *Professionalità e stabilità del rapporto di lavoro nelle recenti riforme italiane*, in *Studi in onore di Antonio Fernandes Monteiro*, Coimbra, 2018, pp. 612-639

BRUN S., *Capacità, valutazione e insufficienza professionale nell'ordinamento francese*, in *DLRI*, 2016, pp. 51-78

BRUNI L., ZAMAGNI S., *L'economia civile*, il Mulino, 2015

BRUNI L., ZAMAGNI S., *Economia civile*, il Mulino, 2005

BRYNJOLFSSON E., MCAFEE A., *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, Norton & Co, 2014

BUDD J.W., *The Thought of Work*, Cornell University Press, 2011

BUDD J.W., *Employment with a Human Face: Balancing Efficiency, Equity and Voice*, Cornell University Press, 2004

BUDD J.W., GOMEZ R., MELTZ N., *Why Balance is Best: The Pluralist Industrial Relations Paradigm of Balancing Competing Interests*, in B.E. KAUFMAN (ed.), *Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship*, IRRA, Champaign, 2004, pp. 195-227

BUENO N., *From the Right to Work to Freedom from Work*, in *IJCLLIR*, 2017, pp. 463-488

BUSSO S., LANUNZIATA S., *Il valore del lavoro sociale. Meccanismi estrattivi e rappresentazioni del non profit*, in *Sociologia del Lavoro*, 2016, pp. 62-79

BUTERA F., *Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, pp. 81-116

BUTERA F., *Bruno Trentin e l'utopia forse realizzabile di un nuovo modello di organizzazione del lavoro: eredità e attualità*, in *QRS*, 2018, pp. 205-226

- BUTERA F., *Bruno Trentin e l'utopia di un nuovo modello di lavoro basato su conoscenza e libertà: eredità e attualità*, in *Iride – Filosofia e Discussione Pubblica*, 2018, pp. 497-516
- BUTERA F., *I tre pilastri della quarta rivoluzione industriale*, in *Harvard Business Review*, 2018, pp. 92-98
- BUTERA F., *Il castello e la rete. Impresa, organizzazioni e professioni nell'Europa degli anni '90*, Franco Angeli, 1989
- BUTERA F., *L'orologio e l'organismo. Il cambiamento organizzativo nella grande impresa in Italia*, Franco Angeli, 1984
- BUTERA F., *La divisione del lavoro in fabbrica*, Marsilio, 1977
- BUTERA F., DONATI E., *Le microstrutture*, in G. COSTA, R.C.D. NACAMULLI (a cura di), *Manuale di organizzazione aziendale*, Vol. 2, Utet, 1997, pp. 662-697
- BUTLER W.E., HEPPLER B.A., RIDEOUT R.W., *The Right to Work Under English and Soviet Law*, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, University of Leicester, 1988
- CAILLAUD P., *La refonte du système des diplômes et des certifications professionnelles*, in *DS*, 2018, pp. 1016-1022
- CALAFÀ L., *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, il Mulino, 2012
- CALAFÀ L., *Congedi e rapporto di lavoro*, Cedam, 2004
- CALAFÀ L., GOTTARDI D. (a cura di), *Famiglia, lavoro, diritto*, numero monografico di *Lavoro e Diritto*, 2001
- CANAVESI G., *Mercato del lavoro e operatori privati*, Giappichelli, 2017
- CAPLOW T., *The Sociology of Work*, University of Minnesota Press, 1954
- CARINCI F., *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.IT, 2007, n. 54
- CARINCI F., *Saluto dell'AIDLASS*, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro*, Vita e Pensiero, 2003
- CARINCI F. (a cura di), *Non profit e volontariato*, Ipsoa, 2001
- CARINCI F., *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale*, in AIDLASS, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro. Atti dell'VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Napoli, 12-14 aprile 1985*, Giuffrè, 1986

- CARINCI F., *Il quadro istituzionale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro*, in PD, 1979, pp. 75-112
- CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., *Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, 1992
- CARINCI M.T., *La Corte costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel Jobs Act: una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema (nota a Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194/2018)*, in RIDL, 2018, II, pp. 1059-1070
- CARINCI M.T., *Il rapporto di lavoro al tempo della crisi*, in AIDLASS, *Il diritto del lavoro al tempo della crisi. Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Pisa, 7-9 giugno 2012*, Giuffrè, 2013, pp. 155-240
- CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto industriale – Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Cedam, 1928 (ma 1927)
- CARO P., *La dimension spatiale des systèmes formation-emploi*, in *L'Espace Géographique*, 2006, pp. 223-240
- CARO P., *L'apport de la géographie à la relation formation-emploi*, in *Formation Emploi*, 2003, pp. 43-54
- CARRIERI M., *La regolazione del lavoro. Dopo l'era dell'instabilità*, Ediesse, 2011
- CARUSO S.B., *Strategie di flessibilità funzionale e di tutela dopo il Jobs Act: fordismo, post fordismo e industria 4.0*, in DLRI, 2018, pp. 81-125
- CARUSO S.B., *Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea: il caso italiano*, in S.B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), *Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi*, il Mulino, 2015, pp. 57-94
- CARUSO S.B., *Il contratto di lavoro come istituzione europea*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2010, n. 84
- CARUSO S.B., *Occupabilità, formazione e “capability” nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in AIDLASS, *Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa. Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro. S. Margherita di Pula (Cagliari), 1-3 giugno 2006*, Giuffrè, 2007, 89-264, e in DLRI, 2007, pp. 1-134
- CARUSO S.B., CUTTONE M., *Verso il diritto del lavoro della responsabilità: il contratto di ricollocazione tra Europa, Stato e Regioni*, in DRI, 2016, pp. 63-118

CASADEI T., *Oltre lo Stato sociale? Il dibattito di lunga durata sul 'reddito di cittadinanza'*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2017, pp. 141-171

CASADEI T., *Diritti sociali e "processo de-costituente"*, in *Ragion Pratica*, 2016, pp. 541-552

CASANO L., *Professionalità e certificazione delle competenze: legge, contrattazione collettiva, autoregolazione*, in corso di pubblicazione

CASANO L., *La riforma del mercato del lavoro nel contesto della "nuova geografia del lavoro"*, in *DRI*, 2017, pp. 634-686

CASANO L., *Il sistema della formazione continua nel decreto legislativo n. 150/2015*, in *DRI*, 2016, pp. 455-470

CASELLATO A. (a cura di), *«Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo. Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca' Foscari*, Firenze University Press, 2014

CASSESE S., *Diritto pubblico e diritto civile: «separate but equal»?», in G. ALPA, V. ROPPO (a cura di), *La vocazione del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Laterza, 2013, pp. 254-264*

CASTELVETRI L., *L. Barassi e l'ideologia liberale*, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo*, Vita e Pensiero, 2003, pp. 111-122

CASTELVETRI L., *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, 1994

CATTANEO M.A., *Persona e Stato di diritto*, Giappichelli, 1994

CATAUDELLA A., DELL'OLIO M., *Il lavoro e la produzione*, in N. LIPARI (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Laterza, 1974, pp. 225-245

CAUSARANO P., *Dimensioni e trasformazioni della professionalità*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, pp. 159-174

CAUSARANO P., *«La scuola di noi operai». Formazione, libertà e lavoro nell'esperienza delle 150 ore*, in *Rivista di Storia dell'Educazione*, 2016, pp. 141-158

CAUSARANO P., *La professionalità contesa*, Franco Angeli, 2000

CAVALLARO L., *Costituzione e diritto del lavoro: un'interpretazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, in *RIDL*, 2003, I, pp. 227-257

CAZZETTA G., *Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1996, pp. 543-572

CAZZETTA G., *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1988, pp. 155-262

CELLA G.P., *Mercato senza pluralismo. Relazioni industriali e assetti liberal-democratici*, in *Sociologia del Lavoro*, 2013, pp. 19-36

CELLA G.P., MANGHI B., *Analisi critica del sistema delle qualifiche*, in *Dibattito Sindacale*, 1970, pp. 11-25

CESSARI A., *Iura e Leges nella disciplina dei licenziamenti individuali*, in *RDL*, 1979, pp. 77-98

CESTER C., *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Modena, 18-19 aprile 2008*, Giuffrè, 2009, e in *DLRI*, 2008, pp. 341-422

CHADEAU A., *Measuring Household Activities: some International Comparisons*, in *Review of Income and Wealth*, 1985, pp. 237-253

CHIECO P., *Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori*, in AIDLASS, *Lavoro, diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari nell'ordinamento multilivello. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Foggia, 28-30 maggio 2015*, Giuffrè, 2016, pp. 5-137

CINELLI M., *La tutela del lavoratore contro la disoccupazione*, Franco Angeli, 1982

CIPOLLONE P., MONTANARO P., SESTITO P., *Il capitale umano per la crescita economica: possibili percorsi di miglioramento del sistema d'istruzione in Italia*, *Quaderni di Economia e Finanza*, Banca d'Italia, 2012, n. 122

CIUCCIOVINO S., *Apprendimento e tutela del lavoro*, Giappichelli, 2013

CIUCCIOVINO S., *Le borse di lavoro*, in *ADL*, 1998, pp. 143-168

CLEGG H.A., FLANDERS A., FOX A., *La contesa industriale. Contrattazione, conflitto, potere nella scuola di Oxford*, Edizioni Lavoro, 1980

COHEN G.A., *The Labor Theory of Value and the Concept of Exploitation*, in *Philosophy & Public Affairs*, 1979, pp. 338-360

- COLETTI D., *L'economia informale come contro-movimento?*, in *Lavoro, mercato, istituzioni. Studi in onore di Gian Primo Cella*, Franco Angeli, 2013, pp. 293-304
- COLLINS H., *Employment Law*, Oxford University Press, 2003
- COLLINS H., *Regulating Contracts*, Oxford University Press, 1999
- COLLINS H., *Justice in Dismissal: The Law of Termination of Employment*, Clarendon Press, 1992
- COLLINS H., LESTER G., MANTOUVALOU V., *Introduction: Does Labour Law Need Philosophical Foundations?*, in H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU (eds.), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 2018, pp. 1-30
- COMMONS J.R., *The Legal Foundation of Capitalism*, MacMillan Company, 1924
- COMMONS J.R., *Industrial Goodwill*, McGraw-Hill, 1919
- COMMONS J.R., ANDREWS J.B., *Principles of Labor Legislation*, Harper & Brothers Publishing, 1916
- CONAGHAN J., *Gender and the Labour Law*, in H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU (eds.), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 2018, pp. 271-286
- CONAGHAN J., *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, in J. CONAGHAN, K. RITTCH (eds.), *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, Oxford University Press, 2005, pp. 32-74
- CORDELLA C., *Il lavoro in proprio nelle carceri*, in *DRI*, 2017, pp. 317-362
- CORTI M., *Flessibilità e sicurezza dopo il Jobs Act. La flexicurity all'italiana nell'ordinamento multilivello*, Giappichelli, 2018
- CORTI M., *L'edificazione del sistema italiano di formazione continua dei lavoratori*, in *RGL*, 2007, pp. 163-244
- COSTA G., FOGLIZZO P., *Il lavoro è dignità. Le parole di Papa Francesco*, Ediesse, 2018
- COSTA M., *Capacitare l'innovazione. La formatività dell'agire generativo*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, pp. 213-224

COSTA P., *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, 2009, pp. 21-83

COTTA S., voce *Persona* (Filosofia del diritto), in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, 1983, pp. 159-169

CROUCH C., *Postdemocrazia*, Laterza, 2009

D'ANTONA M., *Le metamorfosi della subordinazione*, in M. D'ANTONA, *Il lavoro delle riforme. Scritti 1996-1999*, Editori Riuniti, 2000 (ma 1996), pp. 283-294

D'ANTONA M., *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, in F. AMATO (a cura di), *I "destini" del lavoro. Autonomia e subordinazione nella società postfordista*, Franco Angeli, 1998, pp. 138-152

D'ANTONA M., *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità*, in *RGL*, 1998, pp. 311-331

D'ANTONA M., *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e rapporto di lavoro. Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro. Udine, 10-12 maggio 1991*, Giuffrè, 1994

D'ANTONA M., *L'anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1990, pp. 207-228

DAGNINO E., *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giu-slaboristica*, ADAPT University Press, 2019

DAGNINO E., *Il reddito di cittadinanza tra universalismo e condizionalità. Spigolature lavoristiche sul d.l. n. 4/2019 convertito in l. n. 26/2019*, in *DRI*, 2019, pp. 967-978

DAGNINO E., *La sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018: il dibattito dottrinale*, in *DRI*, 2019, pp. 654-668

DAGNINO E., *Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell'esperienza comparata*, in *DRI*, 2017, pp. 1024-1040

DAGNINO E., *Dialoghi con l'Accademia: a confronto con i Maestri*, Intervista a Luigi Montuschi, in *Bollettino ADAPT*, 2 marzo 2017

DAHRENDORF R., *Il conflitto sociale nella modernità. Saggio sulla politica della libertà*, Laterza, 1992 (ma 1989)

- DAHRENDORF R., *Per un nuovo liberalismo*, Laterza, 1988
- DAHRENDORF R., *Dalla società del lavoro alla società dell'attività*, in P. CERI (a cura di), *Impresa e lavoro in trasformazione*, il Mulino, 1988, pp. 113-123
- DAHRENDORF R., *Chancen der Krise. Über die Zukunft des Liberalismus*, DVA, 1983
- DAHRENDORF R., *Classi e conflitto di classe nella società industriale*, Laterza, 1971
- DAVIDOV G., *A Purposive Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2016
- DAVIDOV G., LANGILLE B. (eds.), *The idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2012
- DAVIES P., FREEDLAND M., *Labour Legislation and Public Policy*, Clarendon Press, 1993
- DAVIS L.E., CHERNS A.B. (eds.), *The Quality of Working Life*, Free Press, 1975
- DAVIS L., TAYLOR J. (eds.), *Design of Jobs*, Penguin, 1972
- DE LA CROIX D., DOEPKE M., MOKYR J., *Clans, Guilds, and Markets: Apprenticeship Institutions and Growth in the Pre-Industrial Economy*, IZA DP, 2016, n. 9828
- DE LUCA TAMAJO R., *Concorrenza e diritto del lavoro*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, pp. 13-22
- DE LUCA TAMAJO R., *Il problema dell'inderogabilità delle regole a tutela del lavoro, ieri e oggi*, in AIDLASS, *La crisi economica e i fondamenti del diritto del lavoro. Atti delle Giornate di studio nel Cinquantenario della nascita dell'Associazione. Bologna, 16-17 maggio 2013*, Giuffrè, 2014, pp. 233-261
- DE LUCA TAMAJO R., *L. Barassi e la norma inderogabile*, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo*, Vita e Pensiero, 2003, pp. 547-554
- DE LUCA TAMAJO R., *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, Jovene, 1976, e in L. CALCATERRA (a cura di), *La norma inderogabile e altri scritti scelti. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo. Volume III*, Editoriale Scientifica, 2018

DE LUCA TAMAJO R., M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema: dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Editoriale Scientifica, 2004

DE MASI D., *Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei disoccupati*, Rizzoli, 2017

DE SIMONE G., *Lavoro digitale e subordinazione. Prime riflessioni*, in *RGL*, 2019, I, pp. 3-24

DE SIMONE G., *Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro*, Giappichelli, 2001

DE SIMONE G., *I licenziamenti economici tra legge e mercato*, in *D&L*, 1997, pp. 227-235

DE STEFANO V., *A Tale of Oversimplification and Deregulation: the Mainstream Approach to Labour Market Segmentation and Recent Responses to the Crisis in European Countries*, in *ILJ*, 2014, pp. 253-285

DE VILLANOVA C., *A note on the measurement of the employment protection legislation: The case of Italy*, in G. CASALE, A. PERULLI, *Compliance with labour legislation: its efficacy and efficiency – Respect de la législation du travail: effectivité et impact*, International Labour Organization, 2010, pp. 81-85

DEAKIN S., WILKINSON F., *The Law of the Labour Market*, Oxford University Press, 2005

DEAKIN S., WILKINSON F., *Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione*, in *DLRI*, 1999, pp. 587-622

DEL BÒ C., *Il reddito di cittadinanza: uno sguardo diacronico sul dibattito e qualche considerazione sulla giustificabilità morale*, in *RDSS*, 2018, pp. 711-720

DEL CONTE M., *Premesse e prospettive del Jobs Act*, in *DRI*, 2015, pp. 939-960

DEL PUNTA R., *I valori del diritto del lavoro: una rivisitazione (anche alla luce del Capability Approach)*, in corso di pubblicazione

DEL PUNTA R., *Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?*, in B. LANGILLE (ed.), *The Capability Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2019, pp. 82-102

DEL PUNTA R., *Un diritto per il lavoro 4.0*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, pp. 225-250

DEL PUNTA R., *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *LD*, 2013, pp. 37-57

DEL PUNTA R., *Crisi del fordismo e liberazione del lavoro in Bruno Trentin*, in *LD*, 2010, pp. 199-209

DEL PUNTA R., *Il diritto del lavoro fra due secoli: dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2008, pp. 253-402

DEL PUNTA R., *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in AIDLASS, *Il danno alla persona del lavoratore. Atti del Convegno nazionale. Napoli, 31 marzo-1 aprile 2006*, Giuffrè, 2007, 19-113, e in *DLRI*, 2006, pp. 195-268

DEL PUNTA R., *Ipotesi sul diritto del lavoro*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, il Mulino, 2006, pp. 245-255

DEL PUNTA R., *L'economia e le regioni del diritto del lavoro*, in P. ICHINO, *Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics*, Giuffrè, 2004, pp. 35-79

DEL PUNTA R., *Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto*, in *RIDL*, 2002, I, pp. 401-422

DEL PUNTA R., *Diritto del lavoro e terzo settore*, in *RIDL*, 2001, I, pp. 329-354

DEL PUNTA R., *Il contratto collettivo aziendale*, in M. D'ANTONA (a cura di), *Lecture di diritto sindacale*, Jovene, 1990, pp. 281-338

DELL'OLIO M., *Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione*, in *ADL*, 2002, pp. 171-176

DELL'OLIO M., *Intervento*, in AIDLASS, *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Trento, 4-5 giugno 1999*, Giuffrè, 2000, pp. 329-332

DELL'OLIO M., *Civiltas del diritto del lavoro (Gli ultimi saggi di Francesco Santoro Passarelli)*, in *DL*, 1989, I, pp. 3-5

- DELFINO M., *Salario legale, contrattazione collettiva e concorrenza*, Editoriale Scientifica, 2019
- DI GASPARE G., *Il diritto post moderno, dalle meta narrazioni allo storytelling*, in G. GRISI, C. SALVI (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno*, Roma TrE-Press, 2018, pp. 135-146
- DI GASPARE G., *Il principio lavoristico nella Costituzione della Repubblica*, nota per il Gruppo di studio Astrid, *La Costituzione economica a 60 anni dalla Costituzione* (coord. Tiziano Treu), 2 settembre 2009
- DI NOIA F., *Le attività lavorative prestate nell'ambito del c.d. baratto amministrativo: natura giuridica, disciplina e concorrenza con APU e LSU*, in *RDSS*, 2017, pp. 843-862
- DOERINGER P.B., PIORE M.J., *Internal Labor Market and Manpower Analysis*, D.C. Heath and Co., 1971
- DOSSETTI G., *I valori della Costituzione*, in G. DOSSETTI, *La Costituzione. Le radici. I valori. Le riforme*, Edizioni Lavoro, 1996, pp. 21-32
- DUKES R., *Critical labour law: then and now*, in E. CHRISTODOULIDIS, R. DUKES, M. GOLDONI (eds.), *Research Handbook on Critical Legal Theory*, Edward Elgar, 2019, pp. 345-362
- DUKES R., *Insiders, Outsiders and Conflicts of Interest*, in D. ASHIAGBOR (ed.), *Re-Imagining Labour Law for Development. Informal Work in the Global North and South*, Hart Publishing, 2019
- DUKES R., *The Labour Constitution: The Enduring Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2014
- DUKES R., *Ugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2012, pp. 57-68
- DURÁN LÓPEZ F., *El trabajo temporal (La duración del contrato de trabajo)*, Instituto de Estudios Sociales, Ministerio de Trabajo, Villaverde, 1980
- DUVAL A., VAN MAREN O., *The Labour Status of Professional Football Players in the European Union*, in *European Labour Law Journal*, 2017, pp. 258-278
- EHRENREICH B., HOCHSCHILD A.R. (eds.), *Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy*, Metropolitan Books, 2003

- ENGELS F., *The Condition of the Working-Class in England in 1844*, Cosimo Inc., 2008 (ma 1845)
- ENGELS F., *L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza*, Editori Riuniti, 1976 (ma 1880)
- ERTMAN M.E., WILLIAMS J.C., *Rethinking Commodification. Cases and Readings in Law and Culture*, New York University Press, 2005
- ESCUDERO RODRIGUEZ R., *Un Requiem per la flessicurezza. Teoria e pratica del modello in alcuni paesi dell'Europa del Sud*, in *RGL*, 2013, pp. 503-519
- ESPING-ANDERSEN G., *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, 1990
- ESTLUND C.L., *The Death of Labor Law?*, NYU Law School, Public Law Research Paper, 2006, n. 06-16
- ETZIONI A., *The Next Industrial Revolution Calls for a Different Economic System*, in *Does capitalism have a future?*, sezione *Discussion forum* di *Socio-Economic Review*, 2016, pp. 179-183
- EUROPEAN COMMISSION, *Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs through Flexibility and Security*, COM(2007)359 final, 27 giugno 2007
- EUROPEAN PARLIAMENT, *National Legislation on Prostitution and the Trafficking In Women and Children*, Directorate-General – Department C Citizen's Rights and Constitutional Affairs, 2005, pp. 1-173
- EVJU S., *Labour is not a commodity. A Reappraisal*, Arbeidsnotater – Working Papers in Labour Law, 2012, n. 6
- EWING K., *The Death of Labour Law?*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1988, pp. 293-300
- FAIOLI M., *Pubblici poteri e responsabilità nel sistema dei fondi paritetici per la formazione continua*, in *RDSS*, 2016, pp. 493-512
- FALSONE M., *La professionalità e la modifica delle mansioni: rischi e opportunità dopo il Jobs Act*, in *Professionalità studi*, 2018, n. 1, pp. 31-52
- Famiglia, lavoro e abitazione nella Unione Europea*, Libro Bianco, European Federation for Family Employment and Home Care, 2019

FARRIS S.R., MARCHETTI S., *From the Commodification to the Corporatization of Care: European Perspectives and Debates*, in *Social Politics*, 2017, pp. 109-131

FERRANTE V. (a cura di), *Economia 'informale' e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e Pensiero, 2017

FERRANTE V., *Povert *, in V. FERRANTE, *Dal contratto al mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla luce del Jobs Act*, Giappichelli, 2017 (ma 2016), pp. 313-333

FERRANTE V., *Riforma delle pensioni e del mercato del lavoro: due facce della stessa medaglia*, in V. FERRANTE, *Dal contratto al mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla luce del Jobs Act*, Giappichelli, 2017, pp. 3-14

FERRANTE V., *Il tempo di lavoro tra persona e produttivit *, Giappichelli, 2008

FERRARA M.D., MENGHINI L., NUNIN R., *Il lavoro sommerso tra incentivi e responsabilit  nell'esperienza nazionale, regionale e transnazionale*, in D. GOTTARDI (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalit  nella societ  dell'inclusione*, Giappichelli, 2016, pp. 39-64

FERRARESI M. (a cura di), *Reddito da lavoro, reddito di inclusione o reddito di cittadinanza? Il contrasto alla povert  nella prospettiva del diritto del lavoro*, in M. FERRARESI (a cura di), *Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Il contrasto alla povert  tra diritto e politica*, Giappichelli, 2018, pp. 10-19

FERRARESI M., *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dalla legge 604 del 1966 al contratto a tutele crescenti*, Giappichelli, 2016

FERRARO G., *Gli anni '80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffr , 2009, pp. 163-252

FERRARO G., *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Cedam, 1981

FERRERA M., *Le trappole del welfare*, il Mulino, 1988

FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffr , 1966

FIL  V., *Decreto legge n. 87 del 2018 convertito nella legge n. 96 e dignit  dei lavoratori*, in *LG*, 2018, pp. 869-882

- FINKIN M., *The Death and Transfiguration of Labor Law: The Idea of Labour Law*, Book Review, in *CLLPJ*, 2011, pp. 171-186
- FLAMMIA R., *Contributo all'analisi dei sindacati di fatto*, Giuffrè, 1963
- FLANDERS A., *Collective Bargaining: a Theoretical Analysis*, in *British Journal of Industrial Relations*, 1968, pp. 1-26
- FLORIDA R., *Toward the learning region*, in *Futures*, 1995
- FONTANA G., *Inderogabilità, derogabilità e crisi dell'uguaglianza*, in L. CALCATERRA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo. Volume II*, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 1151-1179
- FONTANA G., *Dall'inderogabilità alla ragionevolezza*, Giappichelli, 2010 (ma 2008)
- FORD M., *Il futuro senza lavoro. Accelerazione tecnologica e macchine intelligenti. Come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, 2017
- FORLIVESI M., *Reddito minimo garantito e principio lavoristico: un'interazione possibile?*, in *RDSS*, 2018, pp. 721-730
- FOX A., *Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations*, Faber and Faber, 1974
- FRANZOSI C., PREMUTICO D., *Analisi del sistema dei fondi interprofessionali e possibili prospettive*, in *Professionalità studi*, 2017, n. 2, pp. 26-50
- FREDMAN S., *The Ideology of New Labour Law*, in C. BARNARD, S. DEAKIN, G.S. MORRIS (eds.), *The Future of Labour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC*, Hart Publishing, 2004, pp. 9-39
- FREEMAN R., *Nuovi ruoli per i sindacati e per la contrattazione collettiva dopo l'implosione del capitalismo di Wall Street*, in *DRI*, 2012, pp. 267-294
- FREEMAN R., *The Great Doubling: The Challenge of the Growing Globalization of Labor Markets to Economic and Social Policy*, in E. PAUS (ed.), *Global Capitalism Unbound: Winners and Losers from Offshore Outsourcing*, Palgrave MacMillan, 2007, pp. 23-39
- FREY L., *Sindacato, mercato del lavoro, occupazione*, in G.P. CELLA, T. TREU (a cura di), *Relazioni industriali. Manuale per l'analisi della esperienza italiana*, il Mulino, 1992

FUDGE J., *Labour as a 'Fictive Commodity': Radically Reconceptualizing Labour Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2013, pp. 120-135

FUDGE J., HOBDEN C., *Conceptualizing the role of intermediaries in formalizing domestic work*, International Labour Organization, Conditions of Work and Employment Series, 2018, n. 95

FUMAGALLI A., *Per una nuova interpretazione dell'idea di basic income*, in BIN ITALIA, *Reddito per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, Manifestolibri, 2009

FUMAGALLI A., LAZZARATO M. (a cura di), *Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza*, DeriveApprodi, 1999

GAETA L., *La dialettica stabilità-precarietà*, in L. CORAZZA, R. ROMEI (a cura di), *Diritto del lavoro in trasformazione*, il Mulino, 2014, pp. 139-157

GAETA L., *Pubblico e privato alle origini del diritto del lavoro. Storie di uomini e di schieramenti*, in LD, 1994, pp. 207-222

GALGANO F., *Compravendita dei calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2001, pp. 1-8

GALGANO F., *Le istituzioni dell'economia capitalistica*, Zanichelli, 1974

GALL G., *Sex worker unionisation: an explanatory study of emerging collective organisation*, in *Industrial Relations Journal*, 2007, pp. 70-88

GALLINO L., BALDISSERA A., CERI P., *Per una valutazione analitica della qualità del lavoro*, in *Quaderni di Sociologia*, 1976, pp. 297-322

GAMST F.C., *Meanings of Work. Considerations for the Twenty-Fisrt Century*, State University of New York Press, 1995

GAROFALO D. (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, 2018

GAROFALO D., *Il lavoro nel terzo settore*, in MGL, 2018, pp. 91-132

GAROFALO D., *Lavoro, Impresa e trasformazioni organizzative*, in AID-LASS, *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Cassino, 18-19 maggio 2017*, Giuffrè, 2018, pp. 17-215

GAROFALO D., *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Cacucci, 2004

- GAROFALO M.G., *Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, pp. 127-146
- GAROFALO M.G., *Tecnica degli incentivi e promozione dell'occupazione*, in *Diritto al lavoro e politiche per l'occupazione*, in RGL, 1999, suppl. al n. 3, pp. 71-77
- GASPAROTTI G., *Liberarsi col lavoro, liberarsi dal lavoro. Studi sull'organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, 1989
- GASPARRI S., *Studying Work in Theory and Practice: Insights for a Globalising Academia from the IR Trajectory in Italy*, in *Industrial Relations Journal*, 2017, pp. 310-325
- GAUTIÉ J., *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, in *Assistenza Sociale*, 2003, pp. 29-74
- GAZIER B., *Sécurisation des transitions professionnelles et compte personnel d'activité: remettre la charrue derrière les boeufs*, in *DS*, 2016, pp. 829-833
- GAZIER B., *Ce que sont les marchés transitionnels*, in J.C. BARBIER, J. GAUTIÉ, *Les politiques de l'emploi en Europe et aux États-Unis*, PUF, 1998, pp. 339-355
- GAZZOLO T., «Valore» e «limite» in Carl Schmitt. *Per una lettura della «Tirannia dei valori»*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2010, pp. 417-442
- GENIN E., *Proposal for a Theoretical Framework for the Analysis of Time Porosity*, in *IJCLLIR*, 2016, pp. 280-300
- GENOVESI A., *Lezioni di commercio o sia di economia civile*, edizione critica a cura di M.L. PERNA, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 2005 (ma 1765-1767)
- GEREFFI G., *The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US Retailers Shape Overseas Production Networks*, in G. GEREFFI, M. KORZENIEWICZ (eds.), *Commodity Chains and Global Capitalism*, Praeger, 1994, pp. 95-122
- GERMEN J.F., *Au-delà des marchés internes: quelles mobilités, quelles trajectoires?*, in *Formation Emploi*, 2001, pp. 129-145
- GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, in AID-LASS, *Le sanzioni nella tutela del lavoro subordinato. Atti del VI Con-*

gresso nazionale di diritto del lavoro. Alba 1-3 giugno 1978, Giuffrè, 1979, e in *DLRI*, 1979, pp. 305-381

GHERA E., *L'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e la sospensione del rapporto di lavoro*, in *RGL*, 1965, I, pp. 157-177 e pp. 265-296

GHEZZI G., *Giuristi e legislatori nel diritto sindacale e del lavoro italiano*, in *RIDL*, 1997, I, pp. 3-27

GIL Y GIL J.L., *Globalización y universalidad del derecho: la lex mercatoria y el derecho internacional del trabajo en el mercado global*, in *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 2016, pp. 3-47

GITTLEMAN M., KLEE M.A., KLEINER M.M., *Analyzing the Labor Market Outcomes of Occupational Licensing*, in *Industrial Relations*, 2018, pp. 57-100

GIUBBONI S., *Il licenziamento del lavoratore con contratto «a tutele crescenti» dopo l'intervento della Corte costituzionale*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2018, n. 379

GIUGNI G., *Il diritto del lavoro alla svolta del secolo*, in *DLRI*, 2000, pp. 177-180

GIUGNI G., *Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Vita e Pensiero, 1998, p. 63

GIUGNI G., *Commento alla Critique du droit du travail di Supiot*, in *DLRI*, 1995

GIUGNI G., *Introduzione*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, il Mulino, 1989

GIUGNI G., *Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, il Mulino, 1989 (ma 1986), pp. 337-365

GIUGNI G., *Il diritto del lavoro negli anni '80*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, il Mulino, 1989, pp. 293-335

GIUGNI G., *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, il Mulino, 1989, pp. 245-292

GIUGNI G., *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80*, in AID-LASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII*

- Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, pp. 3-42
- GIUGNI G., *Qualifica, mansioni e tutela della professionalità*, in *RGL*, 1973, I, pp. 3-15
- GIUGNI G., *I tecnici del diritto e la legge "malfatta"*, in *PD*, 1970, pp. 479-485
- GIUGNI G., *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Giuffrè, 1977 (ma 1960)
- GIUGNI G., *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Jovene, 1963
- GIUGNI G., *Introduzione*, a S. PERLMAN, *Ideologia e pratica dell'azione sindacale*, La Nuova Italia, 1956, p. XII
- GIULLARI S., LEWIS J., *The Adult Worker Model Family, Gender Equality and Care. The Search for New Policy Principles, and the Possibilities and Problems of a Capabilities Approach*, United Nations Research Institute for Social Development, Social Policy and Development Programme Paper, 2005, n. 19
- GOLDMAN A., *La transizione da sicurezza e benessere sul lavoro a sicurezza personale e assistenza sociale*, in *DRI*, 2003, pp. 600-610
- GOLDSCHMIDT-CLERMONT L., *Unpaid Work in the Household: A Review of Economic Evaluation Methods*, International Labour Office, 1982
- GORZ A., *Critica della ragione economica*, Bollati-Boringhieri, 1992 (ma 1988)
- GOTTARDI D., *Da Frankenstein ad Asimov: letteratura 'predittiva', robotica, lavoro*, in *LLI*, 2018, pp. I.1-13
- GOTTARDI D., *La flexicurity al vaglio del Parlamento europeo*, in *DLM*, 2007, pp. 477-483
- GOTTARDI D., *Il lavoro domestico*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di Diritto privato*, Utet, 2004, vol. 15, tomo I, pp. 867-905
- GOTTARDI D., *Lavoro di cura. Spunti di riflessione*, in *LD*, 2001, pp. 121-142
- GOTTARDI D., *L'immigrata e il lavoro*, in *LD*, 1994, pp. 247-260
- GRAGNOLI E., *Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria*, in AIDLASS, *Il diritto del lavoro al tempo della crisi. Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Pisa, 7-9 giugno 2012*, Giuffrè, 2013, pp. 311-418

GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro dopo il Novecento. Da produttori ad attori sociali*, Firenze University Press, 2016

GRANDI M., *Nuove riflessioni sull'oggetto del contratto di lavoro*, in *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, Cacucci, 2008, tomo I, pp. 497-510

GRANDI M., «*Il lavoro non è una merce*»: una formula da rimeditare, in *DLRI*, 1997, pp. 557-579

GRANDI M., *Problemi e tendenze del diritto del lavoro nelle società industriali*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 97-110

GRANDI M., *Dal collocamento alla politica attiva dell'occupazione: nuovi profili e strumenti dell'organizzazione giuridica del mercato del lavoro*, in *RIDL*, 1988, I, pp. 137-192

GRANDI M., *Diritto del lavoro e società industriale*, in *RIDL*, 1977, I, pp. 3-21

GRECO M.G., *L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam-Wolters Kluwer Italia, 2018, pp. 581-590

GRISI G., *L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Giuffrè, 1999

GRUPPO GIOVANI GIUSLAVORISTI SAPIENZA (a cura di), *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSD-LE "Massimo D'Antona" – Collective Volumes, 2017, n. 6

GUARRIELLO F., *Trasformazioni organizzative e rapporto di lavoro*, Jovene, 2000

GUITTON J., *Il lavoro intellettuale*, San Paolo, 1987

GUNDERSON M., *Cambiamenti nel mercato del lavoro e natura dell'occupazione nei paesi occidentali*, in *DRI*, 2013, pp. 353-375

HAMEL G., *First, Let's Fire All the Managers*, in *Harvard Business Review*, December 2011

HANDY C., *The Changing Shape of Work and Life*, in *Policy Studies*, 1982, pp. 189-198

HEGEL G.G.F., *Lineamenti di Filosofia del diritto*, Laterza, 1954 (ma 1821)

- HEPPLE B.A. (ed.), *The Making of Labour Law in Europe: A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Hart Publishing, 2009
- HEPPLE B.A., *Quattro modalità di approccio alla modernizzazione dei diritti individuali in materia di lavoro*, in *DRI*, 2003, pp. 627-637
- HEPPLE B.A., *Economic Efficiency and Social Rights*, in R. BLANPAIN (ed.), *Law in Motion*, Kluwer Law International, 1997
- HEPPLE B.A., *The future of Labour Law*, in *ILJ*, 1995, pp. 303-322
- HEPPLE B.A., *Flessibilità e sicurezza dell'occupazione*, in M. BIAGI, R. BLANPAIN (a cura di), *Diritto del lavoro e relazioni industriali nei Paesi industrializzati a economia di mercato. Profili comparati. I. Diritto del lavoro*, Maggioli, 1991, pp. 261-304
- HERNANDEZ S., *Una rilettura dell'inderogabilità nella crisi dei principi del diritto del lavoro*, in C. ROMEO (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, in *DL*, 2003, pp. 1-10
- HERZBERG F., *Work and the Nature of Man*, World Publishing, 1966
- HOWE J., *The Broad Idea of Labour Law: Industrial Policy, Labour Market Regulation, and Decent Work*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2012, pp. 295-314
- HYDE A., *What is Labour Law?*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *Boundaries and Frontiers in Labour Law*, Hart Publishing, 2006, pp. 37-61
- HYMAN R., *Il futuro del principio «il lavoro non è una merce» tra mercato e stato sociale*, in *DRI*, 2007, pp. 988-1005
- ICHINO P., *Il lavoro che uccide, il lavoro che salva*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2019, n. 1
- ICHINO P., *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e il contenuto assicurativo del contratto di lavoro*, in *RIDL*, 2018, I, pp. 545-560
- ICHINO P., *Il rapporto tra il danno prodotto dal licenziamento e l'indennizzo nella sentenza della Consulta (nota a Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194/2018)*, in *RIDL*, 2018, II, pp. 1050-1059
- ICHINO P. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2008

ICHINO P., *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberalizzazione alla legge sui licenziamenti*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2008, pp. 4-77

ICHINO P., *Che cosa impedisce ai lavoratori di scegliersi l'imprenditore*, in *DLRI*, 2007, pp. 425-454

ICHINO P., *I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l'uso*, in *ADL*, 2006, I, pp. 454-469

ICHINO P., *La Corte costituzionale e la discrezionalità del legislatore ordinario in materia di licenziamenti (note sulla sentenza 7 febbraio 2000, n. 36 e su alcuni suoi precedenti)*, in *RIDL*, 2006, I, pp. 353-374

ICHINO P., *Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics*, Giuffrè, 2004

ICHINO P., *Il dialogo tra economia e diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2001, I, pp. 165-198

ICHINO P., *Economia del lavoro*, il Mulino, 2001

ICHINO P., *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiore*, Mondadori, 1996

ICHINO P., *Appunti per una riforma della disciplina dei licenziamenti*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 223-268

ICHINO P., *Intervista a Luigi Mengoni*, in *RIDL*, 1992, I, 109-122, ora in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, 2008

ICHINO P., *Il collocamento impossibile. Problemi e obiettivi della riforma del mercato del lavoro*, De Donato, 1982

ICHINO P., SARTORI A., *I servizi per l'impiego*, in M. BROLLO (a cura di), *Il mercato del lavoro*, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro. Vol. VI*, Cedam-Wolters Kluwer, 2012, Parte I

ILO, *Work in a changing climate: The Green Initiative*, 2017

ILO, *Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization*, Adopted by the Nineteenth International Conference of Labour Statisticians, 2013

IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, 2004 (ma 1998)

- IRTI N., *Persona e mercato*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1995, I, pp. 89-298
- IRTI N., *L'età della decodificazione*, Giuffrè, 1989 (ma 1978)
- ISTAT, *I tempi della vita quotidiana. Lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo*, 2019
- ISTAT, *La nuova geografia dei sistemi locali*, 2015
- JEAMMAUD A., *Propositions pour une compréhension matérialiste du droit du travail*, in *DS*, 1978, pp. 337-345
- KAHN-FREUND O., *Labour and the Law*, Stevens & Sons, 1977 (ma 1972)
- KANGAS O., JAUHAINEN S., SIMANAINEN M., YLIKÄNNÖ M. (eds.), *The Basic Income Experiment 2017-2018 in Finland. Preliminary results, Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health*, 2019
- KAUFMAN B.E., *Il contributo al diritto del lavoro della analisi economica secondo l'approccio neoclassico e istituzionale*, in *DRI*, 2009, pp. 272-325
- KAUFMAN B.E., *Il principio essenziale e il teorema fondamentale delle relazioni industriali*, in *DRI*, 2006, pp. 1107-1133
- KAUFMAN B.E., *The global evolution of industrial relations: Events, Ideas and the IIRA*, International Labour Office, 2004
- KAUFMAN B.E., *The Evolution of Thought on the Competitive Nature of Labor Markets*, in C. KERR, P. STAUDOCHAR (eds.), *Labor Economics and Industrial Relations: Markets and Institutions*, Harvard University Press, 1993, pp. 145-188
- KAUFMAN B.E., *Labor's Inequality of Bargaining Power: Changes over Time and Implication for Public Policy*, in *Journal of Labor Research*, 1989, pp. 185-199
- KEYNES J.M., *Economic Possibilities for our Grandchildren*, in J.M. KEYNES, *Essays in Persuasion*, Norton & Co., 1963 (ma 1930), pp. 358-373
- KLARE K.E., *The Horizons of Transformative Labour and Employment Law*, in J. CONAGHAN, R.M. FISCHL, K.E. KLARE (eds.), *Labour Law in an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities*, Oxford University Press, 2002, pp. 3-29

KLARE K.E., *Countervailing Workers' Power as a Regulatory Strategy*, in H. COLLINS, P. DAVIES, R. RIDEOUT (eds.), *Legal Regulation of Employment Relations*, Kluwer Law International, 2000

KLARE K.E., *The Public/Private Distinction in Labour Law*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1982, pp. 1358-1422

KLARE K.E., *Labor Law as Ideology: Toward a New Historiography of Collective Bargaining Law*, in *Berkeley Journal of Employment & Labor Law*, 1981, pp. 450-482

KOCHAN T.A., DYER L., *Shaping the Future of Work: A Handbook for Action and a New Social Contract*, MIT Press, 2017

KOCHAN T.A., KATZ H.C., *Collective Bargaining and Industrial Relations: From Theory to Policy and Practice*, Irwin, 1988

KUHN T.S., *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago, Second Edition Enlarged, 1970 (ma 1962)

LACROIX B., DUMONT A., *Préférer la compétence au diplôme*, in *Sociétal*, 1999, n. 26, pp. 31-48

LAFORGIA S., *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, ESI, 2018

LAMBERTI M., *Il lavoro nel terzo settore: occupazione, mercato e solidarietà*, Giappichelli, 2005

LANGILLE B. (ed.), *The Capability Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2019

LARKIN P.J., *Public Choice Theory and Occupational Licensing*, in *Harvard Journal of Law and Public Theory*, 2015, pp. 209-331

LASSANDARI A., *Il reddito, il salario, e la «mossa del cavallo» (a proposito di un recente convegno su reddito di cittadinanza e salario minimo)*, in *RDSS*, 2014, pp. 49-62

LASSANDARI A., *La tutela collettiva nell'età della competizione economica globale*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".INT, 2005, n. 25

LATOUCHE S., *L'invenzione dell'economia*, Bollati-Boringhieri, 2010 (ma 2005)

LATOUR B., WOOLGAR S., *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*, Princeton University Press, 1986

- LAURIA F., *Le 150 ore per il diritto allo studio. Analisi, memorie, echi di una straordinaria esperienza sindacale*, Edizioni Lavoro, 2011
- LAZZARI C., *La tutela della dignità professionale del lavoratore*, in *DLRI*, 2017, pp. 663-707
- LECCESE V., *Flessibilità e imprevedibilità del tempo di lavoro? Tra flessibilità nell'interesse del datore e tutele individuali*, in L. GUAGLIANONE, F. MALZANI (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie*, Giuffrè, 2007, pp. 223-254
- LECCESE V., *L'orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e rapporto tra le fonti*, Cacucci, 2001
- LEE S., PERSSON P., *Human Trafficking and Regulating Prostitution*, October 2018, pp. 1-44 (SSRN Electronic Journal)
- LEVI P., *La chiave a stella*, Einaudi, 2014
- LEVI P., «*Arbeit macht frei*», in *Triangolo Rosso*, novembre 1959
- LIEBMAN S., *Contributo allo studio della contrattazione collettiva nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, 1986
- LIPARI N., *Diritto e mercato della concorrenza*, in N. LIPARI, I. MUSO (a cura di), *La concorrenza tra economia e diritto*, Laterza, 2000, pp. 27-43
- LIPARI N., *Per un tentativo di definizione del «diritto»*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, tomo III, Giuffrè, 1995, pp. 1987-2013
- LISO F., *I servizi all'impiego*, in D. GAROFALO, G. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, pp. 591-630
- LISO F., *Appunti sulla trasformazione del collocamento da funzione pubblica a servizio*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema. Dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Editoriale Scientifica, 2004, pp. 365-391
- LISO F., *Intervento*, in AIDLASS, *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979*, Giuffrè, 1980, pp. 77-84
- LOCKE J., *Due trattati sul governo*, Plus, 2006
- LOCKE J., *Second Treatise of Government*, Barnes & Noble, 2004 (ma 1690)

- LOCKE R.M., *The Promise and Limits of Private Power Promoting Labor Standards in a Global Economy*, Cambridge University Press, 2013
- LOFFREDO A., *Diritto alla formazione e lavoro. Realtà e retorica*, Cacucci, 2012
- LOI P., *Le misure di workfare*, in M. BROLLO (a cura di), *Il mercato del lavoro*, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro. Vol. VI*, Cedam-Wolters Kluwer, 2012, pp. 929-980
- LOI P., *La sicurezza. Diritto e fondamento dei diritti nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, 2000
- LONG J., *La cura alla persona "dipendente" tra etica, legge e contratto*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2010, pp. 478-498
- LORD WEDDERBURN K.W., *Laski's Law Behind the Law. 1906 to European Labour Law*, in R. RAWLINGS (ed.), *Law, Society and Economy*, Clarendon Press, 1997, pp. 25-62
- LORD WEDDERBURN K.W., *Labour Law and the Individual: Convergence or Diversity*, in LORD K.W. WEDDERBURN, *Labour Law and Freedom*, Lawrence & Wishar, 1995 (ma 1993)
- LORD WEDDERBURN K.W., *Deregulation and Labour Law In Britain and Western Europe*, in *IJCLLIR*, 1988, pp. 191-205
- LORD WEDDERBURN K.W., *Worker and the Law*, Penguin, 1986, III ed.
- LOY G., *Sul rapporto capitale-lavoro. Parafrasi del preambolo della dichiarazione di Filadelfia*, in *Foro per un derecho social mundial*, Buenos Aires, 2003
- LOY G., *Formazione e rapporto di lavoro*, Franco Angeli, 1988
- LUCIANI M., *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, in *ADL*, 2010, pp. 628-652
- LUDOVICO G., *Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele crescenti: gli obiettivi e i risultati del Jobs Act tra flessibilità e incentivi economici*, in *DRI*, 2018, pp. 63-104
- LUNARDON F., *Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia*, in AIDLASS, *La relazioni sindacali nell'impresa. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Copanello, 24-25 giugno 2011*, Giuffrè, 2012, pp. 73-179
- LUNGHINI G., *Reddito sì, ma da lavoro*, in C. GNESUTTA (a cura di), *Come minimo. Un reddito di base per la piena occupazione*, Sbilibri, 2013

- LUNGHINI G., *L'età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali*, Bol-
lati Boringhieri, 1995
- LUTTRINGER J.M., *Le compte personnel de formation rénové*, in *DS*,
2018, pp. 994-999
- LUTTRINGER J.M., *Introduction*, in *DS*, 2018, pp. 962-964
- LYON-CAEN G., *Permanence et renouvellement du Droit du travail dans
une économie globalisée*, in *Droit Ouvrier*, 2004, pp. 52-56
- LYON-CAEN G., *Le droit du travail. Une technique réversible*, Dalloz,
1995
- LYON-CAEN G., *Les fondements historiques et rationnels du Droit du
travail*, in *Droit Ouvrier*, 1951, pp. 52-56
- LYON-CAEN G., *Droit du travail et concurrence*, in A. PERULLI (a cura
di), *L'idea di diritto del lavoro. Oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wol-
ters Kluwer-Cedam, 2016, pp. 3-12
- MAGATTI M., *Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il futu-
ro*, Feltrinelli, 2017
- MAGGI-GERMAIN N., *L'accompagnement des travailleurs*, in *DS*, 2018,
pp. 999-1006
- MAGGI-GERMAIN N., *Le compte personnel d'activité. Requiem for a
dream?*, in *DS*, 2016, pp. 541-543
- MAGNANI M., *Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche
del lavoro*, Cedam, 2006
- MAGNANI M., *Magnani e professionalità tra rapporti e mercato*, in
DLRI, 2004, pp. 165-200
- MAGNANI M., *La mobilità interaziendale del lavoro. Profili giuridici*,
Franco Angeli, 1985
- MAIO V., *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica*,
in *ADL*, 2018, I, pp. 1414-1455
- MANCINI G.F., *Libertà sindacale e contratto collettivo "erga omnes"*, in
RTDPC, 1963, pp. 570-596
- MANTEGNA A., TIDDI A., *Reddito di cittadinanza. Verso la società del
non lavoro*, Infoxoa Tools, 1999

MANZELLA P., SPATTINI S., *Appunti per un glossario ITA – ENG/17: “reddito di cittadinanza” e “guaranteed minimum income”*, in *Bollettino ADAPT*, 14 gennaio 2019, n. 2

MARAZZA M., *Saggio sull'organizzazione del lavoro*, Cedam, 2002

MARCUSE H., *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud*, Beacon Press, 1977 (ma 1955)

MARCUSE H., *On the Philosophical Foundation of the Concept of Labor in Economics*, in *Telos*, 1973 (ma 1933), pp. 9-37

MARELLA M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per una strategia sui beni comuni*, Ombre Corte, 2012

MARELLA M.R., *Sesso, mercato e autonomia privata*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, tomo I, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di Biodiritto*, Giuffrè, 2011, pp. 887-914

MARESCA A., *Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (Rileggendo «L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro»)*, in *DLRI*, 2009, pp. 97-119

MARI G., *Il «grande cambiamento»*, in A. CASELLATO (a cura di), *«Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo. Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca' Foscari*, Firenze University Press, 2014, pp. 3-11

MARINELLI F., *Il lavoro dei detenuti*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.IT, 2014, n. 234

MARINELLI M., *L'onere della prova del requisito dimensionale nel rapporto di lavoro*, in *GI*, 2014, pp. 209-215

MARIMPIETRI I., *Lavoro e solidarietà sociale*, Giappichelli, 1999

MARIUCCI L., *Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali*, Franco Angeli, 1979

MARSDEN D., *L'adaptation des institutions du marché du travail à la nouvelle donne économique*, in AA.VV., *Institution et croissance, Les chances d'un modèle européen*, Albin Michel, 2001, pp. 61-92

MARSHALL T.H., *Citizenship and Social Class and Other Essays*, Cambridge University Press, 1950

MARTONE M., *Il reddito di cittadinanza. Una grande utopia*, in *RIDL*, 2017, I, pp. 409-441

- MARX K., *Critica al programma di Gotha*, Editori Riuniti, 1976 (ma 1875)
- MARX K., *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Editori Riuniti, 1970 (ma 1894), Libro III
- MARX K., *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Utet, 1954 (ma 1867), Libro I
- MASSAGLI E., *Per una corretta definizione di "integrazione formativa"*, in E. MASSAGLI (a cura di), *Dall'alternanza scuola-lavoro all'integrazione formativa*, ADAPT University Press, 2017, pp. IX-XVII
- MATTONE S., *Introduzione*, in F. AMATO (a cura di), *I "destini" del lavoro. Autonomia e subordinazione nella società postfordista*, Franco Angeli, 1998, pp. 155-159
- MAZZARELLA F., *"Afferrare" l'economia. Percezioni e proiezioni dell'impresa nel diritto dell'età industriale*, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI (a cura di), *«Afferrare l'inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Giuffrè, 2013, pp. 171-194
- MAZZIOTTI M., *Diritto al lavoro*, Giuffrè, 1956
- MAZZONI G., *Crisi o evoluzione del diritto del lavoro?*, in *RDL*, 1954, pp. 9-19
- MAZZOTTA O., *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, 2019
- MAZZOTTA O., *I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2012, n. 159
- MAZZOTTA O., *Autonomia individuale e sistema del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e rapporto di lavoro. Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro. Udine, 10-12 maggio 1991*, Giuffrè, 1994, 3-29, e in *DLRI*, 1991, pp. 489-512
- MCCANN D., MURRAY J., *Prompting Formalisation Through Labour Market Regulation: A 'Framed Flexibility' Model for Domestic Work*, in *Industrial Law Journal*, 2014, pp. 319-348
- MÉDA D., *Società senza lavoro*, Feltrinelli, 1997
- MELLA MÉNDEZ L., *Nuevas tecnologías y nuevos retos para la conciliación y la salud de los trabajadores*, in *Trabajo y Derecho: Nueva Revista de Actualidad y Relaciones Laborales*, 2016, pp. 30-52

- MENEGATTI E., *Il salario minimo legale. Aspettative e prospettive*, Giapichelli, 2017
- MENGHINI L., *Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull'attualità del lavoro gratuito*, Giuffrè, 1989
- MENGHINI L., *Il lavoro a termine. Linee interpretative e prospettive di riforma: gli anni Ottanta*, Giuffrè, 1980
- MENGONI L., *L'evoluzione del pensiero di L. Barassi dalla prima alla seconda edizione del «Contratto di lavoro»*, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo*, Vita e Pensiero, 2003 (ma 2001), pp. 209-218
- MENGONI L., *Il contratto di lavoro nel secolo XX*, in AIDLASS, *Il diritto del lavoro alla svolta del secolo. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Ferrara, 11-12-13 maggio 2000*, Giuffrè, 2002
- MENGONI L., *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Vita e Pensiero, 1998, anche in *Jus*, 1998, pp. 45-50
- MENGONI L., *Diritto e valori*, il Mulino, 1985
- MENGONI L., *La partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, il Mulino, 1985 (ma 1971), pp. 177-208
- MENGONI L., *Forma giuridica e materia economica*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, il Mulino, 1985, p. 147
- MENGONI L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, il Mulino, 1985 (ma 1963), pp. 123-145
- MENGONI L., *L'enciclica «Laborem exercens» e la cultura industriale*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, il Mulino, 1985, pp. 409-422
- MENGONI L., *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro*, in AIDLASS, *Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979*, Giuffrè, 1980, pp. 13-33
- MEYERS F., *Ownership of Jobs: a Comparative Study*, UCLA Press, 1964

- MEZZETTI L., *Valori, principi, regole*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, 2011, pp. 1-178
- MINOJA M., *Mercato ed etica*, Cedam-Wolters Kluwer Italia, 2014
- MISCIONE M., *I diritti dei disoccupati e inoccupati*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Giappichelli, 2008, tomo II, pp. 269-280
- MISCIONE M., *Gli ammortizzatori sociali per l'occupabilità*, in AIDLASS, *Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Venezia, 25-26 maggio 2007*, Giuffrè, 2008, 135-198, e in *DLRI*, 2007, pp. 695-747
- MISCIONE M., *L'uomo e il lavoro*, in *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani*, Cedam, 2005, pp. 193-216
- MISCIONE M., *Lavori socialmente utili*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 269-280
- MITCHELL R., ARUP C., *Dal diritto del lavoro al diritto del mercato del lavoro*, in *DRI*, 2008, pp. 293-310
- MITCHELL R., ARUP C., *Labour Law and Labour Market Regulation*, in A. ARUP, J. HOWE, R. MITCHELL, P. GAHAN, R. JOHNSTONE, A. O'DONNELL (eds.), *Labour Law and Labour Market Regulation. Essays on the Construction, Constitution and Regulation of Labour Markets and Work Relationships*, The Federation Press, 2006, pp. 3-18
- MINERVINI A., *La professionalità del lavoratore nell'impresa*, Cedam, 1986
- MONTUSCHI L., *La Costituzione e i lavori*, in *RIDL*, 2009, I, pp. 681-704
- MONTUSCHI L., *Quale "modernizzazione" del diritto del lavoro?*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa*, Giuffrè, 2007, pp. 3-22
- MONTUSCHI L., *Il contratto di lavoro tra pregiudizio e orgoglio giuslavoristico*, in *LD*, 1993, pp. 21-45
- MONTUSCHI L., *Il contratto di lavoro a termine nell'alternativa fra uso rigido o flessibile della forza lavoro: un «modello» normativo da superare? Bilancio di una esperienza e riflessioni critiche*, in AIDLASS, *Il lavoro a termine. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Sorrento, 14-15 aprile 1978*, Giuffrè, 1979

MONTUSCHI L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, Giuffrè, 1967

MORETTI E., *La nuova geografia del lavoro*, Mondadori, 2013

MORTATI C., *Principi fondamentali: art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, vol. I, Artt. 1-12: principi fondamentali, Zanichelli-Il Foro italiano, 1975, pp. 1-50

MUFFELS R., CROUCH C., WILTHAGEN T., *Flexibility and Security: National Social Models in Transitional Labour Markets*, in *Transfer – European Review of Labour and Research*, 2014, pp. 99-114

MUFFELS R., WILTHAGEN T., *Flexicurity: A New Paradigm for the Analysis of Labor Markets and Policies Challenging the Trade-Off Between Flexibility and Security*, in *Sociology Compass*, 2013, pp. 111-122

MUSIL R., *L'uomo senza qualità*, Einaudi, 1972, I

NAPOLI M., *La filosofia del diritto del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identità, regole*, Zanichelli, 2009, pp. 57-63

NAPOLI M., *I paradigmi del diritto del lavoro*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, 2009, pp. 271-277

NAPOLI M., *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, in *Jus*, 2008, pp. 59-82

NAPOLI M., *Povertà vecchie e nuove e diritto del lavoro*, in *Jus*, 2006, pp. 61-76

NAPOLI M., *La professionalità*, in M. NAPOLI, *Il diritto del lavoro tra conferme e sviluppi*, Giappichelli, 2006, pp. 490-491

NAPOLI M., *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004*, Giuffrè, 2005, pp. 9-60

NAPOLI M. (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo*, Vita e Pensiero, 2003

NAPOLI M., *Elogio della stabilità*, in *QDLRI*, 2002, pp. 9-18

NAPOLI M., *Il lavoro e le regole. C'è un futuro per il diritto del lavoro?*, in *Jus*, 1998, pp. 51-68

- NAPOLI M., *Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative*, in *RGL*, 1997, pp. 263-271
- NAPOLI M., *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, II, 1995, pp. 1057-1142
- NAPOLI M., *La stabilità reale del rapporto di lavoro*, Franco Angeli, 1980
- NAPOLI M., *Commento all'art. 35, comma 2*, in G. BRANCA (diretto da), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli-Foro italiano, 1979, pp. 50-52
- NATIONAL ADVISORY COMMITTEE ON CREATIVE AND CULTURAL EDUCATION, *All Our Futures: Creativity, Culture and Education*, Report to the Secretary of State for Education and Employment, the Secretary of State for Culture, Media and Sport, May 1999
- NEUMANN F.L., *Il diritto del lavoro nella società moderna*, in F.L. NEUMANN, *Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura*, il Mulino, 1983 (ma 1950), pp. 395-406
- NEUWIRTH R., *Stealth of Nations. The Global Rise of the Informal Economy*, Anchor, 2012
- NJOYA W., *Property in Work: The Employment Relationship in the Anglo-American Firm*, Ashgate, 2007
- NIVARRA L., *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, Laterza, 2013
- NOGLER L., *Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e "regressioni" interpretative*, in *Giurista della contemporaneità. Liber amicorum Giuseppe Santoro Passarelli*, Giappichelli, 2018, tomo I, pp. 842-856
- NOGLER L., *Le ragioni e la stagione di una ricerca*, in P. BARBIERI, L. NOGLER, R. SALOMONE, E. ZANINOTTO (a cura di), *Mercati del lavoro e territori*, Franco Angeli, 2018, pp. 11-17
- NOGLER L., *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro"? I*, in *LD*, 2009, pp. 427-440
- NOGLER L., *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i «principi» costituzionali*, in AIDLASS, *Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Venezia, 25-26 maggio 2007*, Giuffrè, 2008, pp. 5-134, e in *DLRI*, 2007, pp. 593-694

- NOVAK J., GOWIN D.B., *Learning How to Learn*, Cambridge University Press, 1984
- NOVELLA M., *L'inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale*, Giuffrè, 2009
- NOVELLA M., *Considerazioni sul regime giuridico della norma inderogabile nel diritto del lavoro*, in *ADL*, 2003, pp. 509-549
- NUNIN R., VEZZOSI E., *Donne e famiglie nei sistemi di welfare Esperienze nazionali e regionali a confronto*, Carocci, 2007
- NUSSBAUM M.C., *Labour Law and the Capabilities Approach*, in B. LANGILLE (ed.), *The Capability Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2019
- NUSSBAUM M.C., "Whether from Reason or Prejudice": *Taking Money for Bodily Services*, in *Journal of Legal Studies*, 1998, pp. 693-724
- O'LEARY L., *Employment and Labour Relations Law in the Premier League, NBA and International Rugby Union*, ASSER Press, International Sports Law Series, 2017
- O'HIGGINS P., «Il lavoro non è una merce». *Un contributo irlandese al diritto del lavoro*, in *DLRI*, 1996, pp. 295-305
- OCCHINO A., *Il tempo libero nel diritto del lavoro*, Giappichelli, 2010
- OCCHINO A., *Volontariato, diritto e modelli organizzativi*, Vita e Pensiero, 2012
- OECD, *Adult Learning in Italy: What Role for Training Funds?, Getting Skills Right*, OECD, 2019
- OLIVELLI P., *Il lavoro come valore*, in *Scritti in onore di Giuseppe Suppiej*, Cedam, 2005, pp. 761-770
- OLIVIERI A., *Le tutele dei lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro*, Giappichelli, 2017
- OSTERMAN P., *Securing prosperity. The American Labor Market: How It Has Changed and What to Do about It*, Princeton University Press, 1999
- PACE A., *Corte Costituzionale e «altri» giudici tra «garantismo» e «sensibilità politica»*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, Cedam, 1985, pp. 587-604
- PACELLA A., REALFONZO R., TORTORELLA ESPOSITO G., *Flessibilità del lavoro e competitività in Italia*, in *DLM*, 2014, pp. 57-86

- PACI M., *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, il Mulino, 2005
- PACI M., *La sfida della cittadinanza sociale*, Edizioni Lavoro, 1994
- PAPA V., *Per una rilettura personalistica del diritto del lavoro. Uguaglianza e inderogabilità nel prisma della dignità*, CUECM, 2011
- PARREÑAS R., *Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work*, Stanford University Press, 2001
- PASCUCCI P., *La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi*, in AIDLASS, *La retribuzione. Atti XIX Congresso nazionale di diritto del lavoro. Palermo, 17-19 maggio 2018*, Giuffrè, 2019, pp. 59-221
- PASCUCCI P., *Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?*, Franco Angeli, 2018
- PASCUCCI P., *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, 2013, pp. 413-428
- PASCUCCI P., *Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli, 2008
- PASQUINELLI S., RUSMINI G. (a cura di), *Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche*, Ediesse, 2013
- PATEMAN C., *The Sexual Contract*, Polity Press, 1988
- PLATT L., GRENFELL P., MEIKSIN R., ELMES J., SHERMAN S.G., SANDERS T., MWANGI P., CRAGO A.L., *Associations between sex work laws and sex workers' health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies*, in *PLOS Medicine*, 2018, pp. 1-54
- PEDRAZZOLI M., *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: da (corno di una) dicotomia a fattispecie*, in *DRI*, 2018, pp. 993-1015
- PEDRAZZOLI M., *Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?», in *QCost*, 2011, pp. 969-985*
- PEDRAZZOLI M., *Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 293-330
- PEDRAZZOLI M., *Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo*, in *RIDL*, 1988, pp. 49-104
- PEDRAZZOLI M., *Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro*, Giuffrè, 1985

PELLACANI G., *Il lavoro carcerario*, in A. VALLEBONA (a cura di), *I contratti di lavoro*, Giappichelli, 2009, II, pp. 1485-1502

PERA G., *Lecture: L. Castelvetro, Il diritto del lavoro delle origini*, in *RIDL*, 1995, III, pp. 77-81

PERA G., *Il licenziamento nell'interesse dell'impresa*, in AIDLASS, *I licenziamenti nell'interesse dell'impresa. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Firenze, 27-28 aprile 1968*, Giuffrè, 1969, ora in *Scritti di Giuseppe Pera. I. Diritto del lavoro*, Giuffrè, 2007, pp. 193-220

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, ESI, 2006

PERLMAN S., *A Theory of the Labor Movement*, Kelley, 1979 (ma 1928)

PERONE G., *Economia informale, lavoro sommerso e diritto del lavoro*, in *RDSS*, 2003, pp. 1-41

PERSIANI M., *Raffaele De Luca Tamajo e la mediazione sindacale quale strumento di equilibrio tra "sociale" ed "economico"*, in L. CALCATERA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo*, Editoriale Scientifica, 2018

PERSIANI M., *Considerazioni sulla nozione e sulla funzione del contratto di lavoro subordinato*, in *RIDL*, 2010, I, pp. 455-471

PERSIANI M., *Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico*, in M. PERSIANI, *Diritto del lavoro*, Cedam, 2004, pp. 45-87

PERSIANI M., *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, 1966

PERULLI A., *La "soggettivazione regolativa" nel diritto del lavoro*, in *DRI*, 2019, pp. 111-164

PERULLI A., *Il valore del lavoro e la disciplina del licenziamento illegittimo*, in AA.VV., *Il libro dell'anno del diritto 2019*, Treccani, 2019, pp. 339-350

PERULLI A., *I valori del diritto e il diritto come valore. Economia e as-siologia nel diritto del lavoro neomoderno*, in *RGL*, 2018, I, pp. 681-704

PERULLI A., *Una questione di "valore": il Jobs Act alla prova di costituzionalità*, in *DRI*, 2017, pp. 1059-1080

PERULLI A. (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, pp. XLI-LXII

PERULLI A., *Efficient breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice sui licenziamenti economici in Italia, Francia e Spagna*, in *RGL*, 2012, I, pp. 561-586

PERULLI A., *Diritto del lavoro e diritto dei contratti*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Giappichelli, 2008, tomo II, pp. 1219-1237

PERULLI A., *Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro*, in *DLRI*, 2005, pp. 1-32

PERULLI A., *Diritto del lavoro e globalizzazione*, Cedam, 1999

PERUZZI M., *L'ambito di applicazione del primo capo della l. n. 81/2017: identikit del "lavoro autonomo non imprenditoriale"?*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2018, pp. 661-684

PESSI R., *Ripensando il welfare*, in *RDSS*, 2013, pp. 473-490

PESSI R., *Valori e "regole" costituzionali*, Aracne, 2009

PESSI R., *Persona e impresa nel diritto del lavoro*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Giappichelli, 2008, tomo II, pp. 1238-1257

PIKETTY T., *Le capital au XXI siècle*, Éditions du Seuil, 2013

PINO G., *Tre concezioni della Costituzione*, in B. MONTANARI (a cura di), *Il diritto dopo il '900*, numero monografico di *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 2015, pp. 31-52

PISANI C., *La Corte Costituzionale e l'indennità per il licenziamento ingiustificato: l'incertezza del diritto "liquido"*, in *MGL*, 2018, pp. 149-172

PISANI C., *Il lavoro: strumento o fine*, Relazione al convegno *Persona e lavoro: equilibri e squilibri*, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata il 18 ottobre 2012, in *MGL*, 2013, pp. 121-127

PIZZINATO A., *Lavori socialmente utili: modalità di funzionamento dell'istituto*, in M. BIAGI (a cura di), *Mercati e rapporti di lavoro. Commentario alla legge 24 giugno 1997, n. 196*, Giuffrè, 1997, pp. 293-304

PIZZOFERRATO A., *Gratuità e lavoro subordinato*, in *LD*, 1995, pp. 427-465

POLANYI K., *Per un nuovo Occidente. Scritti 1919-1958*, Il Saggiatore, 2013

POLANYI K., *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Beacon Press, 2001 (ma 1944)

POTESTIO M.P., *Il Jobs Act e il modello di Blanchard e Tirole*, in *il Mulino*, 2015, pp. 444-451

PRODI E., *I centri di competenza per l'Industria 4.0: la "lezione" dei parchi scientifici e tecnologici*, in *Professionalità studi*, 2017, n. 1, pp. 172-207

PROIA G., *Sulla questione di costituzionalità del contratto a tutele crescenti*, in *RIDL*, 2017, II, pp. 780-789

PROSPERETTI G., *Nuove politiche per il Welfare State*, Giappichelli, 2013

PROSPERETTI G., *Un nuovo welfare per la società post-industriale*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa*, Giuffrè, 2007, pp. 993-1005

PROSPERETTI G., *Il problema di una nuova previdenza per la società post-industriale*, in *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani*, Cedam, 2005, tomo II, pp. 1679-1696

PROSPERETTI G., *Dalla tutela del rapporto alla tutela della persona*, in *RIMP*, 1995, pp. 1-27

PROSPERETTI U., voce *Lavoro (fenomeno giuridico)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, XXIII, 1973, pp. 327-338

PULA T., *Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici*, in *DRI*, 2017, pp. 336-362

PULIGNANO V., *Work in deregulated labour markets: a research agenda for precariousness*, ETUI Working Paper, 2019, n. 3

PUPOLIZIO I., *Pubblico, privato, comune*, in *Sociologia del diritto*, 2014, pp. 7-33

RADIN M.J., *Contested Commodities. The Trouble with Trade in Sex, Children, Body Parts, and Other Things*, Harvard University Press, 1996

RAY J.E., *Naissance et avis de décès du droit de déconnexion, le droit à la vie privée du XXIème siècle*, in *DS*, 2002, pp. 939-944

RAWLS J., *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, 2002

RAWLS J., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, 1971

- RAZZOLINI O., *Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L'ambito di applicazione della legge n. 81/2017*, in A. PERULLI, L. FIORILLO (a cura di), *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, 2018, pp. 13-25
- REGGIANI GELMINI P., TIRABOSCHI M. (a cura di), *Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro*, Giuffrè, 2006
- REY PÉREZ J.L., *¿Cómo garantizar el derecho al trabajo? La alternativa de la renta básica*, in *Revista de Economía Crítica*, 2018, pp. 51-65
- REYNERI E., *Mercato e politiche del lavoro*, in G.P. CELLA, T. TREU (a cura di), *Le nuove relazioni industriali*, il Mulino, 1998, pp. 405-466
- RENGA S., *Bilateralità e sostegno del reddito*, in *RDSS*, 2018, pp. 433-454
- RENGA S., *Mercato del lavoro e diritto*, Franco Angeli, 1996
- RESCE M., VITOLO M., *Fondi interprofessionali per le aziende e il lavoro del futuro: quale formazione 4.0?*, in *Professionalità studi*, 2017, n. 2, pp. 51-77
- RESCIGNO P., *Le società intermedie*, in *il Mulino*, 1958
- RESTA G., *North v. Polanyi. Due paradigmi per un dialogo tra giuristi ed economisti*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2018, pp. 511-535
- REYNERI E., *Sociologia del mercato del lavoro*, il Mulino, 1986
- RICCI G., *Tempo di lavoro e tempi sociali*, Giuffrè, 2005
- RICCI M., *Mercato del lavoro e licenziamenti collettivi*, in AIDLASS, *Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Venezia, 25-26 maggio 2007*, Giuffrè, 2008, 199-264, e in *DLRI*, 2007, pp. 749-798
- RIFKIN J., *The Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism*, Palgrave Mcmillan, 2014
- RIFKIN J., *The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, Putnam's Sons, 1995
- RIVA SANSEVERINO L., *Diritto del lavoro*, Cedam, 1978
- ROCCELLA M., *Manuale di diritto del lavoro*, Giappichelli, 2004

- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, 2013
- RODOTÀ S., *La rivoluzione della dignità*, La Scuola di Pitagora, 2013
- RODOTÀ S., *Ipotesi sul diritto privato*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Il diritto privato nella società moderna*, il Mulino, 1971, pp. 15-27
- ROGERS B., *Basic Income and The Resilience of Social Democracy*, in *CLLPJ*, 2019, pp. 199-221
- ROMAGNOLI U., *Dalla cittadinanza industriale alla cittadinanza industriale*, in *RTDPC*, 2018, pp. 565-586
- ROMAGNOLI U., *Quel diritto che dal lavoro prende il nome*, in *il Mulino*, 2018, pp. 690-702
- ROMAGNOLI U., *La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato)*, in G. ALPA, V. ROPPO (a cura di), *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Laterza, 2013, pp. 138-158
- ROMAGNOLI U., *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato*, in *RTDPC*, 2005, pp. 55-76
- ROMAGNOLI U., *Il lavoro e le sue regole*, in *Eredità del Novecento*, Enciclopedia italiana. Appendice, Treccani, 2001, pp. 805-821
- ROMAGNOLI U., *Per un diritto del lavoro post-industriale e sopranazionale*, in *LD*, 1999, pp. 209-219
- ROMAGNOLI U., *Il diritto del secolo. E poi?*, in *DML*, 1999, pp. 233-240
- ROMAGNOLI U., *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, il Mulino, 1995
- ROMAGNOLI U., *Eguaglianza e differenza nel diritto del lavoro*, in *AIDLASS, Lavoro e discriminazione. Atti dell'XI Congresso nazionale di diritto del lavoro. Gubbio, 3-5 giugno 1994*, Giuffrè, 1996, pp. 149-172
- ROMAGNOLI U., *Il diritto del lavoro tra disincanto e riforme senza progetto*, in *RTDPC*, 1983, pp. 11-23
- ROMAGNOLI U., *Commento all'art. 13*, in G. GHEZZI, F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, Zanichelli-Foro italiano, 1979
- ROMAGNOLI U., *Per una rilettura dell'art. 2086 c.c.*, in *RTDPC*, 1977, pp. 1048-1061

- ROMAGNOLI U., *Autorità e democrazia in azienda: teorie giuridico-politiche*, in *PD*, 1971, pp. 531-541
- ROMAGNOLI U., *Il contratto collettivo di impresa*, Giuffrè, 1963
- ROMEI R., *Massimo D'Antona giurista costruttivo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019
- ROMEO C. (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, in *DL*, 2003, quaderno n. 8, pp. 9-137
- ROSDOLSKY R., *The Making of Marx's Capital*, Pluto Press, 1977 (ma 1968)
- ROSENFELD M., *Rethinking the boundaries between public law and private law for the twenty first century: An introduction*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2013, pp. 125-128
- ROSS A., *Diritto e giustizia*, Einaudi, 1965
- RUDAN M., *Il contratto di tirocinio*, Giuffrè, 1966
- RULLANI E., *Lavoro e conoscenza: fatica e speranza del nostro tempo*, in A. CASELLATO (a cura di), «Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo. *Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca' Foscari*, Firenze University Press, 2014, pp. 13-32
- RULLANI E., *La fabbrica dell'immateriale. Produrre valore con la conoscenza*, Carocci, 2004
- RUSCIANO M., *Sul metodo delle riforme del diritto del lavoro*, in *DLM*, 2018, pp. 199-209
- RUSCIANO M., *Il «sistema» della formazione: scuola, università, impresa*, in P. REGGIANI Gelmini, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro*, Giuffrè, 2006, pp. 299-310
- RUSCIANO M., *Il diritto del lavoro tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, tomo II, Giuffrè, 1995, pp. 1205-1233
- RUSCIANO M., *Contratto collettivo e autonomia sindacale*, Utet, 1984
- SACCO P.L., ZAMAGNI S., *Complessità relazionale e comportamento economico*, il Mulino, 2002
- SACCO R., *Introduzione al metodo comparato*, Giappichelli, 1990, IV ed.

SACHS B., *Despite Preemption: Making Labor Law in Cities and States*, in *Harvard Law Review*, 2011, pp. 1154-1224

SALA CHIRI M., *Il tirocinio. Artt. 2130-2134*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, 1992

SALAIIS R., *L'analyse économique des conventions du travail*, in *Revue Économique*, 1989, pp. 199-240

SALENTO A., *Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme di impresa e crisi del diritto del lavoro*, Franco Angeli, 2003

SALOMONE R. (a cura di), *Il fondo di solidarietà del Trentino*, Innovazione sociale, Politiche del lavoro e Relazioni industriali, 2017, n. 1 (Trentino School of Management e Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento)

SALOMONE R., *Le prestazioni di politica attiva del lavoro al tempo del Jobs Act*, in *LD*, 2016, pp. 281-295

SALOMONE R., *Le libere professioni intellettuali*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, 2010

SANTONI F., *Le metamorfosi del diritto del lavoro*, in *DLM*, 2015, pp. 3-24

SANTORO PASSARELLI F., *Spirito del diritto del lavoro*, in *DL*, 1948, I, pp. 273 e ss., ora in ID., *Saggi di diritto civile*, Jovene, 1961, II

SANTORO PASSARELLI F., *Saggi di diritto civile*, Jovene, 1961, II

SANTORO PASSARELLI G., *La funzione del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2018, I, pp. 339-353

SANTUCCI R., *“Quel che resta” della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: un colpo mortale all'effettività del diritto leso*, in *DLM*, 2016, pp. 219-250

SARACENO C., *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Feltrinelli, 2015

SARACINI P., *Contratto a termine e stabilità del lavoro*, Editoriale Scientifica, 2013

SARTORI A., *Prime osservazioni sul decreto «dignità»: controriforma del Jobs Act con molte incognite*, in *RIDL*, 2018, I, pp. 651-678

SCAGLIARINI S., *Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*, in *Gruppo di Pisa*, 2012, pp. 1-59

- SCAGLIARINI S., *Il dovere costituzionale al lavoro*, in S. MATTARELLI (a cura di), *Il senso della repubblica. Doveri*, Franco Angeli, 2007, pp. 99-117
- SCARPELLI F., *La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia delle parti sociali, politica del diritto*, in *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, Cacucci, 2008, tomo II, p. 1127
- SCARPELLI F., *Lavoratore subordinato e autotutela collettiva*, Giuffrè, 1993
- SENATORI I., FAVRETTO C., *La tutela del caregiver nel diritto del lavoro: profili legislativi e contrattuali*, in *Sociologia e Politiche Sociali*, 2017, pp. 45-72
- SCHULER M., *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism*, Northwestern University Press, 1973 (ma 1913-1916)
- SCHENNER J.K., CAVANNA P., OLLUS N., *Asylum-Seekers and the 'Hyper-Precarity Trap' in Austria, Finland and Italy*, in *Transfer*, 2019, pp. 81-99
- SCHENNER J.K., NEERGAARD A., *Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration*, in *Transfer*, 2019, pp. 13-24
- SCHMID G., *Il lavoro non standard. Riflessioni nell'ottica dei mercati transizionali del lavoro*, in *DRI*, 2011, pp. 1-36
- SCHMID G., *Full Employment in Europe, Managing Labour Markets Transitions and Risks*, Edward Elgar, 2008
- SCHMITT C., *La tirannia dei valori*, Adelphi, 2008 (ma 1960)
- SCHMITT C., *Le categorie del 'politico'*, il Mulino, 1972 (ma 1934)
- SCHMITT C., *I tre tipi di pensiero giuridico*, in SCHMITT C., *Le categorie del 'politico'*, il Mulino, 1972 (ma 1934), pp. 247-275
- SCIARRA S., *Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".INT, 2006, n. 44
- SCIARRA S., *Globale e locale: prove di razionalità per il diritto del lavoro*, in *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani*, Cedam, 2005, pp. 285-302
- SCIARRA S., *The 'Making' of EU Labour Law and the 'Future' of Labour Lawyers*, in C. BARNARD, S. DEAKIN, G.S. MORRIS, *The Future of La-*

bour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC, Hart Publishing, 2004, pp. 201-211

SCIARRA S., *Un diritto del lavoro «post-moderno»?», in AIDLASS, Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, pp. 224-229

SCOGNAMIGLIO R., *La «storicità» del diritto del lavoro*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, il Mulino, 2006, pp. 209-222

SCOGNAMIGLIO R., *Il lavoro nella normativa costituzionale*, in R. SCOGNAMIGLIO, *Scritti giuridici. 2. Diritto del lavoro*, Cedam, 1996 (ma 1978), pp. 829-934

SCOGNAMIGLIO R., *Diritto del lavoro*, Laterza, 1990

SCOGNAMIGLIO R., *Per una nuova filosofia del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, pp. 43-48

SCOGNAMIGLIO R., *La specialità del diritto del lavoro*, in *RGL*, 1960, pp. 83-95

SEGHEZZI F., *La nuova grande trasformazione*, ADAPT University Press, 2017

SEGHEZZI F., *Lavoro e relazioni industriali nell'Industry 4.0*, in *DRI*, 2016, pp. 178-209

SENNET R., *L'uomo artigiano*, Feltrinelli, 2008

SFORZA G., *La professionalità dipendente*, in G. SFORZA, *Il lavoro senza mestiere. Norma e prassi nel rapporto di impiego regionale*, Dedalo, 1987

SINZHEIMER H., *Die Krisis des Arbeitsrechtes*, in *Arbeitsrecht*, 1933, pp. 1-9

SINZHEIMER H., *Philipp Lotmar und die deutsche Arbeitsrechtswissenschaft*, in *Arbeitsrecht*, 1922, pp. 587-600

SINZHEIMER H., *Die Fortentwicklung des Arbeitsrechts und die Aufgaben der Rechtslehre*, in *Soziale Praxis*, 1910-11, c. 1237

SMURAGLIA C., *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, 1967

- SOLOW R., *The Labor Market As a Social Institution*, Blackwell, 1990
- SORRENTI G., *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Giuffrè, 2006
- SPAGNUOLO VIGORITA L., *Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici*, Morano, 1967
- SPANO P., *Convenienze nascoste. Il fenomeno badanti e le risposte del welfare*, Nuova Dimensione, 2006
- SPATTINI S., *La nuova governance del mercato del lavoro*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commento sistematico dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e delle norme di rilievo lavoristico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)*, Giuffrè, 2016, pp. 391-407
- SPATTINI S., *Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato*, Giuffrè, 2008
- SPATTINI S., TIRABOSCHI M., *Le agenzie per il lavoro: tipologie, requisiti giuridico-finanziari e procedure di autorizzazione*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, 2005, pp. 127-168
- SPECTOR H., *Philosophical Foundations of Labor Law*, in *Florida State University Law Review*, 2006, pp. 1119-1148
- SPEZIALE V., *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2017, n. 322
- SPEZIALE V., *Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra Costituzione e diritto europeo*, in *RIDL*, 2016, I, pp. 111-143
- SPEZIALE V., *Il datore di lavoro nell'impresa integrata*, in AIDLASS, *La figura del datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni. In ricordo di Massimo D'Antona, dieci anni dopo. Atti del XVI Congresso nazionale di diritto del lavoro. Catania, 21-23 maggio 2009*, Giuffrè, 2010, pp. 77-196
- STAGLIANÒ R., *Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro*, Einaudi, 2016
- STIRATI A., *Reddito minimo garantito e politiche per l'occupazione: alcune considerazioni*, in *RDSS*, 2014, pp. 73-82

- STOLZI I., *Lavoro e cittadinanza: ascesa e declino di un binomio*, in L. BALDISSARA, M. BETTINI, *Lavoro e cittadinanza dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2017 (edizione digitale), pp. 67-82
- STONE K.V.W., ARTHURS H.W. (eds.), *Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment*, Russell Sage, 2013
- STREECK W., *How Will Capitalism End?*, in *New Left Review*, 2014, pp. 35-64
- STREECK W., *Le relazioni industriali oggi*, in *DRI*, 2009, pp. 255-270
- STREECK W., *Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy*, Oxford University Press, 2009
- SUNDARARAJAN A., *The Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*, The MIT Press, 2016
- SUPIOT A., *The public-private relation in the context of today's refeudalization*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2013, pp. 129-145
- SUPIOT A., *Il pensiero giuridico di Simone Weil*, in *RGL*, 2011, I, pp. 603-626
- SUPIOT A., *Homo juridicus: Essai sur la fonction anthropologique du Droit*, Seuil, Paris, 2005
- SUPIOT A., *Beyond Employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe*, Oxford University Press, 2001
- SUPIOT A., *Lavoro subordinato e lavoro autonomo*, in *DRI*, 2000, pp. 217-239
- SUPIOT A., *The Dogmatic Foundations of the Market*, in *Industrial Law Journal*, 2000, pp. 321-346
- SUPIOT A., *Une littérature de fin du monde*, in *DS*, 1997, pp. 85-88
- SUPIOT A., *Critique du droit du travail*, PUF, 1994
- SUPIOT A., *Principi di uguaglianza e limiti della razionalità giuridica*, in *DLRI*, 1992, pp. 211-221
- SUWA Y., *Innovazione tecnologica, diritto del lavoro e garanzie sociali: dal «lavoro» alla «carriera» come forma di proprietà*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 409-427

TAYLOR F.W., *L'organizzazione scientifica del lavoro*, Edizioni Comunità, 1954 (ma 1911)

TIRABOSCHI M., *L'inquadramento giuridico del lavoro di ricerca in azienda e nel settore privato: problematiche attuali e prospettive future*, in E.M. IMPOCO, M. TIRABOSCHI, *La ricerca ai tempi delle economie di rete e di Industry 4.0. Contratti di ricerca e lavoro di ricerca in impresa e nel settore privato*, Giuffrè, 2016, pp. 15-72

TIRABOSCHI M., *Le nuove frontiere dei sistemi di welfare: occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche*, in *DRI*, 2015, pp. 681-726

TIRABOSCHI M., *L'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello Statuto dei lavori di Marco Biagi*, in *DRI*, 2012, pp. 78-92

TIRABOSCHI M., *Definizioni e tipologie*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il Testo Unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini*, Giuffrè, 2001, pp. 177-186

TIRABOSCHI M., *Reviewing the Idea of Work and its Regulatory Framework from an Anthropological Perspective. Building on John XXIII's Pacem in terris on its 50th Anniversary*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, 2004, pp. 1-17

TIRABOSCHI M., *Marco Biagi: l'uomo e il maestro*, in *RIDL*, 2002, I, pp. 268-269

TIRABOSCHI M., *Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera*, Giappichelli, 1999

TIRABOSCHI M., *Glancing at the Past: An Agreement for the Markets of XXIst Century*, in *IJCLLIR*, 1999, pp. 105-120

TIRABOSCHI M., *Categorie civilistiche e recesso unilaterale: il contratto di «lavoro subordinato»*, in G. DE NOVA (a cura di), *Recesso e risoluzione nei contratti*, Giuffrè, 1994, pp. 1031-1088

TIRABOSCHI M., SEGHEZZI F., *Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica*, in *LLI*, 2016, pp. I. 1-41

TISCHNER J., *Etica della solidarietà e del lavoro*, Itaca, 2010

TOMASSETTI P., *Dalle mansioni alla professionalità? Una mappatura della contrattazione collettiva in materia di classificazione e inquadramento del personale*, in corso di pubblicazione in *DRI*

- TOMASSETTI P., *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, 2018
- TOMASSETTI P., *Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2018, pp. 717-760
- TOMASSETTI P., *From Fixed to Flexible? Wage Coordination and the Collective Bargaining System in Italy*, in *IJCLLIR*, 2017, pp. 527-552
- TOSI P., *La sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale e il suo “dopo”*, in *DRI*, 2019, pp. 244-255
- TOSI P., *Il dirigente d’azienda*, Franco Angeli, 1974
- TOSO S., *Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?*, il Mulino, 2016
- TOTARO F., *Lavoro e cittadinanza nell’orizzonte della persona*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2018
- TOTARO F., *Ammortizzatori culturali*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Lessico giuslavoristico*, Bononia University Press, 2010, pp. 37-48
- TOTARO F., *La persona e il lavoro oggi*, in *Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica*, 2008, pp. 101-120
- TOTARO F., *Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà*, Vita e Pensiero, 1998
- TOURAINÉ A., *Stiamo entrando in una civiltà del lavoro?*, in *Sociologia del Lavoro*, 2000, p. 66
- TOURAINÉ A., *L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault*, Editions du CNRS, 1955
- TOURAINÉ A., WIEVIORKA M., DUBET F., *Le mouvement ouvrier*, Fayard, 1984 (trad. it. *Il movimento operaio*, Franco Angeli, 1988)
- TRENTIN B., *La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale*, Editori Riuniti, 2004
- TRENTIN B., *Il lavoro e la conoscenza*, *Lectio doctoralis* tenuta presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia il 13 settembre 2002
- TRENTIN B., *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, Feltrinelli, 1977
- TREU T., *Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2018, n. 371

- TREU T., *Una seconda fase della flexicurity per l'occupabilità*, in *DRI*, 2017, pp. 597-633
- TREU T., *L'internazionalizzazione dei mercati: problemi di diritto del lavoro e metodo comparato*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, Giuffrè, 1994
- TRIDICO P., *Economia del lavoro*, Mondadori, 2019
- TRIPODINA C., *Povert  e dignit  nella Costituzione italiana: il reddito di cittadinanza come strumento costituzionalmente necessario*, in *RGL*, 2016, I, pp. 732-747
- TRIPODINA C., *Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, pp. 2447-2463
- TUCKER E., *Renorming Labour Law: Can We Escape Labour Law's Recurring Dilemmas?*, in *Industrial Law Journal*, 2010, pp. 99-138
- TULLINI P., *Effettivit  dei diritti fondamentali del lavoratore: attuazione, applicazione, tutela*, in *DLRI*, 2016, pp. 291-316
- TULLINI P., *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte di intervento*, in *RGL*, 2016, I, pp. 748-764
- TULLINI P. (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identit , regole*, Zanichelli, 2009
- TULLINI P., *Postfazione: un repertorio di immagini del lavoro*, in P. TULLINI (a cura di), *Il lavoro: valore, significato, identit , regole*, Zanichelli, 2009, pp. 211-223
- TULLINI P., *Lavorare non stanca (Persona, lavoro, libert  nella teoria delle fonti di Matteo Dell'Olio)*, in *Diritto e libert . Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Giappichelli, 2008, tomo II, pp. 1755-1762
- TURSI A., *Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (e "decreto dignit ")*, in *DRI*, 2019, pp. 256-276
- TURSI A., *Dalla riforma dell'art. 18 al Jobs Act: riproposizione o ricomposizione della frattura tra il legislatore e i suoi interpreti*, in M.T. CARINCI, A. TURSI (a cura di), *Jobs Act: il contratto a tutele crescenti*, Giappichelli, 2015, pp. XXIV-XXXII

TURSI A., *Disoccupazione e lavori socialmente utili. Le esperienze di Stati Uniti, Germania e Italia*, Franco Angeli, 1995

TURSI A., *I lavori socialmente utili come misura di workfare*, in *RIDL*, 1995, I, pp. 361-391

VALENTE L., *Contrasto alla povertà e promozione del lavoro tra buoni propositi e vecchi vizi*, in *DRI*, 2018, pp. 1081-1113

VALENTE L., *I ruoli del sindacato e delle istituzioni per la soluzione delle crisi occupazionali*, in *DRI*, 2017, pp. 729-769

VALLEBONA A., *L'incertezza del diritto del lavoro e i necessari rimedi*, in *RIDL*, 2004, I, pp. 3-34

VALLEBONA A., *Autonomia collettiva e occupazione: l'efficacia soggettiva del contratto collettivo*, in *AIDLASS, Autonomia collettiva e occupazione. Atti del XII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Milano, 23-25 maggio 1997*, Giuffrè, 1998, pp. 79-138

VALLEBONA A., *Il diritto del lavoro: uno spirito e due anime*, in *RIDL*, 1996, I, pp. 351-353

VAN PARIJS P., *Real Freedom for All. What (if Anything) Can Justify Capitalism?*, Oxford University Press, 1985

VAN PARIJS P., *Marx, l'écologisme e la transition directe du capitalisme au communisme*, in B. CHAVANCE (ed.), *Marx en perspective*, Éditions de l'Ehess, 1985, pp. 135-155

VAN PARIJS P., VANDERBORGH Y., *Ethically Justifiable, Economically Sustainable, Politically Achievable? A Response to Van Der Veen & Groot, Rogers, And Noguera*, in *CLLPJ*, 2019, pp. 247-261

VAN PARIJS P., VANDERBORGHT Y., *Il reddito di base. Una proposta radicale*, il Mulino, 2017

VARDARO G., *Subordinazione ed evolucionismo*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Lavoro subordinato e dintorni. Comparazioni e prospettive*, il Mulino, 1989, pp. 101-109

VARDARO G., *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *PD*, 1986, pp. 75-140

VARDARO G., *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, Franco Angeli, 1985

VARDARO G., *Quale dottrina giuslavoristica per gli anni '80?*, in *AIDLASS, Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII*

- Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, pp. 204-209
- VARDARO G., *Introduzione alla edizione italiana*, in F.L. NEUMANN, *Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura*, il Mulino, 1983
- VARESI P.A., *I servizi per l'impiego nella legislazione regionale*, in M. BROLLO (a cura di), *Il mercato del lavoro*, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro. Vol. VI*, Cedam-Wolters Kluwer, 2012, parte I
- VARVA S., *Il licenziamento individuale nei processi di riorganizzazione dell'impresa*, Aracne, 2013
- VEDASCHI A., *Il principio personalista*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, 2011, pp. 274-290
- VENEZIANI B., *Libertà contrattuale e contratto di lavoro. Lineamenti di diritto comparato*, in M. BIAGI, Y. SUWA (a cura di), *Il diritto dei disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi*, Giuffrè, 1996, pp. 429-461
- VENEZIANI B., *The Evolution of Contract of Employment*, in B.A. HEPPLE (ed.), *The Making of Labour Law in Europe: A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Hart Publishing, 2009
- VENEZIANI B., *Le nuove forme di lavoro*, in M. BIAGI R. BLANPAIN, (a cura di), *Diritto del lavoro e relazioni industriali nei Paesi industrializzati ad economia di mercato. Profili comparati. I. Diritto del lavoro*, Maggioli, 1991, pp. 107-140
- VERONESI P., *“Valori”, “principi” e “regole”: tra dimensione positiva e metapositiva della Costituzione*, in *Ars interpretandi*, 2014, n. 1, pp. 37-50
- VILLARI L., *Il pensiero economico di Antonio Genovesi*, Le Monnier, 1959
- VINCIERI M., *Verso la tutela della povertà: l'ipotesi del reddito di inclusione*, in *LD*, 2017, pp. 301-324
- VISCOMI A., *Profili giuridici del lavoro sommerso*, in *DML*, 2000, pp. 379-413
- VOZA R., *L'autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro*, Cacucci, 2007

- VRANKEN M., *Death of Labour Law? Comparative Perspectives*, Melbourne University Press, 2009
- WALLIS P., *Apprenticeship and Training in Premodern England*, in *The Journal of Economic History*, 2008, pp. 832-861
- WEBB S., WEBB B., *Industrial Democracy*, Longmans, 1926 (ma 1897)
- WEIL S., *La condizione operaia*, Edizioni Comunità, 1980 (ma 1951)
- WEISS M., *La sfida regolatoria per i nuovi mercati del lavoro: verso un nuovo diritto del lavoro?*, in *Professionalità studi*, 2018, n. 1, pp. 9-22
- WIEACKER F., *Storia del diritto privato moderno*, Giuffrè, 1980
- WILENSKY H.L., *The professionalization of everyone?*, in *American Journal of Sociology*, 1964, vol. 70, n. 2, pp. 137-158
- WILLIAMS L., *Beyond Labour Law's Parochialism: a Re-Envisioning of the Discourse of Redistribution*, in J. CONAGHAN, R.M. FISCHL, K. KLARE (eds.), *Labor Law in an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities*, Oxford University Press, 2004, pp. 93-116
- WRIGHT E.O., *Defining care*, in N. FOLBRE (ed.), *For love and money: Care provision in the United States*, Russell Sage Foundation, 2012, pp. 1-20
- YAMAKAWA R., ARAKI T. (eds.), *Deregulation and Labour Law. In Search of a Labour Concept for the 21st Century*, Bulletin of Comparative Labour Relations Kluwer, 2000, n. 38
- ZAGREBELSKY G., *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Einaudi, 2013
- ZAGREBELSKY G., *Diritto per: valori, principi o regole*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2002, pp. 865-897
- ZATZ N.D., *The impossibility of Work Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (eds.), *The Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2012, pp. 234-255
- ZAMAGNI S., *Responsabili. Come civilizzare il mercato*, il Mulino, 2019
- ZAMAGNI S., *Come e quanto la quarta rivoluzione industriale ci sta "toccando"*, Mimesis, 2018
- ZAMAGNI S., *Dal liberalismo welfarista al welfare sussidiario: la sfida dell'economia civile*, I Quaderni dell'Economia Civile, 2017

ZAMAGNI S., *Libertà del lavoro e giustizia del lavoro*, in *Quaderni di Economia del Lavoro*, 2016, pp. 59-79

ZENO-ZENCOVICH V., *Approcci diversi a contratto e sessualità*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, tomo I, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di Biodiritto*, Giuffrè, 2011, pp. 873-886

ZILIO GRANDI G., *La retribuzione. Fonti, struttura, funzioni*, Jovene, 1996

ZILIO GRANDI G., BIASI M. (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam-Wolters Kluwer Italia, 2018

ZILLI A., *Prestazioni di lavoro accessorio, inclusione, flexicurity*, in D. GOTTARDI (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2016, pp. 211-222

ZOLI C., *I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla legge n. 604 del 1966 al d.lgs. n. 23 del 2015*, in L. CALCATERRA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo. Volume I*, Editoriale Scientifica, 2018

ZOLI C., *Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro*, in AIDLASS, *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro. Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004*, Giuffrè, 2005, pp. 73-154

ZOPPOLI A., *Rilevanza costituzionale della tutela reale e tecnica del bilanciamento nel contratto a tutele crescenti*, in L. CALCATERRA (a cura di), *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo. Volume I*, Editoriale Scientifica, 2018

ZOPPOLI A., *Verso il tramonto dell'inderogabilità*, in L. CORAZZA, R. ROMEI (a cura di), *Diritto del lavoro in trasformazione*, il Mulino, 2014, pp. 37-63

ZOPPOLI L., *Il licenziamento "de-costituzionalizzato": con la sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non architetta*, in *DRI*, 2019, pp. 277-294

ZOPPOLI L., *Giustizia distributiva, giustizia commutativa e contratti di lavoro*, in *DLM*, 2017, pp. 279-300

ZOPPOLI L., *Emancipazione e biodiversità nel diritto del lavoro*, in A. PERULLI (a cura di), *L'idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, pp. 467-484

ZOPPOLI L., *Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2016, pp. 415-439

ZOPPOLI L., *Contratto, contrattualizzazione, contrattualismo: la marcia indietro del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2011, I, pp. 175-206

ZOPPOLI L., *Lavoro, mercato e regole: alla ricerca di nuovi equilibri*, in *DML*, 1999, p. 423

I volumi della Collana

1. A. BALSAMO, *Reti scuola-impresa: un modello d'integrazione tra scuola e lavoro per l'industria 4.0*, ADAPT University Press, Bergamo, 2017.
2. F. SEGHEZZI, *La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, ADAPT University Press, Bergamo, 2017.
3. C. SANTORO, *La contrattazione collettiva nel diritto sanzionatorio del lavoro*, ADAPT University Press, Bergamo, 2018.
4. P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, Bergamo, 2018.
5. D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo - agile - occasionale*, ADAPT University Press, Bergamo, 2018.
6. E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, ADAPT University Press, Bergamo, 2019.

progettiamo
insieme
un nuovo modo di
FARE UNIVERSITÀ

Così nasce ADAPT, per intuizione del professor Marco Biagi, quale modo nuovo di "fare Università". Ispirata alla strategia europea per la occupazione – e, in particolare, al pilastro sulla "adattabilità" di lavoratori e imprese a fronte delle sfide aperte dai moderni mercati del lavoro – ADAPT è una associazione senza fini di lucro, nata nel 2000 e con sede presso il Centro Studi DEAL dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Nel corso del 2013 ADAPT ha concorso alla nascita di Fondazione ADAPT che promuove una Scuola di alta formazione in *Transizioni occupazionali e relazioni di lavoro*.

Dal 2007 a oggi ADAPT ha finanziato:

- **3** scuole di dottorato in relazioni di lavoro in collaborazione con gli atenei di Bari, Bergamo, Modena
- **259** borse triennali di dottorato di ricerca

Dal 2003 ha finanziato e promosso:

- **136** contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
- **71** assegni di ricerca annuali
- **33** borse private per corsi di alta formazione
- **4** riviste, **3** collane scientifiche, **3** bollettini sui temi del lavoro

ADAPT • Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali
È possibile associarsi scrivendo a segreteria@adapt.it.
I giovani interessati alla Scuola possono scrivere a firaboschi@unimore.it
Seguici su www.adapt.it • @adaptland

ADAPT
www.adapt.it

Siti e osservatori ADAPT

www.deal.unimore.it
@DEALunimore



www.certificazione.unimore.it
@certifica_MO

www.adapt.it
@adaptland




www.bollettinoadapt.it
@bollettinoADAPT

www.adapt.it
@ADAPTpeople



www.adaptinternational.it
@ADAPT_bulletin

www.adapt.it
@ADAPT_placement



@welfare4people

www.adapt.it
@ADAPT_Press



www.fareapprendistato.it
@ApprenticeADAPT

adapt.it/languages.html
@ADAPT_Languages



www.farecontrattazione.it
@adapt_rel_ind

professionioggi.adapt.it
@ADAPT_prof



www.fareconciliazione.it
@ADAPTconciliare

www.adapt.it/adapt_law
@labour_lawyers



www.adapt.it
@ADAPT_LPA

www.adapt.it/semplificareil lavoro
@JobAct_Italia



www.adapt.it
@laborofuturo

www.adapt.it
@ADAPTformazione



www.adapt.it
@ADAPT_sicurezza

Per maggiori informazioni scrivere a redazione@adapt.it

Finito di stampare presso Ancora
nel mese di settembre 2019

*I ricavi delle vendite del volume verranno integralmente destinati
al finanziamento di borse di studio della Scuola di alta formazione di ADAPT*

I volumi ADAPT University Press sono acquistabili online sul sito di
www.amazon.it

Per maggiori informazioni potete scrivere a:
aup@adapt.it

